



Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino

Matteo Traverso

«Migliorare la patria legislazione in una delle più essenziali sue parti»

Il diritto penale sabaudo
dalle Regie Costituzioni
al codice penale albertino



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO
27/2022

Comitato scientifico dei Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Manuela Consito, Francesco Costamagna, Eugenio Dalmotto, Riccardo de Caria, Edoardo Ferrante, Barbara Gagliardi (coordinatrice), Valerio Gigliotti, Matteo Losana, Valeria Marcenò, Lorenza Mola, Luciano Olivero, Francesco Pallante, Margherita Salvadori, Giovanni Torrente

Matteo Traverso

«Migliorare la patria legislazione
in una delle più essenziali sue parti»

Il diritto penale sabauda dalle Regie Costituzioni
al codice penale albertino



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

La presente opera è stata sottoposta a revisione da parte di una Commissione di Lettura di docenti del Dipartimento nominata dal Comitato Scientifico della Collana in conformità al Regolamento delle pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Matteo Traverso, *«Migliorare la patria legislazione in una delle più essenziali sue parti». Il diritto penale sabaudo dalle Regie Costituzioni al codice penale albertino*

© 2022 – Università degli Studi di Torino
Via Verdi, 8 – 10124 Torino
www.collane.unito.it/oa/
openaccess@unito.it

ISBN: 9788875902285

Prima edizione: settembre 2022

Grafica, composizione e stampa: Rubbettino Editore



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale

Indice

Abbreviazioni 7

Introduzione 9

Sezione I

Vecchie leggi, nuovi problemi

Capitolo I

Un diritto dalle radici antiche 27

1. La Restaurazione di Vittorio Emanuele I 27

2. Una normativa di *Ancien Régime*: le *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà* 30

2.1 Il libro IV delle Regie Costituzioni, un diritto penale settecentesco dalle radici antiche 34

2.1.1 Le principali fattispecie criminose disciplinate nelle Regie Costituzioni del 1770 36

2.2 Il sistema sanzionatorio delle Regie Costituzioni nella prima Restaurazione 52

Capitolo II

Il diritto penale sabaudo nella prima Restaurazione 63

1. Le prime modifiche del sistema penale 63

2. I tentativi di una riforma penale: da Vittorio Emanuele I a Carlo Felice 68

Sezione II
La codificazione penale nel regno di Sardegna

Capitolo I

La genesi del codice penale	91
1. Carlo Alberto e le riforme penali	91
2. Il lungo percorso verso la codificazione penale sabauda	99
3. Il primo libro del codice penale albertino e il dibattito tra le magistrature sabaude	114
3.1 Le disposizioni preliminari: la definizione formale di reato, l'abbandono delle pene straordinarie e i limiti temporali, spaziali e personali della legge penale	115
3.2 Il primo libro del codice penale: i dibattiti sulle pene e sulla loro gradazione	123
3.2.1 L'imputabilità, il tentativo, il concorso di persone nel reato e gli altri istituti della parte generale del codice penale albertino	138
3.2.2 Le cause estintive del reato e delle pene e l'istituto mancato: la riabilitazione del condannato	155
4. La sistematica dei delitti e delle contravvenzioni. Cenni sul libro II e III del codice penale albertino	160

Capitolo II

L'interpretazione del codice penale albertino	169
1. Il codice penale, la dottrina e le nuove forme di letteratura giuridica nel regno di Sardegna	169
2. Le problematiche interpretative del codice penale nei documenti dell'Archivio di Stato di Torino	181
3. La giurisprudenza sabauda e l'interpretazione del codice penale albertino: una testimonianza illustre	191

Conclusioni	229
-------------	-----

Indice dei nomi e degli autori citati	247
---------------------------------------	-----

Abbreviazioni

- ADAM: Archives Départementales des Alpes-Maritimes.
- ASTO: Archivio di Stato di Torino.
- C.cr. Stati Estensi 1855: Codice Criminale e di Procedura Criminale per gli Stati Estensi*, Modena 1855.
- C.p. Due Sicilie 1819: Codice penale per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II, *Leggi penali*, Napoli 1819.
- C.p. Parma 1820: Codice penale per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla*, Parma 1820.
- C.p. 1810: Code Pénal de l'Empire français*, Paris 1810.
- C.p.cr. 1847: Codice di procedura criminale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino 1847.
- C.p. 1839: Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino 1839.
- C.p. 1859: Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino 1859.
- DBGI: *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletta, 2 voll., Bologna 2013.
- DBI: *Dizionario biografico degli italiani*, voll. 1-100, Roma 1960-2020.
- RR.CC. 1723: *Leggi e Costituzioni di S. M. da osservarsi nelle materie civili e criminali ne' Stati della M. S., tanto di quà che di là da monti e colli*, Torino 1723.
- RR.CC. 1729: *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, 2 voll., Torino 1729.
- RR.CC. 1770: *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, 2 voll., Torino 1770.

Introduzione

Dans un temps où la philosophie du droit pénal n'avait pas encore pénétré dans les lois, on considérait comme chose facile la connaissance de cette partie de la législation, et ceux qui l'appliquaient étaient regardés avec dédain par les magistrats habitués à résoudre les questions ardues du droit civil¹.

Questa breve citazione, tratta dalle memorie di Luigi des Ambrois de Nevâche², restituisce efficacemente la poca considerazione di cui godeva il diritto penale presso la classe giuridica subalpina nei primi anni del regno di Carlo Alberto. In effetti a Torino, alle soglie degli anni '40 dell'Ottocento, le discipline penalistiche non erano oggetto di studi universitari, mancava una letteratura locale in tema e, riguardo ad esse, si denotava una certa "diffidenza" da parte dell'ambiente forense: per un magistrato era infatti più "prestigioso" essere assegnato alle "classi" di diritto civile. «Du reste» – continuava il des Ambrois – «on pouvait remarquer dans

1. L. DES AMBROIS DE NEVÂCHE, *Notes et souvenirs inédits*, Bologna, 1901, 63.

2. Nato a Oulx nel 1807, Luigi des Ambrois de Nevâche si laureò in Giurisprudenza presso l'Università di Torino nel 1828 e cominciò il suo *cursus honorum* nell'ordinamento giudiziario sabauda presso la Procura generale del regno. Successivamente proseguì la sua carriera amministrativa dapprima come Intendente nella divisione di Nizza Marittima (1841-1844), poi presso il ministero dell'Interno, di cui divenne titolare nel 1847. Deputato presso la prima Camera subalpina e poi senatore, nel 1849 fu chiamato alla sezione di Grazia e Giustizia del Consiglio di Stato che arrivò anche a presiedere nel 1860. Dopo l'Unità partecipò direttamente alla delicata opera di unificazione legislativa del regno d'Italia, concludendo la propria carriera con la nomina a presidente del Senato nel 1874, data in cui morì a Roma. Per un più puntuale inquadramento biografico cfr. C. BERSANI, *Des Ambrois de Nevâche, Luigi Francesco, Il Consiglio di Stato nella Storia d'Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, a cura di G. Melis, vol. I, Milano, 2006, 1-13; P. CASANA, voce *Des Ambrois de Nevâche, Luigi Francesco*, in *DBI*, vol. 39, Roma, 1991, 273-276; C. ZOLI, *Cenni biografici dei componenti la magistratura del Consiglio di Stato (1831-1931)*, in *Consiglio di Stato. Studi in occasione del centenario*, Roma, 1932, 21-22.

les Sénats que les sections criminelles étaient ordinairement composées moins bien que les civiles»³.

Come noto, altrove, sulla scorta della cultura illuministica europea, la necessità di attuare un diverso approccio a questo ambito dell'ordinamento si era già imposta a partire dalla seconda metà del XVIII secolo. Innanzi tutto in area austriaca, dove Giuseppe II, superando la *Constitutio Criminalis Theresiana*, pubblicò nel 1787 il *Codice generale sui delitti e sulle pene*, seguito dall'*Ordine giudiziario criminale* del 1788⁴. Quasi in contemporanea all'emanazione di questi due testi legislativi (nei quali Mario Sbriccoli intravide «il primo esempio di codificazione penale moderna»⁵) nella Toscana degli Asburgo-Lorena si provvedeva ad adottare la *Riforma della legislazione toscana*, che recepiva, pur in un contesto che implicava la sopravvivenza di gran parte della legislazione precedente, diverse suggestioni provenienti dalla dottrina dei lumi⁶.

3. L. DES AMBROIS DE NEVÂCHE, *Notes*, cit., 63.

4. Rispettivamente: *Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung e Kriminalgerichtsordnung*. La versione italiana indicata nel testo coincide con quella proposta in vista dell'estensione di questi codici alla Lombardia. Sulle vicende della codificazione penale austriaca da Maria Teresa fino al codice universale del 1803 si rinvia a E. DEZZA, *Il divieto della difesa tecnica nell'Allgemeine Kriminalgerichtsordnung*, in *Acta Histriae*, 15, 2007, f. 1, 304-315; AA.Vv., *Codice generale austriaco dei delitti e delle pene (1797; rectius 1787)*, studi raccolti da S. Vinciguerra, Padova, 2005; AA.Vv., *Codice penale universale austriaco (1803)*, studi raccolti da S. Vinciguerra, Padova, 2001, in particolare i contributi ivi pubblicati di S. Vinciguerra (9-38), M.A. Cattaneo (39-49) e A. Cadoppi (95-141); Y. CARTUYVELS, *D'où vient le code pénal? Une approche généalogique des premiers codes pénaux absolutistes au XVIIIe siècle*, Paris-Bruxelles, 1996, 247-300; A. CAVANNA, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano, 1987 (ristampa inalterata, prima edizione 1975), 29-68; ID., *La codificazione del diritto nella Lombardia Austriaca*, in *Economia, Istituzioni, Cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa, III. Istituzioni e società*, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli e G. Barbarisi, Bologna, 1982, 611-657.

5. «Vi si trovano accolti il principio di legalità, il divieto di analogia e di eterointegrazione, generalità ed astrattezza delle norme, una moderna "parte generale", una razionale divisione delle materie, proporzione delle pene, restrizione della pena di morte al solo caso di sedizione pericolosa per l'esistenza dello Stato, abolizione della tortura», M. SBRICCOLI, *Introduzione. Giustizia criminale*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007)*, vol. I, Milano, 2009, 30.

6. Cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, vol. II, *Le fonti ed il pensiero giuridico*, Milano, 2005, 337-358. La natura della Leopoldina è stata lungamente al centro di un dibattito storiografico. Sul punto in particolare Tullio Padovani ha riconosciuto a questo testo legislativo una notevole organicità anche nella parte dedicata al diritto sostanziale (cfr. T. PADOVANI, *Lettura della Leopoldina. Un'analisi strutturale*, in *La "Leopoldina" nel diritto e nella giustizia in Toscana*, a cura di L. Berlinguer e F. Colao, Milano, 1989, *passim* ma in particolare 19-27), spesso negata da altra parte della storiografia giuridica che ne ha

Dopo il 1789 in Francia la riconsiderazione che interessò questa parte della legislazione fu ancora più evidente: i principali risultati normativi realizzati in quel decennio rivoluzionario francese (nel quale si impose quella «mistica della legge»⁷ che aprirà la strada ai successivi interventi napoleonici) si ebbero proprio in questo campo. Nel 1791 l'Assemblea Nazionale adottò il codice predisposto dall'ex presidente del Parlamento parigino Michel Lepeletier de Saint-Fargeau e poi ancora, nel 1795, la Convenzione votò il testo redatto da Philippe-Antoine Merlin, tramite il quale venne “normalizzata” la procedura penale dopo le leggi speciali del biennio del Terrore⁸.

contestato il suo carattere di codificazione (cfr. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, vol. I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, 548 ss.). Sui progetti di quest'importante consolidazione di diritto penale e sul ruolo di promotore ricoperto dal granduca cfr. M. DA PASSANO, *Dalla “mitigazione delle pene” alla “protezione che esige l'ordine pubblico”. Il Diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone*, Milano, 1988, 11-16, 183-211. Si veda sul punto anche A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Firenze, 1968 (nella traduzione italiana di G. Cosmelli), 521-525, che individua quali punti principali della riforma della legislazione criminale toscana l'abolizione della pena di morte, l'abolizione della tortura, l'abolizione della confisca dei beni e l'esclusione dei cd. delitti di lesa maestà (522). Per una sintetica ricostruzione di questo dibattito si veda M.N. MILETTI, *Diritto e processo penale: storia di una dialettica tra antico e nuovo regime*, in *Diritto e processo: rapporti e interferenze*, a cura di F. Danovi, Torino, 2015, 39-40.

7. P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2001, 68.

8. Sulla legislazione e sulla giustizia penale dalla Rivoluzione francese all'età napoleonica cfr.: J.P. ALLINNE, *Gouverner le crime - les politiques criminelles françaises de la Révolution au XXI^e siècle*, vol. I, *L'ordre des notables 1789-1920*, Paris, 2003; AA.Vv., *La mort pénale. Les enjeux historiques et contemporains de la peine de mort*, sous la direction de J.P. Allinne et M. Soula, Rennes, 2015; R. BADINTER, *Beccaria, l'abolition de la peine de mort et la Révolution française*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2, 1989, 235-251; AA.Vv., *La codification*, sous la direction de B. Beignier, Actes du colloque de Toulouse, Paris, 1996; R. CABRILLAC, *Les codifications*, Paris, 2002; J.M. CARBASSE, *Histoire du droit pénal et de la justice criminelle*, Paris, 2000; Y. CARTUYVELS, *D'où vient le code pénal?*, cit.; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno*, cit., vol. II, 474-514; M. DA PASSANO, *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la rivoluzione e l'impero*, Torino, 2000; E. DEZZA, *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano, 1992; B. DUBOIS - T. LE MARC'HADOUR - R. MARTINAGE, *Codifications et recodifications du droit pénal en Europe au XIX^e siècle (Angleterre, Belgique, France)*, II, Lille, 1999; A. GAMBARO - A. GUARNERI, *Italie, in La circulation du modèle juridique français, Travaux de l'Association Henri Capitant*, Paris, 1994; J. KRYNEN, *L'État de justice. France, XIII^e-XX^e siècles*, vol. I, *L'idéologie de la magistrature ancienne*, Paris, 2009; ID., *L'État de justice. France, XIII^e-XX^e siècle*, vol. II, *L'emprise contemporaine des juges*, Paris, 2012; A. LAINGUI - C. DEBUYST - F. DIGNEFFE - A.P. PIRES, *Histoire des savoirs sur le crime et la peine*, 2 voll., Bruxelles, 1998; A. LAINGUI, *Histoire du droit pénal*, Paris, 1993; G. LEVASSEUR, *Napoléon et l'élaboration des codes répressifs*, Paris, 1989; ID., *La sanction pénale dans le droit français du XVIII^e et*

Non pare azzardato mettere in relazione la scelta di concentrare significativi sforzi riformistici in questo settore del diritto all'emersione delle nuove urgenze portate dai principi solennemente enunciati, poco più di un mese dopo la presa della Bastiglia, nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*⁹. Stabilire che nessuno poteva essere arrestato o anche solo accusato fuori dai casi previsti dalla legge, affermare che essa non avrebbe potuto essere retroattiva, e ancora bandire le pene che non fossero strettamente necessarie e commisurate alle fattispecie commesse¹⁰

XIX^e siècle, in *La peine - punishment*, Recueil de la société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, LVII, Bruxelles, 1989, 161-194; P. LASCOURNES - P. PONCELA - P. LENOEL, *Au nom de l'ordre. Une histoire politique du code pénal*, Paris, 1989; R. MARTINAGE - J.P. ROYER, *Les destinées du jury criminel*, Lille, 1990; R. MARTINAGE, *Punir le crime: la répression judiciaire depuis le Code pénal*, Lille, 1989; R. MARTUCCI, *Les nazione, lato oscuro dell'ottantanove. La Rivoluzione francese ed il suo nemico interno (1789-1791)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 38, 2009, vol. I, 321-418; ID., *Logiche della transizione penale. Indirizzi di politica criminale e codificazione in Francia dalla Rivoluzione all'Impero (1789-1810)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 36, 2007, vol. I, 131-274; R. MONNIER, *La question de la peine de mort sous la Révolution française*, in *Révolution et justice pénale en Europe 1780-1830. Modèles français et traditions nationales*, sous la direction de X. Rousseaux, M.S. Dupont-Bouchat et C. Vael, Paris, 1999, 225-242; M. PERROT, *Criminalité et système pénitentiaire au XIX^e siècle: une histoire en développement*, in *Cahiers du Centre de recherche historique*, 1, 1998, testo disponibile al sito <http://journals.openedition.org/ccrh/2967> consultato il 07/06/2022; M. PERTUÉ, *La Révolution française et l'abolition de la peine de mort*, in *Annales historiques de la Révolution française*, 251, janvier-mars 1983, 14-37; M. RIBERI, *Piemonte, Nizza e Savoia di fronte al rinnovamento napoleonico. Le osservazioni dei tribunali già sabaudi sul Projet de Code criminel de l'an IX*, Torino, 2017, 310; ID., *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, Tribunali, Sentenze*, Torino, 2016, 133-181; ID., *Un penalista giacobino: Michel Lepeletier de Saint-Fargeau. Appunti per una ricerca storico-giuridica*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 85, 2013, 299-353; J.P. ROYER - N. DERASSE - J.P. ALLINNE - B. DURAND - J.P. JEAN, *Histoire de la justice en France du XVIII^e siècle à nos jours*, Paris, 2016; S. SOLIMANO, «L'eccezione permanente». *Spunti per una riflessione sui caratteri costitutivi dell'ordinamento penale napoleonico*, in *Italian Review of Legal History*, 1, 2015, n. 9, 1-35; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, vol. I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976; J. VERVAELE, *Les grandes théories de la peine aux XVIII^e et XIX^e siècles*, in *La peine-punishment*, cit., LVII, partie III, 9-30; P. VIELFAURE, *L'évolution du droit pénal sous la Monarchie de juillet*, Marseille, 2001.

9. R. MARTUCCI, *Logiche della transizione penale*, cit., 158.

10. *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789*, art. 7: «Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance»; art. 8: «La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu

si poneva in un'insostenibile contraddizione con un sistema di Antico Regime ancora incentrato su un forte arbitrio giurisprudenziale ormai profondamente invisibile, come sottolineato da Adriano Cavanna nei suoi fondamentali studi, all'opinione pubblica¹¹.

Con la Rivoluzione l'equilibrio istituzionale e politico venne necessariamente sconvolto, venne messa in discussione l'organizzazione attuale dello Stato insieme alla stessa concezione della giustizia e uno dei primi ambiti in cui si avvertì, stringente, la necessità di un adeguamento fu dunque quello criminale, sostanziale e processuale. Far assurgere a istituto fondamentale il principio di legalità ha in effetti un costo piuttosto alto: non è sufficiente affermarlo, ma richiede un ripensamento complessivo del sistema, un abbandono dell'approccio casistico che aveva fino a quel momento contraddistinto ogni intervento penalistico (e che poteva funzionare solo ammettendo il ricorso ad altre fonti suppletive) e l'avvio di un processo di razionalizzazione e di ordinata riorganizzazione delle fattispecie criminose¹². Detto più sinteticamente, i rivolgimenti costituzionali avvenuti nella Francia rivoluzionaria non potevano che condurre ad un processo di codificazione. Benché la centralità del *code Lapeletier* (e dei principi da questo realizzati) sia stata poi sensibilmente ridimensionata dalle numerose leggi speciali emanate fino al 1795¹³, almeno a livello teorico la questione non sembra cambiare: ciò che solo anni dopo Napoleone riuscì a fare per il diritto civile era in fondo già stato realizzato per il diritto penale alla fine del XVIII secolo. Condizionata dall'imponente influsso della cultura giuridica settecentesca, pur in contesti politicamente molto eterogenei, questo ambito giuridico arrivò quindi ad "emanciparsi" dal

d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée»; art. 9: «Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi».

11. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno*, cit., vol. II, 415-431. Sul concetto di arbitrio giurisprudenziale si rimanda a M. MECCARELLI, *Arbitrium: un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, 1998.

12. Cfr. P. COSTA, *Pagina introduttiva (il principio di legalità: un campo di tensione nella modernità penale)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 36, 2007, vol. I, 2.

13. Sul complesso rapporto tra codice e leggi eccezionali che ha accompagnato la storia del diritto penale moderno si rimanda a M. MECCARELLI, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, in *Quaderni storici*, 44, n. 131/2, 2009, 493-521, per qualche considerazione in particolare sul periodo rivoluzionario si vedano le pp. 501-503.

sistema del diritto comune prima di altri settori, anche grazie alla minor dipendenza che esso presentava rispetto alle fonti giustiniane¹⁴.

Nemmeno la Restaurazione riuscì a interrompere il successo di questo nuovo “modello” che, proprio nel periodo successivo alla fine dell’esperienza napoleonica, trovò la sua definitiva consacrazione, venendo diversamente declinato negli Stati europei secondo le specificità e le tradizioni giuridiche locali.

In questo senso il regno di Sardegna, ricostituito dopo il Congresso di Vienna ed ampliato con l’annessione dell’ex repubblica di Genova, rappresentò un’eccezione: non solo venne integralmente abrogata la legislazione introdotta durante il periodo francese, ma venne anche abbandonata la stessa impostazione codicistica e riproposta la precedente legislazione di Antico Regime¹⁵. Fu infatti necessario attendere la salita al trono di Carlo Alberto per poter assistere all’avvio, all’inizio della terza decade dell’Ottocento, dei lavori della *Regia Commissione di Legislazione* che portarono, in circa vent’anni, all’adozione di un sistema strutturato ed organizzato di codici. Se si allarga lo sguardo alla situazione dei coevi ordinamenti giuridici degli altri Stati preunitari, ci si rende conto che si tratta di risultati di per sé non certo straordinari. Altrove infatti (si pensi al regno delle Due Sicilie o al ducato di Parma) il modello codicistico era rimasto saldamente al centro del sistema giuridico anche all’indomani della caduta napoleonica. Tuttavia, riuscire a superare la “stasi” giuridica e politica in cui Torino si era “arenata” dopo il 1814 non era scontato, per quanto necessario e non più differibile.

Se la storiografia si è a lungo soffermata sulle grandi riforme istituzionali e amministrative realizzate dal principe di Carignano (culminate, ovviamente, con la concessione dello Statuto del 1848¹⁶) e sui

14. A. CAVANNA, *La codificazione penale in Italia*, cit., 19.

15. Per un inquadramento generale delle vicende istituzionali del regno di Sardegna all’indomani del Congresso di Vienna si veda I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, 2008, 114 ss.; G.S. PENE VIDARI, *L’attesa dei codici nel Piemonte della Restaurazione*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano* 68, 1995, più recentemente ripubblicato in ID., *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino, 2007, 85-102; N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, in *Dal periodo napoleonico al risorgimento*, a cura di P. Notario e N. Nada, Torino, 1993, 9-175. Si vedano inoltre i saggi pubblicati in *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, Atti del convegno tenutosi a Torino il 21-24 ottobre 1991, Roma, 1997.

16. Sull’azione politica e amministrativa di Carlo Alberto e, in particolare, sul “suo” Statuto, si rimanda, fra la sterminata bibliografia più recente, a M. RIBERI, *La creazione giuridica del Regno d’Italia*, Torino, 2020, 9-10; ID., *Les députés du pays niçois à la Chambre subalpine*

risultati raggiunti in ambito privato, commerciale e nelle procedure¹⁷,

de Turin (1848-1860). Un itinéraire historique et juridique, Nice, 2019; R. FERRARI ZUMBINI, *Tra norma e vita. Come si forma una Costituzione tra diritto e sentire comune*, Roma, 2019; ID., *Tra idealità e ideologia. Il rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l'inverno 1848*, Torino, 2008; P. GENTILE, *Carlo Alberto in un diario segreto. Le memorie di Cesare Trabucco di Castagnetto (1834-1849)*, Roma, 2015; ID., *Alla Corte di Re Carlo Alberto. Personaggi, cariche e vita a palazzo nel Piemonte risorgimentale*, Torino, 2013; P. CASANA, *Aspirazioni e realizzazione: l'Italia costituzionale del 1848-'49*, Torino, 2012; M. ROSBOCH, *Lo Statuto albertino e la sua prima applicazione*, in *Il tempo dei diritti. Contributi storico-giuridici*, Cuneo, 2012, 31-59; G. REBUFFA, *Lo Statuto albertino*, Bologna, 2003; M. FIORAVANTI, *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello stato e della costituzione tra Otto e Novecento*, Milano, 2001, 821-833; G.S. PENE VIDARI, *Le temps et le texte. Quelques notes à propos du Statuto albertino*, in *Le temps et le droit. Actes des Journées Internationales de la Société d'Histoire du droit* (Nice, mai 2000), Nice, 2002, 159-17; ID., *Lo Statuto albertino dalla vita costituzionale subalpina a quella italiana*, in *Studi Piemontesi*, 27, 1998, 304-314; ID., *Da un Quarantotto all'altro. La secolare applicazione dello Statuto, in 1848-1948 dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, a cura M. Carassi, I. Massabò Ricci e M. Ricciuto, Torino, 1998; ID., *Costituzione e riforme istituzionali nella storia italiana*, in *Quaderni dell'Accademia delle Scienze*, 2, 1996, 23-37; ID., *I diritti fondamentali nello Statuto albertino*, in *Enunciazione e giustiziabilità dei diritti fondamentali nelle carte costituzionali europee. Profili storici e comparatistici*, a cura di A. Romano, Atti del convegno in onore di Francisco Tomas y Valiente tenutosi a Messina il 15-16 marzo 1993, Milano, 1994, 41-64; I. SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, Torino, 2004; ID., voce *Statuto albertino*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. XV, Torino, 1999, 108-120; ID., *La concessione dello Statuto Albertino*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 74-75, 2001-2002, 5-19; ID., *Rapporti tra poteri dello Stato ai primordi dello Statuto albertino. Considerazioni in materia di legislazione*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano* 70, 1997, 17-28; P. COLOMBO, *Con lealtà di Re e con affetto di padre. Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Statuto albertino*, Bologna, 2003; ID., *Il re d'Italia. Prerogative costituzionali e potere politico della corona (1848- 1922)*, Milano, 1999; C. GHISALBERTI, *Lo Statuto albertino tra mito e realtà*, in *Clio*, 30, 1994, 2, 191-207; N. NADA, *Il Piemonte sabauda*, cit., *passim* ma in particolare 179-339; ID., *Dallo stato assoluto allo stato costituzionale. Storia del regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, Torino, 1980; G. TALAMO, voce *Carlo Alberto, re di Sardegna*, in *DBI*, vol. 20, Roma, 1977, 310-326; N. RODOLICO, *Carlo Alberto negli anni di regno 1831-1843*, Firenze, 1943. Per un quadro complessivo della situazione (non solo giuridica e istituzionale) del regno di Sardegna alle soglie del 1848 si rimanda infine ai contributi pubblicati in *Milleottocentoquarantotto. Torino, l'Italia, l'Europa*, a cura di U. Levra e R. Rocca, Torino, 1998.

17. Sul codice civile si rimanda a E. MONGIANO, *Famiglia e patrimonio. Profili socio-giuridici*, Torino, 2015, 41-53; EAD., *Una 'biblioteca' per la codificazione. I libri consultati per la redazione del Codice civile albertino*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 81, 2008, 125-147; ID., *Patrimonio e affetti. La successione legittima nell'età dei codici*, Torino, 1999; G.S. PENE VIDARI, *Un centocinquantesimo: il codice civile albertino*, in *Studi Piemontesi*, 16, 1987, f. 2, 315-324 (più recentemente ripubblicato col titolo *Il codice civile albertino del 1837* in ID., *Studi sulla codificazione*, cit., 139-159). Riguardo alle vicende della giurisdizione

assai meno attenzione è stata invece rivolta al codice penale entrato in vigore nel 1840¹⁸.

Si tratta di una normativa emanata in un contesto ben diverso rispetto a quello delle riforme criminali austriache e dei primi codici francesi; da un lato l'influsso del pensiero illuminista sulla classe dirigente subalpina non era in alcun modo paragonabile a quello esercitato a suo tempo in quelle zone¹⁹ e, dall'altro, non vi erano neppure particolari urgenze di

e della normativa commerciale sabauda nel corso del XIX secolo è imprescindibile il riferimento a G.S. PENE VIDARI, *Consolati di commercio e tribunali commerciali*, in AA.VV., *Dal trono all'albero delle libertà*, Roma, 1991, 221-254; ID., *Giudice togato o no? I Tribunali di commercio sabaudi nel secolo XIX*, in *Studi Piemontesi*, VIII, 1979, f. 1, 37-49; ID., *Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi (1814-1830). Contributo alla storia della codificazione sabauda*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, 76, 1978, 435-566; ID., *Tribunali di commercio e codificazione commerciale carloalbertina*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 43-44, 1971-1972, 1-98 (estratto). Sulla codificazione processuale civile si veda invece F. AMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, 2008; ID., *Per un codice di procedura civile del regno di Sardegna. Problemi del processo e prospettive di riforma nel Piemonte della restaurazione*, Torino, 2001. Sul codice di procedura criminale, emanato pochi mesi prima dello Statuto, si veda I. SOFFIETTI, *Le Code de procédure criminelle du royaume de Piémont-Sardaigne de 1847-1848*, in *Du compromis au dysfonctionnement: les destinées du Code d'Instruction Criminelle (1808-2008)*, textes réunis et présentés par C. Aboucaya et R. Martinage, Actes du colloque international, Lille 24 et 25 janvier 2008, Lille, 2009, 187-193; ID., *Il codice di procedura criminale sardo del 1847-48: dai modelli a modello*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 80, 2007, 431-443; ID., *Il Senato di Genova e il Codice carloalbertino di procedura criminale*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento*, a cura di G.B. Varnier, Atti del Convegno tenuto a Genova l'8 aprile 2000, Genova, 2001, 205-212; ID., *Osservazioni del senato di Nizza sul progetto di codice di procedura penale Carloalbertino*, in *Nice au XIX^e siècle. Mutations institutionnelles et changements de souveraineté*, Nice, 1985, 273-283.

18. Non sono in effetti molti gli studi dedicati a questo codice. È opportuno ricordare: L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il senato di Genova*, Milano, 2002, 103-113; S. VINCIGUERRA, *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in *I codici preunitari ed il codice Zanardelli*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, 1999, 350-393; ID., *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, in *Codice penale per gli Stati di S.M. il re di Sardegna (1839)*, presentazione di S. Vinciguerra e M. Da Passano, Padova, 1993. Analizza inoltre analiticamente la genesi di quest'opera di legislazione G. OBERT, *La formazione del codice penale albertino*, tesi di laurea in Storia del Diritto Italiano, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1977/1978, rel. prof. M.E. Viora.

19. In riferimento al ruolo giocato dalla cultura illuministica europea nelle riforme di area germanica e francesi di fine Settecento e sottolineando la maggior incidenza avuta su queste ultime, Adriano Cavanna ha osservato quanto segue: «Se essa appare di opposizione in Francia, non lo fu certamente nell'area germanica, dove fu occasione di iniziative di riforma che partivano dai sovrani, e dove perse parte del suo mordente in cambio della realizzazione di parte dei suoi programmi», A. CAVANNA, *Recensione a G. Tarello*,

politica criminale che esigessero l'adozione di un nuovo testo sistematico. Proprio l'assenza a Torino di preveie prese di posizione di carattere costituzionale, tali da rendere improcrastinabile il cambiamento dei caposaldi della giustizia penale, portò in effetti a dare precedenza alla riforma civile, sul presupposto che essa (e il codice che ne sarebbe conseguito) rappresentasse «la chiave dell'edificio sociale»²⁰, premessa per ogni altro intervento ordinamentale.

Pertanto, quando l'attenzione fu rivolta alle materie penalistiche, il retroterra da cui presero le mosse gli uomini coinvolti da Carlo Alberto in questa impresa non era rappresentato da una brusca frattura politico-istituzionale dello Stato che avrebbe imposto importanti cambiamenti di merito e di metodo, ma piuttosto dalla sensibilità di una classe magistratuale subalpina cresciuta in quell'*humus* culturale felicemente definito da Enrico Genta come eclettismo giuridico della Restaurazione²¹, caratterizzato dalla volontà di coniugare l'antica tradizione giuridica con le nuove e dominanti suggestioni storiche e filosofiche²². Se si considera questo aspetto, si comprende la ragione per la quale l'intera operazione di codificazione sabauda venisse innocuamente presentata dai suoi stessi

Le ideologie della Codificazione nel secolo XVIII, Corso di Filosofia del diritto, I, Genova, Cooperativa Libraria Universitaria, 1971, in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1, 1972, 427.

20. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati del Re di Sardegna. Dal 1814 al 1847*, vol. I, Torino, 1864, 278. Su Federico Sclopis si vedano in particolare gli studi di Laura Moscati e di Gian Savino Pene Vidari: G.S. PENE VIDARI, *Federigo Sclopis: aspetti dell'impegno nella politica legislativa e culturale*, in *Les juristes des États de Savoie (XVI-XIX siècles). Entre modèles nationaux et science européenne*, textes réunis par M. Ortolani, B. Decourt-Hollander et O. Vernier, Nice, 2018, 275-296; ID., *Federico Sclopis, da Torino all'Europa*, in *Italian Review of Legal History*, 3, 2017, 1-20; ID., voce *Sclopis di Salerano Federigo*, in *DBGI*, vol. II, Bologna, 2013, 1839-1841; ID., *Federico Sclopis (1798-1878)*, in *Studi Piemontesi*, 7, 1978, 160-172; L. MOSCATI, *Federico Paolo Sclopis*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, vol. VIII, *Diritto*, Roma, 2012, 286-289; EAD., *Modelli costituzionali nel pensiero di Federico Sclopis*, in *Clio*, 21, 1985, 563-581.

21. Cfr. E. GENTA, *Eclettismo giuridico della Restaurazione*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 60, 1987, 285-309, ora ripubblicato, ampliato, in ID., *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino, 2012, 14-40; L. BULFERETTI, *La Restaurazione (1815-1830)*, in *Storia d'Italia*, vol. III, *Dalla Pace di Aquisgrana all'avvento di Camillo Cavour*, Torino, 1965, 422-428. Sul "canone eclettico" come criterio ermeneutico di lettura della cultura giuridica ottocentesca è imprescindibile il rimando a L. LACCHÈ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 39, 2010, 153-228.

22. Cfr. F. MASCIARI, *La scienza giuridica meridionale della Restaurazione. Codificazione e codici nell'opera di Giuseppe Amorosi*, Soveria Mannelli, 2003, 15.

protagonisti (sovrano e commissioni di riforma da lui incaricate) come una particolare evoluzione delle consolidazioni compiute nei secoli precedenti. L'obiettivo dichiarato era quello di «progredire [...] nel riordinamento della patria legislazione»²³, coordinando in un solo testo le leggi penali con le aggiunte rese necessarie dai nuovi tempi ma pur sempre attenendosi, per quanto possibile, alla normativa previgente «combinata colla giurisprudenza dei Supremi Magistrati del Regno»²⁴. L'idea di “progresso” che emerge da queste affermazioni implica certo l'aggiunta di elementi e principi nuovi rispetto al passato, ma anche l'utilizzo del patrimonio giuridico esistente come base di partenza²⁵. Si voleva, per usare un'espressione del Senato di Piemonte, «migliorare la patria legislazione in una delle più essenziali sue parti»²⁶.

Affermando ciò non si intende certo disconoscere il carattere innovativo dei codici sabaudi – a maggior ragione nel contesto di un ordinamento che era ancora pienamente dominato da logiche di Antico Regime – né minimizzare una discontinuità di indirizzo evidentemente presente²⁷, non foss'altro che per il nuovo approccio formale adoperato dal legislatore, volto a imporre una unificazione legislativa che nel regno di Sardegna non era ancora stata pienamente raggiunta²⁸.

23. R. Editto (26 ottobre 1839, n. 280), col quale S.M. ordina che il Codice di leggi penali, dalla M.S. sanzionato e firmato, abbia forza di legge ne' Regii Stati dal 15 gennaio 1840, e prescrive il modo col quale se ne eseguirà la pubblicazione, in *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. VIII (dal 1° gennaio a tutto dicembre 1839; dal n. 248 al n. 288), Torino, s. d., 339-341.

24. Lettera di S.E. il Guardasigilli di S.M. del 30 maggio 1838 a S.E. il vice-presidente del Consiglio di Stato, Torino, s. d., 4.

25. Come sottolineato da Pene Vidari, «dopo l'immobilismo del regno di Carlo Felice, che produsse peraltro la raccolta legislativa “patria” per la Sardegna, si svilupparono le linee di politica legislativa del regno di Carlo Alberto, favorevole – ormai, negli anni trenta dell'Ottocento – ad un cauto rinnovamento, codificazione compresa, che doveva rappresentare lo sbocco del “diritto patrio” e collegarne la tradizione con le recenti acquisizioni del diritto europeo costituite dai codici francesi», G.S. PENE VIDARI, *Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabaudo*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma, 2006, 214, ora anche ripubblicato con il titolo di *La progressiva affermazione di un diritto patrio sabaudo*, in G.S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, cit., 54. Seppur espressamente riferite al codice civile, queste considerazioni sono valide anche per la codificazione penale.

26. *Osservazioni del Senato di Piemonte sul progetto del codice penale*, Torino, s. d., 5.

27. Cfr. E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento*, cit., 31.

28. «I codici – ognuno di essi – rappresentano innanzi tutto la volontà di dare una disciplina giuridica unica a tutto lo stato»; R. FERRANTE, *Un secolo di legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, 2015, 23.

La questione è però intendere il significato che la codificazione penale ha assunto a Torino o, quantomeno, quelli che furono gli obiettivi di partenza dei suoi protagonisti.

A questo proposito si può sinteticamente sostenere che due furono i principali risultati a cui questa azione di governo mirava. Da un lato, lo si è già accennato, la creazione di una legislazione “nazionale”, capace di imporsi ovunque in modo uguale. L’uniformazione delle identità giuridiche locali rappresentava infatti un tassello fondamentale per superare la plurisecolare impostazione “composita”²⁹ che i domini sabaudi presentavano. Questo processo di unificazione normativa, già avviato nel corso del secolo precedente³⁰, riprese all’indomani del 1815 per poi prendere definitivamente forma dopo il 1831. La volontà di riunire «sotto le stesse leggi» tutte le parti del regno per formare finalmente «una vera nazione»³¹ (operazione che nel regno di Sardegna non è in fondo mai pienamente riuscita, restando successivamente assorbita nella causa italiana)³² richiedeva anche questo passaggio, al fine di realizzare «l’eguaglianza giuridica, un obiettivo di “buona” amministrazione, attuabile anche senza innovazioni costituzionali»³³. Il testo del 1839 riuscì solo in parte a raggiungere questo risultato, dal momento

29. P. BIANCHI, A. MERLOTTI, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, Brescia, 2017, 47-62: «Gli Stati sabaudi sino al 1848 non furono mai un “*État-nation*”, ma una comunità di territori, che divenivano Stati (e non Stato, al singolare) grazie alla comune sovranità, fonte riconosciuta del diritto e del comando» (47).

30. Basti pensare al progressivo (seppur incompleto) allargamento della vigenza territoriale delle *Regie Costituzioni* tra il 1723 ed il 1770 e la correlata marginalizzazione nel sistema delle fonti del diritto locale statutario in favore del formante giurisprudenziale, cfr. M.E. VIORA, *Le costituzioni piemontesi. Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna (1723-1729-1770). Storia esterna della compilazione*, Torino, 1927 (rist. an. Savigliano, 1986).

31. Sono affermazioni formulate nel 1818 da Francesco Gambini (F. GAMBINI, *Del Piemonte e delle sue leggi*, copia manoscritta di questo testo è reperibile presso la *Biblioteca Reale di Torino, Storia patria*, 602/40), giurista astigiano ed ex giacobino che venne coinvolto anche nei tentativi di riforma compiuti tra il 1815 ed il 1820, prima di essere allontanato dalla vita pubblica in seguito al suo coinvolgimento nei moti del 1821. Sulla nascita e sull’evoluzione del concetto di “nazione”, strettamente legato nel regno di Sardegna all’idea stessa della dinastia regnante, si veda A. MERLOTTI, *Il Piemonte. Le evoluzioni di un’identità da Stato sabardo a ragione italiana*, in *Studi Piemontesi*, 40, 2011, 39-48.

32. M. MERIGGI, *Prima e dopo l’Unità: il problema dello Stato*, in *Rileggere l’Ottocento. Risorgimento e Nazione* (a cura di Maria Luisa Alberti), Torino, 2010, 44-45.

33. G.S. PENE VIDARI, *La magistratura e i codici*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, a cura di U. Levra, Roma, 1999, 216.

che l'isola di Sardegna continuò ancora, fino al 1848, ad applicare il precedente "codice feliciano"³⁴.

L'altra direttrice sostanziale su cui si mossero i compilatori del codice era naturalmente rappresentata dal superamento del diritto comune che, pur costituendo la fonte sussidiaria e residuale per eccellenza, rappresentava la base regolatrice di molti istituti generali per l'applicazione e la commisurazione delle pene e colmava la lacunosità che caratterizzava la norma principesca. Si trattava quindi di costruire innanzi tutto un'inedita sistemática penale, giovandosi certamente delle acquisizioni già raggiunte in Francia e nelle altre esperienze preunitarie ma salvaguardando – per quanto possibile – l'eredità del diritto e della giurisprudenza patria. Quanto alle sanzioni, si ambiva inoltre a porre una disciplina organica coerente con la coeva scienza penalistica, eliminando le incrostazioni di un passato che Carlo Alberto, pur nelle sue contraddizioni, aveva mostrato di voler superare già dai primi atti del suo governo moderando le pene previste nelle *Regie Costituzioni*³⁵.

Questa monografia intende quindi approfondire l'evoluzione del diritto penale sabauda, incentrandosi sulle vicende che portarono anche questo regno a dotarsi, dopo anni di progetti e discussioni, di un proprio codice penale.

Nella prima parte si analizza e ricostruisce l'ordinamento penale subalpino all'inizio del XIX secolo. La reintroduzione delle *Regie Costituzioni* del 1770 e l'integrale rifiuto dell'esperienza giuridica francese ridefinì drasticamente i paradigmi punitivi, la struttura e le principali fattispecie criminali. Questa antica legislazione, che da un punto di vista formale era stata pubblicata "appena" cinquant'anni prima, riprendeva in realtà in larga misura molti editti ducali del XVI e del XVII secolo³⁶ e non stupisce che, nonostante alcune mitigazioni realizzate all'indomani del ritorno dei

34. Sulle ragioni che determinarono questo ritardo cfr. M. DA PASSANO, *L'estensione del codice penale albertino alla Sardegna*, in *Codice penale per gli Stati di S.M. il re di Sardegna* (1839), cit., XXIX-L.

35. Il riferimento è ai primi interventi normativi con cui il sovrano aveva provveduto ad abolire le pene improntate ad una funzione meramente retributiva; cfr. *Regie Patenti, colle quali S.M. abolisce e modera alcune pene portate dalle Generali Costituzioni, e dal Regolamento per Ducato di Genova*, in *Raccolta degli atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XXI, Torino, 1847, 92-93.

36. Impietoso a riguardo il giudizio di Francesco Gambini: «Chi dalle disposizioni del codice penale del Piemonte volesse argomentarne l'epoca, lo riferirebbe almeno al secolo XV, onde sarebbe estremamente sorpreso nell'osservare la data del 1770, ed in un paese colto della coltissima Italia», F. GAMBINI, *Del Piemonte e delle sue leggi*, cit.

Savoia a Torino, abbia generato una certa disapprovazione nell'opinione pubblica pur incontrando il favore della classe magistratuale più conservatrice. La mancanza di una dottrina giuridica consapevole e strutturata ed una situazione politica incerta, resa critica dallo scoppio nel 1821 dei moti in Piemonte, non poterono che condizionare in negativo i tentativi di riforma del sistema che vennero avviati fin dal 1815 e che impegnarono diversi giuristi e uomini di Stato sabaudi senza tuttavia riuscire a portare, almeno nel campo penale, a risultati concreti. Nondimeno in questi primi anni di Restaurazione si possono già scorgere una serie di prese di posizione da parte di alcuni esponenti della classe forense subalpina, culturalmente non indifferenti alle istanze di un illuminismo giuridico piuttosto moderato, che rappresentarono timidi sussulti verso un cambiamento di impostazione della questione penalistica destinata ad avere successo nei decenni successivi.

La seconda parte di questo studio si incentra sull'azione di Carlo Alberto e sui lavori di codificazione che portarono, nel 1839, all'emanazione del primo codice penale del regno di Sardegna. L'obiettivo è stato quello di mettere in luce le scelte operate dalla *Regia Commissione* incaricata di provvedere ai lavori della codificazione criminale e di dare conto del dibattito che si svolse intorno ad esse in seno alle supreme magistrature del regno e poi presso il Consiglio di Stato. Per far ciò si è innanzi tutto provveduto a esaminare i lavori preparatori. Un'operazione non agevole poiché, al netto della vastità della documentazione (che ha reso necessario operare delle scelte), a differenza di quanto avvenuto per la codificazione civile³⁷ l'*iter* formativo del codice penale ha goduto di meno pubblicità e i relativi atti, anche quelli editi a stampa, hanno subito una divulgazione piuttosto riservata, come testimonia l'esiguo numero di copie superstiti.

L'idea nazionale che ha guidato la redazione di questo testo lo colloca a pieno titolo nel solco di quel modello codicistico figlio dell'Ottocento giuridico europeo che, se da un lato ha inteso sancire «la fine di qualsiasi possibile illusione – magari su base romanistica – di un “comune diritto europeo”», ha finito per aprire la strada alla nascita di una possibile «cultura giuridica europea», che nella diversità delle realtà nazionali, vive di

37. I progetti redatti della prima classe della *Commissione*, incaricata della riforma della materia civile, sono stati pubblicati ed ampiamente divulgati insieme agli interventi delle altre istituzioni coinvolte nei due volumi: *Motivi dei codici per gli Stati sardi*, 2 voll., Genova, 1853 e 1856, che pubblicano anche una preziosa *Sposizione dei principi e dell'ordine seguiti dalla Regia Commissione di Legislazione nel distendere il progetto del codice civile* (vol. I, IX-LXVII), utile testimonianza del *modus operandi* seguito dai compilatori.

osmosi reciproche tra i vari percorsi scientifici»³⁸. In effetti, partendo dal modello del *code Napoléon* del 1810 (rivisto e riformato nel 1832³⁹), il risultato finale risenti nettamente dell'influenza degli altri codici preunitari come pure della specifica tradizione giuridica sabauda, compendiata proprio in quelle *Regie Costituzioni* e nel *Regolamento* introdotto per il Ducato di Genova il cui superamento, alle soglie degli anni '40 dell'Ottocento, era ormai avvertito come non più rimandabile. Lo studio dei lavori realizzati tra il 1831 ed il 1839, finora mai indagati, è quindi funzionale a ricostruire questo percorso e l'"ambiguità" che caratterizza questa legislazione. Non si tratta di limitarsi alla mera analisi di una normativa, ma piuttosto di individuare il contesto culturale, politico e giuridico all'interno del quale si mossero i compilatori. Quasi tutti alti magistrati, già coinvolti in diverso modo nell'amministrazione della giustizia nel periodo francese, essi erano ben diversi per formazione e prospettive rispetto ai loro predecessori che contribuirono in modo determinante a far naufragare i progetti di riforma della prima Restaurazione⁴⁰.

Un aspetto di carattere istituzionale che è stato opportuno considerare con attenzione nello svolgimento di questo studio è stato il rapporto che legava Carlo Alberto e i "suoi" magistrati chiamati a collaborare alla redazione sia come membri della quarta classe della *Regia Commissione di Legislazione*, sia come esponenti delle supreme corti incaricate di presentare le proprie osservazioni sui vari progetti⁴¹. Una magistratura che, tra l'altro, proprio in quegli anni mostrava una composizione interna particolarmente eterogenea nella quale, accanto agli esponenti di quella che il des Ambrois ha definito nelle sue memorie la «vieille magistrature», si affiancavano le nuove leve «de l'époque impériale» e ancora «de l'école moderne»⁴². Non era solo una questione di differenti sensibilità giuridi-

38. R. FERRANTE, *Un secolo si legislativo*, cit., 172.

39. P. VIELFAURE, *L'évolution du droit pénal sous la Monarchie de Juillet. Entre exigences politiques et interrogations de société*, Aix-en-Provence, 2001, 148-200.

40. Per una sintesi di queste vicende, meglio approfondite nel primo capitolo di questo volume, si veda G.S. PENE VIDARI, *Problemi e prospettive della codificazione*, in *Ombre e luci della Restaurazione*, cit., 406-407.

41. Ciò, da un lato, rispondeva ad una tradizionale impostazione che vedeva la magistratura «inserita in tutto un groviglio di rapporti – giuridici, ma pure politici e spesso personali – con governo e legislazione, che ad essi la legavano strettamente» (G.S. PENE VIDARI, *La magistratura e i codici*, cit., 210-211), benché vi si potesse vedere anche un riferimento alla procedura di coinvolgimento dei principali organi giudiziari nel processo di codificazione attuata da Napoleone.

42. L. DES AMBROIS DE NEVÂCHE, *Notes*, cit., 60-62.

che, ma anche di differenti visioni della vita e della società: secondo la narrazione di des Ambrois i primi, i “vecchi magistrati”, erano esperti di diritto romano e fini conoscitori delle *Regie Costituzioni* e della giurisprudenza senatoria, conducevano una vita per lo più ritirata ed erano interamente dediti alle occupazioni giudiziarie e «cordialement dévoué à la monarchie»⁴³; tra i secondi si annoveravano invece personaggi che avevano mosso i loro primi passi nel foro durante il periodo francese, formati più sul *code Napoléon* che sul diritto patrio, «plus large toutefois de pensée et non moins attaché aux droits régaliens»⁴⁴; infine vi erano i “moderni”, quei giudici che «avaient embrassé de nouveaux points de vue, la législation comparée, la philosophie du droit, les rapports nombreux de la jurisprudence avec d’autres branches du savoir, notamment avec les principes de l’administration et de la politique»⁴⁵.

Se a tratti il panorama offerto dal futuro presidente del Senato del regno d’Italia sfocia quasi nel caricaturale, esso ha comunque il merito di offrire un affresco efficace dell’incontro/scontro generazionale che contraddistinse l’ordine giudiziario subalpino negli anni della codificazione, caratterizzati anche dalla contrapposizione tra la spinta riformistica portata avanti dal ministro della Giustizia Giuseppe Barbaroux e i tentativi di frenata del Consiglio di Stato guidato da Vittorio Sallier de La Tour, generalmente considerato dalla storiografia come «uno dei principali rappresentanti del più saldo conservatorismo»⁴⁶.

Da queste diverse posizioni, giuridiche ma anche ideologiche, uscì quindi un codice peculiare che, in fondo, rispecchiava la stessa posizione politica di Carlo Alberto, continuamente in tensione tra la spinta verso l’innovazione del sistema istituzionale e la salvaguardia di una tradizione che non si voleva abbandonare. Un cauto riformismo in cui ben emergono le due anime di questo sovrano, futuro primo re costituzionale ma anche ultimo monarca assoluto, che proprio nel 1839 (a distanza di quasi vent’anni da quegli avvenimenti) sentiva ancora il bisogno di giustificare l’ambigua condotta tenuta in occasione dei moti del 1821⁴⁷.

43. «Les questions de droit faisaient ses délices. Il se rappelait ses décisions les plus ardues avec le même plaisir qu’un général peut se rappeler une bataille gagnée», *ivi*, 60.

44. *Ivi*, 61.

45. *Ivi*, 62.

46. P. CASANA - C. BONZO, *Tra pubblico e privato. Istituzioni, legislazione e prassi nel Regno di Sardegna del XIX secolo*, Torino, 2016, 41. Cfr. anche P. GENTILE, voce *Sallier de La Tour, Vittorio Amedeo*, in *DBI*, vol. 89, Roma, 2017, 727.

47. P. GENTILE, *Carlo Alberto in un diario segreto*, cit., 64.

L'ultima parte di questo volume si incentra sull'accoglienza che il nuovo testo legislativo ha avuto da parte della classe giuridica subalpina. L'entrata in vigore del codice ha dato luogo ad effetti rilevanti sia nella dottrina che nella magistratura sabauda. Se da un lato il cambiamento dell'impianto normativo rinvigorì gli studi penalistici universitari (storicamente assenti nella Facoltà di Leggi di Torino) favorendo la nascita di una apposita letteratura giuridica (pratica e teorica), dall'altro diede origine ad una serie di controversie interpretative di cui è rimasta estesa testimonianza nei carteggi tra la Segreteria di Stato e le supreme magistrature conservati nei fondi dell'Archivio di Stato di Torino. Questi risultati sono piuttosto significativi, in quanto rappresentano i primi passi della faticosa emancipazione dottrinale della materia penale in area sabauda: il codice del 1839 ha da questo punto di vista rappresentato una svolta, generando una più matura consapevolezza di un ambito tradizionalmente trascurato e reputato inferiore a quello civile.

Pur nel contesto di importanti cambiamenti ideologici e a fronte dell'imporsi di nuovi "miti" giuridici, dall'esame dei tentativi di riforma del sistema penale del regno di Sardegna emerge costantemente lo sforzo di contemperare antico e moderno, ambendo a superare la precedente legislazione conservandone però, laddove possibile, lo spirito. Uno spirito che, riproposto pur con alcune innovazioni nel codice Rattazzi del 1859, finirà per segnare e caratterizzare non solo l'esperienza penalistica sabauda, ma lo stesso ordinamento unitario italiano per i primi decenni successivi al 1861.

Sezione I
Vecchie leggi, nuovi problemi

Capitolo I

Un diritto dalle radici antiche

1. La Restaurazione di Vittorio Emanuele I

A seguito della deposizione di Napoleone ed il suo esilio all'Elba deciso dal "Governo provvisorio" formatosi a Parigi il primo aprile 1814, uno dei punti sui quali le Potenze europee non ebbero dubbi nel corso delle convulse sessioni del Congresso di Vienna fu la scelta di rafforzare il neo-restaurato regno di Sardegna¹. Allo scopo di creare una barriera che fungesse, nel contempo, da limite alle possibili velleità sui territori italiani sia della Francia che dell'Austria, il Congresso andò oltre la mera applicazione del principio di legittimità, che avrebbe implicato la restituzione alla dinastia sabauda dei soli territori occupati dai francesi nel periodo rivoluzionario e napoleonico, e decise di non ricostituire la già defunta Repubblica di Genova annettendola al regno di Sardegna².

Uno dei primi nodi che Vittorio Emanuele I³ dovette sciogliere fu quello di riorganizzare l'ordinamento giuridico che, in oltre una decade

1. V. CRISCUOLO, *Il Congresso di Vienna*, Bologna, 2015, 128-129.

2. Cfr. *ivi*, 128. Sulle vicende diplomatiche che permisero ai Savoia di ottenere Genova e la Liguria cfr. A. PENNINI, *Egemonia ed equilibrio. Il Regno di Sardegna nel "concerto europeo" di Vienna*, in *L'unione della Liguria al Regno di Sardegna. Scambi, confronti, percorsi verso «la più grande Italia»*, a cura di A. Malerba e G. Mola di Nomaglio, vol. I, Torino, 2019, 11-26 e P. GENTILE, *1814. Genova e i giochi della diplomazia: dalla Repubblica restaurata all'annessione al Piemonte*, in *Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri. Nel bicentenario dell'annessione della Liguria al Regno di Sardegna*, a cura di G. Assereto, C. Bitossi e P. Merlin, Genova, 2015, 313-329. Sull'esperienza ligure nel corso del ventennio rivoluzionario e napoleonico si veda M. DA PASSANO, *Il processo di costituzionalizzazione nella Repubblica Ligure (1797-1799)*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, III, 1, 1973, 79-260 e *Id.*, *La questione costituzionale nella Repubblica Ligure (1800-1802)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del III Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, a cura di B. Paradisi, Olschki, Firenze, 1977, vol. III, 1373-1407.

3. Per un inquadramento della vita e della formazione culturale del restaurato sovrano si veda P. GENTILE, voce *Vittorio Emanuele I di Savoia, re di Sardegna*, in *DBI*, vol. 100,

di dominazione straniera, aveva subito profonde modifiche. Al netto di qualunque profilo sostanziale e contenutistico, la scelta fondamentale da assumere riguardava il modello strutturale cui riferirsi, ovvero se porre alla base del sistema quel nuovo processo codificatorio portato a compimento da Napoleone e poi esportato in tutta Europa⁴ o se riproporre soluzioni anacronistiche proprie di un tempo ormai passato.

La scelta fatta a questo riguardo non poteva essere più drastica. Pochi giorni dopo essere sbarcato a Genova dall'“esilio” sardo cui era stato costretto, il 21 maggio 1814 Vittorio Emanuele I emanò il seguente editto:

Abbiamo a quest'oggetto considerato, che il sistema già stabilito da Reali nostri Predecessori nelle pubbliche amministrazioni e nei dicasteri sì politici, e militari, che economici, e giuridici sì è quello che l'esperienza delle cose nel corso di più secoli ha dimostrato il più proprio, e confacente alla costituzione del paese, ai costumi, alle consuetudini degli abitanti, ed al bene generale dello Stato, ed abbiamo perciò determinato di tosto ristabilirlo sul piede in tanto, in cui era prima dell'epoca della rivoluzione [...] col presente di nostra certa scienza, e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, ordiniamo quanto segue. Non avuto riguardo a qualunque altra legge, si osserveranno dalla data del presente editto le Regie Costituzioni del 1770 e le altre provvidenze emanate sino all'epoca del 23 giugno 1800 dai nostri reali Predecessori. [...]⁵.

Per gli Stati Sabaudi la fine dell'esperienza francese comportò quindi in campo penale (e in generale anche per tutti gli altri settori del diritto) il ritorno alle *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà* emanate, in terza edizione, da Carlo Emanuele III nel 1770. Il 28 ottobre 1814 ed il 22 dicembre 1815 vennero poi pubblicati due editti di analogo tenore e contenuto per Nizza e la Savoia⁶. Anche a Genova, dove eccezionalmente il Congresso di Vienna aveva imposto il mantenimento «in larga misura»⁷ dei codici

Roma, 2020, *ad vocem*; D. PERRERO, *Gli ultimi reali di Savoia del ramo primogenito ed il principe Carlo Alberto di Carignano*, Torino, 1889.

4. Le complesse ed eterogenee vicende dell'esportazione legislativa realizzata da Napoleone nei paesi annessi e alleati, nonché le resistenze registrate, sono state approfondite da A. GRILLI, *Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell'Europa di Napoleone*, Frankfurt am Main, 2012, sulla realtà piemontese in particolare 239-378.

5. *Regio editto del 21 maggio 1814*, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de' Magistrati ed Uffizi*, vol. I, Torino, 1814, 46.

6. I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, cit., 114.

7. La citazione è di I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, cit., 115. Sul particolare caso di Genova nella Restaurazione, e sulla decisione presa in seno al Con-

civile e di commercio napoleonici, il codice penale francese del 1810 venne sostituito da un apposito *Regolamento* (13 maggio 1815) che riprendeva ampiamente la disciplina contenuta nelle *Regie Costituzioni*⁸. Non venne invece toccata da questi provvedimenti l'isola di Sardegna, dove anche prima dell'occupazione francese le *Regie Costituzioni* non avevano mai trovato applicazione⁹.

Il giudizio della storiografia su questi editti è stato unanimemente negativo¹⁰: il carattere anacronistico ed illusorio della pretesa di elidere, con un tratto di penna, i principi e le innovazioni che si erano affermati (anche e soprattutto nel diritto) era infatti indiscutibile e palese. Si cancellavano oltre quattordici anni di riforme, rimettendo in vigore un testo normativo risalente a quasi cinquant'anni prima che rispondeva pienamente a logiche di Antico Regime¹¹.

Si cadrebbe tuttavia in un grave malinteso se si considerasse Vittorio Emanuele I così ingenuo e sprovvisto da ritenere che si potesse effettivamente ritornare allo *status quo ante*, come se non fossero trascorsi ben tre lustri densi di avvenimenti destinati a mutare irrimediabilmente la concezione stessa della giustizia, del diritto e, segnatamente, del diritto penale. Certamente il monarca subalpino, cresciuto ed educato «all'insegna della severità, della rigidezza morale, della chiusura nei confronti delle novità»¹²,

gresso di Vienna di accordargli alcuni privilegi tra cui il mantenimento della legislazione civile e commerciale francese, si veda L. SINISI, *Uno statuto privilegiato o una moderata piemontesizzazione? Legislazione e giustizia nel Genovesato sabaudo dei primi anni della Restaurazione*, in *Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri*, cit., 331-352, che riprende ed amplia le riflessioni già formulate in ID., *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria*, cit., 16-54; I. SOFFIETTI, *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della restaurazione nel regno di Sardegna*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 44-45, 1971-1972, 137-148.

8. Si tratta del *Regolamento di S.M. per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova*, in *Raccolta degli atti del governo di S.M. il Re di Sardegna*, vol. II (dal 1° gennaio a tutto dicembre 1815), Torino, 1842, 236-417. Si veda sul punto anche R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, Torino, 2006, 242-243 e A. LATTES, *Il Regolamento sardo del 1815 per il Ducato di Genova*, in *Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza*, Lucca, 1920, 331-350.

9. M. DA PASSANO, *Il diritto penale sardo dalla Restaurazione alla fusione*, in *Ombre e luci della Restaurazione*, cit., 406-407.

10. Cfr. L. CIBRARIO, *Origini e progressi della monarchia di Savoia*, Torino, 1854, 433.

11. Su tale editto si veda I. SOFFIETTI, *Introduzione*, in *Ricerche sulla codificazione sabauda. I. Progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario (1814-1821)*, presentazione a cura di M.E. Viora, Torino, 1981, 13-15; G.S. PENE VIDARI, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi (1814-1830)*, cit., 440.

12. P. GENTILE, voce *Vittorio Emanuele I di Savoia, re di Sardegna*, cit.

nell'assoluta certezza di essere, per diritto divino, il primo depositario di ogni potere dello Stato, aveva una profonda avversione verso tutto ciò che lo aveva (dal suo punto di vista) illegittimamente “defraudato” delle proprie prerogative sovrane e che rischiava di minare, per il futuro, molte delle sue attribuzioni in campo politico, legislativo e giudiziario¹³. Ciononostante fu lo stesso re a riservarsi, reintroducendo le *Regie Costituzioni*, di «farvi quelle correzioni» che dopo un attento esame fossero risultate maggiormente «adatte ai tempi ed alle circostanze»¹⁴. Sembra quindi che anche il restaurato sovrano fosse consapevole dell'ineluttabilità di un, pur cauto e moderato, aggiornamento delle istituzioni sabaude, quantunque fosse fermamente deciso a ritardarlo il più possibile¹⁵.

2. Una normativa di *Ancien Régime*: le *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*

La normativa che Vittorio Emanuele I rimise in vigore con il suo primo provvedimento ufficiale, ovvero le *Regie Costituzioni* del 1770, affondava le sue radici all'inizio del XVIII secolo e legava la sua memoria all'azione di Vittorio Amedeo II, uno degli antenati più attivi sul piano legislativo della dinastia sabauda.

Terminata la Guerra di successione spagnola ed ottenuto il titolo regio nel 1713 con il Trattato di Utrecht¹⁶, Vittorio Amedeo II diede infatti avvio ad una serie di riforme amministrative ed istituzionali che le continue guerre (interne ed esterne), che avevano prostrato e destabilizzato gli Stati sabaudi dalla prima metà del XVII secolo, non avevano reso fino a quel momento realizzabili.

Pur rigettando la rappresentazione forse eccessivamente agiografica della figura del primo re di Sardegna presentata dalla storiografia meno

13. I. SOFFIETTI, *Sulla storia dei principi dell'oralità*, cit., 125 ss.

14. *Regio editto del 21 maggio 1814*, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de' Magistrati ed Uffizi*, vol. I, Torino, 1814, 46.

15. Cfr. P. ALVAZZI DEL FRATE, *Ferdinando Dal Pozzo e le riforme giudiziarie del 1822*, in *L'età della restaurazione e i moti del 1821*, a cura di A. Mango, Atti del convegno nazionale di studi per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Guglielmo Moffa di Lisio (1791-1991), Bra 12-15 novembre 1991, Savigliano, 1992, 103-104.

16. Sulle conseguenze di questa pace, grazie alla quale i Savoia ottennero il titolo regio oltre che un notevole ampliamento territoriale, si veda P. BIANCHI - A. MERLOTTI, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, cit., 42-43 e G. RICUPERATI, *Una riflessione a premessa sul significato di Utrecht 1713. Italia, Europa, Mondo*, in *I trattati di Utrecht. Una pace di dimensione europea*, a cura di F. Ieva, Roma, 2016, 17-24.

recente, è indubbio che il nuovo sovrano, assumendo il controllo dello Stato nel 1684 dalla reggente Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours, sia riuscito a portare a compimento molte delle riforme politiche e amministrative pensate dai suoi predecessori¹⁷. La sua azione accentratrice interessò diversi ambiti pubblici, tra cui la fiscalità, la riorganizzazione delle Segreterie, la gestione dei feudi e, naturalmente, l'amministrazione della giustizia. A questo proposito, il problema di riordinare la legislazione patria e definirne i rapporti con le altre fonti del diritto (in particolare con le *decisiones* delle Supreme Corti, gli Statuti comunali e il diritto comune) costituiva un punto centrale. Per far ciò, la scelta più naturale fu quella di rivolgere lo sguardo al modello delle grandi *ordonnances* realizzate da Luigi XIV nel secolo precedente¹⁸ con un obiettivo però ancora più ambizioso: non arrivare a diverse raccolte settoriali bensì crearne una sola, ordinata e tendenzialmente onnicomprensiva.

Questa impresa non fu agevole e richiese circa dieci anni di lavori preparatori che portarono, nel 1723, all'emanazione delle *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*¹⁹.

Da un punto di vista strutturale si trattava di una delle consolidazioni più organiche e complete tra tutte quelle emanate nel corso dell'Antico Regime²⁰. Il carattere ancora tipicamente compilatorio di quest'opera le-

17. G. RICUPERATI, *Introduzione*, in *Storia di Torino. IV. La città fra crisi e ripresa (1630-1730)* (a cura di G. Ricuperati), Torino, 2002, XXVIII.

18. Per ricordare le principali emanate dal XVII secolo si pensi al cd. *code Louis* del 1667 sulla procedura civile, all'*ordonnance criminelle* del 1670 sulla procedura penale, all'*ordonnance* del 1669 sulle acque e le foreste, all'*ordonnance du commerce* del 1673, all'*ordonnance de la Marine* del 1681 e al *code noir* del 1685 sulla condizione degli schiavi nelle colonie.

19. Per la ricostruzione delle vicende che portarono all'emanazione delle *Regie Costituzioni* e dei falliti tentativi che le precedettero è imprescindibile il rinvio a M.E. VIORA, *Le costituzioni piemontesi. Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna (1723-1729-1770). Storia esterna della compilazione*, Torino, 1927 (rist. an. Savigliano, 1986) e, più recentemente, a F. MICOLO, *Le Regie Costituzioni: il cauto riformismo di una piccola Corte*, Milano, 1984. Un'interessante sintesi della politica legislativa attuata da Vittorio Amedeo II è inoltre offerta da G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, vol. I, cit., 197-202, che evidenzia la volontà del sovrano di ottenere, consolidando la previgente normativa, «la coerenza normativa, un ordine chiaro, la limitazione dell'arbitrio del giudice, la proporzionalità della pena, l'eliminazione delle questioni più litigiose» (200).

20. «Quando – fra Sette e Ottocento, ma anche ora – si parla in Piemonte di “diritto patrio” si pensa alle “Regie Costituzioni” nelle tre edizioni del 1723, 1729 e 1770: sono l'ossatura dell'ordinamento nella piena affermazione dell'accentramento statale sabaudo e ne restano l'emblema. Se, in fin dei conti, gli stessi codici albertini dipendono dal modello francese, le settecentesche “Regie Costituzioni” affermano già appieno ed in modo autonomo la

gislativa non può però essere messo in discussione: benché dotata di un notevole grado di sistematizzazione, questo testo costituiva una raccolta di editti precedenti con poche aggiunte di carattere realmente innovativo²¹.

L'edizione del 1723 si componeva di cinque libri, dedicati rispettivamente alla tutela della religione cattolica (I), all'ordinamento giudiziario (II), alla procedura civile (III), al diritto ed alla procedura penale (IV), alla disciplina testamentaria e ad altri istituti del diritto civile contrattuale (V)²².

L'azione legislativa del primo re di Sardegna non si arrestò qui. Dopo circa sei anni, nel 1729, venne pubblicata una nuova edizione delle *Costituzioni* che presentava diverse novità formali e, in parte, anche sostanziali. Una terza ed ultima edizione fu in seguito realizzata nel 1770 da suo figlio, Carlo Emanuele III: sarà questa ad essere rimessa in vigore (seppur con alcune modifiche rese necessarie dai nuovi tempi) all'indomani della Restaurazione.

All'inizio del XVIII secolo il regno di Sardegna riuscì quindi ad avere una consolidazione normativa ufficiale (dal momento che le raccolte di editti formate nel corso del secolo precedente da alcuni importanti magistrati – come il Borelli – avevano natura prettamente privata) che, con qualche rilevante eccezione territoriale²³, divenne la principale fonte del diritto degli Stati sabaudi. Ovviamente, anche nelle zone in cui era

statualità del diritto e le peculiarità del diritto sabaudo rispetto a quello degli altri Stati. Esse restano nel sistema del diritto comune, ma ne preannunciano il superamento da parte di un legislatore ormai sin troppo sicuro di sé, completamente libero da condizionamenti, assoluto nelle sue scelte», G.S. PENE VIDARI, *Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabaudo*, cit., 207-208.

21. I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, cit., 54-55. Sottolinea invece aspetti originali in alcuni settori specifici, come il diritto successorio e la disciplina dei fondi agricoli, G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, vol. I, cit., 201.

22. RR.CC. 1723, *indice*.

23. Le edizioni del 1723 e del 1729 fecero espressamente salve, per il Ducato di Aosta, le *Coutumes générales du Duché d'Aoste* (che risalivano al 1588) ed inoltre non furono pubblicate nei territori (acquisiti nella prima metà del XVIII secolo) della Valsesia. Inoltre, ancora dopo la Restaurazione, le *Regie Costituzioni* continuarono a non essere applicate in Sardegna (dove continuano ad aver vigore una pluralità di fonti locali) e neppure nel territorio ligure appena annesso dove, come abbiamo già accennato, per la materia civile e commerciale vennero mantenuti i codici francesi, mentre per quella penale venne emanato un regolamento *ad hoc* che tuttavia ricalcava molto l'impianto della antica consolidazione sabauda. Sulla situazione dell'isola di Sardegna si veda A. MATTONE, «*Leggi patrie*» e *consolidazione del diritto nella Sardegna sabauda (XVIII-XIX secolo)*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione*, cit., 507 ss.

pienamente vigente, la legislazione principesca era ancora ben lontana dal diventare l'unico diritto del regno poiché accanto ad essa trovavano applicazione diverse fonti suppletive e, talvolta, concorrenziali. A questo proposito le *Costituzioni* del 1723 si preoccuparono di definire una gerarchia tra esse e stabilirono che nel decidere la causa il giudice avrebbe dovuto fare riferimento:

in primo luogo alle Leggi, e Costituzioni Nostre; Secondo agli Statuti Locali ne' casi, che sieno compatibili con esse, e purché si trovino in osservanza, e abbiano riportata l'approvazione de' Nostri Predecessori, o Nostra; Terzo al Testo della Legge Comune, quando dall'une, o dagl'altri non è provvisto²⁴.

A ciò si aggiungeva il divieto per avvocati e magistrati di fare riferimento alla dottrina giuridica, con l'eccezione di quelle *opiniones* che si fondavano sul diritto delle genti, sul diritto comune o sulle decisioni delle supreme magistrature sabaude. Nelle edizioni successive la "gerarchia" delle fonti del diritto venne sensibilmente variata ed infatti in quella del 1729 (poi ripresa sul punto in quella del 1770) dopo il riferimento agli statuti locali vennero inserite le sentenze dei supremi Tribunali, a cui continuava a seguire, come fonte residuale e generale, il diritto comune²⁵.

Se questo "equilibrio" valeva in via generale, il diritto penale presentava una situazione ancora diversa. Per questa materia infatti, già nell'edizione del 1723, si escludeva il rinvio agli statuti locali e si rimandava invece, in caso di lacuna nel diritto principesco, direttamente al diritto comune²⁶. Nelle successiva edizione del 1729 l'esclusione della fonte statutaria venne confermata e venne aggiunto il riferimento alla giurisprudenza delle Corti sovrane prima del ricorso allo *ius commune*²⁷.

Emerge quindi la volontà di Vittorio Amedeo II di confermare, per il tramite di questa consolidazione, la propria preminente potestà legislativa nei confronti delle altre fonti giuridiche (sulla scorta di quello che aveva già cominciato a fare, nella seconda metà del Cinquecento, il duca

24. RR.CC. 1723, l. III, t. XIX, § 2, 357.

25. RR.CC. 1729, l. I, l. III, t. XXII, § 9, 382. Per l'edizione del 1770 il riferimento è RR.CC. 1770, vol. I, l. III, t. XXII, § 15, 397.

26. I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, cit., 60. Cfr. RR.CC. 1723, l. IV, t. XXIII, § 2, 476.

27. RR.CC. 1729, 2, l. IV, t. XXV, § 2, 131. Sulla questione la successiva edizione del 1770 non si pronunciava; tuttavia come è stato acutamente osservato, questa assenza non implicava certo una ripresa del diritto statutario, ormai «del tutto superato» in ambito penale: I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, cit., 60.

Emanuele Filiberto con l'emanazione degli *Ordini Nuovi*²⁸), nel contesto di un più ampio progetto di accentramento istituzionale che fu pervicacemente perseguito in ogni campo della pubblica amministrazione per tutto il XVIII secolo²⁹.

2.1 Il libro IV delle *Regie Costituzioni*, un diritto penale settecentesco dalle radici antiche

Come è stato accennato, nelle *Regie Costituzioni* le norme dedicate al diritto ed alla procedura penale erano contenute (in tutte le tre versioni) nel libro IV³⁰. Se si comparano le edizioni che si sono succedute nel corso del Settecento si può osservare che la struttura complessiva di questa parte ha subito poche variazioni: in quelle del 1723 e del 1729 essa si articolava infatti in trentaquattro titoli mentre in quella del 1770 in trentacinque.

Esaminando in particolare quest'ultima versione della normativa sabauda, i primi trenta titoli del libro IV erano di contenuto prevalentemente processuale e in essi erano quindi raccolte le principali norme di rito, che delineavano un processo di carattere marcatamente inquisitorio, basato su una procedura prevalentemente segreta con poco spazio riservato alla difesa e ampia possibilità di ricorrere alle propalazioni per ottenere confessioni.

Solamente cinque titoli erano invece dedicati al diritto penale sostanziale: quattro si riferivano al perseguimento dei banditi e dei disertori (XXX-XXXIII) e uno invece alla disciplina *Di vari delitti e della loro pena* (XXXIV).

Quest'ultimo titolo conteneva la disciplina di quindici "macrofattispecie" penali (latamente intese): la bestemmia (capo 1), il delitto di lesa Maestà (2), il conio di monete false (3), l'infanticidio (4), il duello (5), la

28. Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabauda*, cit., 201. Sulle riforme istituzionali introdotte nel ducato di Savoia da Emanuele Filiberto dopo la pace di Cateau-Cambrésis (1559) cfr. P. MERLIN, *Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l'Europa*, Torino, 1995, 78-101, 88-98; in particolare sulle riforme introdotte dal duca di Savoia nel diritto penale (cui venne dedicato il libro IV degli Ordini Nuovi), cfr. C. PECORELLA, *Introduzione*, in *Il libro quarto degli "Ordini Nuovi" di Emanuele Filiberto*, a cura di G. Pecorella, Torino, 1994, XVII-XXIX.

29. Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabauda*, cit., 207-208.

30. Sull'importanza della "separatezza" tra diritto sostanziale e processuale, su cui alcuni autori hanno insistito come elemento distintivo, in campo penale, tra consolidazioni e codici, si veda M.N. MILETTI, *Diritto e processo penale*, cit., 39-46.

grassazione e il sequestro di persona (6), l'insulto con animo premeditato e l'avvelenamento (7), il suicidio (8), il furto (9), il peculato ed alcuni altri delitti contro la pubblica amministrazione (10), il falso in atto pubblico (11), la diffamazione a mezzo di scritti e pubblicazioni (12), il porto di armi vietate (13), l'usura e altri contratti illeciti (14) e il vagabondaggio e delitti annessi (15).

Queste condotte penali presentavano una regolamentazione del tutto disomogenea: se per talune era presente una minuziosa disciplina per altre essa era appena abbozzata e lasciava ampio spazio alla libertà interpretativa del giudice ed all'integrazione da parte di altre fonti normative. A riprova di un certo immobilismo della legislazione penale che caratterizzò l'ordinamento giuridico sabauda nel Settecento, anche il contenuto di questo titolo non subì grandi modifiche sostanziali nel corso del secolo. È opportuno comparare le tre edizioni dell'opera per mettere in luce le differenze presenti nelle tre edizioni:

	1723 <i>L. IV, tit. XXXIII Di vari Delitti, e delle loro pene</i>	1729 <i>L. IV, tit. XXXIV Di vari Delitti, e delle loro pene</i>	1770 <i>L. IV, tit. XXXIV Di vari Delitti, e delle loro pene</i>
cap. I	Dell'armi proibite, del loro porto e ritenzione	De' Maledici, e Bestemmiatori	De' Maledici, e Bestemmiatori
cap. II	De' duelli	Del delitto di Lesa Maestà	Del delitto di Lesa Maestà
cap. III	Delle Falsità	De' Monetari falsi	De' Monetari falsi
cap. IV	De' Furti, e Latrocini	Dell'Infanticidio	Dell'Infanticidio
cap. V	Delle Grassazioni, e de' Riscatti	De' Duelli	De' Duelli
cap. VI	Dell'insulto con animo deliberato	Delle Grassazioni, e de' Riscatti	Delle Grassazioni, e de' Riscatti
cap. VII	Del delitto di lesa Maestà	Dell'Insulto con animo premeditato	Dell'Insulto con animo premeditato, e de Venefizi
cap. VIII	De' Monetieri, o sia de' Monetari falsi	Di quelli, che s'uccidono da se stessi	Di quelli, che s'uccidono da se stessi
cap. IX	Di quelli, che s'uccidono da se stessi	De' Furti, e Latrocini	De' Furti, e Latrocini
cap. X	De' libelli famosi	Del Peculato	Del Peculato

cap. XI	Degl'Oziosi, Vagabondi, o Zingani, e dei Mendicanti validi, o invalidi	Della Falsità	Della Falsità
cap. XII	Dell'Usure	De' Libelli famosi	De' Libelli famosi
cap. XIII	Compendio di varie proibizioni	Dell'Armi proibite, del loro porto, e ritenzione	Dell'Armi proibite, del loro porto, e ritenzione
cap. XIV	-	Dell'Usure	Dell'Usure, ed altri contratti illeciti
cap. XV	-	Degli Oziosi, Vagabondi, e Zingani	Degli Oziosi, Vagabondi, e Zingani
cap. XVI	-	Compendio di varie proibizioni	Compendio di varie proibizioni

Se si considera che nell'edizione del 1723 la disciplina sui bestemmiatori era già presente nel libro I, possiamo concludere che le uniche "aggiunte" del 1729 e poi del 1770 sono consistite nella normativa sull'infanticidio e sul peculato. Neanche queste fattispecie possono però a ben vedere essere considerata delle vere novità legislative, in quanto anch'esse affondavano le proprie radici in precedenti editti emanati nel corso dei secoli dai duchi sabaudi.

Siamo quindi di fronte ad una legislazione regia che non sottendeva alcuna volontà di costituire un vero sistema penale ma che rispondeva ad una concezione puramente "casistica" del diritto criminale. Le *Regie Costituzioni* si inserivano quindi a pieno titolo nel contesto del diritto comune e, per il diritto penale, riflettevano una mentalità giuridica non ancora avveza a strutturare le proprie riflessioni in concetti astratti e generali ma più incline a concentrarsi sul caso concreto e sulle sue forme di manifestazione³¹.

2.1.1 Le principali fattispecie criminose disciplinate nelle *Regie Costituzioni* del 1770

Per rendere con chiarezza quali fattispecie ricominciarono ad essere contestate e perseguite nelle aule giudiziarie sabaude all'indomani della Restaurazione conviene analizzare brevemente la loro disciplina e struttura normativa.

31. M. PIFFERI, *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la "parte generale" di diritto penale*, Milano, 2006, 95-98.

Il primo crimine punito nel titolo XXXIV era la bestemmia, che veniva integrata da chiunque avesse offeso verbalmente «il Nome venerabile, ed immortale di Dio» o giurato «irriverentemente per le Sacrosante Membra di Cristo» o ancora pronunciato ingiurie «contro la santità, ed integrità verginale della gran Madre di Gesù Cristo Signor nostro, o contro l'onore, e il rispetto degli altri Santi [...]»³². Originariamente (si veda l'edizione del 1723) questa fattispecie era contenuta nel primo libro e solo dal 1729 venne inclusa nel libro IV. Colpisce l'inasprimento del regime sanzionatorio avutosi dalla prima edizione: se nel 1723 la bestemmia si puniva (richiamando un editto *Contro i bestemmiatori* di Carlo Emanuele I del 1582³³) la prima volta con una pena pecuniaria di dieci scudi, la seconda di venti e la terza con tre tratti di corda, nell'edizione del 1729 si passò a colpire già il primo episodio con un anno di carcere, arrivando fino alla morte per i casi più gravi³⁴. La tutela privilegiata della religione Cattolica era poi completata da altre previsioni volte ad assicurare l'osservanza dei precetti quaresimali, il rispetto dell'ordine pubblico in prossimità delle chiese e da altre norme contro gli ebrei³⁵ che tuttavia, anche nell'edizione del 1770, erano ancora contenute nel primo libro. Nel complesso la severità di queste disposizioni suscitò il disappunto anche di un penalista certamente non ostile a priori alle ragioni ecclesiastiche come Pellegrino Rossi che commentò come segue la normativa sabauda:

Nelle leggi e costituzioni del Piemonte trovasi una disposizione penale contro coloro che danno carne da mangiare durante la Quaresima, e si minaccia la pena di morte ai giudei che osassero profferire un'imprecazione contro qualche Santo. Un giudeo che si fa lecito di danzare e di suonare un istrumento in sua casa durante la settimana Santa è condannato alla pena della frusta in pubblico. Tutti coloro che per un impeto d'ira profferiranno qualche ingiuria contraria al rispetto dovuto

32. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 1, §§ 1-4, 199-200.

33. G.B. BORELLI, *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia, delle loro Tutrici, e de' Magistrati di quà da Monti, Raccolti d'ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista*, Torino, 1681, 726.

34. RR.CC. 1723, l. I, tt. I-IX, 1-180.

35. Sulla politica legislativa settecentesca riferita alla comunità ebraica del regno di Sardegna si veda I. FERRERO, "Secondo li ritti e consuetudini ebraiche". *Famiglia e proprietà nella comunità ebraica torinese dalle fonti del XVIII secolo*, Torino, 2019, 38-49. Come nota l'autrice, tra l'edizione del 1723 e quella del 1729 (e poi anche quella del 1770) avvenne un inasprimento delle disposizioni contro gli ebrei pur nel contesto di una certa "tolleranza" inaugurata da Vittorio Amedeo II e proseguita da Carlo Emanuele III che ne riconoscevano il diritto di culto.

a Dio ed ai Santi, saran puniti con un anno d'imprigionamento; e se il reato è stato commesso per proponimento deliberato, si applicherà la pena di morte³⁶.

Alla bestemmia seguiva poi la *lesa Maestà*, cui era dedicato il capo secondo del titolo XXXIV. Integrava questo crimine chi, suddito o straniero, avesse offeso o congiurato contro i membri della famiglia reale e anche chi avesse intrattenuto rapporti segreti con i nemici del regno³⁷. Riprendendo pedissequamente due editti emanati in materia dalla reggente Maria Cristina di Francia (nel 1639) e dal duca Carlo Emanuele II (nel 1671), in questa fattispecie venivano compresi sia gli atti di offesa alla persona del re sia gli atti di concreta ribellione e insubordinazione³⁸. Nonostante questa normativa si riferisse indiscriminatamente a tutti i sudditi, il timore per questo tipo di condotte era principalmente legato agli ambienti militari. Con la conclusione della cd. "guerra civile" piemontese³⁹, la soluzione della questione valdese⁴⁰ e,

36. P. Rossi, *Trattato di diritto penale*, nuova traduzione italiana con note ed addizioni dell'avvocato Enrico Pessina, Torino, 1859, 35. La prima edizione del trattato è del 1829 ed è in lingua francese.

37. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 2, §§ 1-8, 201-205. Oltre alla sintetica e ormai risalente voce curata per l'Enciclopedia Italiana da Arangio-Ruiz (1933), per una completa disamina della costruzione giuridica del *crimen laesae maiestatis* nel diritto comune si veda M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, 1974, 11-368; con più specifico riferimento alla realtà giuridica sabauda si veda G.S. PENE VIDARI, *Nota sul crimen laesae maiestatis, i moti mazziniani e la codificazione albertina*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 36, 2007, I, 391-426.

38. La duplice natura di questo crimine, declinata in vario modo nelle diverse esperienze giuridiche di Antico Regime, è ben ricostruita (seppur sinteticamente) da A. LAINGUI - A. LEBIGRE, *Histoire du droit pénal*, vol. I, *Le droit pénal*, Paris, 1979, 199-204.

39. Per un inquadramento delle vicende che portarono alla guerra civile nella prima metà del XVII secolo (1637-1642) si veda C. Rosso, *Uomini e potere nella Torino barocca (1630-1675)*, in *Storia di Torino. IV. La città fra crisi e ripresa (1630-1730)*, a cura di G. Ricuperati, Torino, 2002, 16-28. Si veda anche ID., *Il Seicento*, in *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, a cura di P. Merlin, C. Rosso, G. Symcox e G. Ricuperati, Torino, 1994, 221-236. Guardando alla storiografia meno recente, sintesi delle vicende della guerra civile si ritrovano in G. CLARETTA, *Storia della reggenza di Cristina di Francia duchessa di Savoia*, 2 voll., Torino, 1868, vol. I, 118-527; E. RICOTTI, *Storia della monarchia piemontese*, vol. V, Firenze, 1869, 114-361 e G. QUAZZA, *Guerra civile in Piemonte, 1637-1642 (nuove ricerche)*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, 57, 1959, n. 3-4.

40. Consentono di formarsi un'idea chiara sulla "questione valdese" in Piemonte a cavallo tra XVII e XVIII secolo I. SOFFIETTI, *La legislazione sui valdesi dal 1685 al 1730*, in *Dall'Europa alle valli valdesi*, a cura di A. De Lange, Atti del XXIX convegno storico internazionale, Torre Pellice, 3-7 settembre 1989, Torino, 1990, 279-292; M. VIORA, *Storia*

da ultimo, la fine della cd. “guerra del sale”⁴¹, la dinastia sabauda era ormai riuscita a pacificare la società ed il territorio che governava anche grazie ad una struttura militare resa sempre più forte ed efficiente che, tuttavia, proprio per tale ragione andava tenuta sotto attento controllo⁴².

La *lesa Maestà* costituiva chiaramente una delle fattispecie più gravi⁴³ e comportava pertanto la comminazione della pena di morte sia per l'autore che per i suoi complici⁴⁴. Erano inoltre previste sanzioni che potevano arrivare sino alla condanna capitale (e in ogni caso mai inferiori a dieci anni di galera) anche per chi ometteva di denunciare il reato pur essendone a conoscenza⁴⁵.

Altra fattispecie punita era la falsificazione di monete. Si andava in particolare a reprimere una serie di comportamenti criminali eterogenei tra cui il conio di monete metalliche al di fuori delle zecche autorizzate, la stampa o l'introduzione negli Stati sabaudi di monete false, l'alterazione e la limatura di monete valide e ogni altra condotta ancillare alle precedenti (ad esempio la detenzione di strumentazione atta ad alterare il conio, o la mancata consegna agli ufficiali della zecca di monete false da parte di chi ne fosse inavvertitamente venuto in possesso)⁴⁶. Anche in questo

delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II, Bologna, 1930, XXV-432. Più di recente sono tornati sul tema M. RIBERI, *Lo status giuridico dei valdesi negli Stati sabaudi attraverso i pareri di Carlo Luigi Caissotti*, in *Historia et ius*, 15, 2019, 1-29 e A. PENNINI, *La “questione valdese” e le relazioni diplomatiche anglo-sabaude*, in *Riforma e movimenti religiosi* 4, 2018, 49-68.

41. Su questo conflitto intestino che ha rappresentato una tappa fondamentale per l'affermazione di un potere più diretto del duca di Savoia anche sui territori del monregalese è ancora imprescindibile la lettura dei tre volumi di *La Guerra del sale (1680-1699). Rivolte e frontiere del Piemonte barocco*, a cura di G. Lombardi, 3 voll., Milano, 1986.

42. V. VIORA, *La codificazione del diritto penale militare negli Stati sabaudi*, Savigliano, 1983, 3-12; ad una disciplina *ad hoc* dedicata ai militari si perverrà, nel regno di Sardegna, solo con l'editto militare del 27 agosto 1822 sul quale (oltre al testo di Vittorio Viora appena citato) si veda anche G.S. PENE VIDARI, *Nota sul crimen laesae maiestatis*, cit., 393-394.

43. E, come tali, di esclusiva competenza del Senato sia in primo che in secondo grado e oggetto della più celere e penalizzante procedura *ex abrupto*; RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. I, § 2, 3 e t. XI, § 40, 83. Sulla procedura *ex abrupto* nel sistema processuale sabauda, si veda P. PRENANT, *La bourse ou la vie! Le brigandage et sa répression dans le pays niçois et en Provence orientale (XVIII^e-XIX^e siècles)*, Nice, 2011, 278-280.

44. Supplizio che, come specificò Vittorio Amedeo II nelle *Costituzioni* del 1723, doveva essere accompagnato «sempre da quelle più rigorose esemplarità, che esigerà l'enormità d'un sì grave delitto» e dalla confisca dei beni (anche di quelli oggetto di fedecommissio): RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 2, §§ 4-5, 202-203.

45. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 2, § 8, 204-205.

46. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 3, § 1-11, 205-210.

caso vennero ripresi e riuniti precedenti editti emanati in materia⁴⁷, in particolare uno del duca Emanuele Filiberto del 7 febbraio 1580 che conteneva diversi divieti “*riguardo al commercio, fabbricazione ed alterazione delle monete*”⁴⁸ e la parte delle *Costituzioni* di Vittorio Amedeo I del 23 dicembre 1632 relativa al *delitto di fabbricazione ed uso di falsa moneta, o d’alterazione di monete buone* (artt. 26-31)⁴⁹. Considerata la delicatezza degli interessi in gioco non stupisce che la condanna prevista anche per queste condotte fosse la morte.

Con la medesima pena era pure sanzionato l’infanticidio, fattispecie introdotta solo con l’edizione del 1729 e poi ripresa nel 1770 senza, presoché, modifiche. Tre erano le ipotesi tipiche contemplate: aver indotto un aborto, aver nascosto il proprio stato di gravidanza per sopprimere poi il bambino appena nato (negandogli il battesimo e una sepoltura dignitosa⁵⁰) ed infine aver esposto i propri figli⁵¹. Nel caso in cui l’aborto non si fosse concretizzato o l’esposizione dell’infante non avesse portato alla morte dello stesso, la pena capitale lasciava il posto a sanzioni meno gravi⁵².

47. Da Emanuele Filiberto sino alla pubblicazione delle *Regie Costituzioni* del 1770 negli stati sabaudi si contano diverse decine di interventi legislativi sul tema. Il Duboin nella sua raccolta (rifacendosi anche all’opera del senatore Giovanni Battista Borelli) ricorda quelli che a suo giudizio sono stati i più significativi, ovvero: il decreto della duchessa Bianca di Monferrato del 26 ottobre 1491, gli Ordini di Emanuele Filiberto del 7 febbraio 1580 (poi ripresi in parte nelle *Regie Costituzioni*), gli editti della duchessa Caterina Michela di Spagna del 23 novembre 1589 e del 4 marzo 1595, l’ordine di Carlo Emanuele I del 13 aprile 1619, le *Costituzioni* di Vittorio Amedeo I del 23 dicembre 1632 (poi consolidate nell’opera di Vittorio Amedeo II) e del 23 giugno 1637, e gli ordini di Carlo Emanuele II del 17 marzo 1652 e del 2 aprile 1671; F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell’anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia in continuazione a quella del senatore Borelli*, t. 6, vol. VIII, Torino, 1830, 68-69 (nota 1).

48. G.B. BORELLI, *Editti antichi, e nuovi de’ sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., 318.

49. *Ivi*, 346-347.

50. Quanto costituisse un vero e proprio dramma sociale il fenomeno dei bambini morti prima di aver ricevuto il battesimo nella storia dell’Occidente cristiano è testimoniato in C. CIANCIO, *Infanzia sospesa tra vita e morte. Teologia e diritto intorno al destino dei bambini morti senza battesimo*, in *Italian Review of Legal History*, 5, 2019, n. 2, 38-89.

51. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 4, §§ 1-4, 210-212.

52. Sull’applicazione di questa fattispecie durante la Restaurazione si rimanda a M. ORTOLANI, *L’infanticide devant le Sénat de Nice sous la Restauration*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 74-75, 2001, 133-211.

Il capo quinto del titolo XXXIV era invece dedicato alla repressione dei duelli⁵³, una pratica antica che si cercava di arginare per via legislativa dalla nascita del ducato e che, nonostante i divieti portati anche dal diritto comune e canonico⁵⁴, continuava ad essere molto diffusa tra i ceti più alti della società come metodo di difesa dell'onore. Se si fa affidamento sulla raccolta del Borelli, uno dei principali interventi normativi che aveva proibito in modo netto tale condotta venne realizzato da Carlo Emanuele I nel 1619⁵⁵. La minaccia delle pene draconiane introdotte dal duca non si rivelò tuttavia efficace per eliminare questo fenomeno. Preso atto che «la seule crainte de la peine, pour grande qu'elle soit, n'est pas suffisante, pour lever entièrement le détestable abus de duels»⁵⁶, Carlo Emanuele II cercò anche di obbligare tutti i nobili e i sudditi che erano autorizzati a portare liberamente armi in pubblico a giurare per iscritto di non ricorrere al duello, quale che fosse l'offesa ricevuta⁵⁷.

53. Sul tema del duello nella storia del diritto si veda M. CAVINA, *Il duello giudiziario per punto d'onore: genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana* (secc. XIV-XVI), Torino, 2003, e ID., *Il sangue dell'onore: storia del duello*, Roma-Bari, 2005.

54. Il primo provvedimento di divieto del duello nel ducato di Savoia pare che risalga a Ludovico di Savoia, con la sua *Constitutio de duello* del 22 agosto 1453; cfr. G. MOLA DI NOMAGLIO, *Il duello in Piemonte tra Restaurazione e prima Guerra mondiale*, in *Studi Piemontesi*, 42, 2013, f. 1, 61, che sul punto, a sua volta, richiama G.C. BURAGGI, *Le prime leggi sabaude contro il duello*, estratto dagli *Studi storici e giuridici per nozze Prato-Pozzi*, Asti, 1913, 4-6.

55. Cfr. *Costituzioni di Carlo Emanuele I, 22 gennaio 1619*, capi 43-48, in G.B. BORELLI, *Editti antichi, e nuovi de' sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., 728-729. In particolare il capo 43 stabiliva che: «Le differenze, e pretensioni, che nasceranno tra di loro, non si termineranno per altra via, che per quella della giustizia, e occorrendo, che alcuno venghi così gravemente offeso dall'altro, che stimi impossibile di riparar la sua riputazione, salvo con le armi, in tal caso vogliano, che ricorri da Noi, o dalli Governatori, o Luogotenenti nostri delle Città, e Luoghi ove si ritroverà acciò, sentite le ragioni dell'uno, e dell'altro, si possi provvedere a quelli che sarà necessario per il suo onore, e riputazione, senza, che possi essersi mancamento di coraggio o codardia [...]»; i successivi capi stabilivano pene che, in caso di celebrazione del duello, andavano dalla revoca delle cariche pubbliche sino alla morte e alla confisca dei propri beni.

56. F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti*, cit., t. 6, vol. VIII, 84-85.

57. Il testo di questo giuramento, riportato dal Duboin, era il seguente: «Je soussigné, jure et promet de ne me battre jamais en duel, et à cet effet, de ne recevoir jamais, ni porter paroles, pour quelque occasion, et offense que ce soit, me réservant néanmoins dans les occasions des injures, qui me pourront être faites, de me prévaloir des moyens qui ne sont point désapprouvés par les lois, et qui sont convenables à ma réputation», *ivi*, 86. Tra le altre iniziative prese sulla questione, si deve a Carlo Emanuele II la creazione di un "Consiglio Cavalleresco e Militare" formato da militari e membri dell'ordinamento giudiziario

Riprendendo espressamente il testo di un editto della prima reggente Cristina di Francia⁵⁸, le *Regie Costituzioni* sanzionavano con la pena capitale e la confisca dei beni sia lo “sfidante” che lo “sfidato”, tanto nel caso in cui il duello si fosse concluso senza spargimento di sangue quanto in quello in cui, all’opposto, uno o entrambi i contendenti fossero morti⁵⁹. Nonostante i secolari sforzi legislativi profusi, confluiti nella normativa settecentesca, questa condotta continuò ad essere largamente praticata nella società sabauda anche nel corso del XIX secolo e coinvolse direttamente personaggi di spicco del Risorgimento come Camillo di Cavour⁶⁰.

Il capo successivo delle *Costituzioni* era dedicato alla disciplina delle Grassazioni e dei riscatti⁶¹.

La grassazione consisteva in una violenta rapina commessa in qualunque luogo (“*depredazione*”) che veniva punita, a prescindere dai danni fisici e patrimoniali causati alla vittima, con la morte del reo⁶². Anche in

per sanzionare i duellanti. Come è stato osservato, può anche essere «che esso potesse, oltre che reprimere e punire, anche recepire e fare tesoro degli esiti della multisecolare trattatistica “cavalleresca” e dei codici comportamentali in materia di duelli finalizzati a ricondurre a miti consigli gli sfidanti, dirimendo questioni d’onore, promuovendo pacificazioni e limitare il ricorso allo scontro», G. MOLA DI NOMAGLIO, *Il duello in Piemonte*, cit., 62.

58. *Editto del 17 ottobre 1643*, in G.B. BORELLI, *Editti antichi, e nuovi de’ sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., 730.

59. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 5, §§ 1-5, 212-214. Il testo di questo capo è rimasto invariato in tutte le tre edizioni delle *Costituzioni*.

60. G. MOLA DI NOMAGLIO, *Il duello in Piemonte*, cit., 59-65. Ci si riferisce in particolare al duello combattuto il 13 aprile 1850 tra Camillo di Cavour e il deputato nizzardo Enrico Salomon Avigdor.

61. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 6, §§ 1-13, 214-220.

62. Il termine “grassazione” deriva dal verbo deponente latino *grassari* che, come riporta il vocabolario della lingua latina curato da Castiglione e Mariotti, ha il duplice significato di «camminare, andar frettolosamente, avanzare» e «vagabondare» (L. CASTIGLIONE - S. MARIOTTI, voce *Grassari*, in *Il vocabolario della lingua latina*, Torino, 2007). Al di là del suo significato originario, già nell’epoca classica del diritto romano venne utilizzato per indicare i rapinatori che agivano lungo le vie pubbliche. A tal proposito il grammatico del II secolo d.C. Pompeo Festo definì il vocabolo “*grassari*” in questo modo: «Antiqui ponebant pro adulari. Grassari autem dicuntur latrones vias obsidentes» (SEXTI POMPEO FESTI, *De Verborum significatione quæ supersunt, cum Pauli epitome*, Lipsia, 1839, 97). Il libro 48 del *Digesto* parla espressamente di grassatori per stabilire quale fosse la pena da comminargli: «Grassatores, qui praedae causa id faciunt, proximi latronibus habentur. Et si cum ferro adgredi et spoliare instituerunt, capite puniuntur, utique si saepius atque in itineribus hoc admiserunt: ceteri in metallum dantur vel in insulas relegantur». Benché gli elementi costitutivi della fattispecie potessero in concreto variare a seconda della tradizione giuridica locale, questo passo del *Digesto* esprime gli elementi principali che caratterizzavano la grassazione: un’aggressione violenta volta a depredare la vittima, con

questo caso la disciplina non era nuova, ma riprendeva un editto di Carlo Emanuele I dell'11 novembre 1596 che, a sua volta, si rifaceva alla disciplina francese del 1534 di Francesco I dedicata alla repressione del “*vol sur grand chemin*” (pur presentando, rispetto ad essa, una minor precisione del dettato normativo)⁶³.

Nell'esperienza giuridica sabauda l'espressione “grassazione” assumeva sovente significati non univoci; come osservò all'inizio dell'Ottocento Giuseppe Maria Regis nel suo *Dizionario Legale*: «Presso di noi vengono promiscuamente adoperati i vocaboli grassazione ed assassinio [...] sebbene fra di loro essenzialmente differiscano»⁶⁴. Il problema di fondo era che, a differenza di altri coevi ordinamenti, quello sabauda non presentava per questa fattispecie elementi costitutivi peculiari (ad esempio il luogo o il mezzo di commissione del crimine) oltre al generico riferimento alla violenza che doveva caratterizzare la condotta predatoria⁶⁵; questo produceva per l'interprete una serie di difficoltà nel distinguere a livello concreto tale condotta da una “semplice” rapina o anche (come ricordava appunto Regis) da un assassinio⁶⁶. Recando potenzialmente offesa ad una

l'uso delle armi, sovente in posti isolati e lontani dalle città lungo le strade di collegamento. Sulla questione si veda L. LACCHÈ, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in Antico Regime*, Milano, 1988, 166-167 e, con particolare riferimento alla realtà giuridica sabauda tra Antico Regime e Restaurazione, M. TRAVERSO, *La grassazione e i reati contro la proprietà nei codici sabaudi e post unitari*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 92, 2019, f. 1, 293-327, P. PRENANT, *La bourse ou la vie!*, cit., 60-63, 66-69 e G.M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico ossia corso di giurisprudenza civile e criminale*, 8 voll., Torino, 1819, vol. IV, voce *grassazione*, 560. Riferiti ad un territorio particolare del regno come la Sardegna sono invece gli studi di M. DA PASSANO, *Armi da fuoco, spari e omicidi nella Sardegna di Carlo Alberto*; ID., *Insorgenze e fazioni in Gallura nel primo Ottocento*; ID., *La Marmora rapinato*; ID., *Un crimine feroce ed arcaico nella Sardegna dell'Ottocento: la bardana*; tutti recentemente ripubblicati in M. DA PASSANO, *Omicidi, rapine, bardane. Diritto penale e politiche criminali nella Sardegna moderna (XVII-XIX secolo)*, a cura di A. Mattone, Roma, 2015.

63. P. PRENANT, *La bourse ou la vie!*, cit., 60-61.

64. G.M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico*, cit., IV, voce *grassazione*, 560.

65. P. PRENANT, *La bourse ou la vie!*, cit., 62 (nt 150), 63, e M. TRAVERSO, *La grassazione e i reati contro la proprietà*, cit., 313-315.

66. Ancora dopo l'Unità d'Italia, parlando proprio di questo crimine, anche Francesco Carrara ne sottolineò l'assoluta ambiguità e inaccoglibilità (a suo giudizio) in un sistema penale moderno: «Io trovo impossibile dare una definizione esatta in senso scientifico, e neppure in senso di pratica universale di questo preteso titolo di reato, e stimo opportuno (molto più che è voce barbara) di bandirlo affatto dalle legislazioni e dallo insegnamento, e consegnarlo alla storia ed alla filologia; bastando ai bisogni della scienza e della giustizia definire le circostanze di fatto che qualificano il furto, sieno desse il numero delle persone, o

pluralità di beni giuridicamente tutelati quali l'integrità fisica delle vittime, il loro patrimonio ed anche la sicurezza dei traffici commerciali e degli spostamenti delle persone, anche la forma tentata veniva punita con la pena capitale e raramente si faceva luogo ad una riduzione delle sanzioni⁶⁷.

Nel concetto di *riscatto* o *ranzone* rientravano invece tutte le condotte di tipo estorsivo finalizzate ad ottenere denaro od altre utilità per mezzo di minacce, anche se solamente sottintese o espresse tacitamente⁶⁸. Per questi reati la pena di morte era prevista esclusivamente nei casi più gravi, mentre negli altri le sanzioni variavano (a seconda delle modalità della condotta e dell'età degli autori) da sei mesi di catena a dieci anni di galera. Il tentativo veniva invece punito ad arbitrio del giudice⁶⁹.

Restando in tema di crimini lesivi dell'integrità fisica, il capo settimo disciplinava gli omicidi e gli avvelenamenti⁷⁰. Anche in questo caso la gravità delle fattispecie e la loro fisiologica attitudine a destare allarme sociale giustificava la previsione della pena di morte con alcune eccezioni relative alla giovane età dei colpevoli⁷¹. Nelle *Regie Costituzioni* del 1770 l'avvelenamento era oggetto di una autonoma qualificazione giuridica: si trattava invero di una particolarità ripresa dalle legislazioni cinquecente-

il modo della violenza o delle armi, o il luogo della pubblica via», F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, vol. IV, *Esposizione dei delitti in specie*, Lucca, 1867, 300.

67. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 6, § 3, 215. Già un editto di Giovanna Battista di Savoia-Nemours del primo gennaio 1677 (cfr. G.B. BORELLI, *Editti antichi, e nuovi de' sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., 610) prevedeva un trattamento sanzionatorio più mite (galera perpetua invece della pena di morte) per i grassatori di età compresa tra i 18 ed i 20 anni che non avessero ucciso la loro vittima; Vittorio Amedeo II nella prima edizione delle *Regie Costituzioni* aveva poi ulteriormente mitigato le sanzioni per gli autori del crimine che avessero avuto un'età compresa tra i 14 ed i 18 anni. Entrambe le previsioni sono state poi ripubblicate nell'edizione del 1770.

68. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 6, § 6, 216-217. Cfr. P. PRENANT, *La bourse ou la vie!*, cit., 65.

69. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 6, § 10, 218.

70. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 7, §§ 1-13, 221-227.

71. Basandosi sulle sentenze emesse nella prima metà del XIX secolo dal Senato di Nizza in tema di omicidio, Marc Ortolani ha compiuto un'indagine sui motivi più ricorrenti per i quali si commetteva questo tipo di reato nella società sabauda della prima Restaurazione. Difesa dell'onore (nel quale rientrano i casi di omicidio realizzati "a caldo" a seguito di un alterco o di un'offesa), questioni famigliari (soprattutto tra coniugi) e ragioni di interesse economico costituiscono le tre categorie in cui è stato possibile raggruppare i reati studiati; cfr. M. ORTOLANI, *Quelques affaires d'assassinat devant le Sénat de Nice durant la Restauration sarde 1814-1848*, in *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien Régime-Restauration)*, Torino, 2001, 60-71.

sche di Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele I⁷² che trovava probabilmente giustificazione nell'alto livello di premeditazione che caratterizzava questa modalità di omicidio e per la necessità di criminalizzare anche le condotte "ancillari" di chi procurava o vendeva la sostanza tossica utilizzata dall'autore del crimine⁷³.

Dopo l'omicidio si puniva espressamente anche il suicidio⁷⁴. A ben vedere questo termine non si riscontrava nella versione in lingua italiana delle *Regie Costituzioni*⁷⁵ che preferiva utilizzare l'espressione «Di quelli, che s'uccidono da se stessi»⁷⁶. Come è stato notato è probabile che questa scelta non rispondesse a ragioni puramente lessicali, ma sottendesse la volontà di evidenziare la violenza e la gravità del gesto, assimilandolo ad un vero e proprio "assassino" commesso contro sé stessi⁷⁷. Tale tesi viene effettivamente avvalorata dal fatto che, dopo un caso di presunto suicidio, il fisco era tenuto ad avviare una vera e propria procedura giudiziaria volta ad appurare l'intento suicidario del defunto e la sua sanità mentale, ovvero i due elementi costitutivi necessari per il perfezionamento di questo crimine⁷⁸. Conclusisi positivamente questi accertamenti, il corpo del defunto veniva appeso alla forca oppure, qualora esso non fosse reperibile, si procedeva ad una impiccagione in effigie⁷⁹. Pare invece che durante la

72. Si veda in particolare G.B. BORELLI, *Editti antichi, e nuovi de' sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., 747-749.

73. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 7, §§ 7-13, 224-227.

74. Su questo crimine nell'esperienza giuridica della Restaurazione sabauda (con particolare riferimento all'area nizzarda) si veda M. ORTOLANI, *Circulation des pratiques judiciaires entre Sénats: l'exemple de la répression de la répression de suicide sous la Restauration*, in *Les Sénats des États de Savoie. Circulations des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI^e-XIX^e siècles)*, sous la direction de F. Briegel et S. Milbach, Roma, 2016, 169-187; ID., *Le traitement pénal du suicide à Nice au début du XIX^e siècle*, in *Etudes d'histoire du droit privé en hommage à Maryse Carlin*, sous la direction de O. Vernier, M. Bottin et M. Ortolani, Paris, 2008, 669-686 e ancora ID., *La répression pénale du suicide à Nice sous la Restauration*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, 106, 2008, 465-503.

75. Nella traduzione ufficiale in francese questo capo è invece intitolato "Du Suicide" a partire dall'edizione del 1770.

76. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 8, 227. A sostenere l'accusa era chiaramente l'avvocato fiscale, mentre la difesa della memoria del defunto era affidata ad un "curatore" che poteva essere scelto dai parenti o (in caso di rifiuto o assenza di questi) *ex officio* dall'autorità pubblica.

77. M. RIBERI, *Droit criminel et peine capitale en Piémont de l'Annexion à la Restauration*, in *Les Sénats des États de Savoie. Circulations des pratiques judiciaires*, cit., 198-199.

78. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 8, § 1, 227.

79. Quest'ultima era la procedura adottata anche nel caso in cui la riesumazione del corpo del defunto rappresentasse un pericolo per la salute pubblica, M. ORTOLANI, *Circulation des pratiques judiciaires entre Sénats*, cit., 172.

Restaurazione (quantomeno a partire dalla seconda decade dell'Ottocento) la giurisprudenza sabauda non considerasse più punibile il tentativo di suicidio, pur continuando a comminare le sanzioni sopra esposte in caso di reato consumato⁸⁰.

I due capi che seguivano (IX e X) erano dedicati alla repressione dei comportamenti lesivi della proprietà privata quali il furto e il peculato. Per il primo le *Regie Costituzioni* ponevano una normativa molto articolata ed eterogenea, in linea con la concezione pluralistica di questa condotta maturata in seno alla dottrina giuridica medievale e moderna che aveva portato all'individuazione di diverse "figure delittuose" caratterizzate da precise circostanze e diverse pene⁸¹. Non stupisce quindi che la consolidazione sabauda non contenesse una definizione generale del furto (per la quale si faceva riferimento al diritto comune e, in particolare, a quella notissima proposta del giurista Paolo)⁸² ma presentasse piuttosto un'ampia casistica, sanzionando il furto semplice, il furto domestico, il furto in luoghi sacri (modulando in questo caso la pena a seconda che avesse avuto ad oggetto cose sacre⁸³, ovvero cose non sacre ma destinate al culto⁸⁴ o ancora cose né sacre né destinate al culto), il furto di piante o frutti nelle campagne, il furto commesso in occasione di incendi, naufragi od altre calamità naturali e ancora l'abigeato. A ognuna di queste ipotesi corrispondeva un modello sanzionatorio differente, particolarmente penalizzante in caso

80. *Ivi*, 177-187.

81. Su tale presupposto una parte della storiografia giuridica che si è specificamente occupata del diritto penale di Antico Regime sostiene che sia più corretto parlare al plurale di "furti" piuttosto che di "furto", ed ha ritenuto una forzatura proporre un approccio concettuale unitario al fenomeno almeno sino alle codificazioni ottocentesche, cfr. A. LAINGUI - A. LEBIGRE, *Histoire du droit pénal*, vol. I, *Le droit pénal*, cit., 183-186. Sul carattere "casistico" del diritto penale di Antico Regime si veda per tutti J.M. CARBASSE, *Introduction historique au droit pénal*, Paris, 1990, 185-186.

82. «Furtum est contractatio rei fraudolosa lucri faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus eius, possessionisve: quod lege naturali prohibitum est admittere» (Dig., XLVII, 2, *de furtis*, 1, 3), a cui fa riferimento per spiegare la natura e le caratteristiche di questo reato nell'ordinamento sabauda della Restaurazione anche G.M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico*, cit., IV, voce *furto*, 503-504. Un'analisi dell'evoluzione del concetto di furto nei secoli del diritto comune si rimanda a F. BATTAGLIA, *Furtum est contractatio. La definizione romana del furto e la sua elaborazione moderna*, Milano, 2012.

83. «Si avranno per sacre quelle cose, che sono consacrate, o solite a servire per usi sacri», RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 8, § 14, 237.

84. «Per cose dedicate, o destinate al culto divino s'intenderanno i paramenti, i voti d'oro, o d'argento, le tovaglie, le candele, e i quadri, che sono degli Altari, il Cereo Pasquale, le lampade, i candelieri, o altri ori, ed argenti, o i denari d'elemosine», *ibidem*.

di recidiva⁸⁵; comuni erano invece le circostanze aggravanti (alcune delle quali, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, erano indicate nella legge principesca), che autorizzavano il Senato ad accrescere a suo “arbitrio” le pene fino ad arrivare anche a quella capitale⁸⁶.

Un caso particolare di furto, a cui a partire dal 1729 venne dedicato un capo *ad hoc* nelle *Costituzioni*, era il peculato. Se nella legislazione penale odierna questa fattispecie può essere integrata solo da chi riveste la speciale qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in quella settecentesca sabauda (ripresa poi nella Restaurazione) essa poteva essere realizzata da chiunque⁸⁷. Alcune previsioni particolari stabilivano invero un trattamento sanzionatorio più severo se i colpevoli prestavano servizio nell’amministrazione delle aziende del regno, ma in linea teorica questo reato poteva essere commesso da qualunque suddito che avesse indebitamente sottratto denaro del patrimonio regio; il carattere particolare non risiedeva quindi nella qualifica soggettiva del soggetto agente, bensì nell’oggetto del ladrocinio.

La “macrofattispecie” successiva regolata dalla consolidazione sabauda era invece rivolta a salvaguardare l’amministrazione della giustizia da possibili comportamenti scorretti delle parti in causa o degli altri soggetti che partecipavano a vario titolo ai procedimenti giudiziari. Nell’ampio concetto di *falsità* (titolo della rubrica del capo XI) rientravano infatti anche le indebite alterazioni delle scritture pubbliche e private realizzate dai notai⁸⁸, le

85. L’edizione del 1723 puniva ad esempio sempre con la morte chi avesse commesso, in circostanze di luogo e di tempo diverse, quattro furti semplici (ferma restando la possibilità per il giudice di comminare la pena capitale anche al primo reato in presenza di particolari circostanze aggravanti); un automatismo sanzionatorio confermato dall’edizione del 1729 e solo in parte mitigato (se così si può dire) da quella del 1770 che continuava a comminare la morte al quarto furto solo se la merce rubata avesse superato un certo valore mentre, in caso contrario, disponeva la galera a vita, *RR.CC.* 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 9, § 1, 229.

86. «Le pene come sovra gradatamente imposte per i furti, quando vi concorrano circostanze aggravanti, come a cagione d’esempio, se seguissero con rottura, o apposizione di scala, o di nottetempo, o di somma egregia, avuto sempre riguardo al valore della cosa rubata, o al danno di chi abbia patito il furto, s’accresceranno ad arbitrio del Senato, e s’estenderanno fino alla morte, se così esigesse il pubblico bene»; *RR.CC.* 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 9, § 35, 249.

87. Si punivano infatti genericamente «Quelli, che commettessero furto di danaro Regio, o di altra cosa delle nostre Aziende»; *RR.CC.* 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 10, § 1, 249.

88. Sull’evoluzione del ruolo sociale e giuridico del notaio nell’Antico Regime si rimanda, tra l’ampissima storiografia esistente, a M.G. DI RENZO VILLATA, *Per una storia del notariato nell’Italia centro-settentrionale*, in *Handbuch zur Geschichte des Notariats der*

false deposizioni rese nei giudizi civili e penali⁸⁹ e le condotte volte a subornare i testimoni. Anche in questo caso molte delle disposizioni riprese nel Settecento da Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III appartenevano da secoli al “diritto patrio” sabauda. In particolare sulla legislazione contro i notai infedeli il riferimento espresso era al decreto di Carlo II del 10 ottobre 1513⁹⁰ mentre per quella relativa alle falsità processuali all’editto di Carlo Emanuele II del 2 novembre 1674⁹¹.

Nel capo XII era contenuta la disciplina contro i cd. *libelli famosi*. Con questa espressione si faceva riferimento agli scritti infamanti (per lo più anonimi) rivolti contro un soggetto che fosse direttamente od indirettamente identificabile⁹². Riprendendo pressoché alla lettera un editto di Carlo Emanuele I dell’11 gennaio 1602⁹³ la pena comminata per chi poneva in essere questa condotta diffamatoria (e anche per chi avesse contribuito a diffondere i predetti scritti) poteva arrivare fino alla morte

europäischen Traditionen, a cura di M. Schmoeckel e W. Schubert, Baden Baden, 2009, 15-53 e, con riferimento alle altre aree geografiche italiane ed europee, agli altri contributi pubblicati nel medesimo volume. Sull’esperienza notarile sabauda tra medioevo ed età moderna è poi utile la lettura di L. SINISI, *Fra giurisdizione e documentazione. Il notaio in tribunale dall’Antico Regime all’età dei codici*, in *Jurisdictio*, 1, 2020, saggio 6, 221-247, di P. BUFFO, *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia: prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione*, Torino, 2017, e ancora di I. SOFFIETTI, *Problemi di notariato dal Medioevo all’età moderna*, Torino, 2006.

89. È interessante notare che nelle cause penali le false deposizioni a favore degli inquisiti erano punite meno severamente rispetto a quelle a favore del Fisco (dieci anni di galera nel primo caso, galera perpetua nel secondo o addirittura la morte se dalla falsa testimonianza sarebbe potuta derivare la comminazione di questa pena per l’inquisito), *RR.CC.* 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 11, § 4, 254.

90. Seppur “purgato” dell’originaria sanzione del taglio della mano, ancora prevista nell’edizione delle *Costituzioni* del 1723, cfr. G.B. BORELLI, *Editti antichi, e nuovi de’ sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., 735-736.

91. *Ivi*, 736-737.

92. G.M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico*, cit., V, voce *libello famoso*, 515-517.

93. L’inizio di questo editto è interessante per comprendere i fenomeni che questa legislazione voleva inibire: «Convenendo reprimere la temerarietà di parlare e scrivere in publico de’ nostri Magistrati, Ufficiali, contra il decoro, e rispetto dovuto alla dignità, e officii loro, e anche levar totalmente li scritti, e libelli famosi, massime in publico et andio fra private persone; [...] Proibiamo sotto pena della vita, e confiscatione de’ beni ad ogni persona di qual qualità sia di far per se, ne far fare per altri in qualsivoglia modo, e per qualsivoglia pretesto, ne far affiggere in publico, ne privato, tanto nella presente Città, che in tutti li Luoghi del nostro Stato, alcuno scritto, o libello famoso, e d’ogni altra forma contra persona nominata, o incerta [...]», G.B. BORELLI, *Editti antichi, e nuovi de’ sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., 748.

ed alla confisca del patrimonio a seconda della gravità dell'offesa, delle circostanze del caso concreto e del livello delle persone coinvolte⁹⁴.

Non mancava poi una minuziosa disciplina sul porto di armi bianche e da fuoco. Comparando l'edizione del 1723 con quella del 1770 si nota un ampliamento della facoltà di portare armi in determinate situazioni. Se la prima edizione amedeana si apriva con l'assoluto divieto (punito con una pena pecuniaria e, in caso di inadempienza con la galera) di portare «Archibugi, o Pistole, ancorché di misura, per le Città, Terre, Luoghi, e Finaggi, sia immediati, che mediati, de' Nostri Stati, né di giorno, né di notte, nettampoco per viaggio»⁹⁵, quella di Carlo Emanuele III cominciava al contrario consentendo il porto di alcune armi da fuoco anche se circoscritto a casi ed esigenze particolari (ad esempio durante i viaggi)⁹⁶. Molte proibizioni vennero mantenute, soprattutto all'interno dei centri urbani, ma in generale la normativa appare meno stringente. La severità sul punto delle prime edizioni potrebbe dipendere dal ricordo ancora vivo della già citata "Guerra del sale" che per circa vent'anni (1680-1699) aveva interessato le valli Monregalesi. In quella circostanza Vittorio Amedeo II, per riaffermare il pieno controllo su un territorio turbolento e storicamente dotato di notevoli privilegi e ampia autonomia⁹⁷, aveva emanato per quel mandamento una serie di specifiche restrizioni, rinnovando la pena di morte per il porto d'armi abusivo (salvo per chi fosse stato espressamente autorizzato)⁹⁸. È quindi probabile che alla fine del XVIII secolo, in un

94. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 12, § 1, 257-258.

95. RR.CC. 1723, l. IV, t. XXXIII, c. 1, § 1, 504.

96. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 13, § 1, 258-259.

97. Per un inquadramento della storia dell'autonomia monregalese nell'ambito del ducato di Savoia, che risaliva alle pattuizioni del 1347 sulla base delle quali il Comune di Mondovì era passato sotto il dominio della dinastia sabauda, si veda G.S. PENE VIDARI, *La gabella del sale e le antiche franchigie monregalesi. Un caso di esercizio del diritto di resistenza?*, in *La Guerra del sale (1680-1699)*, cit., vol. I, 367-382.

98. Ci si riferisce all'editto del 4 luglio 1699: *Ordine di S.A.R., col quale si danno vari provvedimenti per frenare ed impedire ogni ulteriore sommossa nel mandamento di Mondovì*, in F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti*, cit., t. 6, vol. VIII, Torino, 1830, 26-34. Sulla questione si veda innanzi tutto lo studio di E. GENTA, *Condanne, grazie e porto d'armi: proiezioni della Guerra del sale sul riordinamento dello Senato*, in *La Guerra del sale (1680-1699)*, cit., vol. I, 387-394. In particolare, sui provvedimenti rivolti al Mandamento di Mondovì relativi al porto d'armi e sul noto "caso Revello" (che portò ad una dura contrapposizione tra il re ed il Senato di Piemonte), si vedano le pp. 389-394. Da ultimo si consulti pure M. TRAVERSO, *Il Senato di Piemonte e il caso Revello (1723). Un conflitto istituzionale al vertice dello Stato sabauda nel contesto del riformismo di Vittorio Amedeo II*, in *Italian Review of Legal History*, 7, 2021, 109-130.

contesto di ordine pubblico interno meno agitato (almeno fino all'invasione francese), sia stato possibile mitigare le sanzioni per questo tipo di condotte, pur mantenendone l'impianto repressivo di fondo.

In tema di usura, cui era dedicato il capo XIV, veniva naturalmente ribadito il divieto per qualunque cristiano di pretendere un pagamento (ovvero un interesse) per il denaro prestato⁹⁹. La pena era la confisca totale dei beni del contravventore, da eseguirsi anche dopo la sua morte se l'usura fosse stata accertata successivamente. Nemmeno tutti gli ebrei potevano liberamente concedere prestiti onerosi¹⁰⁰ in quanto tale facoltà era concessa solo «per que' Banchieri Ebrei riconosciuti come tali dal Consolato, e per i soli danari loro proprj, e non per quelli, che ricevessero da' Cristiani»¹⁰¹. Rispetto all'edizione del 1723 già le *Costituzioni* del 1729 non prevedevano più (in aggiunta alla confisca dei beni) l'applicazione di pene corporali a discrezione del giudice. Nel 1770 si assistette inoltre ad una specificazione normativa con l'inserimento di una serie di figure contrattuali considerate illecite in quanto idonee a realizzare indirettamente il fine usurario; la tipizzazione e la definizione di queste nuove condotte penali potrebbe giustificarsi con la necessità di colpire certe pratiche commerciali che, nel corso del Settecento, si erano probabilmente diffuse per aggirare il divieto in questione.

Il capo XV del titolo XXXIV era invece rubricato *Degli Oziosi, Vagabondi, e Zingani* e comminava fino a cinque anni di galera a chi si rendeva responsabile di questi comportamenti. La legge principesca definiva nel modo che segue i soggetti che rientravano nella categoria degli "oziosi" o dei "vagabondi": «[coloro che] essendo sani, e robusti, senza beni stabili, o redditi sufficienti al loro mantenimento, e senza esercizio di professione andranno vagando o [...] si fingeranno storpi, o ciechi [...]»¹⁰². Anche

99. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 14, § 1, 270.

100. Non stupisce che ci fosse una limitazione all'usura anche per gli ebrei, soprattutto nell'esperienza giuridica sabauda. È infatti interessante notare che già nei *Decreta seu Statuta* di Amedeo VIII (1430), veniva espressamente interdetto – specialmente agli ebrei – di esercitare l'usura, pur a fronte di un diritto canonico assai più permissivo sul punto. Cfr. L. CIAVALDINI RIVIÈRE, *Statuta Sabaudie, juifs de Savoie, et fin des temps*, in *La Loi du Prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII, I. Les Statuts de Savoie d'Amédée VIII de 1430. Une œuvre législative majeure*, sous la direction de M. Caesar et F. Morenzoni, Torino, 2019, 379; ricostruisce in generale lo status giuridico degli ebrei nel Ducato, tra normativa centrale e locale, il contributo presente nello stesso volume di M. CAESAR, *Les juifs et le Prince: entre législation et conflits de juridiction dans le Duché de Savoie à la fin du Moyen Âge*, in *ivi*, 357-373.

101. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 14, § 2, 271.

102. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 15, § 2, 276.

l'ordinamento sabaudo si preoccupava pertanto di punire con una certa durezza delle condotte che, di per sé, non danneggiavano direttamente beni giuridici privati ma piuttosto un interesse collettivo della società¹⁰³. La lesività di esse risiedeva in effetti nel loro carattere antisociale: era questo infatti che ingenerava il timore di futuri comportamenti criminali, inducendo a ritenere giustificata una anticipazione della punizione¹⁰⁴. Si tratta di un modo di approcciare questi fenomeni (che quasi sempre erano dovuti ad uno stato di grave indigenza) largamente diffuso in età moderna¹⁰⁵ che, a livello normativo, ha lasciato il segno anche in un regno come quello di Sardegna in cui Vittorio Amedeo II, quasi contemporaneamente con la prima edizione delle *Costituzioni*, stava realizzando un ambizioso sistema di assistenza dei poveri nel tentativo di «sbandire per sempre la mendicizia»¹⁰⁶.

Chiudeva infine l'elenco delle “macrofattispecie” incluse nel titolo XXXIV un ultimo capo che conteneva un *Compendio di varie proibizioni*

103. Cfr. M. DA PASSANO, *Il vagabondaggio nell'Italia dell'Ottocento*, in *Acta Histriae*, 12, 2004, f. 1, 52.

104. Più mite era la posizione dell'isola di Sardegna dove, non trovando applicazione le *Regie Costituzioni*, a regolare la materia era un editto del 1759 e un biglietto del 1760 che prevedevano per queste condotte sino ad un massimo di un anno di galera; *ivi*, 59.

105. Sintetizza efficacemente la questione la recente pubblicazione di A. LANDI, *Vagabondi, zingari e mendicanti. Leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVIII secolo*, Città di Castello, 2018, 33-46, in cui si evidenzia come a partire dal Cinquecento il vagabondaggio sia stato progressivamente associato alla pigrizia più che ad una condizione di oggettiva difficoltà economica, finendo quindi per attribuirgli una connotazione morale negativa che ha finito per diventare la base ideologica delle successive legislazioni repressive in materia. Per un inquadramento della genesi nell'opinione pubblica dell'ostilità verso le “classi pericolose” si veda L. LACCHÈ, *La paura delle «classi pericolose». Ritorno al futuro?*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 1, 2019, 159-178.

106. La citazione è presa dall'opera *La mendicizia sbandita col sovvertimento de' poveri. Tanto nelle Città, che ne' Borghi, Luoghi, e Terre de' Stati di quà, e di là da' Monti, e Colli di Sua Maestà Vittorio Amedeo Re di Sicilia, di Gerusalemme e Cipro e c. Come altresì lo stabilimento degli Ospizij Generali e delle Congregazioni di Carità d'ordine della Maestà Sua*, Torino, 1717, 196, in cui venne delineato un vasto piano di riforme delle strutture ed istituzioni del regno di Sardegna deputate all'assistenza pubblica. Frutto della guida di un “esperto” del tema come il gesuita André Guevarre (che aveva già proposto iniziative simili a Roma ed in alcune città francesi), questo progetto portò in pochi decenni alla creazione di più di un centinaio fra ospedali e ricoveri dei poveri. Il giudizio sull'efficacia di queste iniziative è controverso, soprattutto per l'ampio ricorso a sistemi repressivi contro i mendicanti. Molto favorevole pare la posizione espressa in G. MOLA DI NOMAGLIO, *Per la giustizia, la carità, l'assistenza. Casa Savoia dalla “Mendicizia sbandita” alla Croce Rosse Italiana*, in *Storia della Croce Rossa in Piemonte dalla nascita al 1914*, a cura di C. Cipolla, A. Ardisson e F. A. Fava, Milano, 2015, 111-112 (nota 3).

nel quale erano indicati una serie di eterogenei divieti riferiti principalmente ai rapporti tra i sudditi ed i Vassalli e i paesi stranieri ed alle regole sulla stampa dei libri¹⁰⁷.

Come si può notare la disciplina penale contenuta in questo titolo delle *Regie Costituzioni* presentava, rispetto alla maggior parte delle coeve legislazioni estere, una pretesa di organicità che tuttavia non riusciva a celarne l'incompletezza di fondo. Al netto del contenuto, questa legislazione non poteva quindi che lasciare perplessa, dopo il 1815, una classe di giuristi ormai avvezza a muoversi fra le ben più sistematizzate categorie giuridiche del modello codicistico di matrice francese.

2.2 Il sistema sanzionatorio delle *Regie Costituzioni* nella prima Restaurazione

Per offrire una rappresentazione completa della normativa penale reintrodotta nel regno di Sardegna da Vittorio Emanuele I e delle sue principali direttrici ideologiche, l'analisi delle principali fattispecie criminali disciplinate in essa non è sufficiente. È infatti necessario soffermarsi anche sul sistema sanzionatorio che questa consolidazione adottava e sul fondamento ideologico della pena presente nell'ordinamento giuridico sabauda di Antico Regime e della prima Restaurazione.

L'apparato sanzionatorio delle *Regie Costituzioni* rispondeva ad una concezione prettamente espiativa della giustizia penale ancora largamente dominante negli ordinamenti giuridici del XVIII secolo¹⁰⁸. Ciò si concretizzava, da un lato, nella volontà di procurar dolore fisico al reo così da consentirgli di purgare le sue colpe e, dall'altro, di fare del condannato e del suo corpo un esempio, un'intimidazione vivente per tutti gli altri sudditi. Nonostante Carlo Emanuele III avesse in parte mitigato l'arsenale punitivo sabauda, eliminando alcuni dei supplizi più violenti ancora previsti in quelle precedenti (come ad esempio il taglio della mano per il notaio fedifrago), anch'essa continuava a presentare un chiaro intento espiatorio. Pertanto, con il ritorno dei Savoia a Torino, riapparvero pene accessorie che rispondevano ad una finalità prettamente afflittiva come le tenaglie infuocate, la pratica di squartare il cadavere del condannato a morte ed il supplizio della ruota¹⁰⁹.

107. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 16, §§ 1-15, 279-287.

108. M. ORTOLANI, *Quelques affaires d'assassinat*, cit., 71-72.

109. Cfr. M. RIBERI, *Droit criminel et peine capitale*, cit., 193.

Se la ripresa di una concezione meramente retributiva della pena pare quindi evidente a livello normativo, nella pur modesta scienza giuridica sabauda di inizio XIX secolo qualcosa era cambiato. Ad esempio nel 1822 Giuseppe Maria Regis apriva la voce *pena* del suo *Dizionario legale* affermando quanto segue:

Si suole la pena definire un castigo, che il sovrano minaccia contro quelli tra i suoi sudditi, che sono disposti a violare le leggi, e che infligge ad essi con giusta proporzione quando le violano, coll'oggetto di qualche bene futuro, e specialmente per la sicurezza della società¹¹⁰.

Se ben si considera questa definizione si avverte l'eco di una concezione contrattualistica del diritto penale, che vedeva nel re il garante del patto sociale dal quale «nacquero le leggi, che sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in uno stato di guerra, e di godere di una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla»¹¹¹. Abbiamo quindi un'evoluzione concettuale importante rispetto al passato: il criminale non viene più solo presentato come il “traditore” del sovrano, ma comincia ad essere considerato come il responsabile della rottura del patto sociale e, di conseguenza, traditore dell'intera comunità¹¹². L'adozione di queste nuove giustificazioni teoriche del fondamento del diritto penale da parte di Regis è ancora più significativa se si considera l'apprezzamento politico di cui il giurista godette: nel 1824 infatti il primo segretario per gli Affari Interni Roget de Cholex chiese tra gli altri anche a lui di redigere alcune osservazioni sul sistema giuridico vigente in vista di un cauto progetto di riforma delle *Regie Costituzioni* che poi non vedrà mai la luce¹¹³. Proprio nei *Cenni intorno a cose*

110. G.M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico*, cit., VII, voce *pena*, 93.

111. *Ibidem*. In questa voce Regis riprende pedissequamente l'*incipit* del primo capitolo del *Dei Delitti e delle pene* mostrando di conoscere e di aderire all'impostazione beccariana del problema penale; C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, edizione a cura di R. Fabietti, Milano, 1973, 38-39.

112. Su questo aspetto e sulle implicazioni di questo cambio di paradigma in età moderna cfr. G. CAZZETTA, *Qui delinquit amat poenam. Il nemico e la coscienza dell'ordine in età moderna*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 38, 2009, vol. I, 421-494.

113. Sulla figura di Roget de Cholex si veda la voce redatta da I. MASSABÒ RICCI, voce *Cholex Gaspard-Jerôme roget, conte di*, in *DBI*, vol. 25, Roma, 1981, 73-75, mentre sulla sua azione di riforma del sistema legislativo e giudiziario, tentata dopo il 1822 coinvolgendo direttamente anche l'avvocato Regis, cfr. F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile*, cit., 142-150, 155-159 e E. MONGIANO, *Patrimonio e affetti*, cit., 77-78.

di legislazione che l'avvocato piemontese consegnò al primo segretario dell'Interno nel 1824, egli tornò sulla questione della pena sostenendo quanto segue:

Il legislatore deve avere sempre innanzi ai suoi occhi, e non mai obbliare il principio, che l'oggetto delle pene non è già quello di tormentare il delinquente, onde fargli espiare col dolore che deve soffrire il delitto che ha commesso; ma è sol quello di ottenere, che né egli più, né alcun altro atterrito dalla pena osi commetterlo¹¹⁴.

L'avvocato sabaudo aveva già esposto con chiarezza il medesimo concetto nel suo *Dizionario* bollando come «ingiuste di lor natura» le sanzioni sproporzionate rispetto al loro fine ultimo, che doveva essere solo quello di garantire «il deposito della salute pubblica»¹¹⁵. Come dimostrano anche le ampie citazioni di un criminalista come Alberto De Simoni presenti in calce al *Dizionario*¹¹⁶, non siamo di fronte ad una adesione piena agli orientamenti più avanzati dell'illuminismo giuridico. Il Regis infatti si dimostra di posizioni più “moderate” soprattutto per quanto concerneva il rapporto con il diritto comune. In ogni caso lo spostamento teorico da una visione meramente retributiva della pena ad una più incentrata su esigenze preventive è evidente e sulla stessa linea pare anche un altro

114. ASTO, *Corte, Regie Costituzioni*, m. 7 prima addizione, f. 14, G.M. REGIS, *Cenni intorno a cose di legislazione (28 aprile 1824)*, § 11: «Da ciò ne deriva, che la pena esser non deve né pur troppo mite; perché s'ella non è atta a reprimere il delitto, che vuolsi impedire, la Legge in tal caso è ingiusta verso la società ch'ella non difende dagli attentati de' malvagi. La grand'arte adunque del Legislatore nel comporre un codice di leggi penali dee esser quella di conoscere, e determinare la giusta misura tra ciascun delitto, e la pena con cui esser punito».

115. G.M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico*, cit., VII, voce *pena*, 94.

116. In nota alla voce pena del *Dizionario* (*ivi*, 94-101) Regis riporta infatti l'intero capo VIII (*Della misura e proporzione delle pene per riguardo all'effetto ne' delitti*) dell'opera *Dei delitti considerati nel solo affetto ed attentati*, pubblicata da Alberto De Simoni a Milano nel 1783. Su quest'ultimo si veda G.P. DEMURO, *Il dolo tra affetto ed effetto: Alberto De Simoni e la scienza penalistica italiana della seconda metà del XVIII secolo*, in *Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 10, 2011-2012, sezione *Contributi*; C. COGROSSI, *Alberto De Simoni tra Diritto comune e Illuminismo: nuove aperture ai concetti di certezza morale e di probabilità nella formazione del giudizio*, in *Studi in onore di Mario Romano*, a cura di M. Bertolino, L. Eusebi e G. Forti, vol. IV, Napoli, 2011, 2731-2770; L. ANTONIELLI, voce *De Simoni, Alberto*, in *DBI*, vol. 39, Roma, 1991; E. DEZZA, *Tommaso Nani e la dottrina dell'indizio nell'età dei lumi*, Milano, 1992, 139; A. CAVANNA, *La codificazione penale in Italia*, cit., 75, 231 ss.

autore di area piemontese come Francesco Gambini che negli stessi anni affermava che «la pena non è *vendetta*, ma *cautela*»¹¹⁷. Gambini in realtà era, rispetto a Regis, assai più scettico nei riguardi dell'ordinamento penale sabauda vigente.

A fronte quindi di una legislazione retriva e di una giurisprudenza perfettamente in linea con essa¹¹⁸, già nei primi anni della Restaurazione si cominciò a notare anche nel regno di Sardegna l'emersione di una dottrina più aperta all'impostazione giuridico-filosofica portata dalle correnti giusnaturalistiche sei-settecentesche o che, quantomeno, dimostrava di aver contezza di esse e dei cambiamenti dei paradigmi penali che erano avvenuti nella seconda metà del secolo passato. Tali questioni, tuttavia, rimasero sempre ben lontane dalla pratica dei tribunali e non riuscirono ad incidere a livello normativo.

In effetti, ancora dopo il 1814, il quadro sanzionatorio offerto dalle *Regie Costituzioni* rispondeva a logiche ben diverse.

In una legislazione figlia dell'Antico Regime, informata alla volontà di fare del reo un esempio che potesse dissuadere tutti gli altri sudditi dal seguirne le orme¹¹⁹, non stupisce che la pena di morte venisse comminata in un numero rilevante di fattispecie quali ad esempio le bestemmie, gli omicidi, le grassazioni, gli infanticidi, i falsi monetari, i furti sacrileghi e, in caso di recidiva, anche i furti semplici¹²⁰. A ben vedere la consolidazione sabauda conteneva solo tre modalità di esecuzione della pena di morte: l'impiccagione, lo strangolamento e la ruota. La forma di esecuzione ordinaria era la prima, come chiaramente risulta consultando la giurisprudenza senatoria¹²¹. Lo strangolamento era infatti previsto solo per

117. F. GAMBINI, *Osservazioni sopra alcune massime di legislazione penale*, s. l., 1820, 34. Come riporta Sclopis, queste osservazioni furono pubblicate nel contesto dei tentativi di riforma della legislazione civile e penale di Prospero Balbo, cfr. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione francese (1789), a quella delle riforme italiane (1847)*, parte prima, Torino, 1864, 232 (nota 1).

118. Sulla oggettiva severità della giurisprudenza penale sabauda nella prima Restaurazione si rimanda a M. RIBERI, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico*, cit., 398-422. Cfr. anche C. BONFANTI, *La pena di morte nel Piemonte albertino*, in *Studi Piemontesi*, 11, 1992, f. 2, 354-373.

119. Cfr. J.M. CARBASSE, *Histoire du droit pénal*, cit., 260-261.

120. S. BLOT-MACCAGNAN - M. ORTOLANI, *La peine dans les Royales constitutions du royaume de Piémont-Sardaigne au XVIII siècle*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino* 111, 2013, f. 2, 662-663.

121. Il dispositivo ricorrente con cui i Senati del regno decretavano questo tipo di condanna era del seguente tenore: «Il Senato [...] pronunzia doversi condannare, come condanna [...] per gli avanti ascritti delitti, ad essere pubblicamente appiccato per la gola, sinché l'anima

i fabbricatori di monete false¹²², mentre la ruota¹²³ veniva di solito comminata per gli autori di grassazioni aggravate dall'uccisione della vittima¹²⁴; in quest'ultimo caso il supplizio era spesso accompagnato dalla previa tortura del condannato con le tenaglie infuocate¹²⁵. Come è stato notato, la normativa regia non vietava espressamente il ricorso anche a diverse modalità di esecuzione rispetto alle tre indicate ed era pertanto compito e facoltà del giudice individuarle in concreto a seconda delle circostanze e della gravità del delitto¹²⁶. Alcune esemplarità erano applicate anche dopo

sia separata dal corpo», sentenza pronunciata dal Senato di Torino il 19 aprile 1817 contro Guglielmo Vassallo, imputato di una grassazione commessa a Mondovì il 12 gennaio dello stesso anno e condannato alla pena di morte per impiccagione, ASTO, *Riunite, Senato di Piemonte, Sentenze*, m. 131, sentenza 19 aprile 1817.

122. RR.CC. 1770, v. 2, l. IV, t. XXXIV, c. III, § 1, 205.

123. Secondo quanto riporta Pertile, la pena della ruota era, tra tutte le modalità d'esecuzione della condanna a morte, la più dolorosa in quanto: «si rompevano le membra al condannato e poi, legatolo colle braccia e colle gambe aperte e distese sopra una ruota che piantavasi in cima ad un palo lo si lasciava così miseramente finire», A. PERTILE, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, V. *Storia del diritto penale*, Padova, 1876, 267. Su questo supplizio, diffuso come sanzione per il *latrocinium* anche in altri Stati d'europa, si veda M. SBRICCOLI, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*, ora pubblicato in *Id.*, *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., 319.

124. RR.CC. 1770, v. 2, l. IV, t. XXXIV, c. VI, § 2, 214-215. Si veda ad esempio la sentenza pronunciata dal Senato di Torino il 23 giugno 1817 contro Antonio Sartore, imputato di essere l'autore di due grassazioni (una delle quali conclusasi con l'omicidio della vittima) e condannato alla pena della morte a mezzo della ruota, ASTO, *Riunite, Senato di Piemonte, Sentenze*, m. 131, f. 480 *recto*.

125. A dar credito alla testimonianza riportata da un illustre esponente della magistratura subalpina della seconda metà del XIX secolo come Carlo Dionisotti, sembra che il supplizio delle tenaglie venisse (per quanto possibile) mitigato dall'opera della Confraternita della Misericordia. Egli infatti riporta che «I fratelli della Misericordia ratterpravano il rigor delle pene col coprire di una spugna inzuppata nell'acqua le tanaglie estratte dal fornello. E pensare che durarono questi tormenti sino al 1831!», C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, Torino, 1881, vol. II, 11 (nota 1).

126. «Pour autant, elles [le *Regie Costituzioni*, n.d.r.] n'interdisent pas formellement le recours à d'autres supplices tels que la roue ou la décollation, laissant ainsi aux juridictions une certaine liberté, pondérée par la jurisprudence antérieure», S. BLOT-MACCAGNAN - M. ORTOLANI, *La peine dans les Royales constitutions*, cit., 662. Va per completezza detto che in alcuni casi le condanne a morte comminate con le modalità più cruenti venivano commutate, per regia disposizione, nell'impiccagione o nella galera a vita. Nei minutari delle sentenze penali del Senato di Torino, conservati nell'Archivio di Stato di Torino (Sezioni Riunite), questi provvedimenti "graziosi" erano riportati in calce alla condanna. Ad esempio Michele Ponzio, condannato a morte per due grassazioni, vide la sua pena commutata in quella della «galera perpetua» con Regie Patenti del 24 gennaio 1824 (ASTO,

la morte del condannato, poiché nelle sentenze veniva sempre previsto (almeno sino al 1831) che il cadavere fosse letteralmente squartato, in modo da poter poi appendere i resti delle spoglie mortali nei luoghi in cui il defunto si era reso protagonista di azioni criminose¹²⁷.

Per ordine di gravità, dopo la pena di morte seguivano le pene detentive, ovvero, la galera (perpetua o a tempo) e la pena della catena (sempre a tempo).

La galera consisteva anticamente nell'imprigionamento dei condannati su delle navi in cui gli stessi erano costretti a svolgere la funzione di rematori (da qui il nome della sanzione, che deriva proprio dal tipo di imbarcazione – galea – nella quale essa veniva scontata)¹²⁸. Tuttavia nel regno di Sardegna, già a partire dal XVIII secolo¹²⁹, i condannati a questo tipo di pena venivano rinchiusi, sulla terraferma, in “bagni penali”, ovvero in strutture convertite in luoghi di contenzione (spesso siti in prossimità di porti) in cui i condannati erano costretti ai lavori forzati.

La catena consisteva invece nella semplice condanna ai lavori forzati, che i detenuti dovevano svolgere, per l'appunto, incatenati. A differenza della galera, che sovente era perpetua o che comunque veniva comminata per un numero considerevole di anni (a seconda del reato commesso), la catena era sempre a tempo e quasi mai superiore a qualche anno. Se la galera veniva quindi utilizzata per sanzionare delitti gravi, quali le grassazioni (sempre che le circostanze del delitto non suggerissero di comminare la pena della morte) e i furti recidivi, la catena veniva comminata in casi meno gravi, quali, ad esempio, i furti semplici¹³⁰. Anche l'esecuzione delle pene detentive veniva preceduta da alcune esemplarità, quali, ad esempio

Riunite, Senato di Piemonte, Sentenze, m. 138, sentenza 9 gennaio 1824); altri analoghi episodi, relativi a condanne di falsari, sono ricordati da M. RIBERI, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico*, cit., 420-421 (nota 1125).

127. Nel dispositivo della già citata sentenza contro Antonio Sartore (vedi nota 166) si ordina, dopo la comminazione del supplizio della ruota, quanto segue: «[...] fatto il suo corpo cadavere, [il Senato; N.d.A.] manda ridursi in quarti da affiggersi ai luoghi, e ne' modi soliti», ASTO, *Riunite, Senato di Piemonte, Sentenze*, m. 131, f. 480 *recto*. Va però detto che secondo il Dionisotti «la riduzione del cadavere in quarti si ordinava, ma non si eseguiva; e ciò sin dalla metà dello scorso secolo [Settecento;N.d.A.], essendosi fatto servire di pretesto che il cadavere dovesse servire per la scuola anatomica», C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, cit., vol. II, 11 (nota 1).

128. Cfr. J.M. CARBASSE, *Histoire du droit pénal*, cit., 266-267.

129. Cfr. S. BLOT-MACCAGNAN - M. ORTOLANI, *La peine dans les Royales constitutions*, cit., 663.

130. Cfr. *ivi*, 665.

quella «di essere condotto per li luoghi soliti colla catena al piede»¹³¹ (nel caso di condanna alla catena) oppure «con remo in spalla»¹³² (nel caso di condanna alla galera) allo scopo di mostrare a tutti i sudditi il destino che sarebbe spettato ai rei. Talvolta inoltre, in caso di condanna alla galera perpetua, i condannati dovevano recarsi, trascinati dal boia, fin sotto il patibolo portando un remo in spalla e un laccio al collo¹³³. Anche in questo caso l'applicazione o meno di questo tipo di pene accessorie era rimesso all'arbitrio del giudice.

Ancora dopo la Restaurazione erano inoltre applicate, seppur in un numero assai ristretto di casi, alcune pene corporali quali la fustigazione in pubblico¹³⁴ e i tratti di corda, supplizio quest'ultimo che rappresentava, nel XIX secolo, quasi un *unicum* proprio della legislazione sabauda¹³⁵.

Vi erano infine delle sanzioni pecuniarie che colpivano i delitti più leggeri¹³⁶ o che invece, come la confisca¹³⁷, costituivano pene accessorie di reati più gravi e comportavano anche l'infamia¹³⁸. Le prime in particolare erano assai contenute nel numero, come tipicamente accadeva nella gran parte delle legislazioni penali Sei-Settecentesche. In effetti il

131. Sentenza pronunciata dal Senato di Torino il 6 dicembre 1817 contro Giovanni Battista Fiorio, imputato di un tentato furto e condannato alla pena di catena per anni due; ASTO, *Riunite, Senato di Piemonte, Sentenze*, m. 131, sentenza del 6 dicembre 1817.

132. Sentenza pronunciata dal Senato di Torino il 22 ottobre 1817 contro Irene Patetta, imputata di complicità in un furto aggravato e condannata alla pena della galera per anni 5; ASTO, *Riunite, Senato di Piemonte, Sentenze*, m. 131, sentenza del 22 ottobre 1817.

133. Cfr. sentenza pronunciata dal Senato di Torino il 18 aprile 1820 contro Giovanni Battista Ardara, imputato di complicità omicidio e condannato alla pena della galera perpetua; ASTO, *Riunite, Senato di Piemonte, Sentenze*, m. 134, sentenza del 18 aprile 1820.

134. Si veda ad esempio la pronuncia del Senato di Nizza del 3 marzo 1815 con cui venne condannato Paulin Rainaud alla «duplice fustigazione» per aver rubato due ruote di un carro, cfr. ADAM, *Senat de Nice, Sentenze criminali (jugements en matière criminelle et correctionnelle) (23 août 1814 - 30 décembre 1817)*, 1 registre, 02 FS 0875, f. 6, n. 12.

135. Cfr. S. BLOT-MACCAGNAN - M. ORTOLANI, *La peine dans les Royales constitutions*, cit., 663-664: «Il s'agit d'un supplice particulièrement violent qui, à la fin de l'Ancien Régime, n'est plus utilisé en droit français: le condamné est hissé "en haut d'une longue pièce de bois, les mains liées derrière le dos avec une corde qui soutient tout le poids du corps", puis on le laisse tomber "avec roideur jusqu'à deux our trois pieds de terre". Le choc est si brutal qu'il peut provoquer la dislocation des bras du supplicié».

136. Veniva per esempio sanzionato con la pena di cento scudi chi avesse stampato un libro senza aver previamente ottenuto la licenza dalla autorità pubbliche a ciò preposte, cfr. RR.CC. 1770, 2, l. IV, tit. XXXIV, c. XVI, § 11, 285.

137. Tipico esempio era la confisca dei beni del reo di lesa maestà che accompagnava la condanna a morte di quest'ultimo, cfr. *ivi*, c. II, § 5, 202-203.

138. G.M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico*, cit., VII, voce *pena*, 105.

ricorso a sanzioni di questo tipo in campo penale, assai diffuso nell'alto medioevo, si era progressivamente ridotto in età moderna¹³⁹ e su questo tema anche i giuristi del XVIII secolo si presentavano piuttosto titubanti. Beccaria ad esempio se si dichiarava concorde a punire pecuniariamente i furti commessi senza l'uso della violenza, sul presupposto che «Chi cerca d'arricchirsi dell'altrui, dovrebbe impoverirsi del proprio» era piuttosto scettico sull'efficacia generale di queste sanzioni. Più favorevole era invece Filangieri che tuttavia, nella sua *Scienza della legislazione*, riteneva che esse dovessero essere limitate ai delitti che dipendevano «dall'avidità del denaro» e che dovessero essere stabilite proporzionalmente alle sostanze del condannato, in modo da eliminare la sperequazione sostanziale tra ricchi e poveri che si sarebbe creata fissando un *quantum* di pena fisso¹⁴⁰.

Per completare l'analisi dell'"arsenale sanzionatorio" di cui nella Restaurazione i giudici degli Stati sabaudi tornarono a servirsi è infine necessario analizzare il titolo XXV del libro IV delle *Regie Costituzioni* che era specificamente dedicato alle pene. Si noti che questo titolo non conteneva affatto (contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare dal titolo della rubrica "Delle Pene") l'elencazione delle sanzioni previste e la loro disciplina. Una simile organizzazione normativa sarà riscontrabile solo nei primi codici penali ed era ben lontana dalla mentalità giuridica dei compilatori della consolidazione sabauda, senza contare che, anche in questa materia, rimaneva come fonte integrativa e suppletiva il diritto comune. Il titolo in questione presentava piuttosto una serie di disposizioni di carattere generale relative ad alcune circostanze che incidevano direttamente sulla modulazione concreta della pena, a cominciare dall'età del reo. Il discrimine individuato dall'art. 1 era vent'anni: se si fosse commesso un reato prima di aver raggiunto tale età non sarebbe stata comminata la sanzione prevista in via ordinaria per quel dato crimine, ma «altre proporzionate all'età, malizia, e circostanze dei delitti, eccettuate i casi, ne' quali è stata per essi specialmente prescritta una pena certa»¹⁴¹. Questa regola soffriva tuttavia molteplici eccezioni in relazione a fattispecie particolari che finivano per ridimensionarne notevolmente la portata. Un diverso

139. Cfr. L. GOISIS, *La pena pecuniaria. Un'indagine storica e comparativa. Profili di effettività della sanzione*, Milano 2008, 16-19.

140. «Le pene pecuniarie, invece, vanno irrogate, quasi seguendo la legge del contrappasso, per i delitti connessi all'avidità di denaro, ma l'istanza retributiva che è alla base di questo assunto viene superata da Filangieri con l'affermazione del principio secondo cui tali pene devono essere proporzionate al reddito», F. BERTI, *Garanzie processuali e diritti dell'uomo nella dottrina della pena di Gaetano Filangieri*, in *Historia et Ius* 2, 2012, paper 18, 24.

141. RR.CC 1770, 2, l. IV, t. XXV, § 1, 144.

meccanismo, assai più articolato, era per esempio stabilito per il furto: se il ladro al momento della commissione della condotta criminosa avesse avuto tra i diciotto ed i vent'anni avrebbe beneficiato di una prima diminuzione quantitativa di pena, se avesse avuto tra i quattordici e i diciotto anni sarebbe stato invece attinto da una sanzione di specie diversa da quella ordinariamente prevista (ovvero la catena a tempo al posto della galera) e se avesse infine avuto meno di quattordici anni sarebbe stato punito ad arbitrio del Senato¹⁴². È interessante notare che la tradizione sabauda non contemplava (a differenza da quella francese) un'età minima, sotto la quale un soggetto sarebbe stato penalmente non imputabile¹⁴³.

Oltre all'età del reo, anche il sesso e la classe sociale potevano influire nella determinazione della pena. Le donne infatti non erano quasi mai soggette alle pene ordinarie, ma godevano di un trattamento privilegiato poiché se avessero commesso un delitto comportante la pena della galera, della catena o dei tratti di corda, tali sanzioni sarebbero state convertite in quelle meno gravi della fustigazione, del bando o del carcere per il tempo «che si stimerà corrispondente, e proporzionato alla qualità del sesso, delle persone, e del caso»¹⁴⁴.

I nobili invece non potevano essere condannati a pene infamanti (che avrebbero comportato l'impossibilità di ricoprire qualunque incarico o ruolo pubblico o onorifico¹⁴⁵) e le stesse sarebbero state «permutate in altre più proprie, ma conformi al loro delitto [...]»¹⁴⁶. Se però il crimine commessa era di gravità tale da comportare di per sé l'infamia *de iure* e *de facto* questa regola non trovava applicazione¹⁴⁷. In alcuni casi era la stessa legge a prevedere sanzioni differenti in ragione dell'estrazione sociale dell'accusato. Per chi esponeva un bambino ad esempio la pena stabilita

142. *Ivi*, t. XXXIV, c. IX, § 2, 230.

143. S. BLOT-MACCAGNAN - M. ORTOLANI, *La peine dans les Royales constitutions*, cit., 670.

144. *RR.CC.* 1770, 2, l. IV, t. XXV, § 3, 145.

145. «Dicesi quella che toglie l'onore al condannato e lo mette nel numero degli infami. Sogliono distinguere le pene infamanti di fatto. Sotto il nome delle prime vengono quelle, che procedono da una condanna proferita con sentenza, e che fondate sono sopra una causa infamante giuridicamente comprovata: le seconde dette sono infamanti di fatto, perché esse fanno sull'onore del condannato certe impressioni, che senza diffamarlo intieramente, non lasciano di oscurare la sua riputazione, di modo che la stima delle persone oneste scema notabilmente per lui. Noi mettiamo in questo numero l'ammonizione, la riparazione d'onore, le proibizioni d'essere recidivo, ecc. ecc.», G.M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico*, cit., VII, voce *pena infamante*, 105.

146. *RR.CC.* 1770, 2, l. IV, t. XXV, § 4, 145.

147. M. RIBERI, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico*, cit., 408.

era di norma la pubblica fustigazione, ma se commetterla era un nobile veniva comminato un anno di carcere¹⁴⁸

Una circostanza particolare che, per prassi senatoria, finiva per incidere direttamente sull'esecuzione della pena era l'infermità mentale, in quanto – se accertata – faceva sì che il condannato venisse affidato alla cura dei famigliari, sempre che questi fossero in grado di assicurarne la custodia (in caso contrario infatti il soggetto sarebbe rimasto comunque recluso in carcere)¹⁴⁹.

Rispondeva invece ad una logica molto penalizzante l'art. 5 di questo titolo, che disciplinava il concorso di reati. Si tratta di una disposizione molto interessante da un punto di vista giuridico che impediva al giudice, in caso di una pluralità di reati commessi da una stessa persona nella medesima circostanza di tempo, di applicare la sola pena prevista per il reato più grave “assorbendo” in essa quelle prescritte per le altre fattispecie minori¹⁵⁰. In sostanza la condotta criminosa non veniva mai considerata unitariamente, neanche quando la commissione di un reato era strettamente funzionale alla realizzazione di un altro. Ogni singola azione delittuosa manteneva la propria autonomia giuridica e concettuale e pertanto reati formalmente distinti ma uniti, ad esempio, da un unico disegno criminoso venivano puniti “sommando” semplicemente le sanzioni comminate per ciascuno di essi. Quanto fosse sfavorevole per il reo tale meccanismo è lampante, ed è indicativo di un sistema normativo che aveva come primario obiettivo quello di punire il condannato anche ricorrendo a sanzioni del tutto sproporzionate rispetto al fatto e al danno sociale e privato effettivamente arrecato.

L'apparato penalistico “rievocato” *ex abrupto* da Vittorio Emanuele I si doveva presentare come uno dei più anacronistici degli altri Stati preunitari.

Erano infatti passati quasi cinquant'anni dall'emanazione dell'ultima edizione delle *Regie Costituzioni* che veniva richiamata in vigore, durante i quali gli eventi occorsi a cavallo fra i due secoli avevano finito per cambiare radicalmente e ineluttabilmente volto a quei paradigmi penali che già nel corso del Settecento erano stati fortemente messi in discussione. Un aspetto fondamentale riguardava, oltre alla normativa, la stessa fisionomia

148. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 4, § 4, 211-212.

149. I. SOFFIETTI - E. GARIS, *Ricerche sulle sentenze penali del Senato di Piemonte nel XVIII secolo*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di S. Vinciguerra e F. Dassano, Napoli, 2010, 999.

150. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXV, § 5, 146.

della magistratura e i suoi poteri interpretativi. Una delle caratteristiche più incisive presenti nelle riforme legislative francesi era stata la pretesa di ridurre il giudice penale ad un supino applicatore della legge. La netta ideologia antigiusprudenziale portata dalla Rivoluzione e l'introduzione del principio della legge come espressione della volontà generale non potevano conciliarsi con l'ampia discrezionalità di cui i giudicenti avevano goduto nel corso dell'Antico Regime. Un vero e proprio arbitrio che nel regno di Sardegna venne riportato in vigore dopo il 1814 dalla disciplina delle *Regie Costituzioni* che costituiva solo la "base legale"¹⁵¹ sulla quale si innestava poi l'interpretazione e l'autonomia dei magistrati i quali potevano, in una certa misura, aumentare, diminuire o addirittura mutare il tipo di sanzione rispetto a quella indicata nella legge principesca.

151. S. BLOT-MACCAGNAN - M. ORTOLANI, *La peine dans les Royales constitutions*, cit., 660-661.

Capitolo II

Il diritto penale sabaudo nella prima Restaurazione

1. Le prime modifiche del sistema penale

Alle parole dell'editto del 1814 di Vittorio Emanuele I, perentorio nel pretendere l'integrale ripresa della legislazione precedente al periodo napoleonico, non corrispose una perfetta riproposizione del sistema penale sabaudo settecentesco.

Alcuni istituti infatti erano ormai improponibili e il loro anacronismo era palese anche in un ambiente giuridico meno sensibile di altri alle innovazioni giuridiche come quello sabaudo.

Innanzitutto non venne più riproposta la tortura giudiziaria, che fu formalmente abolita con il Regio editto del 10 giugno 1814¹ il quale, a sua volta, confermò l'interdizione che era stata portata da un manifesto senatorio del 28 giugno 1794².

La rilevanza di questa scelta trascese l'aspetto simbolico ed ideologico che pur essa sottendeva ed ebbe significative conseguenze sulle strategie repressive dell'amministrazione della giustizia. Nella logica processuale di Antico Regime la tortura costituiva un punto fondamentale ed aveva in particolare due funzioni principali: da un lato costituiva il mezzo più efficace per ottenere nel processo una confessione dall'accusato (la prova

1. «Derogando al disposto dalli §§ 20 e 21, tit. 11, del tit. 13, ed al § 10, lib. 4 delle Reali nostre Costituzioni, dichiariamo d'or in avvenire abolita la tortura d'ogni genere, ed in qualunque caso», *Raccolta degli atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. I, Torino, 1842, 78. Con questo provvedimento Vittorio Emanuele I accordò inoltre la grazia a tutti coloro che avevano commesso un reato prima del 21 maggio 1814, prevedendo tuttavia una nutrita casistica di eccezioni (che comprendeva numerose fattispecie particolarmente gravi tra le quali la lesa maestà, la fabbricazione o la spendita di moneta falsa, l'assassinio, l'evasione violenta, l'incendio doloso, la grassazione, il furto sacrilego o aggravato, la concussione e il peculato) che di fatto limitò molto il numero degli effettivi beneficiari dell'editto.

2. Cfr. M. RIBERI, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico*, cit., 408.

regina nei sistemi processuali inquisitori) e dall'altro costituiva una delle "esemplarità" che venivano applicate prima dell'esecuzione di una condanna a morte per ottenere informazioni dal condannato sull'esistenza di eventuali suoi complici. Anche nel processo inquisitorio sabaudo, delineato dalle *Regie Costituzioni*, la tortura assumeva quindi un ruolo di primo piano nel contesto delle attività volte a far emergere la "verità"³.

Con questa abolizione si apriva quindi una lacuna nel sistema che lo stesso editto del 10 giugno cercò di colmare almeno in parte sostituendo la tortura con un interrogatorio nei confronti dei condannati a morte o alla galera sulla possibile esistenza di eventuali correi. L'editto recitava infatti:

Qualora nelle nostre costituzioni veniva prescritta la tortura nel capo de' complici, supplirà alla medesima un interrogatorio da darsi ai rei dopo la lettura della sentenza, in cui dopo aver rappresentato ai medesimi che per essi la lor sorte è decisa, e la causa è finita, si ammoniscano a dichiarare la verità, scoprire i complici non tanto dei delitti per cui furono condannati, quanto di tutti gli altri, che potessero aver commessi, e non dedotti in processo⁴.

La *ratio* della disposizione faceva quindi leva sul naturale desiderio dei condannati di sgravarsi la coscienza, sollecitando una confessione postuma alla condanna carica anche di valenza religiosa.

La tortura non fu tuttavia il solo istituto che si scelse di non riportare in vita. Un'ulteriore modifica del sistema sanzionatorio, confermata dall'editto del 10 giugno, consisteva nel divieto di colpire con l'infamia anche i parenti del condannato⁵. Si trattava di un significativo passo verso il consolidamento effettivo del principio di personalità della responsabilità penale che permetteva nel contempo di marcare una certa distanza dall'esperienza rivoluzionaria francese nel cui seno erano maturate, pochi anni prima, leggi che sanzionavano persone per il solo fatto di essere parenti

3. Come ha osservato Isidoro Soffietti: «lo scopo del procedimento penale regolato dalle *Regie Costituzioni* era rivolto ad ottenere la confessione dell'imputato, anche per mezzo della tortura. Si venne in tal modo a creare una lacuna nel sistema normativo; solo nuove norme avrebbero potuto farvi fronte»; I. SOFFIETTI, *Introduzione*, cit., 15 (nota 5).

4. *Raccolta degli atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. I, cit., 78

5. «A maggior disinganno poi, ed affinché la falsa opinione non frapponga ostacolo al corso della giustizia, dichiariamo di nuovo, che l'infamia derivante da qualunque delitto, e dalla qualità della pena non si estenda oltre la persona del reo, ed in conseguenza i parenti del medesimo, in qualsivoglia grado si trovino, non potranno soffrire per ciò alcuna taccia nell'onore, e nell'estimazione di cui godevano per l'avanti», *ibidem*.

di briganti o di presunti traditori della Rivoluzione e, quindi, “sospetti”⁶. Ciò non significava che condotte “ancillari” o di supporto a certi fenomeni criminali, come il banditismo, cessassero di essere colpite. Su questo punto infatti su le *Regie Costituzioni* continuavano a punire anche coloro che davano rifugio e sostegno ai contumaci, anche se legati a questi da vincoli famigliari⁷. Il principio che però si voleva affermare era che il diritto penale avrebbe d’ora in poi punito solo le condotte, i fatti e, soprattutto, solo il loro autore.

Un’altra innovazione strutturale rispetto al secolo passato si ebbe con la limitazione del ricorso al diritto penale premiale come strumento per spingere i criminali a collaborare attivamente con la giustizia.

Le settecentesche *Regie Costituzioni* presentavano infatti numerose disposizioni che predisponavano un sistema premiale organico e generale, costruito intorno ai due cataloghi dei banditi all’interno dei quali venivano segnati i nominativi dei condannati per crimini particolarmente gravi che erano sfuggiti alla giustizia rendendosi contumaci. Questa disciplina “standard” prevedeva ad esempio che un condannato potesse liberarsi dalla propria condanna «presentando alle forze di giustizia un altro delinquente»⁸ e, per incentivare ancora di più tale prassi, consentiva che l’impunità conseguente a tale consegna potesse essere liberamente “ceduta” ad altri soggetti⁹. Si trattava quindi di un vero e proprio “scambio di persone” (non privo di aspetti paradossali e contraddittori)¹⁰ che trovava un unico limite per quei rei condannati «di qualche delitto atrocissimo» per i quali lo stesso Senato avesse reputato opportuno escludere tale possibilità¹¹.

6. Ci si riferisce in particolare alla *Loi Relative à la répression du brigandage et des assassinats dans l’intérieur*, in *Bulletin des lois de la République française*, VIII^{ème} partie, vol. 2, Paris, 1799, n. 3139, emanata il 12 luglio 1799 (24 messidoro dell’anno VII). Cfr. P. PRENANT, *La bourse ou la vie!*, cit., 243.

7. Su questo aspetto mi permetto di rimandare a M. TRAVERSO, *Sicurezza e libertà nelle strategie di contrasto al banditismo nel regno di Sardegna tra XVIII e XIX secolo*, in *Italian Review of Legal History*, 4, 2018, n. 2, 1-22.

8. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXII, § 9, 175-176.

9. *Ivi*, § 19, 184-185. Questo poteva avvenire se il criminale fosse stato consegnato alle autorità vivo, in caso contrario la premialità poteva andare a vantaggio solo dell’uccisore o dei suoi più stretti parenti.

10. L. LACCHÈ, *Latrocinium*, cit., 385.

11. RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXII, § 20, 185. Questo avveniva soprattutto in relazione ai crimini di lesa Maestà, sul presupposto che per tali fattispecie solo il sovrano avrebbe potuto concedere l’impunità al loro autore.

L'ampio ricorso a simili premialità costituiva un approccio al problema dell'ordine pubblico ancora molto diffuso nel tardo Antico Regime che aveva suscitato perplessità anche tra giuristi come Filangieri (decisamente contrario) e Beccaria (più possibilista), per quanto il giudizio della criminalistica di fine Settecento fosse per lo più negativo¹².

Le Regie patenti del 18 settembre del 1818 abolirono integralmente il sistema premiale previsto in via generale nelle *Costituzioni* pur continuando ancora ad ammettere la possibilità di specifiche concessioni da parte delle supreme magistrature. Come espresso nelle citate patenti infatti:

continueranno però i Senati nostri ad avere, per lo scoprimento, ed arresto de' grassatori, ladri, ricettatori delle cose rubate, loro fautori, e complici, l'autorità di usare que' mezzi che stimeranno a termini del § 34, cap. 9, tit. 34, lib. 4 delle generali costituzioni, e del § 41, cap. 9, tit. 33, part. 2 del regolamento pel Ducato nostro di Genova¹³.

12. «Molto meno ammetter si dovrebbe come un ragionevol motivo d'impunità il perdono che si suol promettere ad un complice per la scoperta degli altri. Quando la santità delle leggi non fosse incompatibile con un rimedio che ha il più vile tradimento per mezzo; quando non fosse un indizio di debolezza e d'impotenza il vedere che la legge implora l'aiuto di chi l'offende; quando l'esperienza non ci avesse mostrato che in questi casi il più malvagio è ordinariamente quegli che scampa il rigore della pena; la sola ragione bastar dovrebbe per distogliere il legislatore dal ricorrere a questo rimedio, il quale non solo è inefficace a produrre l'effetto che si desidera, ma può divenire la causa dell'effetto opposto. La speranza, o la sicurezza dell'impunità concessa alla delazione del complice, in vece di distogliere, renderà più ardito il malvagio avveduto ad intraprendere il delitto che ha bisogno del concorso di più uomini. Prima di sedurre i suoi compagni all'intrapresa del delitto, egli ha già concepito il pravo disegno d'immolarli alla sua sicurezza, quando vedesse prossima la scoperta de' rei. [...] Ciascheduno vedrà nella delazione il suo sicuro asilo; e con questa lusinga il terrore della pena sarà ugualmente indebolito in ciascheduno de' complici dalla comune speranza dell'impunità; il delitto sarà incoraggiato dal mezzo istesso che la legge adopera per punirlo; [...]», G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, IV, Milano, 1822, 410. Più cauto nel giudizio era Beccaria: «Alcuni Tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto, che paleserà i suoi compagni. Un tale spediente ha i suoi inconvenienti, e i suoi vantaggi. Gli inconvenienti sono, che la Nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scelerati, [...]. Di più il Tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della Legge, che implora l'aiuto di chi l'offende. I vantaggi sono il prevenire delitti importanti, e che essendo palesi gli effetti, ed occulti gli autori, intimoriscono il Popolo; di più li contribuisce a mostrare, che chi manca di fede alle Leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato. [...] Ma invano tormento me stesso per distruggere e il rimorso, che sento autorizzando le sacrosante Leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento, ed alla dissimulazione» C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., 38-39.

13. *Regie Patenti, colle quali S. M. sopprime i diritti di premi e nomine accordati per l'arresto dei delinquenti, e banditi*, in *Raccolta degli atti di Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 all'anno 1832*, vol. VIII, parte 2, Torino, 1844, 19-20.

In sostanza, anche nella Restaurazione, i Senati e la Camera di conti mantennero il potere di promettere impunità e premi *ad hoc* per la consegna di grassatori, ladri e ricettatori o per chi avesse fornito prove decisive contro di essi¹⁴.

Non sembra corretto ridurre la volontà di limitare il coinvolgimento attivo dei privati nella repressione della criminalità ad una questione meramente processuale; essa infatti può essere piuttosto compresa alla luce delle importanti riforme che si stavano realizzando per costituire un corpo armato centralizzato deputato al controllo capillare del territorio sulla scorta dell'esperienza positiva che aveva dato la Gendarmeria durante il quindicennio francese e che porteranno alla creazione dei Carabinieri Reali già nel 1814¹⁵. In quest'ottica, l'abolizione della disciplina premiale

14. Nella prima metà dell'Ottocento tale potere venne ampiamente esercitato dai giudici all'interno dei processi, concedendo ai cd. "propalatori" (ovvero a chi avesse confessato i propri crimini e quelli commessi dai propri complici permettendo così di addivenire ad una incriminazione e ad una condanna di questi ultimi) cospicui sconti di pena, spesso abnormi se commisurati alla gravità del fatto commesso. I Senati e la Camera dei Conti provvedevano solitamente con un decreto quando si trattava di riconoscere un "premio" ad una persona in particolare o con dei manifesti quando erano potenzialmente rivolti a tutta la comunità. Sull'utilizzo nel processo penale sabauda di questo potere nel corso del XIX secolo ci si permette di rinviare a M. TRAVERSO, *Le droit «prémial» et la lutte contre le brigandage. Les témoignages de certains jugements des Sénats de Nice et de Turin (XVIII^e -premier XIX^e siècle)*, in *Recherches régionales. Alpes-Maritimes et contrées limitrophes*, 216, 2019, 43.

15. E. FACCENDA, *I carabinieri tra storia e mito (1814-1861)*, Torino, 2009, 11-64. La necessità di riorganizzare il sistema di controllo dell'ordine pubblico portò subito all'emancipazione delle Patenti del 13 luglio 1814, dalle quali è possibile capire le due direttrici lungo le quali si mosse il governo: la creazione di una Direzione generale di Buon Governo «specialmente incaricata di vegliare alla conservazione della pubblica, e privata sicurezza e andare all'incontro di que' disordini, che potrebbero intorbidarla» e l'istituzione del corpo dei Carabinieri, cfr. *Regie Patenti colle quali S. M. approvando lo stabilimento del Corpo de' Carabinieri Reali colle attribuzioni, prerogative, ed incumbenze ivi espresse, e dell'Ufficio di Direzione generale di Buon Governo distribuita in conformità dell'unita pianta, ed incaricata specialmente di vegliare alla conservazione della pubblica, e privata sicurezza, richiama all'esatta osservanza le provvidenze riguardanti gli oziosi, e vagabondi, con aumento di pena riguardo ai recidivi, e con varie altre provvidenze relative agli oggetti ivi contemplati*, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. I, cit., 146-151. Sui Carabinieri reali si vedano inoltre i contributi di Gian Savino Pene Vidari, Enrico Genta, Elisa Mongiano, Silvano Montaldo e Carlo Montanari pubblicati in *I Carabinieri. Dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia*, Atti del ciclo di conferenze Torino 10-17-24 marzo 2014, Torino, 2014. Sulle vicende della Direzione di Buon Governo nella prima parte della Restaurazione si veda invece E. MONGIANO, *La Segreteria degli interni e la polizia*, in *Ombre e luci della Restaurazione*, cit., 105-119. Sull'ordine pubblico nel

rappresentava quindi un passo verso l'istituzione di un monopolio effettivo del controllo dell'ordine pubblico interno da parte del governo centrale (reso necessario anche dalla conferma dell'abolizione del sistema feudale) in luogo della visione "partecipata" assunta nei secoli precedenti.

Nel complesso, queste iniziali modifiche al sistema criminale realizzate da Vittorio Emanuele I non sono di per sé idonee a mettere in discussione l'opera di ristabilimento totale del precedente ordine. Nel 1814 le magistrature criminali del regno di Sardegna ricominciarono effettivamente a operare come se nulla fosse nel frattempo passato, adottando addirittura nelle loro sentenze la medesima struttura e addirittura lo stesso stile di vent'anni prima.

Considerati però singolarmente, i pochi cambiamenti analizzati paiono comunque significativi, poiché da un lato manifestano il limite massimo dell'azione restauratrice sabauda in campo penale, ovvero il punto estremo oltre il quale non si poteva tornare indietro (come nel caso della conferma dell'abolizione della tortura e dell'intrasmissibilità dell'infamia), e dall'altro (come nel caso dell'abolizione della disciplina premiale presente nelle *Regie Costituzioni*) rappresentano l'inizio di un lungo percorso che nel corso della prima metà del XIX secolo porterà faticosamente l'ordinamento sabauda a superare certe logiche precedenti arrivando ad abbracciare nuovi paradigmi giuridici e più moderni sistemi di accertamento e repressione delle fattispecie criminali.

2. I tentativi di una riforma penale: da Vittorio Emanuele I a Carlo Felice

Alle pur moderate riforme dell'amministrazione statale che Vittorio Emanuele I portò a compimento nei primi anni del suo ritorno a Torino¹⁶ fece da contraltare una stasi totale nel campo giuridico. Non mancarono tentativi di rinnovare diversi aspetti del sistema (sia di iniziativa non ufficiale, che ufficiale) che tuttavia non riuscirono mai a concretizzarsi. Queste vicende sono state oggetto di ampi e approfonditi studi da parte della

regno di Sardegna dal 1814 al 1820 si rimanda a M. BROERS, *L'ordine pubblico nella prima Restaurazione 1814-20*, in *Ombre e luci della Restaurazione*, cit., 135-139.

16. Ci si riferisce in particolare alla creazione delle due nuove Segreterie di Finanze e di Polizia (12 marzo 1816 e 15 ottobre 1816), che si aggiungevano a quelle già esistenti degli Interni, degli Esteri, di Sardegna e di Guerra, ed alla costituzione di un'Intendenza generale dei ponti, strade, acque e selve (29 maggio 1817) e ancora, in generale, ad un ampliamento degli uffici dello Stato; cfr. I. SOFFIETTI, *Introduzione*, cit., 15.

storiografia giuridica¹⁷ ma per la rilevanza che hanno avuto è necessario soffermarsi ad analizzarne alcuni aspetti anche in questa sede. Già a partire dal marzo del 1815 il primo presidente del Senato Giuseppe Cerruti¹⁸ ricevette l'incarico di riformare la legislazione vigente da parte del segretario di Stato Pio Gerolamo Vidua¹⁹. L'obiettivo che si richiedeva al presidente del Senato era di formare un nuovo «compiuto corpo di legislazione» che regolasse tanto le materie civili quanto quelle criminali²⁰. A tal scopo, per meglio organizzare una riforma che si voleva fosse complessiva e unitaria, vennero individuati due gruppi di soggetti arruolati esclusivamente dalle fila dell'alta magistratura subalpina. Incaricati della revisione delle materie penalistiche furono l'avvocato fiscale generale Giuseppe Borio²¹ e il senatore torinese Gian Domenico Rigoletti²², membro della Suprema

17. Sui progetti di riforma in campo giuridico nei primi anni della Restaurazione e, in particolare, dell'ordinamento giudiziario e della procedura penale, si vedano i lavori di I. SOFFIETTI, *Introduzione*, cit., 15-51, e ID., *Sulla storia dei principi dell'oralità*, cit., 26 ss.

18. Nato nel 1747 a Villastellone, al tempo dell'incarico Cerruti era un magistrato di lungo corso che, dopo la parentesi francese, aveva riottenuto un posto di primo piano nell'amministrazione sabauda venendo prima chiamato da Vittorio Emanuele I alla carica di Segretario di Stato e poi (sostituito da Vidua in questo ruolo) a quella di primo presidente del Senato di Torino. Posto a riposo nel 1818 morì a Torino nel 1827. Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, cit., vol. II, 262-263.

19. Cfr. I. SOFFIETTI, *Introduzione*, cit., 17.

20. Si veda la lettera del 25 marzo 1815 scritta dallo stesso Cerruti a Vidua e conservata alla Biblioteca del Senato di Torino (Ms. 95/1), il cui testo è stato trascritto e pubblicato da I. SOFFIETTI, *Introduzione*, cit., 18 (nota 13) che propone anche una serie di precisazioni sulla sua effettiva datazione.

21. Nato nel 1761 a Niella Tanaro (Cuneo), Borio si laureò in legge a Torino nel 1782. Avvocato fiscale della provincia di Pallanza nel 1790, Borio venne nominato l'anno successivo Avvocato fiscale generale, carica che mantenne fino al crollo del dominio sabauda continentale nel 1799. Sotto il governo francese fu giudice del Tribunale di Cuneo, quantunque Dionisotti affermi che «poco vi rimase, essendosi ritirato per restar fedele alle proprie convinzioni, sopportando le più dure avversità» (C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, cit., vol. II, 295). Studi più recenti inducono a pensare che solo nel 1809 Borio abbia interrotto ogni rapporto con l'amministrazione francese, per quanto già in precedenza fosse comunque percepito come un soggetto poco allineato al nuovo regime. L'attaccamento ideologico alla dinastia sabauda venne comunque premiato nel 1816, quando (dopo un breve periodo da Avvocato fiscale generale) venne nominato reggente della classe criminale del Senato di Piemonte. Membro della delegazione incaricata di giudicare i soggetti coinvolti nei moti del 1821, Borio venne collocato a riposo su sua richiesta nel 1840, e morì a Torino nel 1843. Cfr. M. CASSETTI, voce *Borio, Giuseppe*, in *DBI*, vol. 12, Roma, 1971.

22. Giovanni Domenico Rigoletti nacque a San Giorgio Canavese il 4 maggio 1759 e sotto il governo francese fu collega di Borio al Tribunale di Cuneo e poi consigliere d'appello

magistratura torinese²³. Il 27 novembre 1816 il Cerruti costituì invece tre commissioni ciascuna delle quali incaricata di procedere alla riforma di una parte specifica delle *Regie Costituzioni*; ad essere competente per il libro IV, dedicato al diritto ed alla procedura penale, era la seconda, nella quale confluirono sia Borio che Rigoletti e a cui venne aggiunto Michele Fontana²⁴. Questo primo tentativo non diede i risultati sperati soprattutto in ragione della nomina a nuovo primo segretario di Stato per gli Interni del conte Guglielmo Borgarelli²⁵, il quale diede disposizioni per concentrare gli sforzi delle tre commissioni (che venivano riunite in un unico consesso) unicamente verso l'ordinamento giudiziario²⁶. Certamente il sistema delle magistrature sabaude era uno dei settori in cui si sentiva maggiormente l'anacronismo di una legislazione del secolo passato²⁷, ma

della Corte Imperiale. Divenuto nella Restaurazione prima avvocato fiscale e poi senatore morì il 2 aprile 1823, lasciando il manoscritto *Studi sopra alcune parti della procedura criminale da riformare* quale testimonianza del suo impegno nei tentativi di riforma del sistema giuridico sabaudo. Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, cit., vol. II, 362-363; A. BERTELOTTI, *Passeggiate nel Canavese*, Ivrea, 1868, vol. II, 403 e A. DATTA, *Elogio storico del Senatore G. Domenico Rigoletti*, Torino, 1841, 28.

23. Cfr. I. SOFFIETTI, *Introduzione*, cit., 24.

24. Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, cit., II, 366.

25. Nato a Cambiano (TO) il 12 dicembre 1752 da una famiglia di modesti proprietari terrieri, Guglielmo Borgarelli cominciò la propria carriera come sostituto avvocato dei poveri, per poi scalare i vertici della magistratura subalpina, diventando nel 1797 membro del Senato di Piemonte. Essendo sempre rimasto fedele alla dinastia sabauda, durante la Restaurazione Borgarelli ottenne il titolo di conte e venne nominato segretario degli Interni nell'ottobre del 1816 sostituendo Vidua. Nel dicembre 1818 venne allontanato dal governo e messo a presiedere il Senato di Torino. Ritiratosi dalla magistratura nel 1821, dopo una breve esperienza politica si ritirò a vita privata nel 1822, morendo poi a Torino il 6 gennaio 1830. Cfr. G. VERUCCI, voce *Borgarelli, Guglielmo*, in *DBI*, vol. 12, Roma 1971, 561-564; C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, cit., vol. II, 263-264. Sulla genesi e sul ruolo dell'Ufficio dell'avvocato dei poveri, presso il quale Borgarelli inizialmente prestò servizio, si veda la recente pubblicazione di F.A. GORIA, *L'avvocatura dei poveri. Vicende del modello pubblico dal Piemonte all'Italia*, Bologna 2018.

26. Cfr. I. SOFFIETTI, *Introduzione*, cit., 26.

27. L'ordinamento giudiziario sabaudo reintrodotta da Vittorio Emanuele I nel 1814 presentava tutte le principali caratteristiche di quelli di Antico Regime: fondava il funzionamento delle magistrature sul sistema delle "sportule", attribuiva agli organi giudiziari poteri giudiziari e amministrativi, nei gradi più bassi optava quasi sempre per una composizione monocratica e presentava una molteplicità di giudici speciali. La giurisdizione "ordinaria" si articolava in linea di massima su tre gradi di giudizio: i Giudici ordinari di prima istanza, le Prefetture ed infine i Senati. Cfr. M.B. BERTINI - M.P. NICCOLI, *L'ordinamento giudiziario durante la Restaurazione*, in *Ombre e luci della Restaurazione*, cit., 120-134; P. SARACENO, *Storia della magistratura italiana. Le origini. La magistratura del regno di Sardegna*, Roma,

la scelta di abbandonare l'idea originaria che prevedeva una riforma anche del diritto sostanziale rispondeva alla volontà di limitare al minimo cambiamenti sui quali la discussione avrebbe necessariamente presentato un carattere ideologico²⁸. Tuttavia neanche questo limitato obiettivo venne mai raggiunto dal momento che, a fine 1818, con alcuni provvedimenti regi venne tacitamente riconfermato il sistema magistratuale preesistente senza considerare il lavoro fatto dalla commissione²⁹. Decisamente più ambiziosi furono invece i piani di riforma dell'ordinamento progettati da Prospero Balbo³⁰ quando questo, ottenuta la carica di segretario di Stato al

1993, 31-32, 39-41; A. AQUARONE, *La politica legislativa della restaurazione nel regno di Sardegna*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, 57, 1959, 21-50; C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, cit., vol. I, 293-334 e vol. II, 7-16.

28. Su questo punto il nuovo primo segretario per gli Interni era particolarmente cauto e ostile a qualunque cambiamento che potesse essere percepito come un implicito riconoscimento dell'azione del passato regime: «[...] Borgarelli, che rappresentava l'orientamento conservatore più oltranzista, fece subito capire che anche quei minimi cambiamenti che si erano prospettati nel corso dell'anno precedente avrebbero potuto costituire un pericolo per lo Stato e per la monarchia [...]», G.P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo, intellettuale e uomo di Stato (1762-1837)*, vol. II, *Da Napoleone a Carlo Alberto (1800-1837)*, Torino, 1990, 449.

29. I. SOFFIETTI, *Introduzione*, cit., 26-27.

30. Nato a Chieri il 2 luglio 1762, Prospero Balbo venne cresciuto da Giovanni Battista Lorenzo Bogino che, dopo la morte del padre, gli fece da tutore. Laureatosi in giurisprudenza nel 1780 venne subito cooptato nel collegio dei giuristi torinesi. Dopo la guerra con la Francia ed il provvisorio armistizio di Cherasco (1796), Balbo venne inviato come ambasciatore a Parigi dove, spinto dagli eventi bellici, fu indotto a sostenere un'alleanza tra la Francia ed il regno Sabauda. Occupato il Piemonte dai francesi e formato il Governo provvisorio repubblicano, Balbo si rifugiò in Spagna, ma in seguito alla momentanea riconquista austro-russa di Melas e Suvorov rientrò a Torino in quanto nominato controllore generale delle Finanze nell'ambito del Consiglio supremo di Stato, ovvero dell'organo di governo sabauda provvisoriamente istituito per far le veci di Carlo Emanuele IV (rimasto in Sardegna) ma sostanzialmente dipendente dall'Austria. In questo ruolo Balbo affrontò spinose questioni economiche e monetarie in un paese ormai stremato dalla guerra e dall'inflazione che ne seguì. Dopo Marengo ed il ristabilimento del controllo francese, Balbo (nel frattempo allontanatosi dalla capitale) fu costretto a tornare a Torino per non incorrere nella confisca dei beni stabilita da Napoleone contro i nobili fuoriusciti e nel 1805, dopo aver rifiutato alcune importanti cariche amministrative, venne infine nominato rettore dell'Università piemontese. Dopo la Restaurazione, superato un primo momento di diffidenza verso di lui, Balbo venne nuovamente coinvolto nella vita pubblica sabauda, prima come ambasciatore a Madrid (1816) e poi come capo del magistrato della riforma degli studi e primo segretario degli Interni (settembre 1819), carica che mantenne fino allo scoppio dei moti del 1821. Dopo dieci anni Balbo venne chiamato da Carlo Alberto a far parte della sezione di Finanze del "nuovo" Consiglio di Stato dal 1831 al 1835. Morì infine nel 1837, presiedendo negli ultimi anni della sua esistenza la Regia Deputazione di storia patria creata nel 1833 dallo stesso sovrano. Su Prospero Balbo si vedano i volumi

posto di Borgarelli, rilanciò l'opera avviata dalle commissioni ottenendo l'istituzione di una *Giunta superiore di legislazione* (regio biglietto del 25 febbraio 1820). Dopo cinque anni il progetto di riformare l'antico ordinamento sabauda ottenne così quella veste di ufficialità che, in precedenza, anche Cerruti aveva (vanamente) cercato dal sovrano³¹. Inoltre, per la prima volta, la direzione delle riforme veniva affidata ad un personaggio culturalmente più aperto e non aprioristicamente ostile alle innovazioni giuridiche francesi. A differenza di chi lo aveva preceduto alla Segreteria degli Interni, Balbo aveva infatti ricoperto ruoli di rilievo nella pubblica amministrazione anche durante l'annessione del Piemonte alla Francia, essendo stato nominato da Napoleone rettore dell'Università di Torino nel 1805³². Il passato di Balbo era ben noto agli ambienti più reazionari di corte e della giustizia sabauda che infatti non mancarono mai di mostrargli una accesa ostilità³³. Per quanto questa nuova *Giunta*, formata da Gaspare Michele Gloria³⁴, Luigi Montiglio³⁵ e Ceresa di Bonvillaret³⁶,

di G.P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo, intellettuale e uomo di Stato (1762-1837)*, vol. I, *Il tramonto dell'Antico Regime in Piemonte (1762-1800)*, Torino, 1988, e vol. II, *Da Napoleone a Carlo Alberto*, cit., oltre alla voce curata da F. SIRUGO, voce *Balbo, Prospero*, in *DBI*, vol. 5, Roma, 1963.

31. I. SOFFIETTI, *Introduzione*, cit., 35.

32. Sull'esperienza di Balbo alla direzione dell'Ateneo torinese cfr. G.P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo, intellettuale e uomo di Stato (1762-1837)*, vol. II, cit., 35-239.

33. L'avversione della magistratura senatoria per i progetti di riforma portati avanti dal Balbo in campo giuridico si manifestarono platealmente in occasione della cerimonia degli auguri di capodanno del 1821 quando «il Borgarelli alla testa del Senato di Piemonte si alzò per prospettare al re il pericolo cui poteva esporsi la monarchia per un mutamento sia pur minimo dell'antica legislazione», F. SIRUGO, voce *Balbo, Prospero*, cit., 134-144.

34. Nato a Torino il 14 luglio 1763 dall'avvocato fiscale Giovanni Pietro, Gaspare Michele Gloria divenne sostituito avvocato generale nel 1791 e, insediatosi il Governo provvisorio repubblicano filofrancese, fu chiamato nel 1838 a far parte del Senato (ormai ribattezzato "Senato nazionale"). Dopo l'annessione del Piemonte alla Francia proseguì nella sua esperienza pubblica venendo chiamato dapprima al Tribunale di prima istanza di Torino, e poi alla Corte d'appello. Tornati i Savoia venne nominato il 7 giugno 1814 senatore e poi primo presidente del Senato di Savoia (1825-1831). Morì l'11 febbraio 1839. Sulla figura di questo giurista sabauda si veda L. GALLINO, *Un giurista della Restaurazione in Piemonte: il conte Gaspare Michele Gloria*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 58, 1985, 171-201 e C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, cit., II, 500 dal quale sono state prese le informazioni biografiche riportate.

35. Su Luigi Montiglio (Casale 1773-1844) si tornerà nel secondo capitolo. Per una sua biografia cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, cit., vol. II, 265-266.

36. Giovanni Felice Alessandro Ceresa, conte di Bonvillaret (Torino 1752-1823) è colui che ha lasciato la principale testimonianza scritta delle tentate riforme della prima Restaurazione (si veda il suo *Ragguaglio storico ed analitico sulla riforma dell'antica legislazione del*

dovesse originariamente provvedere complessivamente al compito di predisporre nuove leggi civili e criminali, il Consiglio di Conferenza del re impose nuovamente di dare precedenza ad una riforma giudiziaria³⁷. In breve tempo vennero quindi stilate diverse “minute” che rispecchiavano le principali migliorie da apportare a questo settore³⁸.

Anche tale progetto tuttavia non riuscì ad essere adottato in ragione dell’implacabile opposizione della classe forense senatoria, guidata, ancora una volta, dal conte Guglielmo Borgarelli (divenuto nel 1818 primo presidente del Senato di Torino) e soprattutto a causa dello scoppio in Piemonte dei moti del 1821 che sospesero bruscamente ogni tentativo di far approvare la riforma³⁹.

Pur non essendo in concreto riuscita a portare a quelle più ampie modifiche all’ordinamento giuridico e giudiziario inizialmente sperate, questa “fallita” stagione riformistica ha lasciato anche per il diritto penale una serie di testimonianze significative su cui è opportuno soffermarsi. Un primo documento che si vuole analizzare è un manoscritto di circa 80 pagine intitolato *Sui codici penali moderni*, presumibilmente redatto nel corso dei lavori condotti sotto la guida di Prospero Balbo⁴⁰. Volendo contestualizzare con più precisione temporale questo *pamphlet*, conservato presso l’Archivio di Stato di Torino, possiamo ipotizzare che sia stato scritto intorno al 1819 in quanto, da un lato, presenta diversi riferimenti al *Codice penale del Canton Ticino* (1816) e, dall’altro, non cita mai il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* (1819) né le codificazioni penali successive. Questo naturalmente potrebbe anche essere dovuto ad una precisa volontà dell’autore, anche se pare inverosimile che in un’opera che voleva essere una riflessione *Sui codici penali moderni* si sia ommesso scientemente di considerare uno dei più significativi risultati legislativi registratisi nel corso

Piemonte, in dipendenza dal regio biglietto del 25 di febr. 1820). Professore di diritto civile nella Torino napoleonica, Ceresa venne coinvolto nei lavori di riforma della legislazione sabauda già dal 1816 quando venne chiamato da Cerrutti. Cfr. M. Gosso, voce *Ceresa, Giovanni Felice Alessandro, conte di Bonvillaret*, in *DBI* 23, Roma, 1979.

37. I. SOFFIETTI, *Introduzione*, cit., 32-33.

38. In sintesi le innovazioni principali consistevano nella riorganizzazione delle magistrature esistenti con una più chiara definizione delle regole di competenza di ciascun organo giurisdizionale, nell’eliminazione di alcune magistrature speciali, nell’eliminazione del meccanismo delle cd. “sportule” e nell’introduzione di un “consiglio dei memoriali” cui indirizzare «i ricorsi per cui sia supplicata revisione di sentenza, civile o criminale, pronunciata da qualunque magistrato, tribunale o giudice».

39. P. ALVAZZI DEL FRATE, *Ferdinando Dal Pozzo e le riforme giudiziarie del 1822*, cit., 105.

40. ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 7 prima addizione, f. 28.

della prima Restaurazione⁴¹. Quanto all'identità dell'autore la questione è più complessa; sul frontespizio del documento si riesce a leggere il nome di "Gloria" segnato a suo tempo a penna (con una diversa grafia rispetto a quella del testo) probabilmente dal soggetto che ha provveduto a catalogarlo ed archivarlo. Non vi è però alcun elemento o riferimento interno al testo che possa far propendere per attribuire effettivamente questo scritto a Gaspare Michele Gloria che, d'altronde, nell'ambito dei lavori di riforma risulta si sia più che altro occupato dell'aggiornamento della materia civile che di quella penale⁴². Rigettando l'attribuzione al Gloria, è assai probabile che a scrivere il documento sia stato Francesco Gambini⁴³. In effetti comparando la struttura e lo stile di questo testo all'opuscolo *Osservazioni sopra alcune massime della legislazione penale*, edito a stampa dall'avvocato astigiano nel 1820, ci si accorge che i due documenti sono in gran parte coincidenti, benché il secondo costituisca una sorta di *editio brevis* del manoscritto conservato all'Archivio di Torino. L'attribuzione a Gambini del testo corrobora anche la datazione indicativa sopra proposta, dal momento che, come è noto, quest'ultimo fu un importante collaboratore di Balbo e vi collaborò assiduamente soprattutto nel biennio 1819-1821, data in cui uscì definitivamente dalla vita pubblica sabauda a causa del suo coinvolgimento nei moti⁴⁴. È quindi possibile che dopo aver redatto nell'ambito dei lavori di riforma il manoscritto, Gambini abbia pensato di pubblicarne una versione ridotta e più snella, in modo da favorirne la diffusione.

In questa sede conviene soffermarsi sul contenuto del più lungo documento manoscritto, in quanto specificamente redatto nell'ottica di favorire la creazione di un primo codice penale sabauda. Come si evince da esso, l'intento dell'autore era di «esaminare la convenienza delle [...] disposizioni relativamente ai generali principi di ragion penale»⁴⁵ al fine di individuare un *corpus* di disposizioni preliminari su cui fondare la

41. Come è stato inoltre sottolineato non c'è dubbio che il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* abbia costituito per la Giunta di Legislazione di Balbo un modello sia per la tecnica legislativa utilizzata che per il suo contenuto, cfr. I. SOFFIETTI, *Introduzione*, cit., 32.

42. *Ivi*, 50.

43. Né mi sembra che in passato altri studiosi siano riusciti ad attribuire la paternità di questo documento, cfr. G.P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo, intellettuale e uomo di Stato (1762-1837)*, vol. II, cit., 123-125.

44. Cfr. G. MARSENGO, G. PARLATO, voce *Gambini, Francesco*, in *Dizionario dei Piemontesi compromessi nei moti del 1821*, vol. II (F-Z), Torino, 1986, 33.

45. ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 7 prima addizione, f. 28, Prefazione.

nuova legge. La narrazione è abbastanza polemica, e mira a evidenziare le lacune e le omissioni presenti nei codici penali coevi (partendo naturalmente dal codice napoleonico del 1810) in modo da evitare che un futuro “codice piemontese” potesse riproporle. Un aspetto su cui Gambini insisteva molto era infatti la necessità di iniziare il codice con l’esposizione chiara delle regole generali che dovevano informare l’intero sistema penale: la definizione di delitto in generale, la suddivisione delle fattispecie, la definizione del dolo, del tentativo, della pena etc... più che un titolo preliminare, una vera e propria “parte generale” in grado di dare sistematicità a tutta la successiva produzione normativa. Secondo l’autore questo *modus procedendi* era congeniale al superamento della confusione che regnava, in materia, nel diritto comune. In questo senso non stupisce che la considerazione mostrata verso il diritto romano fosse piuttosto negativa:

Il diritto romano contiene una quantità di regole generali di diritto sì civile che criminale; ma nella gran parte criminale massimamente, attesa la diversità de’ tempi e de’ legislatori, sono infinite le contraddizioni che vi s’incontrano. L’autorità del diritto romano, dopo la sanzione de’ nuovi codici, dee necessariamente cessare [...]⁴⁶.

Il progetto auspicava quindi l’abolizione del diritto romano quale fonte sussidiaria criminale e il recupero, nella “nuova” parte generale, dei suoi soli “principi di ragione” («che sono perpetui, come la ragione medesima»⁴⁷).

Ribadita la volontà di creare un codice penale piemontese, Gambini passava alla serrata critica degli errori cui sarebbero stati affetti i codici penali fino a quel momento emanati nella Penisola ed in Europa. A tal proposito il giurista affermava quanto segue: «se i codici penali antichi erano pieni di atrocità, i codici moderni son pieni di pedanterie, e di principi falsi, cioè al loro oggetto contraddittorii, e [...] il codice francese, generalmente imitato, è un modello non solamente imperfetto, m su molti articoli difettoso, ed assurdo»⁴⁸.

La contestazione interessava innanzi tutto la tripartizione del reato introdotta dal codice del 1810 (crimini, delitti e contravvenzioni) che non risolveva il problema da un punto di vista sostanziale limitandosi ad

46. *Ibidem.*

47. *Ibidem.*

48. *Ibidem.*

usare come criterio distintivo il tipo di pena applicata⁴⁹. Sempre secondo il *pamphlet* sabauda, i codici “moderni” erano poi molto deficitari nell’utilizzo di un lessico specifico per individuare le varie fattispecie criminose e nel ricorso a criteri razionali e sistematici per raggrupparli sotto i diversi titoli. L’esempio che veniva portato erano alcuni delitti contro la proprietà come il furto, la grassazione e la rapina, che nei codici penali francese e lombardo-veneto venivano o indebitamente regolati sotto il medesimo titolo (pur presentando elementi costitutivi molto diversi) o addirittura confusi con altri reati⁵⁰.

Gran parte della trattazione era poi dedicata alle pene. Su questo tema, oltre alle critiche di carattere terminologico mosse in particolare contro il codice napoleonico⁵¹, le *Osservazioni* di Gambini proponevano una vera e propria “rivoluzione”, i cui punti principali erano l’introduzione di una pena precauzionale, la cancellazione dell’infamia legale, l’abolizione della confisca, del procedimento *ex abrupto* e la ridefinizione di altri istituti punitivi.

Si è già visto che uno dei primi provvedimenti di Vittorio Emanuele I aveva abolito il passaggio dell’infamia ai parenti del condannato: per il giurista di Asti questo non era sufficiente in quanto questo tipo di pena sarebbe stato completamente da cancellare dalla legislazione sabauda. Pareva infatti assurdo che l’ordinamento dichiarasse “infame” una persona per aver commesso un reato, quando tale condizione poteva dipendere

49. «La distinzione [...] che vedesi alla testa del Codice criminale francese, tra contravvenzione, delitto e crimine è una distinzione assolutamente capricciosa ed arbitraria ne’ termini, senza che sia preceduta da definizione alcuna nella sostanza. Poiché non havvi certamente definizione veruna né di delitto né di pena quando non vi si fa altro che distinguere i delitti fra loro dalla diversità delle pene a cui son soggetti come vedesi fatto nello stesso codice», ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 7 prima addizione, f. 28.

50. «E per verità dopo di veder, per esempio nel codice Francese, definito benissimo il furto per un atto fraudolento, niuno crederebbe mai di trovare nel capo de’ furti (vols) il delitto di grassazione, che contrae il suo carattere speciale dalla violenza. Qualche altro codice (il Lombardo Veneto), ha bensì posta la grassazione fra i delitti di violenza, ma l’ha confusa con la rapina, e l’ha posta nel capo dell’omicidio, chiamandola latrocinio o omicidio con rapina quando vi si unisce l’omicidio, così lo stesso delitto, diversamente qualificato, trovasi in due capi diversi, di cui niuno è il suo proprio. Altri hanno posto questo delitto tra i furti che chiamaron violenti, e vedesi anche distinto col titolo d’assassinio, che è un delitto di tutt’altro genere, appartenendo esso alla classe degli omicidi qualificati», *ibidem*. Sul problema della sistematica dei reati contro la proprietà nei codici preunitari si rimanda a M. TRAVERSO, *La grassazione e i reati contro la proprietà*, cit., 293-327.

51. ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 7 prima addizione, f. 28.

unicamente dal giudizio del pubblico e non da un provvedimento *ex lege*. Su questo aspetto si affermava infatti che:

La legge non ha direttamente su quest'articolo alcuna facoltà e se ella ne avesse (come l'ignoranza e la barbarie de' secoli le ha talvolta attribuito) non potrebbe se non usarne a danno pubblico. Gli onori attribuiti dalla legge indipendentemente dal fatto, hanno tolto il pregio, e fatto perder di vista l'onore vero; e in quanto all'infamia, se dipendesse dalle leggi l'imporla bisognerebbe che se ne guardassero bene, siccome di un effetto diametralmente opposto a quello che le leggi penali si propongono, non d'impedirsi i delitti, e di emendare i delinquenti. L'infamia che nasce dal delitto è un ritegno che l'uomo porta con sé per non commetterlo; e siccome da lui dipende il non infamarsi così debba anche da lui dipendere il rimettersi in onore con atti onesti e vita lodevole; e la legge debb'essergli in ciò di sussidio e non d'ostacolo, come lo sarebbe dichiarandolo e mantenendolo infame per decreto, quand'egli avrebbe l'interesse di rendersi onorevole per condotta⁵².

In effetti, se si voleva cambiare la concezione stessa della pena cessando di considerarla una "vendetta pubblica", era necessario eliminare quelle sanzioni penali che avevano come effetto rimarcare in modo permanente lo "status" di delinquente del soggetto che ne veniva attinto e che di fatto frustravano ogni possibilità di un positivo reinserimento nella società. Il riferimento era anche a quelle sanzioni (il più delle volte accessorie) che avevano l'effetto di creare uno stigma criminale come la gogna, la berlina e la marcatura a fuoco ancora presenti nei codici penali emanati all'inizio del XIX secolo. Si tratta di una posizione certamente avanzata, figlia di quelle già espresse a riguardo da Beccaria e, anche se con qualche eccezione, dagli altri esponenti dell'illuminismo⁵³.

La questione del reinserimento del condannato nella società ricopriva un ruolo importante nel pensiero dell'autore del *pamphlet*, come si evince dallo scetticismo manifestato nei confronti della recidiva (che si proponeva di abolire⁵⁴) e della riabilitazione legale. Quest'ultimo istituto, introdotto

52. *Ibidem*.

53. Sul presupposto che «l'infamia è un sentimento non soggetto né alle leggi né alla ragione, ma alla opinione comune» Beccaria condannò duramente l'utilizzo della tortura come mezzo per "purgarla". Filangieri invece ammetteva la possibilità di prevedere pene infamanti ma solo in relazione a reati considerati infamanti dall'opinione pubblica, così da garantire un rapporto effettivo tra specie di sanzioni e specie di reati, cfr. F. BERTI, *Garanzie processuali e diritti dell'uomo*, cit., 24.

54. «Scontata la pena ordinaria e precauzionale, il delitto dee considerarsi come abolito, e dee considerarsene come legalmente estinta la memoria, non vi sarà dunque più luogo

nei nuovi codici, non era considerato idoneo a giovare al condannato che avesse scontato la sua pena dal momento che non si applicava automaticamente ed era sottoposto a diverse condizioni. L'unico codice che in tal senso si era dimostrato adeguato era quello del Granducato di Toscana che «ha stabilito per principio che a colui il quale ha scontata la pena non si possa più per verun effetto rimproverare il delitto, per non togliergli o difficoltagli il mezzo di procacciarsi onestamente da vivere»⁵⁵.

Come si è accennato sopra, Gambini non si è limitato a suggerire l'abolizione di alcuni istituti, ma arrivò a proporre un nuovo modello sanzionatorio fondato su due specie di pene: quelle ordinarie e quelle precauzionali. È quest'ultima categoria quella di maggior interesse e che merita di essere approfondita, costituendo un aspetto fondamentale per la comprensione del disegno complessivo di questo piccolo trattato di politica criminale. Se infatti le pene ordinarie servivano per sanzionare chi avesse integrato un reato, quelle precauzionali rispondevano ad un diverso fine, colpendo comportamenti che oggi definiremmo "antisociali", ovvero condotte di per sé non criminali ma che lasciavano presagire che, in futuro, l'autore avrebbe potuto commettere veri e propri delitti⁵⁶.

Sarebbe stato quindi opportuno comminare un bando "precauzionale" per chi avesse tenuto una condotta scandalosa o intrattenuto un rapporto di «inimicizia furente»⁵⁷, prima che tali circostanze si concretizzassero in qualche reato e, per le medesime ragioni, era necessario poter condannare ad un certo periodo di detenzione "precauzionale" in una casa di lavoro i vagabondi e gli indigenti finché non avessero raggiunto una certa capacità di provvedere a sé stessi. Queste "case pubbliche di lavoro" (gestite interamente dallo Stato e in cui si poteva apprendere un'arte o un mestiere) costituivano un altro punto fondamentale nel sistema delle pene imma-

ad alcuna contestazione di recidività. Pure la recidività è un fatto, che non può cessare d'esistere per *fictionem juris*. Ma questo fatto non può esser materia di un capo special di contestazione onde aggravar la pena ordinaria del delitto ripetuto. L'effetto legale della recidività non può essere se non di somministrar una prova della disposizione abituale del reo pei delitti di quel dato genere, e far luogo con ciò ad una più rigorosa, e più lunga pena precauzionale»; ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 7 prima addizione, f. 28.

55. *Ibidem*.

56. «La legge non punisce propriamente se non atti specifici e provati, ma può prescrivere alcune cautele per prevenire quegli atti criminosi pei quali la disposizione personale è provata da un complesso di fatti positivi, ciascuno de' quali però non costituisce un delitto specifico», *ibidem*.

57. *Ibidem*.

ginato da Gambini; nel periodo trascorso in esse i condannati avrebbero potuto essere formati in modo da essere in grado, terminata la detenzione, di far fronte ai propri bisogni in modo onesto. La visione dell'autore era particolarmente moderna e, in un certo senso, controcorrente rispetto alle coeve soluzioni adottate per trattare il problema della mendicizia e della piccola criminalità; l'idea era che dietro molte manifestazioni criminali si celassero gravi problemi sociali che, per poter essere efficacemente trattati, necessitavano di soluzioni diverse dalla semplice repressione giudiziaria⁵⁸.

L'introduzione delle pene precauzionali avrebbe inoltre consentito l'eliminazione dall'ordinamento delle pene straordinarie, ovvero di quelle sanzioni più tenui rispetto alle ordinarie che potevano essere applicate discrezionalmente dai giudici nei casi in cui vi fossero gravi indizi contro l'inquisito, ma non supportati da una confessione o da altre prove⁵⁹. Secondo Gambini questo modo di procedere non era più proponibile ma, allo stesso tempo, le medesime esigenze di sicurezza sociale avrebbero potuto essere garantite applicando una pena precauzionale «non già motivata dagli indizi di quel delitto specifico, ma sulla prova certa della loro cattiva qualità e disposizione comprovate da fatti positivi»⁶⁰. Per quanto lodevolmente motivato dalla volontà di superare condanne rese in mancanza di una prova piena, il ragionamento sviluppato nella memoria lascia perplessi e sembra un po' pretestuoso. La questione di fondo doveva però costituire un aspetto particolarmente delicato nel dibattito penalistico dei primi decenni dell'Ottocento in quanto analoghi tentativi di abbandonare il sistema delle pene straordinarie, senza rinunciare alle esigenze

58. «Contro i delitti non si è saputo far altro che stabilire, moltiplicare ed esacerbare le pene: mezzo infelice e non più che secondario, e di cui debbono aver rossore que' governi che avendo intieramente obliati i mezzi di prevenire i delitti, si riducono al solo punirli, dopo d'esserne stati essi medesimi la principal causa», *ibidem*.

59. «Se da' Processi Criminali non risulterà una piena prova de' delitti, perché difficilmente chiarir si potessero, ma si tratterà d'inquisito notoriamente diffamato, o giustamente sospetto di più reati dello stesso genere, o concorreranno indizj per presumerlo reo, o complice de' medesimi, avranno li nostri Supremi Magistrati l'autorità di straordinariamente punire secondo le circostanze de' casi, e la pena potrà estendersi eziandio alla galera per qual tempo, che parrà più adeguato»; *RR.CC. 1770*, 2, l. IV, t. XXVI, § 13, 150-151. Un caso emblematico in cui le *Regie Costituzioni* prevedevano l'applicazione di una pena straordinaria era quello in cui l'inquisito che aveva reso una confessione sotto tortura l'avesse successivamente ritrattata. In questo caso, se rimaneva fermo nel contestare le proprie precedenti dichiarazioni, anche dopo una ulteriore sessione di tortura, la normativa sabauda prevedeva che «si punirà con quella pena straordinaria, che persuaderanno le qualità del delitto, della persona, e del caso»; *RR.CC. 1770*, 2, l. IV, t. XIII, § 17, 97-98.

60. *ASTO, Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 7 prima addizione, f. 28.

repressive che esso sottendeva, si registrarono anche in altre esperienze giuridiche coeve, come ad esempio nella Lombardia austriaca⁶¹. In questo documento si cerca quindi di dare una soluzione in linea, almeno da un punto di vista giuridico, con le nuove esigenze di razionalità del sistema penale: non si poteva più punire (anche se con maggior tenuità) un soggetto la cui responsabilità non fosse stata perfettamente accertata, ma lo si poteva invece sanzionare per la sua (provata) cattiva condotta sociale.

Forte era poi anche il biasimo espresso nei confronti della confisca, considerata come un lascito negativo del diritto comune, soprattutto quando colpiva i contumaci⁶². Dal tenore di queste osservazioni si evince che la critica si estendeva allo stesso sistema inquisitorio ed alle penalizzanti conseguenze giuridiche che tale modello processuale riconnetteva all'assenza in giudizio del soggetto indagato. Se infatti l'autore ammetteva la necessità di arrivare comunque ad una sentenza contro il contumace nel processo civile, in modo da non frustrare le ragioni economiche del danneggiato, riteneva all'opposto impossibile farlo in quello penale soprattutto quando il procedimento riguardava un delitto passibile di una pena corporale⁶³. Una posizione analogamente contraria al modo di procedere inquisitorio era esposta riguardo al procedimento *ex abrupto*, ovvero al rito sommario gravemente lesivo dei diritti della difesa a cui le *Regie Costituzioni* facevano ricorso per i crimini più gravi e di maggior impatto sull'opinione pubblica. È interessante notare che la contestazione di questo istituto (come anche quello della confisca contumaciale) sia stata sviluppata nella memoria basandosi sulle massime del diritto comune più che sugli autori illuministi

61. «Comunque sia, l'orientamento dottrinale di massima era favorevole a consentire la pronuncia di sentenze di condanna anche nel caso di processo meramente indiziario. [...] È nell'impostazione di una simile correlazione che trova terreno fertile la teorica della pena straordinaria. In essa si evidenzia l'intrinseca incoerenza del sistema, in cui alla ragione della logica si sostituisce la ragione di Stato: non si osa condannare il reo alla pena ordinaria in presenza di indizi, pur gravi e forti, ma insufficienti a formare una prova perfetta; al tempo stesso quegli indizi costituiscono un retroterra probatorio tale da non poter escludere la responsabilità dell'indagato. Pertanto si percorre una via compromissoria, rispondente ai bisogni di esemplarità e di repressività degli Stati moderni. La riduzione della pena [...] si configura come un irrazionale, ma abile escamotage per giungere ad irrogare una pena tanto minore quanto più è scemata la forza probatoria degli elementi su cui essa si fonda»; L. GARLATI, *Il volto umano della giustizia. Omicidio e uccisione nella giurisprudenza del tribunale di Brescia (1831-1851)*, Milano, 2008, 137-140.

62. ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 7 prima addizione, f. 28.

63. Secondo Gambini in tali casi il processo non avrebbe dovuto avere «altro legittimo oggetto che di non lasciare perdere le prove del delitto, e d'impedire la prescrizione», *ibidem*.

del secolo appena trascorso; il passo del Digesto «consulendum est his, quibus majus periculum intenditur» rappresenta uno di quei principi di ragione da recuperare e sulla base del quale evitare, «eccettuato il caso di politica urgenza»⁶⁴, la celebrazione di qualunque giudizio accelerato.

L'analisi degli errori che presentavano i codici penali emanati fino a quel momento continuava con la disciplina del tentativo che il *code pénal* del 1810 continuava a punire, per i crimini, allo stesso modo del reato consumato. Questa severa soluzione⁶⁵, che si discostava dalla tradizione giuridica italiana di lontana derivazione longobarda⁶⁶, veniva criticata in quanto risultato di un errore concettuale evidente, che consisteva nella confusione dell'intrinseca moralità dei soggetti agenti con l'estrinseca moralità degli atti da loro realizzati. In altre parole si adottava un criterio soggettivistico che attribuiva rilevanza alla mera volontà criminale, anche se non seguita da una effettiva concretizzazione. Ad avviso del giurista piemontese questo modo di colpire il tentativo era, per i motivi che seguono, profondamente ingiusto:

Lascio ai moralisti il giudicare se nel foro interno colui che ha voluto, ma non ha potuto commettere o consumare intieramente un delitto, sia egualmente colpevole come se l'avesse compiuto; ma in quanto alla civil giustizia, l'identità della pena è ingiusta, ed esiziale. È ingiusta, perché niuno potrà mai accertare se colui che non ha eseguito o compiuto un delitto, perché impedito, non avrebbe da se stesso mutato parere [...]. È esiziale, perché colui che coll'attentato ha incorso la totalità della pena, non ha più alcun motivo per non compiere il delitto [...]⁶⁷.

Ciò non significava che l'autore della memoria ritenesse che questa forma di manifestazione del reato dovesse andare esente da pena, sempli-

64. *Ibidem*.

65. Sulla *ratio* complessiva della scelta presa sul tentativo nel contesto della codificazione penale napoleonica, anche in rapporto con le soluzioni adottate nelle precedenti legislazioni rivoluzionarie, si veda R. ISOTTON, *Crimen in itinere. Profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle codificazioni penali*, Napoli, 2006, 339-346.

66. L'apporto dell'esperienza giuridica germanica e, soprattutto, longobarda al progressivo emergere della categoria del "delitto tentato" vero e proprio, distinta da quella del "delitto di tentativo" (nella quale la manifestazione antiggiuridica è valutata a sé stante, senza alcuna considerazione dell'intenzione criminosa dell'autore) è stata illustrata a suo tempo da A. CAVANNA, *Il problema delle origini del tentativo nella storia del diritto italiano*, (estratto degli *Annali della Facoltà di giurisprudenza*, 9 [1970], fasc. 1), Milano, 1970, 97-133.

67. ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 7 prima addizione, f. 28.

cemente si sosteneva che non fosse corretto giuridicamente, né utile, che in un futuro codice penale sabauda la sanzione non fosse proporzionalmente graduata. Il solo caso in cui, al contrario, si ammetteva l'opportunità ed anzi la necessità di una punizione uguale per il tentativo ed il reato consumato era rappresentato dal delitto politico, ovvero da quel reato che, se eseguito, «metterebbe il delinquente al di sopra della legge, cosicché lo renderebbe impune»⁶⁸.

Le osservazioni *Sui codici penali moderni* del Gambini paiono per molti versi “rivoluzionarie” rispetto alla sensibilità giuridica sabauda del tempo⁶⁹; molte delle proposte avanzate non verranno recepite neppure

68. *Ibidem*.

69. In conclusione del suo lungo scritto Gambini ha anche analiticamente elencato i punti principali intorno ai quali la nuova codificazione penale piemontese avrebbe dovuto essere redatta: «1°. Che le disposizioni particolari di tutti i codici debbono essere precedute dall'esposizione de' principi e delle regole generali di diritto che ne riguardano la materia. 2°. Che la distinzione e qualificazione delle pene ne' codici moderni è impropria ed erronea, e che la forma e qualità di alcune di esse è in contraddizione col loro fine. 3°. Che l'infamia juris è una assurdità; che il bollo è una pratica barbara e detestabile; e che l'esposizione pubblica de' condannati è di pessima conseguenza, eccettuati i casi in cui l'emendazione loro non è più contemplabile, così ne' casi di condanna a morte naturale o civile. 4°. Che il vero e proprio oggetto della pena essendo quello d'impedire i delitti, rendesi indispensabile una nuova istituzione penale sotto il nome di pena precauzionale, per tutti que' casi in cui non constando di verun delitto specifico, soggetto a determinata pena, resta però da un complesso di fatti positivi accertata una disposizione criminosa, da doversene prevenire gli effetti. 5°. Che la pena precauzionale deve tener luogo dell'ingiustissima pena detta straordinaria per mancanza di prova. 6°. Che per la pena precauzionale da appropriarsi all'ozio abituale, ed in mancanza di mezzi di sussistenza, rendesi indispensabile l'istituzione delle case pubbliche di lavoro. 7°. Che le sottomissioni verbali, e le domande formali di scusa e perdono, sono mere pedanterie senza dignità e senza frutto. 8°. Che per levar occasione ai delitti, facilitando i mezzi di sussistere all'industria miserabile, debbono sopprimersi tutt'i corpi d'arti meccaniche, per la gratuita istruzione de' giovani poveri e che a queste istituzioni debbono rivolgersi le pubbliche largizioni a favore degli allievi delle professioni liberali lucrose, e degl'istituti d'educazione privata e privilegiata. 9°. Che a sostegno delle case pubbliche di lavoro debbono rivolgersi tutte le multe giudiziarie. 10°. Che le pene pecuniarie imposte per soddisfare d'oltraggi e d'ingiurie, detratto il danno e le spese, non debbono mai pagarsi all'offeso, siccome pena impropria ed inadeguata ed atto vile ed indecente; e che debbono tutte rivolgersi all'uso di cui sopra. 11°. Che la confiscazione è di sua natura, ed in qualunque caso sempre ingiusta. 12°. Che la pena non è vendetta del passato, ma cautela pel futuro, e che l'errore de' criminalisti su quest'articolo, e ciò che ha riempito gli antichi codici di atrocità e d'ingiustizie. 13°. Che il così detto procedimento ex abrupto, non solamente non dee prescriversi, ma dee rigorosamente vietarsi, siccome contrario ai principi naturali di giustizia, e che solo per necessità può permettersi ne' casi di politica urgenza. 14°. Che niun attentato è punibile come delitto consumato, eccettuato il delitto politico, il cui eseguitamento potesse mettere il delinquente al di sopra della legge.

vent'anni più tardi con il codice albertino⁷⁰. Non stupisce pertanto che nel contesto del moderato riformismo che Vittorio Emanuele I e l'ambiente magistratuale subalpino avevano in mente non abbiano avuto seguito.

Con lo scoppio dell'insurrezione del 1821 in Piemonte e la conseguente abdicazione di Vittorio Emanuele I terminò, con pochi risultati concreti, la stagione riformistica iniziata nel 1815 e conclusa con l'esperienza di Balbo.

Carlo Felice, salito al trono dopo la breve parentesi della reggenza del giovane Carlo Alberto, continuò il tentativo del suo predecessore di innovare l'ordinamento giuridico sabauda. Nel biennio 1823/1824, dopo l'emanazione degli importanti editti in tema di ipoteca e di ordinamento giudiziario, si hanno infatti testimonianze di una significativa attività preparatoria per futuri interventi anche in altri settori dell'ordinamento⁷¹. Promotore di questa nuova iniziativa fu soprattutto Roget de Cholex, posto a capo della Segreteria di Stato per gli Affari interni nell'aprile del 1821 immediatamente dopo la repressione dei moti di marzo⁷². Fra le

15°. Che il delitto di non rivelazione non fu che un'invenzione de' criminalisti degli ultimi tempi; che la denuncia obbligatoria la quale impedisce la consumazione del delitto politico dovrebbe almeno diminuire la pena, siccome dovrebbe pure diminuirla la denuncia spontanea di alcuni delitti privati. 16°. Che la prescrizione de' delitti, non sopprimendone gli effetti civili, dee in certi casi mettere il delinquente nella condizione di un fallito. 17°. Che la riabilitazione legale moderna è un'istituzione assurda. 18°. Che la recidività non è imputabile per un aumento di pena ordinaria, ma solo per provvedimento precauzionale. 19°. Che ne' Codici penali moderni sono notabilissimi i difetti estrinseci d'ordine, di stile, e di termini». *Ibidem*.

70. Federigo Sclopis parlando di Gambini molti anni più tardi, nel 1856, in una lettera inviata allo storico e letterato Cesare Cantù definì l'avvocato piemontese un «uomo alquanto bizzarro ma di mente acuta» e riconobbe la sua opera come un «lavoro originale e che merita considerazione»; C. CANTÙ, *Lettere di Federigo Sclopis a Cesare Cantù*, Livorno, 1878, lettera X (Torino, 21 dicembre 1856), 24.

71. Questo periodo è stato ampiamente approfondito con l'esame dei documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Torino e con un'attenzione particolare alle vicende della procedura civile da F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile*, cit., 142-167, che ha messo in luce come i tentativi registratisi fossero volti a perseguire due obiettivi principali, ovvero consolidare e migliorare il sistema introdotto dagli editti del 1822, completandolo con nuove norme processuali, e contemporaneamente cominciare a porre le fondamenta per una riforma complessiva delle *Regie Costituzioni* «nell'ottica di un suo coordinamento con i due provvedimenti recentemente entrati in vigore (142).

72. Nato nel 1771 in Savoia, a Bonneville, Roget de Cholex fu uno dei nobili che trascorse il periodo dell'occupazione francese esule in Svizzera, subendo la confisca dei beni presenti in patria. In quel periodo esercitò la professione legale e, dopo il ritorno dei Savoia in Piemonte, venne inserito nell'amministrazione dello Stato. Intendente della provincia di Saint-Jean de Maurienne (1814), della Tarantasia (1816) e infine della Sardegna (1817),

particolarità che contraddistinsero questi tentativi riformistici fu l'ampio coinvolgimento, in contrasto con la tradizione sabauda⁷³, di magistrati e funzionari appartenenti ai Tribunali di Prefettura, ovvero a quegli organi giudiziari di seconda istanza istituiti con l'editto del 27 settembre 1822 che nel sistema giudiziario del regno di Sardegna rappresentavano il grado intermedio tra le giudicature di mandamento e i Senati⁷⁴.

È in questo contesto che si spiega il coinvolgimento nei lavori di riordinamento normativo di un personaggio come Giuseppe Maria Regis⁷⁵. Nel 1824, quando de Cholex gli chiese di redigere un prospetto dei punti che una nuova legislazione avrebbe dovuto affrontare e risolvere, l'avvocato torinese ricopriva proprio il ruolo di assessore presso il Tribunale di Prefettura di Torino. Siamo di fronte ad una personalità ben nota nel mondo giuridico subalpino e apprezzata dagli ambienti governativi per la sua moderatezza, che si era distinta grazie a numerosi scritti tra cui spicca il suo *Dizionario legale*, composto da otto volumi e un'*Appendice* pubblicati tra il 1816 ed il 1824⁷⁶.

Regis fece pervenire a de Cholex una breve memoria di circa 40 pagine intitolata *Cenni intorno a cose di legislazione* datata 28 aprile 1824 in cui venivano esposte, compendiate in quattordici paragrafi assai eterogenei fra loro, le questioni ritenute imprescindibili per realizzare una riforma compiuta di tutti i settori dell'ordinamento⁷⁷.

de Cholex venne chiamato nell'aprile del 1821 a fare parte della commissione costituita per giudicare i soggetti coinvolti nell'insurrezione del marzo ed entrò subito dopo nella Segreteria per gli Affari interni. Morì a Torino nel 1828. Per un giudizio complessivo sull'attività dello Cholex come Primo Segretario per gli Affari interni si veda la voce curata da I. RICCI MASSABÒ, voce *Cholex*, *Gaspard-Jerôme Roget*, cit., 73-75; più recentemente si veda G. RATTI, *Classi dirigenti e istituzioni in Savoia nel 1821*, in *L'età della restaurazione in Piemonte e i moti del 1821*, cit., 59-68 e, con una particolare attenzione per le riforme giuridiche tentate e realizzate, F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile*, cit., 142-150.

73. F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile*, cit., 142-143.

74. P. SARACENO, *Storia della magistratura italiana*, cit., 40.

75. Sulla vita e sulla carriera nella magistratura sabauda del Regis si veda C. MONTANARI, *Regis, Giuseppe Maria*, in *DBGI*, vol. II, Bologna, 2013, 1667; F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile*, cit., 118-125; L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria*, cit., 282-283.

76. G.M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico ossia corso di giurisprudenza civile e criminale*, 8 voll., Torino.

77. ASTO, *Corte, Regie Costituzioni*, m. 7 prima addizione, f. 14, G.M. REGIS, *Cenni intorno a cose di legislazione*, cit., a questa memoria era allegato un *Brevissimo cenno intorno all'ordine da tenersi nella compilazione di nuove R. Costituzioni*, suddiviso in tre paragrafi, e un altro scritto in cui erano indicati i possibili *Membri di una commissione di legislazione*.

In questa sede si intende limitare l'analisi di questo significativo documento alla parte in cui si parla della materia penale, ovvero ai §§ 4, 11 e 14. Su questo tema la memoria si palesa ben diversa da quella del Gambini e si limita a dare alcuni spunti su specifici e circoscritti aspetti: le fonti da utilizzare per riordinare il diritto sabaudo, la natura e lo scopo della pena, le modalità di esecuzione delle condanne detentive. Innanzi tutto nel § 4 Regis suggerisce quelli che a suo giudizio sono le fonti «da avere sott'occhio nella compilazione, o riordinamento delle costituzioni»⁷⁸, cominciando da quelle legislative. A questo proposito l'autore dava dimostrazione di conoscere i codici emanati nel primo ventennio dell'Ottocento nel continente e in particolare riteneva necessario tenere in massima considerazione quello francese, quello del regno delle Due Sicilie, del Ducato di Parma e Piacenza, il regolamento emanato nello Stato Pontificio e quelli di Austria e Prussia. Più interessante per capire la posizione di Regis è poi l'indicazione delle opere dottrinali che l'avvocato piemontese consigliava come base per costruire la legislazione penale. Egli affermava che: «Il trattato *De mensura paenarum* di Barbacovi sarebbe un indirizzo per la formazione della parte penale, oltre a vari trattatisti celebri, fra i quali Fois sardo, ed un tale Pagano, come anche l'opera di giudizi criminali di un avvocato di Mantova»⁷⁹.

Emerge quindi l'apertura del Regis ai principi illuministici che hanno permeato, a cavallo dei due secoli, la dottrina penalistica europea. A vedere dai nomi citati si tratta però di un'adesione moderata, trattandosi di autori per i quali il rinnovamento del sistema giuridico (l'introduzione di testi normativi più razionali, l'aumento della certezza del diritto, la diminuzione degli arbitri della magistratura etc...) si rendeva necessario per incrementare la buona amministrazione della giustizia così da rafforzare la fiducia verso il governo⁸⁰. L'idea, analoga a quella che traspare nel *Dei delitti e delle pene e della processura criminale* di Domenico Fois (1816)⁸¹,

78. G.M. REGIS, *Cenni intorno a cose di legislazione*, cit., § 4.

79. *Ibidem*.

80. Sono considerazioni svolte da Maria Rosa Di Simone con riferimento specifico alla posizione di Francesco Virgilio Barbacovi, espressamente citato da Regis fra gli autori da tenere in considerazione; M.R. DI SIMONE, voce *Barbacovi, Francesco Virgilio*, in *DBGI*, vol. I, cit., 161-163; EAD., *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento: Francesco Virgilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo*, Bologna, 1992.

81. I. BIROCCHI, voce *Fois, Domenico*, in *DBGI*, vol. I, cit., 882-883; ID., *Considerazioni sulla legislazione e la dottrina criminale in Sardegna nel periodo precedente all'introduzione del codice feliciano; il trattato «Dei Delitti e delle pene» di Domenico Fois*, in *Illuminismo e dottrine penali*, a cura di L. Berlinguer e F. Colao, Milano, 1990, 305-371 e ancora ID.,

era quindi di operare un rinnovamento ed un aggiornamento del diritto patrio sabaudo in modo conforme ad alcuni principi illuministici. Ciò emerge bene dalle brevi considerazioni svolte da Regis sulle pene, in cui si auspica il superamento di una visione meramente “espiativa”, che vedeva nella sanzione criminale lo strumento «per tormentare il delinquente»⁸², per arrivare ad una più equa misura tra ciascun delitto e la rispettiva pena. Innovare senza però stravolgere l’impianto del sistema: Regis d’altronde, come si evince dalla consultazione del suo *Dizionario*, era un giurista ancora profondamente legato alla sua tradizione giuridica ed alla cultura romanistica⁸³.

Nel §14 della sua memoria si fa infine cenno alla modalità di esecuzione delle condanne detentive. Su questo argomento Regis sosteneva che il condannato ad una pena perpetua o ai lavori forzati avrebbe dovuto scontare la propria detenzione in istituti diversi da quelli dei soggetti attinti da sanzioni correzionali o comunque di breve durata. L’intento era evidente: evitare l’effetto criminogeno che i condannati per fattispecie bagatellari potevano subire dal condividere tempo e spazio con persone resesi responsabili di delitti e crimini ben più gravi. Dimostrando di aver letto Gambini o, quantomeno, di dividerne su questo punto il pensiero, Regis affermava poi la necessità di introdurre delle “case di arti o mestieri” per far scontare le pene detentive correzionali, in cui fosse presente un «institutore specialmente incaricato d’insegnare o di ricordare loro i doveri della morale e della Religione, e d’inspirar loro il pentimento de’ falli in cui sono caduti»⁸⁴.

Pur sostenendo posizioni per molti aspetti diverse, gli esempi di Gambini e Regis dimostrano che anche nel regno di Sardegna era presente una dottrina giuridica convinta della necessità di arrivare ad una riforma della legislazione penale. Tuttavia durante i regni di Vittorio Emanuele I e Carlo Felice un tale ambizioso risultato non fu mai raggiunto e, al contrario, in questa materia non si registrano nemmeno gli interventi più limitati che vennero invece realizzati in altri settori (come ad esempio il diritto penale militare⁸⁵ o l’ordinamento giudiziario).

La cultura giuridica in Sardegna nell’età della Restaurazione, in *Intellettuali e società in Sardegna tra Restaurazione e Unità d’Italia*, a cura di G. Sotgiu, A. Accardo e L. Carta, Atti del Convegno nazionale di studi, Oristano 16-17 marzo 1990, vol. I, Oristano, 1991, 210-238.

82. G.M. REGIS, *Cenni intorno a cose di legislazione*, cit., § 11.

83. F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile*, cit., 118.

84. Concludeva Regis: «Felice quel paese, ove non si puniscono gli uomini che per far loro del bene, ed ove si danno loro i mezzi di divenire migliori», G.M. REGIS, *Cenni intorno a cose di legislazione*, cit., § 14.

85. Sulla genesi dell’Editto penale militare emanato nel 1822 si veda V. VIORA, *La codificazione del diritto penale militare*, cit., 3-12.

Un discorso sensibilmente diverso vale invece per il diritto penale dell'isola di Sardegna. Carlo Felice conosceva bene questo territorio e la sua particolare condizione giuridica per essere stato viceré di Sardegna durante il periodo napoleonico. Su proposta di Roget de Cholex, già nel 1823 il sovrano sabaudo decise di dare avvio ai lavori di compilazione di un corpo normativo di diritto e procedura civile e criminale appositamente rivolto all'isola, che potesse sostituirsi all'antica legislazione sarda⁸⁶. In Sardegna infatti le grandi consolidazioni sabaude settecentesche non erano mai state applicate e, salvo l'estensione di particolari editti come quello penale militare del 1822 e quello penale militare marittimo del 1826⁸⁷, anche dopo la Restaurazione la disciplina vigente si basava ancora in gran parte sull'antica *Carta de Logu* di Eleonora d'Arborea in vigore da oltre quattro secoli⁸⁸.

Dopo alcuni anni di gestazione, nel 1827 il cd. codice "feliciano" fu infine emanato: la prima parte era dedicata al diritto civile (artt. 1-1700) la seconda a quello criminale (artt. 1701-2369)⁸⁹. Per quanto l'espressione "codice" possa indurre in errore, questa normativa presentava tutte le caratteristiche delle consolidazioni di Antico Regime a cominciare da una certa incompletezza e dal conseguente riconoscimento del diritto romano come fonte giuridica suppletiva e residuale⁹⁰. L'anacronistico modello seguito dai compilatori e gli oggettivi limiti che caratterizzavano que-

86. M. DA PASSANO, *Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda (1823-1844)*, Milano, 1984, 19.

87. M. DA PASSANO, *L'estensione alla Sardegna dell'Editto penale militare sabaudo del 1822*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 13, 1983, f. 1, 47 ss.

88. A. MATTONE, *La Carta de Logu tra diritto comune e diritto patrio (XV-XVII secolo)*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno* (a cura di I. Birocchi, A. Mattone), Roma-Bari, 2004, 406-478; M. DA PASSANO, *La «Carta de Logu» e le «Leggi» feliciane*, in *La Carta de Logu*, cit., 479-497; ID., *I Savoia in Sardegna e i problemi della repressione penale*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, Atti del convegno tenuto a Torino il 15-18 ottobre 1990, vol. I, Roma, 1990, 210-234; ID., *Riformismo senza riforme: i Savoia e il diritto penale sardo nel Settecento*, in *Studi in memoria di G. Tarello*, Milano, 1990, vol. I, 209 ss.; I. BIROCCHI, *Dottrine e diritto penale in Sardegna nel primo Ottocento. Il trattato «Dei delitti e delle pene» di Domenico Fois*, Cagliari, 1988.

89. *Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna, raccolte e pubblicate per ordine di S.S.R.M. il re Carlo Felice*, Torino, 1827.

90. «I Magistrati, e Giudici nel compilare i processi, e nel decidere le cause, dovranno inviolabilmente seguire, ed osservare il disposto delle presenti Leggi; ne' casi soltanto da esse non previsti continuerà ad osservarsi la Romana giurisprudenza, che è stata sempre in vigore in mancanza delle Leggi del Regno», *ivi*, VII. Sul punto si veda I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, cit., 121-122.

sta legge sono stati autorevolmente ed opportunamente evidenziati dalla dottrina giuridica⁹¹. La volontà di Carlo Felice di continuare una politica legislativa piuttosto tradizionale, senza aprirsi ad alcuna innovazione di metodo, è d'altronde evidente già dal proemio di queste *Leggi*. Il riferimento in esso presente alle riforme tentate da Vittorio Amedeo III⁹² e poi da Vittorio Emanuele I va oltre il semplice tributo, ma palesa piuttosto una condivisione di obiettivi e intenti⁹³. Questo tuttavia non deve sminuire l'importanza che questo testo rivestì nella storia giuridica sabauda: essa infatti rappresentò una grande novità per un territorio, come quello sardo, dove le riforme giuridiche francesi non erano mai giunte⁹⁴.

Si trattava quindi di un ulteriore passo avanti, per via legislativa, verso un'effettiva centralizzazione dello Stato superando faticosamente secolari particolarismi locali.

Rispetto al suo predecessore, Carlo Felice riuscì quindi a portare a compimento alcune riforme settoriali in campo legislativo e giudiziario ma, nel complesso, mancò quella riforma complessiva delle *Regie Costituzioni* di cui si parlava da oltre un decennio.

91. P. GROSSI, *Per la storia della legislazione sabauda in Sardegna: il Censore dell'agricoltura*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Macerata*, 26, 1963, 203.

92. Per un profilo biografico ed un inquadramento generale della politica interna ed estera di questo sovrano si veda P. BIANCHI, voce *Vittorio Amedeo III di Savoia*, in *DBI*, vol. 99, Roma, 2020, *ad vocem*. Si veda inoltre A. MERLOTTI, *L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Firenze, 2000, 67-275.

93. *Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna*, cit., III-VI.

94. I. BIROCCHI, *Il Regnum Sardiniae dalla cessione dell'isola ai Savoia alla «fusione perfetta»*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna*, a cura di M. Guidetti, vol. IV, *L'età contemporanea dal governo piemontese agli anni sessanta del nostro secolo*, Milano, 1989, 178-180; si veda inoltre M. DA PASSANO, *Il diritto penale sardo dalla Restaurazione alla fusione*, in *Ombre e luci della Restaurazione*, cit., 406-407, dove l'Autore insiste sul rilievo di alcuni istituti di diritto penale disciplinati da questa legislazione, definita come «un momento di rottura nella vita giuridica sarda».

Sezione II
La codificazione penale nel regno di Sardegna

Capitolo I

La genesi del codice penale

1. Carlo Alberto e le riforme penali

Morto Carlo Felice nel 1831, Carlo Alberto divenne re a trentatré anni¹. Per impostazione culturale il nuovo sovrano si discostava decisamente dai suoi predecessori e non manifestava un'ostilità preconcetta rispetto alle innovazioni giuridiche realizzate nel periodo napoleonico. Essendo altamente improbabile una sua successione, il principe di Carignano ricevette infatti un'educazione ben diversa da quella tradizionalmente prevista per un possibile erede al trono: l'infanzia vissuta nella capitale francese (mentre il ramo regnante dei Savoia era rifugiato nell'isola di Sardegna), il positivo trattamento (anche economico) che la sua famiglia ricevette dallo stesso Napoleone, l'influenza dei genitori (inclinati a simpatie liberali) e gli studi compiuti prima presso il collegio San Stanislao a Parigi e poi a Ginevra sono alcune delle esperienze che ne caratterizzarono la formazione².

Una personalità complessa e "figlia" di due mondi che aveva già avuto modo di mettersi in mostra sul palcoscenico subalpino nel marzo del 1821 quando, in occasione della nomina a reggente ricevuta dall'abdicatario Vittorio Emanuele I, finì per essere direttamente coinvolto nei moti che scoppiarono in Piemonte prima che a Torino giungesse da Modena il

1. Fra la numerosa bibliografia esistente sul principe di Carignano si veda almeno: P. GENTILE, *Carlo Alberto in un diario segreto*, cit.; ID., *Alla Corte di Re Carlo Alberto. Personaggi, cariche e vita a palazzo nel Piemonte risorgimentale*, Torino, 2013; U. LEVRA, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, Torino, 1988; N. NADA, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale*, cit.; G. TALAMO, voce *Carlo Alberto, re di Sardegna*, in *DBI*, vol. 20, Roma, 1977, 310-326; N. RODOLICO, *Carlo Alberto principe di Carignano*, vol. I, Firenze, 1931; ID., *Carlo Alberto negli anni di regno 1831-1843*, vol. II, Firenze, 1936; ID., *Carlo Alberto negli anni 1843-1849*, Firenze, 1943; A. OMODEO, *La leggenda di Carlo Alberto nella recente storiografia*, Torino, 1940, 168.

2. Sull'educazione ricevuta da Carlo Alberto e sugli studi compiuti da quest'ultimo si veda P. NOTARIO - N. NADA, *Il Piemonte sabauda*, cit., 179-182.

legittimo successore Carlo Felice³. Il ruolo ricoperto dal futuro sovrano in questi eventi è ancor oggi oggetto di discussioni; secondo le successive testimonianze di alcuni protagonisti di quel concitato mese (come Ferdinando Dalpozzo, che venne da lui nominato Primo segretario di Stato per gli affari dell'interno del Governo rivoluzionario formatosi nella capitale⁴) ne fu addirittura «un complice conscio»⁵ per aver favorito con la sua condotta il successo dell'insurrezione⁶. Al netto della fondatezza di questa tesi, fermamente negata per tutta la vita dal principe di Carignano, ciò che non può mettersi in discussione è che in pochi giorni (13-15 marzo) egli accettò l'osservanza della costituzione di Cadice (con poche modifiche a tutele della dinastia sabauda e della religione cattolica⁷) e

3. *Atto, col quale S. M. il Re Vittorio Emanuele nomina Reggente de' suoi Stati S. A. S. il Principe di Carignano, rinunciando nello stesso tempo alla Corona, e ad ogni ragione di Sovranità*, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XI, Torino, 1845, 115-117. Sul punto si veda l'ormai classica ma puntualissima ricostruzione di P. NOTARIO - N. NADA, *Il Piemonte sabauda*, cit., 154-155.

4. *Decreto di nomina del 14 marzo 1821*, in *Raccolta di Regj editti, manifesti, ed altre provvidenze de' magistrati ed uffizi*, vol. XV, Torino, 1821, 83.

5. A. BERSANO, *L'Abate Francesco Bonardi e i suoi tempi. Contributo alla storia delle società segrete*, Torino, 1957, 133.

6. Il 6 marzo 1821 alcuni epigoni del movimento dei congiurati, il conte Santorre di Santarosa, Guglielmo Moffa di Lisio, Giacinto Provana di Collegno, Ettore Perrone di San Martino e Carlo Asinari di San Marzano, si recarono da Carlo Alberto per annunciarli l'imminente scoppio della rivolta (inizialmente programmata per il giorno successivo, ma poi procrastinata di qualche giorno) e per ottenerne l'appoggio. Il progetto "eversivo" perorato dai quattro capi della congiura si sostanzialmente consisteva nel costituire un regime monarchico costituzionale (mantenendo sul trono la dinastia sabauda) e forzare la mano al sovrano affinché intraprendesse una campagna militare contro l'Austria, percepita come il più grande ostacolo all'indipendenza ed alla libertà non solo del regno di Sardegna ma di tutte le altre zone dell'Italia settentrionale. La precisa posizione espressa in quell'occasione da Carlo Alberto è ancor oggi incerta. Sicuramente non si mostrò apertamente ostile con i quattro delegati, ma sussiste un'evidente divergenza tra quanto affermato da Santorre di Santarosa nel suo *La révolution piémontaise de 1821* e quanto esposto in un resoconto riconducibile al principe di Carignano (*Simple récit des événements arrivés en Piémont dans les mois de mars et d'avril 1821*); secondo il primo infatti il principe avrebbe assecondato le richieste avanzate dai congiurati dichiarandosi d'accordo a ottenere una costituzione, il secondo invece sostiene che Carlo Alberto si sarebbe limitato a prendere atto di quanto comunicatogli e a riferirlo a Vittorio Emanuele I. Si veda sul punto N. NADA, *Il destino degli sconfitti del 1821*, in *L'età della Restaurazione e i moti del 1821*, cit., 52-57.

7. *Manifesto del principe reggente, in cui si annunzia che la costituzione spagnuola verrà promulgata ed osservata come legge dello stato; in data del 13 marzo 1821*, in *Raccolta di Regj editti, manifesti, ed altre provvidenze de' magistrati ed uffizi*, vol. XV, cit., 69.

concesse l'amnistia a coloro che avevano preso parte alle rivolte⁸. Pentitosi repentinamente del suo coinvolgimento, Carlo Alberto partì in segreto da Torino nella notte tra il 21-22 marzo per ricongiungersi alle truppe lealiste e agli austriaci radunatisi a Novara, rinunciando formalmente alla reggenza che, nei fatti, mantenne per appena una decade⁹. Per riscattarsi, anche e soprattutto agli occhi delle diplomazie europee, fu poi mandato nel 1823 a combattere gli ultimi fuochi rivoluzionari spagnoli nei pressi di Cadice, a Trocadero, dove le cronache riportano che si distinse per il coraggio mostrato in battaglia¹⁰.

Che sia stato dettato da inesperienza, ingenuità o da qualcosa di più consapevole, l'atteggiamento mostrato nei delicati giorni di quel marzo perseguitò Carlo Alberto fino alla fine dei suoi giorni.

Anche grazie ai resoconti di queste vicende che circolavano per l'Europa, redatti da quelli che erano stati i capi della rivoluzione piemontese, le attese verso il nuovo re di Sardegna erano molte, anche da parte degli ambienti più democratici e anti-austriaci¹¹; lo stesso Mazzini (appena assolto nel 1831 per mancanza di prove dall'accusa di cospirazione e scarcerato

8. *Decreto del principe reggente che accorda amnistia alle truppe; da alcune provvidenze pel mantenimento del buon ordine, e manda pubblicare l'abdicazione di S. Maestà il Re Vittorio Emanuele; in data 14 marzo 1821*, in *ivi*, 70-71.

9. Dal tenore dell'atto di rinuncia alla reggenza di Carlo Alberto emerge chiara la volontà di provare a giustificare la propria condotta. Non vi era ovviamente alcun riferimento alla concessa costituzione di Cadice, ma si lasciava intendere che ciò che era stato fatto aveva avuto quale unico scopo evitare che il regno cadesse nell'anarchia, «il peggiore dei mali onde possa una nazione essere travagliata»: *Rinuncia di S.A.S. il Principe di Savoia-Carignano all'esercizio delle funzioni di Reggente, 23 marzo 1821*, in *Raccolta degli atti del governo di S.M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XI, cit., 120. A questo proposito si deve in effetti notare che già prima di annunciare ufficialmente (dieci giorni addietro, il 13 marzo) la volontà di applicare anche in Piemonte la costituzione spagnola, Carlo Alberto si era premurato di far sottoscrivere ai personaggi (militari e politici) più rappresentativi presenti a Torino un documento nel quale si affermava che le convulse circostanze e la forte pressione popolare rendevano indispensabile, al fine di mantenere l'ordine pubblico, questo passo, cfr. E. FACCENDA, *I Carabinieri tra storia e mito (1814-1861)*, cit., 102-103.

10. G. TALAMO, voce *Carlo Alberto*, cit., 124.

11. Lo stesso Dal Pozzo da Parigi gli scrisse immediatamente una lettera di questo tenore: «L'avènement de Votre Majesté au trône rempli de joie le coeur de celui qui vous connut enfant et conçu dès-lors un vif et respectueux attachement pour votre auguste famille. [...] Tous les grands princes, Sire, sans aucune exception, furent et seront des novateurs. Le grand point c'est d'innover bien, très-hardiment, et cependant judicieusement», F. DAL POZZO, *Motifs de la publicité donnée à la lettre adressée à S.M. le roi de Sardaigne Charles-Albert*, Paris, 1831, 3.

dopo circa due mesi di detenzione) scrisse subito un appello al sovrano in forma anonima (firmandosi «Un italiano») invitandolo ad ergersi a guida dell'intero "popolo" italiano contro ogni forma di dominio straniero, austriaco o francese¹². Il patriota genovese non considerò tuttavia che proprio il ricordo dei moti del 1821 rappresentava per Carlo Alberto un serio motivo di imbarazzo che non gli poteva consentire di mostrare indifferenza verso i nuovi venti insurrezionali che all'inizio degli anni '30 del secolo XIX ripresero a soffiare in molti paesi e che, proprio da Genova, avanzavano verso Torino e il Piemonte. Pertanto il sovrano sabaudo non solo non accolse l'invito che gli venne rivolto, ma scatenò con decisione la propria polizia e la propria magistratura contro l'organizzazione che Mazzini stava tentando di costituire nei suoi Stati¹³.

La dura repressione dei moti del 1831¹⁴ e l'iniziale rifiuto di qualunque aspirazione verso un superamento del sistema assolutistico non impedì tuttavia a Carlo Alberto di porre in essere significative riforme finalizzate a rendere l'apparato istituzionale e legislativo sabaudo più moderno.

12. «Sire, s'io vi credessi un re volgare, d'anima inetta o tirannica, non v'indirizzerei la parola dell'uomo libero. I re di tal tempra non lasciano al cittadino che la scelta fra l'armi ed il silenzio. Ma voi sire non siete tale. [...] Ponetevi alla testa della nazione e scrivete sulla vostra bandiera: Unione, Libertà, Indipendenza!»; G. MAZZINI, *A Carlo Alberto di Savoia. Un Italiano*, in *Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini*, edizione diretta da G. Mazzini, Milano, 1861, 55-56, 76.

13. Ed infatti Mazzini, autorizzando nel 1847 la ripubblicazione della propria lettera, ebbe a precisare (quasi a volersi giustificare per le ingenuie speranze a suo tempo riposte in Carlo Alberto): «Io non credo che da principe, da re o da papa possa venir oggi, né mai salute all'Italia. [...] Né le mie opinioni erano diverse quand'io scriveva quella lettera. Allora Carlo Alberto saliva al trono, fervido di gioventù, fresche ancora nell'animo suo le solenni promesse del 1821, tra gli ultimi romori d'una insurrezione che gl'insegnava i desiderii italiani e i primi di speranze pressoché universali che gl'insegnavano i suoi doveri. Ed io mi faceva interprete di quelle speranze non delle mie. Oggi, se pur decidete ripubblicarle, proveranno, non foss'altro, a quei che si dicono creatori e ordinatori d'un partito nuovo, che essi non sono se non meschinissimi copiatori delle illusioni di sedici anni addietro e che gli uomini del Parlamento Nazionale tentavano quel ch'essi ritentano, prima che delusioni amarissime e rivi di sangue fraterno insegnassero loro dire ai concittadini: Voi non avete speranza che in voi medesimi e in Dio...», *Scritti editi ed inediti*, cit., 55-56 (nota 1).

14. Per un'analisi della repressione carloalbertina dei moti del 1831, con una particolare attenzione al Piemonte ed al processo all'alessandrino Andrea Vochieri cfr. G.S. PENE VIDARI, *Nota sul crimen laesae maiestatis*, cit., 391-426; ID., *Introduzione*, in *Il Processo ad Andrea Vochieri*, pref. di M.E. Viora, Alessandria, 1976, 13-36; E. PASSAMONTI, *Nuova luce sui processi del 1833 in Piemonte*, Firenze, 1930; ID., *Il processo ad Andrea Vochieri*, in *Il Risorgimento Italiano XXIV*, dicembre 1930, fasc. III e IV, 487-514; F. GASPAROLO, *Il conte Gabriele Galateri governatore di Alessandria*, Casale, 1929.

Emblema e punto di partenza di questo più ampio progetto fu certamente la costituzione di un nuovo Consiglio di Stato, che il sovrano realizzò (guardando soprattutto al modello francese) superando un decennio di progetti naufragati per ragioni politiche¹⁵.

Con la medesima sollecitudine Carlo Alberto intervenne immediatamente sulla legislazione penale, eliminando dal sistema sanzionatorio delle *Regie Costituzioni* gli elementi più arcaici e brutali: con *Regie Patenti* del 19 maggio 1831 venne abolito il supplizio della ruota, preclusa la comminazione della pena di morte per i furti (anche in caso di recidiva e a prescindere dal valore della merce rubata), vietata la pratica del rogo del cadavere del condannato a morte e la tortura delle tenaglie infuocate e abolita la pena della confisca generale dei beni (sostituita, a seconda dei casi, da una multa che comunque non poteva mai eccedere il valore del danno cagionato dal delitto o dalla pena del carcere da uno a quattro anni)¹⁶. Già questi primi provvedimenti (piuttosto limitati ma ideologicamente molto significativi) lasciavano trasparire la volontà di procedere ad una vera e propria riforma di tutta la legislazione criminale mancata da Carlo Felice.

I tempi erano ormai maturi: il regno di Sardegna rimaneva infatti uno dei pochi Stati preunitari, insieme alla Toscana¹⁷, a non aver ancora abbandonato il sistema del diritto comune rifondando la propria legislazione sul modello codicistico.

In effetti, guardando alla parte meridionale della Penisola, il neocostituito regno delle Due Sicilie aveva mantenuto in vigore dopo la Restaurazione il codice penale francese (con l'esclusione della Sicilia dove non era mai stato applicato)¹⁸. A ben vedere questa decisione era stata già

15. Sul Consiglio di Stato carloalbertino sono imprescindibili gli studi di Paola Casana: P. CASANA, *Il Consiglio di Stato albertino e il territorio*, in *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie*, textes réunis par M. Ortolani, O. Vernier et M. Bottin, Nice, 2010, 91-101; EAD., *Da Napoleone a Carlo Alberto. I molteplici volti del Consiglio di Stato nei progetti della restaurazione sabauda*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia*, a cura di C. Franchini, Torino, 2011, 52-94 (articolo poi rielaborato, implementato e pubblicato in P. CASANA - C. BONZO, *Tra pubblico e privato*, cit., 3-57). Si veda inoltre G.S. PENE VIDARI, *Origini del Consiglio di Stato e sua evoluzione in periodo albertino*, in *Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia*, Bologna, 2011, 37-47.

16. *Regie Patenti, colle quali S.M. abolisce e modera alcune pene portate dalle Generali Costituzioni*, cit., 92-93.

17. A questo proposito si veda D. EDIGATI, *Il codice mancato. Tentativi di codificazione della procedura e riforma della giustizia criminale nelle Toscana ottocentesca*, Roma, 2013, passim, ma in particolare 3-19.

18. D. NOVARESE, *Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie. Le "Leggi penali" del 1819*, Milano, 2000, 21-25; 2 (nota 40).

assunta nel corso del Congresso di Vienna¹⁹ ma si collocava comunque in un contesto di relativa moderazione che caratterizzò i primi anni di governo di Ferdinando I, confermato dalla scelta di conservare ai vertici istituzionali dello Stato personaggi che si erano distinti nel passato regime murattiano²⁰. Questo clima politico favorì certamente l'emanazione del noto R.D. del 2 agosto 1815 n. 48, col quale il sovrano borbonico istituì una commissione, suddivisa in tre sezioni, per provvedere ad una riforma complessiva del diritto patrio in modo che lo stesso potesse rispondere alle specifiche esigenze e peculiarità del suo regno in misura maggiore rispetto alla vigente legislazione francese²¹. Anche grazie all'influenza del ministro Donato Tommasi²², alla sezione della commissione incaricata della redazione dei libri del codice dedicati alle materie penalistiche furono chiamati Raffaele Di Giorgio (che la presiedeva), Giuseppe Raffaelli, Niccola Nicolini, Francesco Canofari, Niccola Libetta e Vittorio Englen²³. Si trattava di giuristi illustri, quasi tutti provenienti dall'ambiente curiale, già ampiamente coinvolti nella vita istituzionale del regime di Murat e già membri (almeno Canofari, Nicolini ed Englen) di una precedente commissione per la riforma della legislazione creata il 21 maggio 1814 e terminata anzitempo in ragione della definitiva sconfitta di Napoleone²⁴.

I lavori della commissione si protrassero circa quattro anni, durante i quali le varie sezioni instaurarono un fecondo dialogo con il Supremo Consiglio di Cancelleria del regno e con altre magistrature²⁵. Finalmente,

19. V. CRISCUOLO, *Il Congresso di Vienna*, cit., 110.

20. A. MAZZACANE, *Una scienza per due regni: la penalistica napoletana della Restaurazione*, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819). Parte Seconda. Leggi Penali* (a cura di S. Vinciguerra), Padova, 1996, XI.

21. *Decreto contenente le disposizioni per la compilazione d'un completo corpo di diritto patrio (n. 48)*, in *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli*, Anno 1815 (da maggio a tutto dicembre), Napoli, s. d., 85-88.

22. D. NOVARESE, *Istituzioni e processo di codificazione*, cit., 30-31.

23. *Decreto contenente le disposizioni per la compilazione d'un completo corpo di diritto patrio*, cit., 87-88.

24. Per una descrizione dell'attività scientifica dei membri della seconda sezione della commissione si rimanda a A. MAZZACANE, *Una scienza per due regni*, cit., XXXVI-XLIV. Su Nicolini e Englen si veda anche F. Mastroberti, voce *Nicolini, Niccola*, in *DBI*, vol. 78, Roma, 2013, *ad vocem*; R. DE LORENZO, voce *Englen, Giovan Vittorio*, in *DBI*, vol. 42, Roma, 1993, *ad vocem*. Sui tentativi di riforma della legislazione penale sotto Murat si veda M. Da PASSANO, *Emendare o intimidire?*, cit., 186-187.

25. Un'analisi del lavoro della commissione, ricostruita sulla base della documentazione archivistica reperita, è proposta da D. NOVARESE, *Istituzioni e processo di codificazione*, 55-77.

il primo settembre 1819 il codice era pronto, in tutte le sue parti, per entrare in vigore nel regno. Per quanto riguarda la parte dedicata al diritto penale ne uscì una legislazione organizzata su tre libri (il primo dedicato alle pene ed alle regole per la loro applicazione, il secondo ai misfatti ed ai delitti, ed il terzo alle contravvenzioni), ampiamente ispirata al *code pénal* del 1810 ma non priva di miglioramenti normativi ed elementi di originalità²⁶.

Anche nel ducato di Parma, Piacenza e Guastalla rimase in vigore, dopo il 1814, il codice penale napoleonico. Differentemente da quanto avvenuto nel regno delle Due Sicilie, l'esigenza di provvedere ad una nuova codificazione penale che permettesse di abbandonare il testo francese del 1810 non venne immediatamente avvertita. Fra il 1817 e il 1818 infatti, mentre i lavori per la riforma della legislazione civile stavano faticosamente procedendo sotto il controllo austriaco, Maria Luigia d'Austria incaricò il Presidente dell'Interno Ferdinando Cornacchia di formare una commissione (presieduta da Pietro Fainardi) al solo fine di modificare alcuni aspetti della normativa criminale vigente e, in particolare, di diminuire la durata delle pene detentive per i reati comuni e consentire ai giudici un maggior potere discrezionale nell'ambito della cornice edittale delle varie fattispecie²⁷. L'11 febbraio 1819 queste modifiche vennero approvate ed entrarono in vigore nell'aprile successivo. A fronte di un panorama normativo criminale che si stava sempre più complicando, emerse solo a questo punto la necessità di provvedere ad una riforma complessiva del sistema ed a una nuova codificazione. La medesima commissione che aveva appena redatto le modifiche del 1819 venne incaricata di questo compito ma, travolta ad inizio dell'anno successivo dall'accusa di non rispettare appieno le volontà sovrane e di esorbitare dalle proprie attribuzioni, venne sostituita da un'altra formata da Francesco Ferrari (che la presiedeva), Gaetano Godi, Giuseppe Caderini, Giuseppe Bertani e, in qualità di segretario, dall'avvocato Salati. Si trattava di noti magistrati e giureconsulti esperti di diritto penale, alcuni dei quali all'epoca della nomina avevano già scritto trattati in materia (come il Ferrari) o erano comunque in procinto di farlo da lì a pochi anni (come il Godi, che nel 1828 scrisse le *Istituzioni criminali*)²⁸. In questo modo nel mese di novembre 1820 il codice fu pronto e poté

26. A. MAZZACANE, *Una scienza per due regni*, cit., XXXVII.

27. A. CADOPPI, *Presentazione*, in *Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (1820)*, Padova, 1991, 5-9.

28. *Ivi*, 28-35.

entrare in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo sostituendo definitivamente la novellata normativa francese²⁹.

Poco più di dieci anni dopo, il 20 settembre 1832, anche il pontefice Gregorio XVI emanò il *Regolamento sui delitti e sulle pene* aggiornando così la normativa penale dei suoi Stati. I giudizi sul valore di questo testo legislativo sono piuttosto contrastanti³⁰, ma al netto di ciò esso non può non considerarsi come un momento fondamentale della storia delle codificazioni criminali preunitarie ottocentesche³¹.

Sulla scorta di quanto già era avvenuto negli altri regni, il 7 giugno 1831 anche Carlo Alberto nominò una *Regia Commissione di Legislazione* presieduta da Giuseppe Barbaroux³², a cui venne affidato il compito di predisporre i cinque nuovi codici che avrebbero dovuto regolare il diritto civile, il diritto e la procedura penale, la procedura civile e il diritto commerciale³³.

Il sovrano sabaudo era consapevole dell'importanza di quest'opera. Non a caso pochi mesi dopo aver formato la predetta *Commissione*, com-

29. Sul codice penale parmense si veda M. DA PASSANO, *Alle origini della codificazione penale parmense. La riforma del 1819*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 65, 1992, 255-317.

30. Il dibattito storiografico su questo *Regolamento* si è riaperto alla fine del secolo scorso registrando pareri contrastanti che sono ben riassunti in M.R. DI SIMONE, *Progetti di codici penali nello Stato pontificio della Restaurazione*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 36, 2007, cit., 348-349. In particolare alle positive valutazioni espresse da Laura Fioravanti e Tullio Padovani (rispettivamente in *Il regolamento penale gregoriano*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, cit., 296 ss., e T. PADOVANI, *Considerazioni sulla "Parte generale" del Regolamento gregoriano*, in *I regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio [1832]*, rist. an. a cura di S. Vinciguerra, Padova, 2000, XLIII ss.) si sono contrapposti i giudizi negativi di Mario Da Passano e Aldo Cadoppi (si vedano i relativi articoli pubblicati in *I regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio*, cit., LV ss.), che hanno ritenuto questa legislazione piuttosto modesta e non priva di incongruenze.

31. M.R. DI SIMONE, *Progetti di codici penali nello Stato pontificio*, cit., 347.

32. Per la legislazione civile venne incaricata la prima classe composta da Costantino Musio, Giacinto Fedele Avet, Federigo Sclopis, Carlo Bianco di S. Secondo, Nomis di Cossilla e Giovanni Alessandro Pinelli; per la procedura civile la seconda, composta da Francesco Jano, Melchiorre Mangiardi e da un sostituto procuratore generale; per la legislazione commerciale la terza, con Giuseppe Bertrandi, Solari, Guiglia e Carlo Francesco Corsi; infine per la legislazione penale sostanziale e processuale la quarta, composta da Francesco Peyretti, Francesco Fontana, Giuseppe Stara e Giovanni Garbiglia. Su Giuseppe Barbaroux, ministro della Giustizia dal 1831 sino al 1840, si rimanda a M. ROSBOCH, voce *Barbaroux, Giuseppe*, in *DBGI*, vol. I, Bologna, 2013, 165 ss., e N. NADA, voce *Giuseppe Barbaroux*, in *DBI*, vol. 2, Roma, 1964, 122-124.

33. G.S. PENE VIDARI, *L'attesa dei codici*, cit., in *Studi sulla codificazione in Piemonte*, cit., 107.

mentando la scelta di sostituire Barbaroux in alcuni ruoli istituzionali che in precedenza ricopriva per permettergli di dedicarsi interamente a questo compito, annotava quanto segue:

Le comte Barbaroux se trouvant tellement accablé d'affaires, qu'il ne peut réviser les travaux de la commission de législation, je l'ai décidé, quoique ça lui répugnât un peu, à se faire remplacer pour les travaux de la Chancellerie par Coller, jusqu'à ce que le code de lois soit terminé, car le code de lois sera la plus importante des opérations de mon règne³⁴.

Non si trattava di un'esagerazione: la riforma complessiva dell'ordinamento che si stava per intraprendere non era solo finalizzata a rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia ma rappresentava un passo fondamentale verso la realizzazione di quel processo di centralizzazione del sistema giuridico già iniziato con le prime consolidazioni dei secoli passati e mai compiuto fino in fondo.

2. Il lungo percorso verso la codificazione penale sabauda

I lavori della *Regia Commissione*, divisa in quattro classi a seconda del ramo giuridico da riformare, procedettero parallelamente. Assoluta priorità venne data alla redazione di un codice civile essendo – per usare le parole di un illustre membro della prima classe come Federico Sclopis – «la legge civile come la chiave dell'edificio sociale e non potendo le altre parti della legislazione determinarsi convenientemente se non dopo che si sono ordinate le basi della civile giurisprudenza»³⁵. La redazione di questo primo codice si protrasse per circa sei anni, fino a quando, il 20 giugno 1837, esso venne finalmente emanato³⁶.

Portata così a termine la prima codificazione sabauda l'attenzione si spostò sulla materia criminale.

Come si evince dalla lettura dell'editto con cui il codice penale fu promulgato nell'ottobre del 1839, la volontà era di creare (come già fatto per il diritto privato) un sistema che non operasse più distinzioni cetuali

34. F. SALATA, *Carlo Alberto inedito. Il diario autografo del re, lettere intime ed altri scritti inediti*, Italia, 1931, 71 (Torino, 9 dicembre 1831).

35. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati del Re di Sardegna. Dal 1814 al 1847*, cit., 278.

36. *Ivi*, 292.

fra i sudditi, stabilendo «sicure norme nell'applicazione delle pene» senza però privare i giudici di «quella discreta latitudine che la molteplice varietà di circostanze, non tutte dalla legge prevedibili, consiglia di confidare al prudente loro arbitrio»³⁷.

Il compito di rivedere la legislazione, rifondendo – per citare il Guardasigilli Barbaroux – «in un solo corpo le leggi penali con quelle aggiunte, e modificazioni che l'esperienza fatta intorno alle leggi veglianti, i progressi dei lumi, e le circostanze dei tempi avrebbero suggeriti»³⁸, fu affidato alla quarta classe della *Regia Commissione* composta da Francesco Peyretti di Condove (che la presiedeva), Francesco Fontana, Giuseppe Stara e Giovanni Garbiglia³⁹.

Le figure che emergevano in questo consesso erano certamente quelle del Peyretti (1773-1850), figlio del già primo presidente del Senato di Piemonte Chiaffredo e conoscitore della legislazione penale francese per essere stato nel periodo napoleonico procuratore criminale imperiale di Ivrea⁴⁰, di Stara (1795-1875), giovane magistrato destinato a ricoprire le più importanti cariche giudiziarie nel regno di Sardegna e poi anche nel regno d'Italia⁴¹, e di Giovanni Garbiglia, che concluse in seguito la sua carriera magistratuale nella Corte di Cassazione⁴². Prese poi parte ai lavori preparatori del codice penale (portando – come affermato da Alessandro

37. R. Editto (26 ottobre 1839, n. 280), col quale S.M. ordina che il Codice di leggi penali, dalla M.S. sanzionato e firmato, abbia forza di legge ne' Regii Stati dal 15 gennaio 1840, e prescrive il modo col quale se ne eseguirà la pubblicazione, in *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. VIII (dal 1° gennaio a tutto dicembre 1839; dal n. 248 al n. 288), Torino, s. d., 339-341.

38. Lettera di S.E. il Guarda-sigilli di S.M. del 30 maggio 1838 a S.E. il vice-presidente del Consiglio di Stato, Torino, s. d., 1. Un esemplare a stampa di questa lettera è conservato, insieme alle altre lettere di presentazione al Consiglio delle ulteriori parti del codice penale, presso la *Sezione antichi e rari* della Biblioteca Norberto Bobbio sita al Campus Luigi Einaudi a Torino con collocazione A*Patetta 99 A 02 02.

39. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati del Re di Sardegna. Dal 1814 al 1847*, cit., 275.

40. C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, cit., vol. II, 364.

41. Per una analisi della carriera istituzionale di Giuseppe Stara, limitandosi ai contributi storiografici più recenti, cfr. F. CAMPOBELLO, *Tra legalità e libertà di coscienza: Giuseppe Stara, magistrato e senatore del regno di Sardegna e dell'Italia unita*, in *Historia et ius* 12, 2017, paper 3, 1-19; F. GRASSI - E. CAMPORCHIARO (a cura di), *Repertorio biografico dei Senatori dell'Italia liberale. Il Senato subalpino*, M-Z, Napoli 2005, 871-874; infine il solito C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, cit., vol. II, 266.

42. *Ivi*, 471.

Pinelli – «un solerte ed operoso concorso»⁴³) anche Carlo Francesco Corsi, referendario del Consiglio di Stato e futuro presidente di classe del Senato torinese⁴⁴. Si trattava di magistrati di livello che, per studi fatti o funzioni giudiziarie svolte, conoscevano bene la materia penalistica benché presentassero un profilo meno illustre rispetto ai membri di altre classi della *Commissione* (lo stesso Stara, che diventerà presto una delle più celebri “glorie” della magistratura subalpina, al momento della nomina era ancora all’inizio della propria carriera).

Delineare con precisione l’*iter* preparatorio che ha portato alla promulgazione del primo codice penale del regno di Sardegna non è agevole. In realtà molte cose, le essenziali, le conosciamo. Sappiamo che la quarta classe della *Commissione* produsse un primo progetto già nel 1833, che esso fu inviato ai Senati e alla Camera dei conti affinché formulassero le loro osservazioni, che sulla base di esse la quarta classe redasse una seconda minuta la quale, infine, venne inviata nel 1838 al Consiglio di Stato per la definitiva revisione.

Ciò che invece è meno chiaro è l’esatta scansione temporale di queste tappe. L’assoluta mancanza di qualunque datazione in molti documenti prodotti nel corso di questo procedimento⁴⁵ non rende possibile ricostruire con assoluta precisione le tempistiche dei passaggi anteriori all’intervento del Consiglio di Stato. Oltre, naturalmente, all’emanazione del codice penale (26 ottobre 1839), abbiamo comunque alcune date certe entro cui muoverci: il 7 giugno 1831 (ovvero la nomina della *Commissione di Legislazione*), il 7 giugno 1833 (l’invio da parte della quarta classe della *Commissione* del progetto al Guardasigilli)⁴⁶, il 24 novembre e il 30 dicembre 1837 (date indicate al fondo delle osservazioni della Camera dei conti⁴⁷ e del Senato di Savoia sul primo progetto di codice penale)⁴⁸ e il 30 maggio 1838 (l’invio da parte di Barbaroux della prima parte della se-

43. [A. PINELLI], *Notizie intorno ai lavori della Regia Commissione di Legislazione per un membro della stessa Commissione*, in *Motivi dei codici*, cit., vol. II, 6.

44. Per una breve biografia di Carlo Francesco Corsi, nato a Nizza Monferrato nel 1798, si rimanda a C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, cit., vol. II, 297.

45. Non presentano alcun riferimento temporale i primi progetti, quasi tutte le osservazioni delle magistrature, le risposte della Commissione e neppure la seconda minuta.

46. ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 3 prima addizione, fasc. 11.

47. Le osservazioni della Camera dei Conti furono redatte da Luigi des Ambrois de Navâche, futuro membro della commissione per la redazione del codice di procedura penale; cfr. L. DES AMBROIS DE NEVÂCHE, *Notes*, cit., 1-2.

48. *Osservazioni della Regia Camera de’ conti sul progetto del codice penale*, Torino, s. d., 54, e *Observations du Sénat de Savoie sur le projet du code pénal*, Torino, s. d., 114.

conda minuta al Consiglio di Stato)⁴⁹. Sulla base di esse possiamo tentare di ricostruire con più accuratezza i lavori codificatori.

La quarta classe presieduta da Peyretti riuscì, in due anni, a predisporre un primo progetto di codice penale. Il 7 giugno 1833 (esattamente nel secondo anniversario della creazione della *Regia Commissione di Legislazione*) questa prima minuta fu inviata al Guardasigilli⁵⁰. Nella lettera di accompagnamento, sottoscritta da Peyretti, Fontana e Garbiglia, sono contenute alcune informazioni preliminari utili per comprendere come venne formata questa prima versione del codice, soprattutto per quanto riguardava le fonti utilizzate:

V.E. riconoscerà ad un tratto che le disposizioni che si contengono nel qui unito Progetto furono ricavate in parte dalle Regie Costituzioni attualmente vigenti, in parte dalle varie Legislazioni degli Esteri Stati e principalmente di quelle confinanti coi Regi Domini ed in parte ancora da pregievoli manoscritti stati già rassegnati alla Regia Segreteria di Stato dai valenti loro autori⁵¹.

Non sappiamo con esattezza quali fossero i «manoscritti» a cui si faceva riferimento nella citata lettera ma da essa emerge l'approccio adottato dai compilatori del progetto, improntato ad una prudente modernizzazione che non intendeva troncarsi bruscamente con il passato quanto piuttosto cercare una mediazione tra esso e le nuove sensibilità giuridiche che avevano profondamente impattato sul diritto penale a partire dalle ultime decadi del XVIII secolo.

Sulla prima versione del progetto è necessario fare qualche preliminare osservazione per sgombrare il campo da quello che sembra essere un equivoco di fondo.

Presso la Biblioteca Reale di Torino, nel fondo *Storia patria*, sono conservati due volumi manoscritti, intitolati rispettivamente “*Progetto di codice penale. Libri 1° e 2°*” e “*Progetto di codice penale. Libri 3° e 4°*”⁵². Talvolta, in alcuni contributi relativi alla codificazione penale albertina, questi documenti sono stati considerati come la prima ufficiale minuta del codice⁵³.

49. Lettera di S.E. al Guarda-sigilli di S.M. del 30 maggio 1838, cit., 1-29.

50. ASTo, Corte, *Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 3 prima addizione, fasc. 11.

51. *Ibidem*.

52. Si tratta di due volumi (intitolati rispettivamente “*Progetto di codice penale. Libri 1° e 2°*” e “*Progetto di codice penale. Libri 3° e 4°*”) conservati presso la Biblioteca Reale di Torino, fondo *Manoscritti di storia patria*, 1036/1-2.

53. Cfr. G. OBERT, *La formazione del codice penale albertino*, cit., 38-41; S. VINCIGUERRA, *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, cit., XI (nota 4).

Questa tesi tuttavia non convince, e non tanto perché i due volumi non recano alcun riferimento temporale o segno di ufficialità, ma perché il testo che riportano non è congruente con il prosieguo dell'iter di formazione della nuova legislazione. Come si è già accennato, il passaggio successivo in cui si sono articolati i lavori codificatori è consistito nella sottoposizione del primo progetto alle principali magistrature del regno: ebbene, è sufficiente leggere le osservazioni rassegnate da questi organi per avvedersi che le norme e gli articoli presi in considerazione da essi sono diversi (come collocazione, formulazione e sovente anche come contenuto) rispetto a quelli riportati nei volumi manoscritti custoditi nella Biblioteca Reale.

Questa insanabile incongruenza non rende possibile ritenere che i due volumi manoscritti della Biblioteca Reale contengano la versione del progetto consegnata ai supremi tribunali sabaudi.

Inoltre presso la *Sezione antichi e rari* della Biblioteca Bobbio di Torino è conservata un'altra versione (questa volta a stampa) del "*Progetto di Codice penale*"⁵⁴. Edito anch'esso senza indicazione di anno dalla Stamperia Reale, questo progetto consta di 725 articoli (in luogo dei 737 di quello dei due volumi manoscritti) suddivisi in quattro libri. Riportando però precisamente il testo al quale Senati e Camera dei conti hanno fatto riferimento nelle loro osservazioni, non può mettersi in dubbio che la prima minuta "ufficiale" del codice penale sia in realtà proprio quella conservata presso la Biblioteca Bobbio di Torino.

Chiarito questo aspetto, rimane da capire che cosa rappresentino i due volumi della Biblioteca Reale. È possibile che essi riportino una versione provvisoria del primo progetto, poi modificata in quella "ufficiale" trasmessa alle altre istituzioni per il prosieguo dell'iter di formazione del codice.

Sappiamo tra l'altro che lo stesso Carlo Alberto seguì direttamente i lavori della *Commissione* come provano alcune brevi *Observations sur le Code Pénal* redatte di suo pugno e conservate anch'esse nella Biblioteca Reale di Torino nel fondo *Casa Savoia*⁵⁵.

54. *Progetto di codice penale*, Torino, s. d., 3-216 conservato presso la *Sezione antichi e rari* della Biblioteca Bobbio di Torino con collocazione A* 80 C 5¹.

55. Nel corso degli ultimi anni nel fondo *Casa Savoia* della Biblioteca Reale di Torino sono confluiti numerosi documenti di natura e provenienza archivistica, tra cui alcuni documenti carloalbertini con precedenti collocazioni. Tra questi rientrano anche queste *Observations*: Biblioteca Reale, *Autografi di S.M. il re Carlo Alberto e altri documenti riguardanti il medesimo* (già serie 2. Mazzo 11), fasc. 16.

Si tratta di annotazioni brevi (tredici punti in tutto) che non toccano questioni tecniche, ma che spaziano da considerazioni generali sulla struttura che avrebbe dovuto presentare il nuovo sistema delle pene ad altre più specifiche sull'opportunità di sanzionare alcune condotte ritenute meritevoli di condanna⁵⁶. Non essendo datate, non è facile individuare con esattezza il momento in cui potrebbero essersi inserite nel contesto dei lavori che hanno portato all'emanazione del codice. Rodolico sostiene che queste osservazioni siano state formulate dal re «sul primo progetto preparato dalla Commissione legislativa»⁵⁷, eppure è sufficiente consultare il testo della prima minuta “ufficiale” (ovvero quella a stampa conservata nella Biblioteca Bobbio) per accorgersi che tale testo aveva già recepito quasi tutte le richieste di Carlo Alberto. È poi sicuramente da escludersi che tali appunti risalgano addirittura a prima dell'inizio dei lavori della *Regia Commissione* dal momento che, in essi, si fa espressamente riferimento all'azione di quest'organo. Sembra quindi verosimile ipotizzare che le chiose del re siano state fatte sulla primissima versione del progetto, ovvero quella manoscritta della Biblioteca Reale, e che poi, sulla base di esse, si sia provveduto a revisionare il testo arrivando infine alla compilazione della prima minuta ufficiale diffusa tra le Corti sovrane del regno.

Tale ipotesi sembra in effetti trovare conferma dal confronto tra queste *Observations* e i due predetti progetti.

Per meglio chiarire il concetto si possono fare alcuni esempi. Due dei punti sollevati dal re nelle sue note autografe riguardavano direttamente la pena di morte (nn. 1 e 3). Dal momento che tale sanzione era quella che rappresentava con più eloquenza di tutte la potenza punitiva del principe, Carlo Alberto sostenne che sarebbe stato un errore «d'adopter la décapitation, anzi que la propose la Commission»⁵⁸. In effetti nel progetto manoscritto conservato nella Biblioteca Reale si stabiliva proprio la decapitazione come metodo ordinario di esecuzione delle condanne capitali⁵⁹. Se si guarda invece al progetto a stampa della Biblioteca Bobbio, l'articolo dedicato alla pena di morte è diverso e in esso, in luogo della decapitazione, viene prescritta l'impiccagione⁶⁰ (scelta

56. Per un breve commento di queste osservazioni si veda P. GENTILE, *Carlo Alberto in un diario segreto*, cit., 48-49.

57. N. RODOLICO, *Carlo Alberto negli anni di regno 1831-1843*, cit., 246.

58. *Observations sur le Code pénal*, Biblioteca Reale, Autografi di S.M., cit., n. 1.

59. *Progetto di codice penale. Libri 1° e 2°*, Biblioteca Reale di Torino, fondo *Manoscritti di storia patria*, 1036/1, art. 13, f. 3r.

60. *Progetto di codice penale*, cit., art. 13, 6.

che, come notato da Lorenzo Sinisi, venne poi criticata dal Senato di Genova)⁶¹.

Restando sempre sulla pena di morte, il sovrano auspicava inoltre che venisse ristretta al minor numero dei casi possibile e solo per condotte potenzialmente mortali e, pertanto, dimostrava di condividere la scelta fatta dalla *Commissione* di non comminarla ad esempio ai falsari⁶². Sempre nell'ottica di attuare una prudente moderazione, nelle *Observations* il re suggeriva di non far luogo a condanne infamanti se non per reati gravi e di commisurare con attenzione e proporzionalità le pene alle varie fattispecie⁶³. Nel contempo però il sovrano riteneva che fosse un errore non prevedere la condanna capitale per gli "incendiari" che avessero appiccato il fuoco ad una casa abitata⁶⁴. A cosa si riferiva Carlo Alberto? Effettivamente l'iniziale progetto di codice penale contenuto nei due volumi manoscritti della Biblioteca Reale colpiva con la pena di morte solo chi si rendeva colpevole di aver «appiccato il fuoco ad un edificio qualunque posto in città, terre o borgate [...]»⁶⁵, ma prevedeva per la medesima condotta rivolta contro case abitate site «nelle campagne» la "sola" sanzione dei lavori pubblici a vita⁶⁶. Il differente trattamento sanzionatorio si spiegava probabilmente nel maggior pericolo sociale che la *Commissione* aveva riconosciuto in un incendio sviluppato in un agglomerato urbano rispetto a quello appiccato in luoghi più isolati e con un minor rischio di propagazione. La minuta "ufficiale" a stampa recepì anche questa rimostranza regia, punendo tale condotta con l'estremo supplizio a prescindere dal luogo in cui si svolgeva⁶⁷.

Nelle *Observations* un'attenzione particolare era poi rivolta alla prevenzione ed alla repressione di possibili tumulti e rivolte. Memore dei fatti occorsi nel 1821 e, molto più recentemente, nel 1831, Carlo Alberto riteneva necessario predisporre una normativa che colpisse non solo le persone, ma anche i beni di chi aveva preso parte a queste insorgenze in modo da risarcire i danni procurati all'erario pubblico ed ai sudditi e di-

61. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria*, cit., 104-106.

62. *Observations sur le Code pénal*, Biblioteca Reale, Autografi di S.M., cit., n. 4. In effetti già nel progetto manoscritto per coloro che fabbricavano monete false era prevista la pena dei lavori pubblici, a tempo o a vita, a seconda della gravità delle condotte; cfr. *Progetto di codice penale. Libri 1° e 2°*, cit., artt. 321-330, ff. 58v-59r.

63. *Observations sur le Code pénal*, Biblioteca Reale, Autografi di S. M., cit., n. 2.

64. *Ivi*, n. 4.

65. *Progetto di codice penale. Libri 3° e 4°*, cit., art. 703, f. 39 v.

66. *Ivi*, art. 704, f. 39 v.

67. *Progetto di codice penale*, cit., artt. 693-694, 192-193.

sincentivare ulteriormente tali condotte⁶⁸. Le esperienze passate avevano in effetti mostrato che gran parte delle draconiane sentenze emesse per questi fatti erano rimaste inesorabili (sia per la contumacia degli imputati, in parte favorita dallo stesso Governo, sia per via di amnistie e perdoni regi) e che minacciare il patrimonio poteva essere un deterrente più efficace, soprattutto se si trattava di fortune ingenti e di membri di famiglie di primo piano (come accaduto in particolare nel 1821). La prima versione del progetto contenuta nei due volumi manoscritti sul punto taceva, mentre quella poi sottoposta all'esame dei Senati presentava l'aggiunta di tre articoli (artt. 214-216, posti a chiusura del capo II del titolo II del libro secondo) nei quali per tali fattispecie veniva predisposta un'apposita disciplina sanzionatoria di tipo pecuniario. In particolare queste nuove disposizioni inserite nel progetto a stampa si riferivano agli autori dei crimini contro la sicurezza interna dello Stato e prevedevano, quale ulteriore pena rispetto a quelle già previste, anche «una multa corrispondente alle perdite, che lo Stato, ed i particolari dovettero soffrire pelle distruzioni, pei guasti, pei saccheggi, od altri danni derivati da detti crimini»⁶⁹. Inoltre, proprio come il re aveva richiesto nelle *Observations*, venne espressamente previsto che se la multa non fosse stata pagata entro tre mesi dalla sentenza si sarebbe immediatamente proceduto alla vendita dei beni dei condannati sino alla concorrenza di quanto dovuto⁷⁰.

La profonda religiosità di Carlo Alberto emergeva poi da altri passi delle sue osservazioni in cui affermava che la distruzione di arredi sacri nelle chiese avrebbe dovuto essere punita con la pena più grave prevista dopo quella di morte e in cui sosteneva la necessità di non considerare valide le ultime volontà delle persone che si erano tolte la vita⁷¹. Nei due volumi manoscritti conservati nella Biblioteca Reale per la prima fattispecie si stabiliva una cornice edittale che andava dai dieci ai vent'anni di lavori pubblici per la distruzione di vasi e immagini sacre⁷², pena che poi risulta sostituita con quella dei lavori pubblici a vita nella minuta definitiva a stampa⁷³. Per il suicidio il cambiamento tra i due "primi" progetti è ancora più significativo: se in quello della Biblioteca Reale tale condotta non era nemmeno prevista espressamente come reato, in quello a stampa

68. *Observations sur le Code pénal*, Biblioteca Reale, Autografi di S.M., cit., n. 6.

69. *Progetto di codice penale*, cit., art. 214, 58.

70. *Ivi*, art. 216, 58.

71. *Observations sur le Code pénal*, Biblioteca Reale, Autografi di S.M., cit., nn. 5 e 8.

72. *Progetto di codice penale. Libri 1° e 2°*, cit., 175, f. 30 v.

73. *Progetto di codice penale*, cit., art. 175, 46.

venne introdotta per essa una apposita sezione nel capo relativo ai *reati contro le persone* del libro II che recitava quanto segue: «Chiunque volontariamente si darà la morte, si considererà incorso nella privazione del diritto di testare, e conseguentemente le disposizioni di ultima volontà, che avesse fatto, saranno nulle, e di niun effetto»⁷⁴. Non veniva più riproposta l'impiccagione in effigie, ma comunque nel progetto a stampa questo comportamento tornava ad essere considerato un crimine, in piena adesione ai *desiderata* di Carlo Alberto. È plausibile ritenere che la questione dei suicidi turbasse il sovrano al punto da metterlo, per usare le sue stesse parole, «dans la nécessité d'y mettre autant qui possible un frein»⁷⁵, e a spingerlo ad intervenire direttamente nei lavori di una *Commissione* che, sul punto, aveva inizialmente preferito astenersi.

Un altro aspetto che preoccupava il re tanto da portarlo a dolersi, nelle *Observations*, che il progetto del codice penale non se ne fosse occupato era la repressione della sodomia. Ad avviso di Carlo Alberto questa condotta rappresentava uno «des crimes que l'on doit [...] punir rigoureusement»⁷⁶. La presa di posizione del sovrano portò all'introduzione, nella versione a stampa del primo progetto, di una nuova previsione (mancante in quello manoscritto) che sanzionava l'abuso di persona del medesimo sesso con la pena dei lavori pubblici a tempo o della catena (a seconda che nella condotta fosse intervenuta violenza) e che proibiva «qualunque atto di libidine contro natura», con la comminazione in questo caso o della catena o del carcere a seconda delle circostanze e della gravità del fatto⁷⁷.

Va detto che non sempre le richieste del re vennero accolte nella minuta a stampa. Ad esempio la netta contrarietà del sovrano alla scelta di concedere l'impunità ai membri di attruppanti sediziosi che fossero tornati sui loro passi rinunciando all'azione non sembra sia stata recepita⁷⁸. Lo stesso dicasi per l'inattesa comprensione espressa da Carlo Alberto per le donne sposate che subivano maltrattamenti gravi dai mariti e che, come egli affermò, non avrebbero dovuto essere biasimate dalla legge per la loro condizione familiare ma piuttosto protette, obbligando, in caso di separazione, il coniuge a mantenerle economicamente⁷⁹. In caso di

74. *Ivi*, Libro II (*Dei reati contro i privati*), Capo I (*Dei reati contro le persone*), Sez. II (*Del suicidio*), art. 585, 160.

75. *Observations sur le Code pénal*, Biblioteca Reale, Autografi di S.M., cit., n. 8.

76. *Observations sur le Code pénal*, Biblioteca Reale, Autografi di S.M., cit., n. 12.

77. *Progetto di codice penale*, cit., art. 439, 120.

78. *Observations sur le Code pénal*, Biblioteca Reale, Autografi di S.M., cit., n. 10.

79. *Observations sur le Code pénal*, Biblioteca Reale, Autografi di S.M., cit., n. 11.

gravi e continuativi maltrattamenti tra coniugi sia i volumi manoscritti che la definitiva versione della minuta a stampa continuarono invece a prevedere unicamente la pena dell'ammonizione che poteva convertirsi, se non fosse stata sufficiente a ristabilire la concordia familiare, in quella della prigionia⁸⁰.

Il ruolo giocato da queste regie osservazioni è stato certamente esagerato dalla storiografia più risalente. Rodolico arrivò addirittura a sostenere che fu merito di esse e, più in generale, delle premure di Carlo Alberto se si riuscì infine a predisporre un testo legislativo giuridicamente superiore rispetto a quello francese⁸¹. Se però si analizzano attentamente le indicazioni del sovrano e gli effetti che ebbero sulla prima minuta ci si rende conto che, al netto dei richiami (che suonano un po' generici) alla necessità di limitare la pena di morte, le condanne infamanti e a moderare le pene, le posizioni sui suicidi, sui danneggiamenti sacrileghi e sugli altri inasprimenti suggeriti dal re rievocavano un passato che, evidentemente, non si aveva assolutamente intenzione di accantonare.

In ragione di quanto esposto pare evidente che il progetto dei due volumi manoscritti custoditi nella Biblioteca Reale costituisca solo una versione iniziale della prima minuta. A questo punto rimane da chiedersi quale testo sia stato inviato dalla *Commissione* a Barbaroux nel giugno del 1833. Considerando che le datazioni presenti nelle osservazioni alla prima minuta redatte dalla Camera dei conti e dal Senato di Savoia si riferiscono agli ultimi mesi del 1837 (dunque ben quattro anni dopo) si potrebbe pensare che in quell'occasione sia stato consegnato al Guardasigilli il primo testo manoscritto il quale, successivamente, fu corretto alla luce delle annotazioni del re ed infine rimandato, in un secondo momento, nella forma a stampa⁸².

La versione definitiva di questo primo progetto presenta una suddivisione in quattro libri (preceduti da undici articoli di *Disposizioni preliminari*): il primo (artt. 12-173) era dedicato alla disciplina delle pene e degli istituti generali del diritto penale; il secondo (artt. 174-522) era rubricato "*Dei crimini, dei delitti e delle loro pene*"; il terzo (artt. 523-718) disciplina-

80. *Progetto di codice penale. Libri 3° e 4°*, Biblioteca Reale di Torino, fondo *Manoscritti di storia patria*, 1036/2, art. 550, f. 7 v; *Progetto di codice penale*, cit., art. 561, 155.

81. *Ibidem*.

82. Questa ricostruzione è anche congruente con la datazione delle *Observations* di Carlo Alberto indicata da Pierangelo Gentile. Basandosi in particolare sulla trascrizione fatta da Luigi Cibrario del diario del segretario privato del re Cesare Trabucco di Castagnetto, Gentile colloca queste note autografe sul codice penale alla fine del settembre 1836. Cfr. P. GENTILE, *Carlo Alberto in un diario segreto*, cit., 48.49.

va i reati contro l'ordine delle famiglie e contro i privati; e infine il quarto (artt. 719-725) era rubricato “*Delle contravvenzioni, e delle loro pene*”.

Proseguendo nell'*iter* dei lavori, questo progetto fu distribuito alle supreme magistrature sabaude affinché potessero analizzarlo.

A distinguersi per l'impegno profuso in questo ulteriore passaggio furono principalmente il Senato di Piemonte (che produsse 205 pagine di osservazioni) e quello di Savoia (104 pagine).

A sottoscrivere le osservazioni del primo fu Luigi Montiglio di Villanova; nato a Casale nel 1773 egli iniziò, appena diciassettenne, la propria carriera fra i volontari dell'Ufficio dell'avvocato generale, divenendone poi sostituto per nomina di Carlo Emanuele IV. Sotto il governo francese, dopo una breve esperienza da commissario del Governo presso il Tribunale di Vercelli (1801-1803), Montiglio fu nominato prima giudice della Corte d'appello di Parigi poi, per ordine di Napoleone, presidente della stessa corte e, infine, di quella di Firenze. Il ritorno dei Savoia non fermò la sua ascesa nelle istituzioni. Rientrato a Torino nel febbraio 1814 egli fece parte del Consiglio di Reggenza per poi essere reinserito nella magistratura subalpina l'anno successivo nel ruolo di avvocato fiscale del Senato di Savoia e poi di procuratore generale presso la Camera dei conti (1817). Divenuto presidente di quest'ultima istituzione venne poi trasferito nel 1825 presso il Senato di Torino con il medesimo ruolo direttivo. Carlo Alberto ne era un estimatore, tanto da accordargli la dignità di ministro di Stato nel 1831. Espressione di una sorta di “conservatorismo illuminato”, Montiglio aveva già dimostrato nel 1820, come membro scelto da Balbo per la *Giunta di Legislazione*, di essere favorevole ad una riforma legislativa per quanto, come appunta con un po' di malizia Dionisotti al termine di un giudizio molto positivo, «lo si vide più volte indirettamente ed anche apertamente osteggiare necessarie ed utilissime riforme, onde non vedersi diminuita quella supremazia che si era acquistata col sapere e colla fina sua sagacia, in tutto ciò che spettava all'amministrazione della giustizia»⁸³.

Il presidente del Senato di Savoia che sottoscrisse le osservazioni inviate alla *Commissione* sul primo progetto fu invece Giuseppe Pettiti, ex procuratore generale che, ricevuta la guida della suprema magistratura savoiarda nel 1831, si distinse per la difesa della giurisdizione senatoria

83. Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, cit., vol. II, 266. Utili informazioni biografiche (seppur presentate in modo fisiologicamente agiografico) si possono reperire nel suo necrologio curato da L. CIBRARIO, *Necrologia di S.E. il cavaliere Luigi Montiglio di Villanova. Grande di corona, ministro di Stato, primo presidente del Senato di Piemonte*, Dalla Gazzetta Piemontese, n. 146 del 1844.

nella cognizione dei reati politici commessi in occasione dei moti mazziniani rispetto a quella delle commissioni militari istituite *ad hoc* da Carlo Alberto e per la severità mostrata contro gli insorti⁸⁴.

A differenza delle due istituzioni giudiziarie appena citate, quantitativamente più limitati furono invece i contributi della Camera dei conti (54 pagine), del Senato di Genova (41 pagine) e di quello di Nizza (appena 14 pagine)⁸⁵. La Camera era in quel momento presieduta da Lazzaro Calvi, giurista ligure di lungo corso (era nato ad Oneglia nel 1761) che aveva svolto funzioni giurisdizionali nel Tribunale di prima istanza e nella Corte d'appello di Torino durante il periodo francese ma senza mai mostrare eccessivi entusiasmi per il nuovo corso politico, tanto da essere poi immediatamente reinserito nella magistratura dopo la Restaurazione⁸⁶. A Genova il presidente era Nicola Grattarola, nato a Serravalle Scrivia l'11 settembre 1774. Come i suoi omologhi delle supreme magistrature di Torino e Chambéry, anche lui aveva ricoperto incarichi nella magistratura napoleonica per poi approdare alla presidenza genovese nel 1836 dopo esser stato senatore in Savoia⁸⁷. Le osservazioni del Senato nizzardo recano invece la firma del conte Ilarione Spitalieri di Cessole, personalità già distintasi agli occhi di Carlo Alberto per la gestione dell'epidemia di colera in qualità di capo del Consiglio di sanità della città⁸⁸ e particolarmente fedele alla dinastia sabauda⁸⁹.

84. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, cit., vol. II, 60 (nota 1) e 399.

85. Le osservazioni di queste magistrature sono state stampate dalla stamperia reale e sono oggi reperibili, raccolte in un unico volume (ma con collocazione biblioteconomica separata), presso la *Sezione antichi e rari* della Biblioteca Norberto Bobbio sita presso il Campus Luigi Einaudi di Torino (A* Patetta 99 A 031⁵).

86. Dionisotti, tracciandone una breve biografia, lo definisce «Reazionario in politica» ma «avverso agli arbitrii» (C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, cit., vol. II, 399). Come collaterale alla Camera la sua firma risulta nell'interinazione del noto editto del 1814 col quale Vittorio Emanuele I richiamò in vigore le *Regie Costituzioni* e l'intero impianto istituzionale precedente all'occupazione francese; cfr. *ivi*, 9.

87. La carriera di Grattarola è stata accuratamente ricostruita da L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria*, cit., 432. Cfr. pure C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, cit., vol. II, 439.

88. Per le azioni compiute in questa circostanza, Carlo Alberto gli conferì il Gran cordone mauriziano e, inoltre, nel 1833 lo nominò socio non residente della appena istituita Regia Deputazione sovra gli Studi di Storia Patria, cfr. *Regio Brevetto col quale S.M. crea una Regia Deputazione sovra gli Studi di Storia Patria* (20 aprile 1833), pubblicato in A. MANNO, *L'opera cinquantenaria della R. Deputazione di Storia Patria di Torino. Notizie di fatto, storiche biografiche e bibliografiche sulla R. Deputazione e sui deputati nel primo mezzo secolo dalla fondazione*, Torino, 1884, 1-3.

89. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, cit., vol. II, 508-509.

Le sole magistrature che ritennero opportuno premettere alle loro osservazioni una breve introduzione generale sulla riforma legislativa penale che era in atto furono il Senato di Torino e la Camera dei conti, ma se il primo si limitò con essa a lodare l'iniziativa sovrana, la seconda espose succintamente il metodo adottato nell'esaminare il progetto e le priorità considerate. In particolare, pur sottolineando di aver ottemperato ai suoi doveri segnalando gli aspetti principali che meritavano di essere migliorati, la Camera volle giustificare la relativa brevità delle proprie osservazioni affermando quanto segue:

In una riforma cotanto grave ed urgente non fu proposito del Magistrato di scrutinare in ogni disposizione se la medesima potesse esser redatta con maggior precisione o proprietà di stile allorché le espressioni parevano corrispondere con bastante chiarezza al senso voluto dagli estensori. [...] Un pensiero predominò a considerazioni di minor momento, e fu quello di secondare ed accelerare un'opera tanto utile e necessaria al paese⁹⁰.

Se altri magistrati (a cominciare da quello torinese) furono in effetti più attenti nel segnalare puntigliosamente le imprecisioni di stile (oltre che di linguaggio giuridico) utilizzato nella prima minuta, l'intento collaborativo palesato nelle parole della Camera dei conti pareva comune a tutte le istituzioni giudiziarie coinvolte, probabilmente conscie dell'ormai non più procrastinabile necessità di una riforma complessiva del sistema.

Alla luce dei rilievi delle supreme corti sabaude la quarta classe della *Regia Commissione* riesaminò il primigenio testo e ne redasse un secondo da sottoporre all'esame finale da parte del Consiglio di Stato (istituzione che pochi anni prima era stata ampiamente toccata dal riformismo carlo-albertino e posta al vertice dell'ordinamento sabaud⁹¹). Questa seconda minuta constava di 743 articoli ripartiti in tre libri (oltre alle solite *Disposizioni preliminari*): il primo (artt. 12-177) era rivolto alla disciplina "*Delle pene, e delle regole generali per la loro applicazione ed esecuzione*"; il secondo (artt. 178-735) era rubricato "*Dei crimini, e dei delitti, e delle loro pene*"; mentre il terzo (artt. 736-743) conteneva la disciplina "*Delle contravvenzioni, e delle loro pene*"⁹². Come si può notare nella seconda

90. *Osservazioni della Regia Camera de' conti*, cit., 4.

91. P. CASANA - C. BONZO, *Tra pubblico e privato*, cit., 3-57, 41-57; cfr. anche P. CASANA, *Un progetto di riforma dell'ordinamento sabaud* (1831), Roma, 1988, 6-41.

92. Copia a stampa di questa seconda minuta è conservata presso la *Sezione antichi e rari* della Biblioteca Norberto Bobbio sita presso il Campus Luigi Einaudi di Torino: *Progetto*

minuta si scelse di tripartire il codice, fondendo il secondo ed il terzo libro del primo progetto in un'unica sezione dedicata a tutti i crimini e delitti. Come scrisse lo stesso Barbaroux inviando la prima parte della seconda minuta al Consiglio di Stato:

Nella partizione generale di questo progetto la Commissione seguì il metodo adottato da pressoché tutti i moderni Codici, come quello che le parve il più ragionato, ed il più conforme all'ordine, ed alla qualità delle materie, che formano l'oggetto di un Codice penale. Quanto alla sostanza delle disposizioni la Commissione si attenne per quanto le fu possibile alla legislazione attuale combinata colla giurisprudenza dei Supremi Magistrati del Regno: non trascurò pure di valersi dei lumi dei più accreditati scrittori nelle materie penali; e di giovarsi altresì dei dettami delle altre legislazioni, e segnatamente di quelle che presentano una certa quale analogia al sistema politico delle nostre istituzioni⁹³.

Pare quindi evidente l'orizzonte culturale sul quale la quarta classe della *Commissione* si mosse nel tentativo di conciliare, nella maggior misura possibile, la tradizione penalistica sabauda con le nuove suggestioni giuridiche che provenivano dalle più avanzate legislazioni degli altri paesi o, quantomeno, da quelli che presentavano sistemi politici non del tutto incompatibili con quello del regno di Sardegna. Dalle parole di Barbaroux emergeva quindi la difficoltà di una riforma che si giocava intorno ad un difficile bilanciamento tra antico e moderno, e che rischiava di finire per scontentare tutti.

Per accelerare le tempistiche Carlo Alberto impose ai compilatori di non attendere l'ultimazione della seconda minuta ma di cominciare a trasmettere al Consiglio di Stato, per la revisione finale, le parti che erano già state predisposte dalla quarta classe della *Commissione* dopo le risposte fornite dalle supreme magistrature. Il 30 maggio 1838 venne quindi inviato al Consiglio di Stato il primo libro del codice⁹⁴, il 2 ottobre dello stesso anno la prima parte del secondo libro⁹⁵ ed infine, il 28 marzo 1839, l'ultima

*di codice penale, minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti, Libri I-II-III, 228 (collocazione A*Patetta 99 A 02 01).*

93. Lettera di S.E. il Guarda-sigilli di S.M. del 30 maggio 1838, cit., 3-4.

94. Lettera di S.E. il Guarda-sigilli di S.M. del 30 maggio 1838, cit., 1-29.

95. Lettera di S.E. il Guarda-sigilli di S.M. del 2 ottobre 1838 a S.E. il vice-presidente del Consiglio di Stato nel trasmettere il progetto del secondo libro del Codice Penale, Torino, 31-73. Una copia di questa lettera è custodita presso la Sezione Antichi e rari della Biblioteca Norberto Bobbio di Torino, collocazione A*Patetta 99 A 02 02.

parte del secondo libro e l'intero libro terzo⁹⁶. In questo modo fu possibile velocizzare i lavori (ormai in corso da circa sette anni), consentendo alle diverse istituzioni coinvolte di lavorare in modo autonomo e parallelo.

I lavori del Consiglio si protrassero per circa otto mesi, dal 2 novembre 1838 fino al primo luglio 1839, nel corso dei quali vennero discusse le varie parti della seconda minuta secondo le indicazioni fornite dal Guardasigilli. I processi verbali manoscritti delle oltre quaranta sessioni nelle quali si sviluppò l'esame sono attualmente conservati presso l'Archivio di Stato di Torino⁹⁷. A presiedere i lavori era Vittorio Sallier de La Tour, che dal 1835 ricopriva la carica di vicepresidente annuale del Consiglio di Stato e che la storiografia presenterà come uno dei maggiori oppositori all'indirizzo riformistico portato avanti dal Barbaroux⁹⁸. Alle sessioni parteciparono (salvo saltuarie assenze) tutti i membri ordinari del Consiglio e intervenne regolarmente lo stesso Barbaroux.

Siamo ormai all'ultimo passaggio. Il codice era finalmente pronto: venne promulgato da Carlo Alberto con un editto del 26 ottobre 1839 ed entrò in vigore il 15 gennaio dell'anno successivo. Le modalità della sua pubblicazione furono indicate nello stesso editto del 26 ottobre: oltre

96. *Copia di lettera di S.E. il Guarda-Sigilli di S.M. del 28 marzo 1839 a S.E. il Vice-Presidente del Consiglio di Stato nel trasmetterle il progetto di Codice Penale, seconda parte del secondo libro, e libro terzo, 75-113.* Una copia di questa lettera è custodita presso la Sezione Antichi e rari della Biblioteca Norberto Bobbio di Torino, collocazione A*Patetta 99 A 02 02.

97. *ASTO, Corte, Materie giuridiche, Progetti e osservazioni relative a regie costituzioni, codice civile e criminale, Codice di Procedura Penale e Codice Penale, m. 5, Processi verbali del Consiglio di Stato, Esame di Codice penale.*

98. Nato nel 1774 a Chambéry da una famiglia appartenente alla nobiltà savoiarda, La Tour cominciò la sua carriera militare giovanissimo e partecipò alla disastrosa guerra contro la Francia culminata con l'armistizio di Cherasco del 1796. Successivamente venne inquadrato nell'esercito austriaco per poi, dopo il 1812, prestare i suoi servizi per il governo britannico. Restaurata la dinastia sabauda nel continente, la fedeltà "antifrancesa" di La Tour venne premiata con la nomina a governatore di Novara. È ben noto il ruolo militare che ricoprì insieme agli austriaci nella repressione dei moti del 1821 che gli valse il conferimento del collare dell'Annunziata e la nomina di primo segretario di Stato per gli Affari esteri. Salito al trono Carlo Alberto La Tour ottenne diversi riconoscimenti tra cui la carica di governatore di Torino e la nomina a vicepresidente del Consiglio di Stato nel 1835: il nuovo sovrano era in effetti in debito nei suoi confronti, dal momento che egli si era in precedenza speso per contrastare il tentativo (sostenuto anche da Carlo Felice) di escludere il principe di Carignano dalla linea dinastica a seguito del suo coinvolgimento nell'insurrezione del 1821. Nel 1847 ebbe un rilevante ruolo nelle vicende che portarono Carlo Alberto a concedere lo Statuto e venne nominato senatore l'anno successivo. Morì nel 1858 a Torino. Cfr. P. GENTILE, voce *Sallier de La Tour, Vittorio Amedeo*, cit., 727-729.

ad essere pubblicato integralmente nella *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il re di Sardegna*, un esemplare venne inviato in ogni città e capoluogo di comunità con l'ordine che fosse esposto al pubblico per un mese, per sei ore al giorno, in modo da consentire a chiunque fosse interessato di prenderne visione⁹⁹. Si presupponeva così di garantire quantomeno l'astratta conoscibilità della nuova normativa penale ai sudditi.

Restava ancora da far interinare il codice ai Senati ed alla Camera dei conti, ma si trattava di un procedimento poco più che formale. A tal scopo, negli ultimi giorni di ottobre vennero inviati degli esemplari "ufficiali" ai quattro Senati (compreso quello di Casale, ricostituito nel 1837) e alla Camera dei conti¹⁰⁰ ed entro la prima metà del mese successivo tutti i predetti organi giudiziari avevano già provveduto a comunicare al Guardasigilli l'avvenuta interinazione¹⁰¹.

3. Il primo libro del codice penale albertino e il dibattito tra le magistrature sabaude

La versione finale del codice penale presentava la medesima struttura tripartita già adottata nella seconda minuta. Abbiamo quindi delle *Disposizioni generali* (artt. 1-12), un primo libro dedicato a quella che la penalistica contemporanea definirebbe "parte generale" (artt. 13-158), un secondo libro dedicato all'individuazione dei crimini e dei delitti (artt. 159-731) e infine un terzo libro (assai breve artt. 732-739) per le contravvenzioni.

Si è soliti riconoscere che questo codice è stato costruito sul modello di quello francese¹⁰². Si tratta di un'affermazione pienamente condivisi-

99. R. Editto (26 ottobre 1839, n. 280), col quale S.M. ordina che il Codice di leggi penali, dalla M.S. sanzionato e firmato, abbia forza di legge ne' Regii Stati dal 15 gennaio 1840, cit., 339-341.

100. Nell'Archivio di Stato di Torino sono conservate le lettere scritte al Guardasigilli dai rappresentanti delle citate magistrature in risposta al ricevimento delle copie del codice per l'interinazione, cfr. ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 3 prima addizione, fasc. 26.

101. Il più celere fu il Senato di Torino (2 novembre 1839), seguito dalla Camera dei conti (5 novembre), dal Senato di Nizza (7 novembre), da quelli di Savoia (8 novembre), Genova (9 novembre) e infine Casale (14 novembre).

102. Nel contesto di una storiografia giuridica unanime si veda per tutti S. VINCIGUERRA, *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, cit., e F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, vol. III, *Dall'epoca della Rivoluzione francese (1789), a quella delle riforme italiane (1847)*, cit., 297.

bile che, tuttavia, va completata tenendo presente le volute differenze che esso presenta rispetto a questo testo, in parte recepite dagli altri codici preunitari ma in parte frutto della volontà di mantenere viva, laddove possibile e compatibile con i nuovi principi posti alla base dell'opera, le peculiarità della tradizione giuridica sabauda. Questo discostamento dalla legislazione d'Oltralpe emerge già dalla scelta di organizzare il codice su tre libri, abbandonando la quadripartizione del *code* del 1810 (proposta nella prima minuta) e aderendo all'impostazione inaugurata per gli Stati della penisola dal codice delle Due Sicilie e poi seguita da tutte le altre codificazioni penali preunitarie con l'eccezione di quella toscana ed estense¹⁰³.

Nel prossimo paragrafo si cercherà di illustrare struttura, principi ed istituti del primo libro di questo codice, mettendo in particolare in evidenza le questioni che si sono presentate nel percorso che ha portato all'approvazione del testo finale e che sono state risolte nel corso della dialettica sviluppatasi tra la quarta classe della *Commissione*, le principali magistrature subalpine ed il Consiglio Stato.

3.1 Le disposizioni preliminari: la definizione formale di reato, l'abbandono delle pene straordinarie e i limiti temporali, spaziali e personali della legge penale

I dodici articoli rubricati “*Disposizioni preliminari*” aprivano il codice penale. Nel codice penale napoleonico le *dispositions préliminaires* constavano appena di 5 articoli¹⁰⁴, in quello di Parma di 7¹⁰⁵ mentre mancavano del tutto nelle *Leggi Penali* del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*¹⁰⁶ e non furono inserite nemmeno in quello degli Stati Estensi¹⁰⁷. In queste disposizioni, già presenti nella prima minuta (benché constassero di undici articoli anziché dodici¹⁰⁸), vennero succintamente definiti i principi relativi ai limiti temporali, spaziali e personali della legge penale.

Sull'esempio del codice penale francese (seguito anche da quello napoletano e parmense) si optò innanzi tutto per adottare una definizione formale di reato fondata su un criterio “nominalistico” che rimandava cioè

103. S. VINCIGUERRA, *Una tecnica giuridica raffinata al servizio dell'assolutismo regio: le “Leggi Penali” delle Due Sicilie*, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819). Parte Seconda*, cit., XVI.

104. Cfr. *C.p.* 1810, 1.

105. Cfr. *C.P. Parma* 1820, 1-2.

106. Cfr. *C.p. Due Sicilie* 1819.

107. Cfr. *C.cr. Stati Estensi* 1855.

108. *Progetto di codice penale*, cit., artt. 1-11, 3-5.

l'individuazione delle fattispecie criminose alle scelte fatte dal legislatore, senza avventurarsi in scivolose e meno pratiche spiegazioni sostanziali. Si stabilì quindi al primo articolo che «Qualunque violazione della legge penale è un reato»¹⁰⁹.

Commentando l'art. 1 della prima minuta (che presentava un'impostazione analoga), il Senato di Torino mostrò di condividere la scelta fatta dalla quarta classe della *Regia Commissione*¹¹⁰. Nell'argomentare la sua posizione la Magistratura subalpina sostenne che se si fosse proceduto diversamente, cercando di offrire una definizione sostanziale che spiegasse quali caratteristiche intrinseche dovessero presentare le condotte per costituire reato, sarebbe stato necessario affrontare contestualmente la definizione di altri istituti fondamentali (come ad esempio il dolo e le sue varie possibili manifestazioni e gradi) ed operare ulteriori approfondimenti teorici la cui sede più propria non era un codice, quanto piuttosto un trattato di diritto penale. A giudizio dei magistrati torinesi sufficiente e chiara era la versione del primo progetto secondo cui veniva punita la «violazione della legge penale», espressione onnicomprensiva di qualunque azione od omissione¹¹¹. Questa impostazione fu mantenuta anche nella seconda minuta, per poi essere modificata dal Consiglio di Stato ed assumere infine la definitiva versione sopra ricordata¹¹².

Allo stesso modo nessuna delle altre Corti contestò nelle proprie osservazioni la scelta di distinguere le fattispecie penali in crimini, delitti e contravvenzioni in ragione del tipo di pena da cui esse erano attinte (pene criminali, correzionali oppure di polizia).

Adottare la pena come criterio per ripartire il reato poteva tuttavia non convincere appieno sul piano strettamente teorico: in questo modo infatti si faceva dipendere la classificazione delle fattispecie da una decisione del legislatore che poteva essere corretta ma, in astratto, anche arbitraria. La *Commissione*, evidentemente conscia di questa possibile criticità, affrontò direttamente la questione difendendo la sua scelta (riassumibile nella locuzione latina "*distinctio delictorum est poena*") e sostenendo di poter fare affidamento sulla attenta individuazione da parte del legislatore delle sanzioni più opportune con cui punire le condotte penalmente rilevanti¹¹³. D'altronde

109. C.p. 1839, art. 1, 1.

110. *Osservazioni del Senato di Piemonte sul progetto del codice penale*, Torino, s. d., 5.

111. *Progetto di codice penale*, cit., art. 1, 3.

112. C.p. 1839, art. 1, 1.

113. *Risposte della Regia Commissione di legislazione alle osservazioni dei Senati e della Camera de' conti sul primo libro del progetto di Codice penale*, 4.

non si trattava di una novità, in quanto tale criterio era già presente nel codice napoleonico (e in tutti gli altri codici preunitari) ed era certamente congeniale all'ordinata sistematica concettuale che si voleva edificare.

Le “*Disposizioni preliminari*” del codice proseguivano con l'art. 3, il quale, da un lato, affermava che nessun reato poteva essere punito con pene che non fossero previste dalla legge prima della sua commissione¹¹⁴ e, dall'altro, stabiliva la regola della retroattività della disciplina più favorevole al reo.

Con un ritardo di diversi decenni, anche nel regno di Sardegna l'ordinamento penale veniva informato al principio di legalità e, pur restando nel contesto di una monarchia assoluta, veniva attribuito ai sudditi il diritto di sapere, prima di agire, quali comportamenti avrebbero comportato l'applicazione di una sanzione penale, e di essere giudicati secondo la normativa più mite in caso di successione di leggi nel tempo. Nella serrata dialettica istituzionale, in seno alla quale vennero dapprima composte le varie minute e poi licenziato il testo finale del codice, questo articolo non fu contestato da nessuno dei soggetti coinvolti né, del resto, sarebbe stato anche solo astrattamente concepibile: la consacrazione legislativa di questo principio rappresentava infatti un presupposto imprescindibile dell'“aggiornamento” dell'ordinamento voluto da Carlo Alberto.

Assai più controversa era invece la norma contenuta nel successivo art. 4, che imponeva al giudice di determinare il *quantum* di pena nello scrupoloso rispetto dei limiti predeterminati dalla stessa legge. Questa disposizione impattava in modo dirompente sui poteri interpretativi dei giudici sabaudi, abituata da secoli ad esercitare un notevole arbitrio nella repressione dei crimini. Le istituzioni giudiziarie coinvolte nei lavori di codificazione si mostrarono tendenzialmente concordi con la scelta della *Commissione* (che nel primo progetto era contenuta nell'art. 5) e accettarono di essere vincolate alla cornice edittale prevista per ogni reato; i tempi in effetti erano più che maturi e la particolare ampiezza dei poteri decisionali di cui godevano i giudici subalpini rappresentava ormai pressoché un *unicum* nel coevo contesto giuridico degli altri Stati della Penisola. Ciò che invece lasciava piuttosto perplessa la classe magistratuale sabauda era la mancata previsione nel progetto della possibilità di continuare a comminare pene straordinarie nei casi in cui, pur mancando una prova piena del fatto, vi fossero elementi indiziari tali da convincere il giudice della colpevolezza dell'accusato. Le *Regie Costituzioni* ammettevano questa possibilità e, come sostenne il Senato di Savoia, l'esperienza ne aveva

114. C.p. 1839, art. 3, 1.

ampiamente dimostrato l'utilità e la necessità di conservarla¹¹⁵. Secondo il ragionamento della Corte savoiarda, seguito pure da quella di Nizza¹¹⁶, era opportuno consentire ai giudici (anche di grado inferiore come i Tribunali) di poter comminare questo tipo di pene purché inferiori a quelle previste in via ordinaria dal codice¹¹⁷. Anche il Senato di Piemonte condivideva questa posizione e la argomentava sostenendo che la pena straordinaria poteva dirsi essere «quasi inerente alla natura del procedimento per iscritto»¹¹⁸. Secondo i giudici torinesi nel sistema processuale sabauda, ancora di stampo prettamente inquisitorio¹¹⁹, la pena straordinaria era necessaria per risolvere il conflitto che poteva potenzialmente presentarsi tra «la legge, e la coscienza del Giudice»¹²⁰, consentendo a quest'ultimo di intervenire ugualmente anche quando mancava una prova legale o diminuire la pena nel caso in cui, pur essendo stato il reato legalmente provato, non era del tutto formato il convincimento del magistrato.

Rispondendo a questi rilievi la *Commissione* cominciò col contestare che la legge francese consentisse di utilizzare questo tipo di sanzioni,

115. «L'expérience a démontré avec quelle sagesse, avec quelle prudence ils ont usé de cette sorte de pouvoir discrétionnaire qu'il est de la plus haute importance de conserver»; *Observations du Sénat de Savoie sur le projet du code pénal*, Torino, s. d., 5.

116. *Osservazioni del Senato di Nizza sul progetto di Codice penale*, Torino, s. d., 13.

117. Per garantire al giudice questo potere, la Magistratura savoiarda aveva proposto alla Commissione di introdurre un ulteriore articolo a chiusura del titolo II del Libro I (del primo progetto naturalmente) relativo alle «*Regole generali per l'applicazione delle pene*». La norma suggerita era del seguente tenore: «Nei casi in cui il reato non fosse pienamente provato, ovvero vi concorressero circostanze che ne diminuissero la gravità, sarà in facoltà dei Magistrati Supremi, ed anche dei Tribunali d'infliggere ai colpevoli, secondo che giudicheranno essere conforme alla giustizia una pena qualunque, purché sia minore dell'ordinata stabilita dalla legge», *ivi*, 16.

118. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 204.

119. Si veda I. SOFFIETTI, *Sulla storia dei principi dell'oralità*, cit., 137-143.

120. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 204. Per tale ragione il Senato di Torino proponeva di mantenere la possibilità di pronunciare pene straordinarie (benché limitatamente ad alcune reati) almeno finché non si fosse riformato il sistema processuale di stampo inquisitorio in vigore nel regno. Si proponeva infatti di introdurre un ulteriore articolo di tale tenore: «Durante l'attuale sistema di procedura criminale, continuerà nei Supremi Magistrati la facoltà loro concessa dalle vigenti leggi di applicare pene straordinarie per crimini contro la religione, la sicurezza esterna, od interna dello Stato, quando sono puniti colla pena di morte a termini del presente Codice; e per crimini di parricidio, di veneficio, di omicidio proditorio, di omicidio del funzionario pubblico in attualità delle sue funzioni, di grassazione, e d'incendio accompagnate da omicidio, come pure allorché si tratterà di un inquisito notoriamente diffamato, o giustamente sospetto di truffe, furti, o grassazioni»; *ivi*, 205.

come al contrario lasciato intendere nelle osservazioni dei Senati di Piemonte, Nizza e Savoia. Sulla base delle riforme processuali effettuate nel 1832 Oltralpe era stato effettivamente concesso alla giuria il potere di diminuire fino a due gradi la pena ordinaria in presenza di particolari circostanze attenuanti. Tuttavia, come spiegava la *Commissione*, questa introduzione serviva solo a mitigare le pene che, «all'esperienza del giudizio», si erano rivelate «non solo gravi ed eccessive, ma eziandio ingiuste»¹²¹, al punto da aver talvolta indotto i giurati a non accertare la colpevolezza dell'imputato anche quando questa pareva certa. La possibilità introdotta in Francia di rendere più lievi le sanzioni in presenza di circostanze attenuanti aveva dunque il fine di porre rimedio a questo inconveniente ma, in ogni caso, era da escludersi che tra queste circostanze potesse rientrare la mancanza di una piena prova del reato, in quanto, se essa fosse difettata, non sarebbe stato possibile pronunciare alcuna condanna¹²².

Ogni paragone con la situazione transalpina fatto dai Senati a questo proposito era quindi, per la *Commissione*, del tutto inconferente. La stessa, tra l'altro, riconosceva l'utilità pratica che le pene straordinarie avevano avuto in passato e anche la gravità del turbamento in cui si poteva trovare in talune situazioni il giudice, ma riteneva che il nuovo codice avrebbe risolto questi problemi. Da un lato, infatti, le pene previste nella nuova legislazione erano eque e, dall'altro, la ragionevolezza degli elementi richiesti dal codice per raggiungere la prova legale era tale da non giustificare, in caso di loro mancanza, un diverso convincimento da parte del giudice sulla colpevolezza dell'inquisito¹²³.

Infine il Consiglio di Stato, nella sessione del 2 novembre 1838, affermò che il divieto delle pene straordinarie costituiva null'altro che un riflesso del più generale principio di legalità. Pertanto esso non poteva essere compromesso al punto di consentire al giudice di aumentare o diminuire le pene *extra legem*¹²⁴.

In compenso, nella medesima sessione, venne proposto di specificare che questo divieto riguardasse solo i giudici «per evitare che si possa supporre che il Re voglia togliersi la facoltà di diminuire o commutare le pene

121. *Risposte della Regia Commissione di legislazione alle osservazioni dei Senati e della Camera de' conti sul libro terzo e quarto del progetto di Codice penale*, 541.

122. *Ivi*, 542.

123. *Ivi*, 545-546.

124. *Processi verbali del Consiglio di Stato, Esame di Codice penale*, Sessione 2 novembre 1838.

imposte dalla legge»¹²⁵. Questa integrazione venne accolta nella versione definitiva della norma ed è significativa per comprendere la portata del principio di legalità introdotto dal codice albertino, vincolante nelle aule di giustizia ma certo non ancora per il legislatore (impersonificato nella figura di un sovrano ancora, a tutti gli effetti, assoluto).

Le successive disposizioni preliminari attenevano alla spinosa questione dei limiti spaziali dell'applicazione del diritto penale sabauda. Sei articoli (dal 5 al 10 nel testo approvato nel 1839, a fronte dei cinque – dal 6 al 10 – presenti nella prima e nella seconda minuta) nei quali erano esposte le regole generali per punire i reati commessi all'estero dai sudditi contro altri compatrioti o stranieri e viceversa.

La disciplina si differenziava a seconda del tipo di reati commessi e sembrava riprendere, più nella struttura che nella sostanza, quella presente nella legge francese¹²⁶ e nel codice parmense¹²⁷. Per alcune fattispecie particolarmente gravi (crimini contro il rispetto della religione e la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo o di monete) il codice sanciva in qualunque caso la giurisdizione sabauda e l'applicazione piena delle pene, a prescindere dalla provenienza degli autori e dal luogo in cui le condotte erano commesse¹²⁸.

Tutti gli altri crimini realizzati dai sudditi fuori dai confini venivano invece puniti secondo le norme del codice albertino solo se il colpevole fosse rientrato in patria e, in ogni caso, la sanzione prevista poteva essere diminuita fino ad un grado¹²⁹ in base alle circostanze ed al prudente apprezzamento del giudice¹³⁰. Analoga regola valeva anche per i delitti commessi contro sudditi, ma, trattandosi di fattispecie socialmente meno preoccupanti, perché la giustizia sabauda potesse occuparsene era necessario che venisse sporta querela dalla parte offesa¹³¹.

A ben vedere la soluzione appena descritta per i crimini ed i delitti commessi all'estero, adottata nella versione definitiva, divergeva sensi-

125. *Ibidem*.

126. Cfr. *Osservazioni della Regia Camera de' conti*, cit., 5.

127. Cfr. *C.p. Parma* 1820, artt. 3-7, 1-2.

128. *C.p.* 1839, artt. 5 e 7, 2.

129. Sul sistema di punizione per gradi si veda il paragrafo successivo e S. VINCIGUERRA, *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, cit., XXIV-XXVIII.

130. *C.p.* 1839, art. 6, co. 1., 2.

131. Se invece il delitto fosse stato commesso all'estero e contro uno straniero il sistema giudiziario sabauda si sarebbe fatta carico del procedimento contro l'autore solo a condizione che nel paese di provenienza della persona offesa valesse il medesimo principio a favore degli sudditi del regno di Sardegna.

bilmente da quella proposta nelle minute preparatorie nelle quali, ferma l'attribuzione della causa alla magistratura del regno di Sardegna, si era optato per applicare al reo la normativa più favorevole tra quella sabauda e quella vigente nel *locus commissi delicti*¹³². Nel corso dei lavori preparatori la magistratura subalpina aveva considerato questa regola come un'introduzione «tanto giusta quanto umana»¹³³, anche perché riprendeva quella vigente nel regno da ormai un decennio. Effettivamente il testo delle *Regie Costituzioni* del 1770 approntava una disciplina specifica esclusivamente per il caso del suddito che avesse commesse un assassinio, un omicidio proditorio o premeditato, una grassazione od un furto sacrilego in «Istato alieno»¹³⁴, prescrivendo che esso fosse soggetto alla pena ordinaria, ma non presentava una regolamentazione per le altre fattispecie meno gravi commesse all'estero. Pertanto, con un regio biglietto del 17 ottobre 1828, Carlo Felice aveva colmato questa lacuna e aveva stabilito che, in tali ultimi casi, il colpevole sarebbe stato punito sulla base della normativa più favorevole tra quella sabauda e quella dello Stato in cui il reato era stato commesso¹³⁵.

Nel corso delle discussioni presso il Consiglio di Stato vennero però sollevati dei dubbi sul senso di questa disposizione e sulle conseguenze che l'applicazione della legge più mite tra quella sabauda e quella del *locus commissi delicti* avrebbe comportato. Innanzi tutto tra i consiglieri vi era in effetti chi sosteneva una posizione ideologica più “rigorista”, che non reputava opportuno valutare in modo più favorevole una condotta

132. Si veda ad esempio l'art. 6 della seconda minuta redatta dopo le osservazioni dei Senati e della Camera dei conti: «Il suddito, che avrà commesso fuori del territorio de' Regii Stati un crimine, tanto contro un suddito, quanto contro uno straniero, ove rientri ne' Regii Stati, sarà giudicato, e vi sarà punito con pena corrispondente a quella stabilita dalle leggi vigenti nel luogo del commesso crimine; se però a termini del presente Codice il crimine fosse punito con pene minori, saranno queste applicate. Tale disposizione di estenderà anche al caso in cui il suddito commetterà un delitto in estero Stato contro un suddito, se la parte offesa ne porti querela [...]», *Progetto di Codice Penale, libro primo, Minuta seconda*, cit., art. 6, 4. Disposizione di analogo tenore era presente nella prima minuta, cfr. *Progetto di codice penale*, cit., art. 7, 4.

133. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 7.

134. *RR.CC. 1770*, IV, XXXIV, VI, § 11, 219.

135. «Ogni qualvolta un regio suddito resosi delinquente al fuori dello Stato farà ritorno nei Nostri dominii, o vi sarà dalla Potenza estera preso la quale avrà delinquito consegnato [...] debba il medesimo per i delitti però che importeranno pena maggiore del carcere, venir giudicato e punito a termini di ragione, e sempre colla pena più mite tra quelle vigenti nel luogo del commesso delitto, o che sono dalle Nostre stabilite»; *Billet Royale du 17 octobre 1828 au sujet des délits commis à l'étranger par des sujets*.

penalmente rilevante solo perché non realizzata nel territorio del regno. Questa tesi non trovò molto credito in seno al Consiglio in quanto, partendo dal presupposto che «l'ordine morale della società»¹³⁶ veniva leso maggiormente dalle violazioni delle leggi commesse in patria, venne ritenuto giustificato, anche a livello teorico, diminuire la pena prevista in via ordinaria per le condotte delittuose integrate fuori dai confini. Sempre in linea astratta (in adesione ad un principio di territorialità del diritto penale) sembrava anche corretto dare prevalenza alla legge del luogo di consumazione della fattispecie, applicando la normativa sabauda solo se più mite; tuttavia questa soluzione presentava un serio inconveniente, in quanto avrebbe imposto ai giudici di conoscere le leggi straniere, cosa non sempre possibile. Per ragioni di economia processuale si optò quindi per adottare una diversa soluzione, ovvero quella di applicare in ogni caso anche per i crimini ed i delitti commessi all'estero le sanzioni previste dal codice sabauda seppur diminuite, secondo il prudente apprezzamento del giudice, fino ad un grado¹³⁷.

In questo modo¹³⁸ si riusciva a scongiurare il rischio di rallentare l'attività dei tribunali e a garantire nel contempo un trattamento maggiormente favorevole per le fattispecie commesse fuori dai confini, allineando così la normativa sabauda a quella in vigore nei principali ordinamenti penali italiani ed europei.

Lo straniero che, entrato nel regno di Sardegna, fosse stato riconosciuto colpevole di aver commesso all'estero un crimine contro un suddito sarebbe stato invece, previa autorizzazione del re, consegnato al Governo del Paese del *locus commissi delicti* e solo in caso di rifiuto di quest'ultimo sarebbe stato soggetto alla giurisdizione sabauda. Allo stesso modo avveniva anche per i delitti, ma solo se l'ordinamento giuridico dello Stato da cui proveniva lo straniero avesse previsto una analoga disposizione¹³⁹.

Un caso particolare era previsto nelle disposizioni preliminari per i grassatori. L'art. 8 infatti, derogando le precedenti norme, puniva gli stra-

136. *Processi verbali del Consiglio di Stato, Esame di Codice penale*, Sessione 2 novembre 1838.

137. *C.p. 1839*, art. 6, 2.

138. Assegnando cioè al magistrato «l'arbitrio [...] di diminuire di un grado [la pena, n.d.r.] del presente codice ogniqualvolta nella sua saviezza lo crederà giusto ed opportuno, o perché gli consti essere più mite la pena stabilita dalla legge dello Stato in cui fu commesso il reato, o per quelle altre circostanze attenuanti che facilmente possono incontrare in simili casi», *Processi verbali del Consiglio di Stato, Esame di Codice penale*, Sessione 6 novembre 1838.

139. *C.p. 1839*, art. 9, 3.

nieri che avessero posto in essere questa condotta «a distanza non maggiore di un mezzo miriametro dai confini dei Regii Stati»¹⁴⁰ a prescindere dalla nazionalità della vittima e purché gli autori venissero consegnati o arrestati dalla giustizia sabauda. In ragione dell'allarme sociale che questi reati suscitavano ancora a metà del XIX secolo si scelse quindi di riportare nel nuovo codice un'antica disposizione che risaliva ad un editto della reggente Giovanna Battista di Savoia-Nemours del primo gennaio 1677¹⁴¹, già ripreso nell'edizione delle *Regie Costituzioni* del 1770¹⁴².

Quello della grassazione rappresentava d'altronde il solo caso in cui il codice si preoccupava, seppur in determinate circostanze, di sanzionare anche un reato commesso all'estero da stranieri contro altri stranieri. Generalmente infatti la giustizia sabauda rimaneva indifferente di fronte a tali situazioni che non presentavano alcun collegamento oggettivo o soggettivo con il regno di Sardegna. Non era neppure previsto un obbligo di consegnare allo stato estero il delinquente; ciò infatti poteva avvenire solo per ordine ed a discrezione del sovrano¹⁴³.

3.2 Il primo libro del codice penale: i dibattiti sulle pene e sulla loro gradazione

Il primo libro del codice albertino si articolava in tre titoli, riferiti rispettivamente alla sistematica delle pene, alle regole per la loro applicazione e alla disciplina dell'estinzione del reato.

Il libro primo si apriva con l'indicazione dei tre tipi di sanzione previsti nel codice, le pene criminali, correzionali e di polizia, a cui corrispondevano diverse tipologie di reato, ovvero i crimini, i delitti e le contravvenzioni.

Le pene criminali erano disciplinate dagli artt. 13-25. Tra esse erano annoverate la morte, i lavori forzati a vita, i lavori forzati a tempo, la reclusione, la relegazione e l'interdizione dai pubblici uffici¹⁴⁴. Con l'e-

140. *C.p.* 1839, art. 8, 3.

141. Cfr. G.B. BORELLI, *Editti antichi, e nuovi de' sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., 610.

142. «Si puniranno colla stessa pena della morte i forestieri, che, avendo commesso qualche grassazione negli Stati a Noi confinanti, pervenissero in mano della nostra Giustizia, purché sia seguita nella distanza di due miglia, o che, essendo seguita in maggior lontananza, avessero trasportato nel Nostro dominio una qualche parte de' danari, o delle robe levate alle persone, che avranno spogliate, senza considerare, se esse siano suddite, o forestiere», *RR.CC.* 1770, IV, XXXIV, VI, § 13, 220.

143. *C.p.* 1839, art. 11, 4.

144. *C.p.* 1839, art. 13, 5.

scissione della prima e dell'ultima, le sanzioni criminali appena elencate consistevano nella privazione della libertà individuale ma divergevano quanto alla modalità di esecuzione. Il codice si occupava pertanto di definirne le caratteristiche con precisione: i condannati ai lavori forzati erano sottoposti «alle opere più faticose a profitto dello Stato, colla catena ai piedi»¹⁴⁵, i reclusi invece venivano «rinchiusi in una casa di forza, e sottoposti ai lavori che vi si eseguono»¹⁴⁶ mentre la relegazione consisteva «nella detenzione del condannato in un castello od altro luogo forte»¹⁴⁷. L'interdizione dai pubblici uffici era sempre perpetua e impediva a chi ne veniva attinto di ricoprire qualunque impiego pubblico e di fare da tutore o curatore tranne che per i propri figli¹⁴⁸.

Come si è già accennato in precedenza, nella versione iniziale della prima minuta (prima dei cambiamenti dovuti alle osservazioni di Carlo Alberto) era stata indicata come modalità di esecuzione della pena capitale la decapitazione. Secondo quanto affermato da Rodolico si trattava di un modo per uniformare il trattamento riservato ai colpevoli¹⁴⁹, dal momento che sotto la vigenza delle *Regie Costituzioni* la decapitazione era riservata ai nobili, mentre per gli altri sudditi (con l'eccezione dei militari per cui era prevista la fucilazione) si faceva solitamente luogo all'impiccagione¹⁵⁰. Dopo le critiche del re tuttavia il progetto era mutato e nel testo della prima minuta era stato stabilito che l'esecuzione sarebbe avvenuta «col laccio sulle forche»¹⁵¹. Questa soluzione venne criticata dal Senato di Genova¹⁵² per ragioni di utilità e di umanità¹⁵³ che, tuttavia, la *Commissione* non riconobbe fondate¹⁵⁴. Non sfuggì tuttavia al Consiglio di Stato che imponesse in ogni situazione l'esecuzione della pena di morte «in un modo

145. C.p. 1839, art. 16, 6.

146. *Ivi*, art. 17, 6.

147. *Ivi*, art. 18, 6.

148. *Ivi*, art. 19, 6.

149. N. RODOLICO, *Carlo Alberto negli anni di regno 1831-1843*, cit., 246.

150. C. BONFANTI, *La pena di morte nel Piemonte albertino*, cit., 354-373.

151. *Progetto di codice penale*, cit., art. 13, 6.

152. Ne parla diffusamente L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria*, cit., 104-106.

153. «L'esperienza ha finora dimostrato che l'esecuzione col laccio sulle forche non produce tutto quell'effetto, cui tende la legge, e quella sollecita operazione dell'uomo sull'uomo rende il cuore degli spettatori per lo più compreso dallo sdegno contro l'operatore, e lo distrae dalla reminiscenza della gravità del crimine e del meritato castigo. [...] Oltracciò l'opinione più comune sarebbe, che il paziente soffra di meno per la speditezza nell'operazione»; *Osservazioni del Senato di Genova sul progetto di codice penale*, Torino, s. d., 4.

154. *Risposte della Regia Commissione di legislazione alle osservazioni dei Senati*, cit., 21.

infamante come è quello del laccio sulle forche»¹⁵⁵, senza aver riguardo al livello sociale del condannato, avrebbe potuto gettare discredito sul ceto a cui egli apparteneva. Per tale ragione si preferì mantenere ferma sul punto la disciplina delle *Regie Costituzioni*, stabilendo nella versione definitiva del codice che «La pena di morte si eseguisce nei modi sinora praticati, senza veruna esacerbazione»¹⁵⁶. Si trattava in buona sostanza di una prima violazione del proposito di uguaglianza della legge penale enunciato da Carlo Alberto nell'editto di promulgazione del codice¹⁵⁷ che veniva però giustificato dal Consiglio di Stato in ragione della particolare forma di governo monarchico del regno di Sardegna.

Il divieto di porre in essere “esacerbazioni” insieme alla pena capitale (già presente nella prima minuta)¹⁵⁸ non convinceva invece il Senato di Piemonte. Non già perché questo magistrato fosse favorevole a tornare a comminare i tormenti aggiuntivi contro il condannato, ma perché tale specificazione normativa era ritenuta inutile dopo le disposizioni date da Carlo Alberto appena salito al trono¹⁵⁹. La *Commissione* contestò questa tesi anche sulla base del fatto che un'analogia disposizione era presente in altri codici penali stranieri come quello di Parma e del Canton Ticino¹⁶⁰. Se era poi vero che grazie all'intervento del sovrano non si poteva più far luogo a questo tipo di atti punitivi (che riportavano ad una concezione tipicamente retributiva del diritto penale) era comunque utile «togliere ogni maniera di dubbio nell'esecuzione della legge»¹⁶¹. La critica del Senato non venne quindi accolta e il Consiglio di Stato conservò il divieto. Sempre in tema di pena di morte venne invece recepito il suggerimento della Corte torinese volto a modificare l'espressione “carnefice” utilizzata in un articolo nella prima minuta¹⁶², che non sembrava più adeguata al

155. *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 24 novembre 1838.

156. C.p. 1839, art. 14, 5.

157. R. Editto (26 ottobre 1839, n. 280), col quale S.M. ordina che il Codice di leggi penali, dalla M.S. sanzionato e firmato, abbia forza di legge ne' Regii Stati dal 15 gennaio 1840, cit., 339-341.

158. *Progetto di codice penale*, cit., art. 13, 6.

159. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 13.

160. Cfr. C.p. Parma 1820, art. 11, 4.

161. *Risposte della Regia Commissione di legislazione alle osservazioni dei Senati*, cit., 21.

162. «Se il condannato alla morte per sentenza divenuta irrevocabile, fugge dalle mani della giustizia, o venga per morte procurata a mancare prima dell'esecuzione, il carnefice affliggerà ad una colonna nel luogo solito del patibolo un cartello contenente a grandi caratteri il nome, il cognome, il soprannome, la professione, il domicilio del condannato, il crimine e le sue qualità, la pena pronunciata, e la data della sentenza. Il cartello rimarrà affisso per tre ore almeno»; *Progetto di codice penale*, cit., art. 14, 7.

nuovo spirito che informava il codice¹⁶³. Già dalla seconda minuta¹⁶⁴, e poi nella versione definitiva¹⁶⁵, in luogo di essa venne quindi adottata la più neutra formula di “esecutore di giustizia”.

Passando all'esame delle altre pene criminali il Senato di Piemonte propose anche di specificare che i condannati ai lavori forzati (che nel primo progetto erano chiamati lavori pubblici) avrebbero dovuto trascorrere il proprio tempo «legati da una catena al piede a due a due»¹⁶⁶ salvo specifiche esigenze connesse al lavoro a cui venivano destinati. Non si trattava ovviamente di “un’invenzione” dei senatori torinesi: questo era infatti il modo di esecuzione ordinario della pena della galera previsto dalle *Regie Costituzioni* che si voleva conservare anche nella nuova legislazione¹⁶⁷. La *Commissione* ignorò il richiamo del Senato, sostenendo che il modo concreto in cui i lavori forzati dovevano essere scontati era una questione che avrebbe dovuto trovare la propria disciplina nei regolamenti degli istituti detentivi; tuttavia il Consiglio di Stato aderì alla proposta dei giudici torinesi e la traspose nel già citato art. 16 del testo definitivo sul presupposto che le principali caratteristiche della pena dovessero essere descritte nel codice¹⁶⁸.

In ordine di gravità dopo i lavori forzati il codice prevedeva la reclusione. Nelle prime versioni dei progetti questa pena veniva chiamata “catena”, in piena continuità con quanto disposto nelle *Regie Costituzioni*. Il Senato di Piemonte criticò questa scelta lessicale in quanto nella tradizione giuridica questo tipo di detenzione era tacciato «d’incancellabile infamia nell’opinione di tutti»¹⁶⁹ anche per le esemplarità a cui si accompagnava. Si proponeva quindi la sostituzione con “reclusione”, termine fino a quel momento sconosciuto nella legislazione sabauda ma largamente presente nelle altre codificazioni. Anche in questo caso il suggerimento del Senato venne recepito solo nell’ultima revisione del Consiglio di Stato.

Analoghe questioni terminologiche (non accolte nella versione definitiva) vennero sollevate dalla Camera dei conti e dai Senati di Nizza e Savoia sulla relegazione, che se nel nuovo codice indicava una tipo di pena

163. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 14.

164. *Progetto di codice penale, minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della Camera de’ Conti*, cit., art. 14, 7.

165. C.p. 1839, art. 15, 6.

166. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 16.

167. *Ibidem*.

168. *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 10 novembre 1838.

169. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 12.

detentiva era tradizionalmente associata all'idea di bando o di esilio¹⁷⁰. Possono sembrare questioni di pura forma, ma celano lo sforzo compiuto da una classe di giuristi di distaccarsi dalle categorie giuridiche più familiari (anche lessicali) per aderire a nuovi modelli. Leggendo tra le righe le osservazioni del Senato torinese questa difficoltà emerge, ad esempio, nel malcelato disappunto per la mancanza nel progetto di pene perpetue oltre ai lavori forzati. Anche su questa base i senatori proponevano almeno di consentire che la pena della relegazione potesse venir comminata a vita, in modo da «supplirsi alla mancanza d'altre pene perpetue, della deportazione [...] e dell'esilio de' sudditi dal Regno, che furono ammesse in alcune legislazioni straniera [...] e che nol furono nel Progetto»¹⁷¹. Questa idea (che evidentemente non era in linea con la nuova visione emendativa posta alla base delle riforme penali e carcerarie albertine) fu bocciata sia dalla *Commissione* che dal Consiglio di Stato e, come già nella prima minuta, nella versione definitiva del codice la cornice editale della relegazione venne contenuta tra i tre ed i vent'anni¹⁷².

Sempre a riguardo della relegazione, fu invece accolta l'indicazione della magistratura nizzarda e della Camera dei conti di omettere la precisazione (presente nella prima minuta) del fatto che tale pena non comportava per i condannati alcun obbligo di lavoro¹⁷³. La *Commissione* era invero contraria, in quanto era proprio l'assenza di quest'obbligo a distinguere questo tipo di detenzione dai lavori forzati e dalla reclusione. Il Consiglio di Stato tuttavia osservò che «la dichiarazione "senz'obbligo di lavoro" [...] potrebbe far nascere l'idea che i detenuti de' quali si tratta [...] vadano esenti da ogni specie di lavoro, mentre pare che dovrebbe tuttavia fare luogo rispetto ai medesimi a certe occupazioni, non solo pel materiale interesse che vi avrebbero, ma ancora pel loro morale vantaggio»¹⁷⁴.

Gli ultimi articoli del capo I del codice dedicato alle pene criminali (artt. 23, 24 e 25) affrontavano un tema particolarmente delicato, ovvero la comminazione dell'infamia come conseguenza della condanna penale. Già Carlo Alberto, nelle sue *Observations*, aveva insistito sul fatto che essa avrebbe dovuto essere limitata al numero minore possibile di casi¹⁷⁵ ed

170. *Osservazioni della Regia Camera de' conti*, cit., 8; *Osservazioni del Senato di Nizza*, cit., 4; *Observations du Sénat de Savoie*, cit., 6.

171. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 11-12.

172. C.p. 1839, art. 61, 17.

173. Cfr. *Progetto di codice penale*, cit., art. 17, 7; *Osservazioni della Regia Camera de' conti*, cit., 8; *Osservazioni del Senato di Nizza*, cit., 4.

174. *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 10 novembre 1838.

175. *Observations sur le Code pénal*, Biblioteca Reale, Autografi di S. M., cit., n. 2.

infatti venne previsto che le sole condanne considerate infamanti fossero l'impiccagione, i lavori forzati a vita e quelle a cui la legge aggiungeva come sanzione accessoria la berlina¹⁷⁶. La casistica appena descritta fu individuata dal Consiglio di Stato restringendo quanto previsto nelle minute precedenti. In effetti nei primi progetti si faceva genericamente riferimento (oltre che ai lavori forzati a vita) alla pena di morte¹⁷⁷, ma contro questa formulazione, che avrebbe compreso anche le condanne dei nobili eseguite con decapitazione, intervenne direttamente Barbaroux portando alla modifica del testo finale¹⁷⁸. Si arrivò quindi ad una soluzione di compromesso, non accogliendo invece la proposta minoritaria (che pur era emersa) di espungere integralmente dal sistema questa conseguenza legale. In ogni caso, la legge lo ribadiva, l'infamia non avrebbe potuto in nessun caso trascendere la persona del condannato.

Il secondo tipo di pene individuate dal codice erano quelle correzionali che erano disciplinate dagli artt. 26-34. Tra di esse troviamo il carcere, l'ergastolo, il confino, l'esilio locale, la sospensione dai pubblici uffici e la multa¹⁷⁹. Se il contenuto delle ultime due è abbastanza evidente le altre meritano di essere brevemente analizzate.

Carcere ed ergastolo consistevano nella reclusione in una casa di correzione con la possibilità di essere impiegati in qualche lavoro. La detenzione portata dal carcere tuttavia si doveva svolgere in un luogo diverso rispetto a quella dell'ergastolo in quanto quest'ultima pena era stata pensata «per delinquenti in tenera età o di tenue discernimento»¹⁸⁰.

Nel corso delle discussioni in Consiglio di Stato fu proposto di aggiungere nel codice alcuni articoli che disciplinassero la gestione delle carceri. Se infatti questi luoghi di contenzione non fossero stati resi efficienti (anche predisponendo una normativa adeguata) la cura che si aveva avuto nel predisporre nel codice un sistema di pene detentive distinte in ragione della gravità delle condotte commesse sarebbe stata inutile¹⁸¹. Parlando in particolare dei condannati per delitti meno rilevanti fu osservato che:

176. C.p. 1839, art. 24, 8.

177. Cfr. *Progetto di codice penale*, cit., art. 22, 8; *Progetto di codice penale, minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti*, cit., art. 22, 8.

178. *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 24 novembre 1838.

179. C.p. 1839, art. 26, 8.

180. C.p. 1839, art. 28, 9.

181. «Vi ha tutta la necessità di provvedere al miglioramento del governo delle carceri de' regii Stati, essendo le medesime attualmente un vero fomite di corruzione e d'immoralità tale che è dover di coscienza di ripararvi», *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 24 novembre 1838.

«Questi detenuti per cose leggieri trovandosi nelle carceri confusi con uomini profondamente perversi e corrotti, si corrompono anch'essi, ed uscendo dalle carceri portano la corruzione altrove»¹⁸². Nonostante l'esistenza di questo pericolo fosse unanimemente avvertita e condivisa, non si ritenne opportuno intervenire sul punto, ritenendo che la sede adatta per questa materia non fosse il codice penale.

Il Senato di Genova aveva invece proposto di consentire ai giudici di disporre che le carcerazioni inferiori ai sei mesi potessero essere scontate nelle carceri esistenti nella provincia¹⁸³. Il fine di questa richiesta era ridurre i costi dei trasferimenti dei condannati e consentire che, una volta terminata la pena, fosse agevole tornare alle proprie abitazioni senza essere messi nelle condizioni di commettere nuovi reati spinti dalla necessità di sostenere le spese di un lungo viaggio. La prima minuta prevedeva questa facoltà solo per condanne pari a tre mesi, termine che parve essere eccessivamente breve anche alla *Commissione* che accolse il consiglio dei magistrati genovesi modificando il secondo progetto¹⁸⁴. Il Consiglio di Stato rigettò invece il suggerimento del Senato di Savoia che voleva aumentare il suddetto termine fino ad un anno, per evitare che le carceri locali (ordinariamente destinati agli accusati in attesa di giudizio) soffrissero di sovraffollamenti¹⁸⁵.

Un'attenzione particolare emerse poi verso il lavoro dei carcerati¹⁸⁶. Ad avviso del Senato di Torino era necessario prendere esempio dalle

182. *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 24 novembre 1838.

183. *Osservazioni del Senato di Genova*, cit., 5.

184. Cfr. Progetto di codice penale, cit., art. 24, co. 2, 9; *Progetto di codice penale, minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti*, cit., art. 26, co. 2, 9.

185. Cfr. *Observations du Sénat de Savoie*, cit., 8; *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 24 novembre 1838.

186. Riprendendo ed ampliando precedenti studi offre una pregevole e completa sintesi delle riforme carcerarie operate a Torino nel corso del regno di Carlo Alberto P. CASANA, *Tra rinnovamenti istituzionali e dibattiti internazionali: le riforme carcerarie al tempo di Carlo Alberto*, in P. CASANA - C. BONZO, *Tra pubblico e privato*, cit., 59-119. Sul tema si veda inoltre: C. SARZOTTI, *Giovanni Eandi: l'epilogo saluzzese di Tocqueville direttore in pectore del carcere di Alessandria*, in *Rivista di Storia Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti*, 127, 2018, 121-146; S. MONTALDO, *La casa di correzione e lavoro di Saluzzo e la riforma penitenziaria nel Regno di Sardegna*, in *Il Presente e la Storia. Rivista dell'Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo*, 74, 2008, 13-59; P. CASANA, *La giustizia, le carceri*, in *Milleottocentoquarantotto*, cit., 187-198; C.I. PETITTI DI RORETO, *Lettere a L. Nomis di Cossilla ed a K. Mittermaier*, a cura di P. Casana, Torino, 1989; G. NALBONE, *Carcere e società in Piemonte 1770-1857*, Santena, 1988; P. CASANA, *La riforma carceraria nel Piemonte albertino*, in *Studi Piemontesi*, 11, 1982,

legislazioni straniere consentendo ai carcerati di ricevere un compenso parziale per le opere svolte e lasciare agli stessi la possibilità di scegliere l'occupazione maggiormente confacente alle proprie capacità¹⁸⁷. Il riferimento era innanzi tutto all'art. 41 del codice napoleonico, che assegnava una parte del prodotto del suo lavoro ai detenuti¹⁸⁸, e dell'art. 27 del codice penale parmense che consentiva a questi ultimi un certo margine nel decidere quale lavoro svolgere durante la prigionia¹⁸⁹.

La *Commissione* non si sbilanciò sul merito delle istanze senatorie, ma non le accolse sostenendo che fosse preferibile rimandare sul punto ai regolamenti delle case di correzione¹⁹⁰. Fu ancora una volta il Consiglio di Stato a intervenire sulla questione ammettendo quantomeno la possibilità di una assegnazione a favore dei carcerati di parte dei profitti del lavoro¹⁹¹.

Ben differenti dalle pene detentive appena considerate erano invece il confino e l'esilio locale, che facevano nascere in chi ne veniva attinto l'obbligo di allontanarsi dal *locus commissi delicti*, dal proprio comune di residenza e da quello della persona offesa. Tali sanzioni correzionali si distinguevano perché, con la prima, la nuova residenza sarebbe stata individuata dalle autorità ad una distanza di almeno dieci chilometri dai predetti luoghi mentre, con la seconda, sarebbe dovuta essere cura del condannato scegliere dove andare a vivere mantenendo una distanza di almeno trenta chilometri¹⁹². In caso di trasgressione la pena si sarebbe convertita in quella del carcere. Proprio intorno all'interpretazione di quest'ultima disposizione si ritenne opportuno specificare, come richiesto dal Senato di Piemonte, che in caso di violazione la conversione della pena non sarebbe potuta avvenire *ex officio* (o, come recitavano i primi

354-372; EAD., *Le riforme carcerarie in Piemonte all'epoca di Carlo Alberto*, in *Annali della Fondazione Luigi Einaudi*, 14, 1980, 281-329.

187. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 22.

188. «Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel, seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissement, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve; 1e tout ainsi qu'il sera ordonné par des réglemens d'administration publique», *Code pénal, édition conforme à l'édition originale du bulletin des lois*, cit.; C.p. 1810, art. 41, 162.

189. «Il condannato alla pena della prigionia viene rinchiuso in una casa di lavoro, ed impiegato, a propria scelta, in alcuno de' lavori ivi stabiliti», *C.p. Parma* 1820, art. 27, 7.

190. *Risposte della Regia Commissione di legislazione alle osservazioni dei Senati*, cit., 35.

191. Si scelse in effetti di non riconoscere un vero e proprio diritto optando per una formulazione più sfumata («Una parte del prodotto di tali lavori potrà essere assegnata [...]», *C.p.* 1839, art. 27, co. 2, 9) che lasciasse l'ultima scelta all'autorità carceraria e giudiziale; cfr. *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 24 novembre 1838.

192. *C.p.* 1839, artt. 29-30, 9-10.

progetti, «di pien diritto»¹⁹³) ma solo previo arresto e poi decreto dell'autorità giudiziaria.

La multa consisteva infine in una pena pecuniaria correzionale di ammontare superiore alle 50 lire da pagare al Regio erario. È curioso notare che il Senato di Nizza aveva avanzato l'idea di stabilire che un quarto dell'importo di esse fosse versato alle congregazioni di carità presenti nel luogo in cui il delitto era stato commesso. I giudici nizzardi si premurarono di specificare che tale proposta avrebbe certamente incontrato il *placet* di Carlo Alberto considerando «Il favorevole riguardo avuto sempre dal Sovrano alle Opere Pie»¹⁹⁴. Pur mostrando di apprezzare ideologicamente la proposta senatoria, la *Commissione* ritenne che essa esulasse dalle proprie competenze e pertanto non la realizzò¹⁹⁵.

Alla terza ed ultima categoria di pene, ovvero quelle di polizia (che qualificavano i reati che colpivano come contravvenzioni) il codice dedicava appena tre articoli (dal 35 al 37). Esse erano due: l'arresto e l'ammenda.

Se l'arresto (che nei primi progetti era chiamato prigionia¹⁹⁶) altro non era che una detenzione da scontare nella casa di deposito del mandamento, l'ammenda consisteva in una sanzione pecuniaria di importo inferiore alle 50 lire da versare (come la multa) nelle casse dell'erario pubblico¹⁹⁷.

Nelle sue osservazioni il Senato di Piemonte propose di attribuire all'autorità giudiziaria il potere di disporre degli "arresti in casa", ovvero di consentire che la condanna venisse scontata presso la propria residenza. In questo modo, come affermarono i senatori subalpini, «avrebbe chi deve giudicare, un nuovo mezzo per applicare a ciascuna contravvenzione una pena del tutto proporzionata, senza correre il pericolo di punire troppo anche allora che deve ed intende di leggermente punire»¹⁹⁸. Il modello che

193. Progetto di codice penale, cit., artt. 26, co. 2 e 27, co. 2, 9-10; *Progetto di codice penale, minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti*, cit., artt. 28, co. 2 e 29, co.2, 10.

194. *Osservazioni del Senato di Nizza*, cit., 4.

195. «La Commissione desidera pure di vedere adottata la proposta del Senato di Nizza; ma trattandosi di un favore, che si accorderebbe alle Opere pie, la cosa le è paruta estranea alle incumbenze affidatele», *Risposte della Regia Commissione di legislazione alle osservazioni dei Senati*, cit., 38.

196. Progetto di codice penale, cit., art. 32, 11; *Progetto di codice penale, minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti*, cit., art. 34, 11.

197. Cfr. C.p. 1839, artt. 36-37, 11.

198. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 25.

si aveva in mente era quello del cd. “mandato in casa” previsto proprio come pena di polizia dal codice penale delle Due Sicilie¹⁹⁹. La *Commissione* non raccolse il suggerimento senatorio sul presupposto che questa nuova modalità di esecuzione domiciliare si sarebbe risolta in una arbitraria discriminazione tra i condannati che non si voleva consentire. Il Senato aveva motivato in modo convincente la sua richiesta fondandola sulla necessità di accrescere le strategie punitive dei giudici, tuttavia, come emerse nelle sessioni del Consiglio di Stato, essa celava la volontà di risparmiare alle «persone di un certo riguardo» l’umiliazione pubblica della prigione ma come disse Barbaroux: «ammettere un’applicazione diversa della pena secondo la qualità delle persone porgerebbe luogo all’arbitrio»²⁰⁰.

Il codice individuava poi numerose pene accessorie che potevano essere comminate insieme ad una sanzione principale o, a seconda dei casi, anche autonomamente.

Esse erano la berlina, l’emenda, l’interdizione o la sospensione da una carica, la sorveglianza speciale di polizia, la sottomissione e, infine, l’ammonizione.

Quella che generò più discussioni in sede di redazione fu naturalmente la berlina. Come si ricordava sopra essere colpiti da questa pena comportava l’applicazione dell’infamia legale ma, oltre all’aspetto più propriamente giuridico, “marchiava” indelebilmente chi ne veniva sottoposto agli occhi della comunità, di fatto impedendone un futuro recupero.

La contraddizione di fondo che questa esemplarità presentava venne ben colta dal Senato di Piemonte che la giudicava formidabile come deterrente ma nociva per l’emenda del condannato. In sostanza, essa finiva per realizzare uno scopo social-preventivo a scapito del reo, la cui possibilità di reinserimento nella società veniva sacrificata o, quantomeno, seriamente pregiudicata. Sulla base di tali ragionamenti i giudici piemontesi ritenevano che la berlina andasse accompagnata di norma alle pene perpetue (dunque alla morte ed ai lavori forzati a vita) e che andasse «assai parcamente adoperata nelle temporarie»²⁰¹.

La prima minuta comminava la berlina alle sentenze di condanna ai lavori forzati superiori ai dieci anni e solo in relazione ai crimini di gras-

199. «Il mandato in casa consiste nel prescrivere al condannato di dimorare nella sua abitazione per uno spazio di tempo continuo, che non può essere minore di tre giorni, né maggiore di ventinove. In caso di trasgressione la pena del mandato si convertirà in altrettanto tempo di detenzione», *C.p. Due Sicilie* 1819, art. 38, 11.

200. *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 28 novembre 1838.

201. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 27.

szazione, estorsione, furti sacrileghi o comunque qualificati, falsificazione di monete, bolli, scritte, falsa testimonianza e calunnia²⁰². Il Senato suggeriva quindi di mitigare questa disciplina e limitare l'applicazione della berlina (e quindi dell'infamia) solo per le condanne superiori ai dieci anni pronunciate contro i recidivi dei reati individuati nel progetto²⁰³. La Camera dei conti andava addirittura oltre e si spingeva a chiedere che venisse proprio eliminata la dichiarazione di infamia dalla pena della berlina²⁰⁴.

A queste posizioni più "umanitarie" facevano invece da contraltare quelle espresse dalla Magistratura di Chambéry, per la quale il testo licenziato dalla *Commissione* non era soddisfacente in quanto non comprendeva una serie di fattispecie che meritano di essere colpite dall'infamia come ad esempio, lo stupro, l'infanticidio e l'uxoricidio. Si proponeva quindi di comminare la berlina e l'infamia, a prescindere dal reato commesso, per tutte le condanne superiori ai 15 anni²⁰⁵.

In sede di Consiglio di Stato i lavori su questo punto si protrassero per due sessioni nelle quali, innanzi tutto, si discusse se fosse opportuno mantenere questa esemplarità nel codice. L'esperienza aveva infatti mostrato che esponendo al pubblico ludibrio il condannato si finiva per fornire a quest'ultimo l'occasione di incitare gli astanti con discorsi contro il Governo e le altre pubbliche autorità. Nonostante questo, con una maggioranza di undici voti contro otto, si optò per conservarla. Prevalse quindi l'idea della presunta utilità della stessa, fortemente sostenuta dallo stesso Barbaroux che riteneva impossibile immaginare un'altra esemplarità che facesse «un'eguale impressione, senza essere rivoltante»²⁰⁶. Non solo non venne recepita l'istanza moderatrice del Senato di Torino, ma nella versione definitiva del codice la sua applicazione per le condanne a tempo venne addirittura ampliata rispetto ai progetti precedenti, comminandola per tutte le condanne ai lavori forzati (a prescindere dal *quantum* di pena) pronunciate per certe tipologie di reati²⁰⁷.

L'ultimo punto dei dibattiti relativi alle pene accessorie che merita di essere evidenziato è quello relativo alla richiesta (espressione di una certa nostalgia "passatista") avanzata sempre dal Senato torinese di inserire tra esse anche il bando contro gli stranieri che si fossero resi colpevoli di

202. *Progetto di codice penale*, cit., art. 38, 12.

203. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 27.

204. *Osservazioni della Regia Camera de' conti*, cit., 7.

205. Cfr. *Observations du Sénat de Savoie*, cit., 10.

206. *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 28 novembre 1838.

207. *C.p.* 1839, art. 39, 11-12.

reati all'interno del regno. Dal momento che la prima minuta prevedeva già l'espulsione dai regi Stati per i vagabondi e i mendicanti stranieri²⁰⁸ (possibilità poi confermata anche nel testo approvato del codice²⁰⁹) per i giudici della capitale non vi era ragione per non estenderla anche a tutte le altre fattispecie commesse dai forestieri. Come venne esposto nelle osservazioni:

La facoltà di risiedere entro i confini del Regno può giustamente negarsi ad uno straniero o perché indipendentemente anche da un suo fatto criminoso, la sua presenza non possa conciliarsi coi riguardi di convenienza che ogni stato deve a se medesimo, od allora che coi suoi misfatti si rese pericoloso, ed infesto alla società che lo accolse, e quindi immeritevole che se gli permetta più oltre di continuare un soggiorno di cui abusò gravemente²¹⁰.

Se nel primo caso (ovvero quello in cui lo straniero, pur non avendo commesso un reato, non era più gradito per ragioni "politiche") il Senato riconosceva che la competenza di disporre l'espulsione fosse del Governo, nella seconda ipotesi (in caso di comportamenti delittuosi dello straniero) riteneva fosse dell'autorità giudiziaria. Dunque il codice penale avrebbe dovuto prevedere il bando come conseguenza di reato. Per avvalorare queste argomentazioni il Senato faceva riferimento alla codificazione parmense che applicava questo istituto contro i forestieri condannati a particolari sanzioni²¹¹.

Sviluppando un ragionamento interessante, per spregiudicatezza e senso della realtà, la *Commissione* contestò l'utilità della soluzione avanzata dai senatori torinesi. Gli aspetti da considerare erano infatti molteplici e più complessi di quanto lasciavano trasparire le rimostranze senatorie. Per spiegarsi meglio la *Commissione* fece l'esempio di un commerciante estero che, col suo lavoro, favorisse lo sviluppo dell'industria e del commercio del regno: era opportuno ed utile bandirlo perché coinvolto ad esempio in una rissa o in un altro tipo di un reato d'impeto? Il rischio di danneggiare gli interessi del paese era tale da suggerire di lasciare il compito di decidere

208. *Progetto di codice penale*, cit., artt. 455 e 462, 125 e 127.

209. *C.p. 1839*, artt. 453 e 459, 137-138.

210. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 28.

211. «Il bando consiste nell'allontanamento in perpetuo del condannato da questi ducati. Questa pena è pronunciata contro tutti i forestieri condannati a lavori forzati a tempo, alla relegazione, od alla reclusione: essi vi soggiacciono tosto che hanno scontata la prima pena», *C.p. Parma 1820*, art. 23, 6.

sulle espulsioni alla polizia ed al Governo senza predisporre norme più stringenti a priori, con il rischio di doverle poi derogare *ad hoc*. L'unica eccezione era in effetti ammessa per i vagabondi e i mendicanti la cui condizione, secondo la *Commissione*, non lasciava dubbi sulla necessità di allontanarli dal regno²¹².

Dopo aver definito i tipi di pene previsti, il codice si occupava di stabilirne la loro “graduazione”²¹³. Il sistema scelto nel regno di Sardegna fu piuttosto complicato: per ciascuna delle pene sopra esaminate il codice albertino stabiliva una certa cornice edittale, suddiviso a sua volta in “gradi”²¹⁴. Ad esempio, l'art. 59 stabiliva che la pena dei lavori forzati a tempo non poteva essere minore di dieci anni e non poteva superare i vent'anni. L'intervallo edittale appena delineato era suddiviso in due “gradi”, il primo che andava dai dieci ai quindici anni, il secondo dai quindici ai venti²¹⁵. La pena della reclusione andava invece dai tre a dieci anni e si divideva in tre “gradi”, quella della relegazione dai tre ai vent'anni e si divideva in cinque “gradi”, quella del carcere dai sei giorni ai cinque anni e si articolava in sei gradi e così di seguito. Ogni fattispecie riportava la specie di pena connessa ad essa e pure il suo “grado”, all'interno del quale il giudice poteva individuare (a seconda delle circostanze e del suo prudente apprezzamento) il *quantum* da applicare (se veniva indicata solo la specie della pena essa poteva essere qualificata entro tutta la cornice edittale)²¹⁶. Tutto l'impianto delle circostanze attenuanti e aggravanti, così come anche gli altri istituti che incidevano sulla determinazione della sanzione (come ad esempio il tentativo) era costruito intorno alla diminuzione o all'aumento dei gradi di pena che consentivano anche, secondo le modalità indicate nella legge, di passare da una pena all'altra. Questo sistema, che si distanziava da quello francese, si rifaceva invece a quello del codice delle Due Sicilie e, indirettamente, ai progetti per il regno d'Italia del 1806 e 1809²¹⁷.

A ben vedere quasi tutte le Magistrature coinvolte nei lavori preparatori non contestarono direttamente la scelta del metodo di quantificazione delle sanzioni per “gradi” fatta dalla *Commissione*. Solo i senatori di Chambéry affermarono con chiarezza che sarebbe stato preferibile stabilire

212. *Risposte della Regia Commissione di legislazione alle osservazioni dei Senati*, cit., 48-49.

213. *C.p.* 1839, artt. 58-85, 16-23.

214. S. VINCIGUERRA, *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, cit., XXV.

215. *C.p.* 1839, art. 59, 16.

216. Cfr. S. VINCIGUERRA, *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, cit.

217. S. VINCIGUERRA, *Una tecnica giuridica raffinata*, cit., 13-14.

per ciascuna fattispecie un'unica cornice edittale lasciando poi ai giudici il compito di muoversi liberamente nell'ambito di essa per quantificare la pena²¹⁸. Traspare da questa critica il timore che questo sistema privasse il giudice di una certa libertà nella scelta e nella determinazione delle sanzioni (non a caso nella stessa occasione il Senato di Savoia ribadì nuovamente la richiesta di prevedere nella nuova legge la possibilità di comminare pene straordinarie). Se tuttavia le altre principali istituzioni giudiziarie non sollevarono alcuna questione sul punto era perché tale rischio era piuttosto remoto: come è stato fatto notare (nonostante l'intenzione del codice fosse effettivamente quella di limitare l'azione dei giudici) il metodo "per gradi" realizzato nel 1839 si rivelò di maglie eccessivamente larghe tanto che, nel 1859, si intervenne restringendo gli intervalli edittali²¹⁹.

Sul problema della graduazione delle pene, il contributo offerto dai Senati fu decisivo per modificare i primi progetti della *Commissione* e temprarne il rigore.

Confrontando la prima minuta con il testo definitivo si nota immediatamente che i *minimum* delle pene detentive più gravi erano molto più bassi nella versione iniziale rispetto a quanto poi indicato in quella finale. Nel primo progetto per i lavori forzati a tempo (ancora chiamati lavori "pubblici") l'intervallo edittale complessivo oscillava dai tre ai vent'anni, mentre per la reclusione (denominata ancora "catena") dai due ai dieci anni²²⁰. Avere dei minimi edittali così bassi per queste sanzioni significava poter colpire con questi tipi di pene, che screditavano totalmente chi ne veniva attinto agli occhi della comunità, anche condotte non così gravi e lesive dell'ordine pubblico. Il Senato di Piemonte sollevò con forza questo problema, segnalando le «somme difficoltà» che avrebbe incontrato chi avesse scontato anche solo pochi anni di queste pene «nell'essere riadesso alle relazioni sociali, ed anche nel trovare onesti mezzi di sostentamento»²²¹. Analoghe considerazioni vennero sollevate dal Senato di Genova²²². Concordi sulla necessità di aumentare i minimi edittali dei

218. «Le Projet n'aurait dû établir aucune gradation dans les peines et se borner à établir le maximum et le minimum de chacune d'elles; mais comme toute l'économie de ce Projet, dans la fixation des peines, est basée sur la gradation admise pour la mesure de ces même peines, la suppression de toute gradation nécessiterait de trop nombreux changements dans le Code», *Observations du Sénat de Savoie*, cit., 11.

219. Cfr. S. VINCIGUERRA, *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, cit., XXV.

220. *Progetto di codice penale*, cit., artt. 455 e 462, 125 e 127.

221. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 33.

222. *Osservazioni del Senato di Genova*, cit., 7-8.

lavori forzati e della reclusione, i magistrati torinesi non riuscirono a portare una proposta comune alla *Commissione* sulla quantificazione di essi: una parte sostenne l'opportunità di alzarli rispettivamente a dieci e sette anni, un'altra parte sostenne invece di doverli portare a sette e cinque, ma la maggioranza trovò che fosse già un compromesso soddisfacente arrivare a cinque anni per la prima pena e tre per la seconda²²³.

Rispondendo a queste critiche la quarta classe della *Commissione* sostenne che la previsione di intervalli edittali così ampi era stata dettata dalla volontà di garantire al giudice una «sufficiente latitudine» nell'applicazione della pena al caso concreto, ma aderendo alla proposta avanzata dai senatori genovesi e dalla maggioranza di quelli di Torino ritenne di alzare i minimi edittali in questione portandoli, nella seconda minuta, rispettivamente a cinque e tre anni²²⁴.

Per le medesime ragioni il Consiglio di Stato ritenne infine di aumentare ulteriormente il minimo dei lavori forzati portandolo a dieci anni mantenendo invece fermo a tre quello della reclusione e arrivando così alla formulazione definitiva.

Un altro aspetto sul quale il Senato di Piemonte riuscì a mitigare le disposizioni presenti nel primo progetto fu quello relativo alle modalità di esecuzione dei lavori forzati per i condannati che, per infermità, non erano più nelle condizioni di farvi fronte. A questo proposito la prima minuta contemplava una disciplina di eccezione solo per le donne e le persone anziane, ma non per chi (a prescindere dal sesso e dall'età) presentasse uno stato di salute tale da non consentirgli di far fronte agli obblighi di lavoro connessi a quella pena. Il Senato volle tra l'altro specificare che non intendeva certo prevedere un trattamento di favore per chi si era reso responsabile di gravi crimini; si trattava solo di rendere la pena concretamente sostenibile in ragione delle condizioni fisiche del condannato²²⁵. La *Commissione* e poi il Consiglio di Stato accolsero la nuova versione della

223. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 33-34. Quest'ultima proposta della maggioranza era tra l'altro coincidente con quella avanzata dai senatori genovesi.

224. Cfr. *Risposte della Regia Commissione di legislazione alle osservazioni dei Senati*, cit., 58-59. Cfr. *Progetto di codice penale, minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti*, cit., artt. 59 e 60, 17.

225. «Il motivo istesso dell'eccezione da stabilirsi per tutti questi casi dimostra che nulla deve detrarsi alle conseguenze legali della condanna alla pena de' lavori pubblici, e ch'ella debba essere pronunciata contro la donna, il settuagenario, e l'individuo fisicamente indisposto, quando sia tale il loro reato che meriti quella pena, ma che solo si deve rendere la pena stessa nella sua esecuzione proporzionata alle forze del condannato», *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 38.

normativa proposta dal Senato che, con qualche modifica più formale che sostanziale²²⁶.

Il passaggio da una pena all'altra era analiticamente disciplinato dal codice (artt. 86-91). In presenza di molteplici tipologie sanzionatorie (criminali, correzionali, di polizia, detentive, pecuniarie, interdittive etc...) e di un sistema organizzato "per gradi", la legge si preoccupava di indicare con precisione le modalità con cui il giudice doveva passare da una pena all'altra, sia quando fosse stato necessario "scendere" ad una tipologia di pena meno grave rispetto a quella ordinariamente prevista sia nel caso inverso.

A questa "scala mobile" penale vennero messi solo due limiti: salvo esplicita previsione legislativa non si poteva, da un lato, ascendere dalle pene di polizia alle pene superiori e, dall'altro, ascendere alla pena capitale²²⁷.

Non potendo quindi arrivare ad una condanna a morte in relazione ad una fattispecie punita con l'applicazione dei lavori forzati perpetui che pur si trovasse nelle condizioni previste dalla legge per essere aggravata, il Senato di Genova propose di consentire di poter disporre in tali casi la «stretta custodia» del condannato per un tempo minimo di due anni e massimo di dieci²²⁸. La stretta custodia a cui si riferiva la magistratura ligure era uno speciale trattamento riservato dal codice ai recidivi che consisteva «nel sottoporre il condannato ad un severo rinchiodamento nel luogo stesso della pena»²²⁹. Ad avviso della *Commissione* questa proposta avrebbe rappresentato null'altro che una gratuita «esacerbazione» del trattamento sanzionatorio, non motivato dalle circostanze che invece rendevano l'ulteriore pena della stretta custodia utile e necessaria in relazione ai recidivi.

È questo un ulteriore esempio della difficoltà della magistratura subalpina di abbandonare una visione del diritto penale meramente retributiva anche nei confronti di quei soggetti per i quali la stessa legge, condannandoli in perpetuo alla detenzione, aveva sancito l'irrecuperabilità.

3.2.1 L'imputabilità, il tentativo, il concorso di persone nel reato e gli altri istituti della parte generale del codice penale albertino

Le circostanze che escludevano o diminuivano l'imputabilità erano regolate al capo II, titolo II, libro I del codice penale albertino. Rubricato "*Dell'influenza dell'età e dello stato di mente del reo sulla applicazione e*

226. C.p. 1839, art. 74, 20.

227. C.p. 1839, artt. 89, co. 5 e 91, 25.

228. *Osservazioni del Senato di Genova*, cit., 9.

229. C.p. 1839, art. 125, 36.

durata della pena”, tale capo disciplinava l’applicazione della pena nei confronti di chi avesse commesso un fatto penalmente rilevante in età particolarmente giovane o in uno stato mentale tale da escludere, incolpevolmente, la possibilità di autodeterminare le proprie azioni e comprenderne le conseguenze sociali e giuridiche.

L’età incideva notevolmente sulla specie e sul *quantum* di pena da cui si poteva essere attinti. Il codice penale individuava quattro intervalli temporali a cui collegava una più mite disciplina sanzionatoria: A) sotto i quattordici anni; B) tra i quattordici e i diciotto anni; C) tra i diciotto ed i ventun anni; D) sopra i ventun anni.

Rispetto alle precedenti codificazioni penali emanate a Napoli e a Parma la nuova legislazione sabauda non prevedeva un’età al di sotto della quale il soggetto era considerato in ogni caso privo della capacità penale²³⁰.

L’art. 93 del codice escludeva dal “campo penale” i minori di quattordici anni solo a condizione che avessero «agito senza discernimento»²³¹, ovvero senza essere ancora in grado di distinguere il bene dal male²³². In caso contrario anche l’infraquattordicenne sarebbe stato suscettibile di ricevere un trattamento sanzionatorio, seppur notevolmente diminuito rispetto a quello ordinario²³³.

Analizzando le prime minute del codice ci si accorge tuttavia che inizialmente la quarta classe della *Regia Commissione* aveva proposto

230. Nelle *Leggi penali* delle Due Sicilie questa era invece individuata a 9 anni (*C.p. Due Sicilie* 1819, art. 64, 17) e nel codice parmense a 10 (*C.p. Parma* 1820, art. 62, 16-17). Particolare era invece la disciplina del codice napoleonico che non prevedeva una soglia minima al di sotto della quale si era considerati totalmente esenti da pena, ma stabiliva una presunzione di non discernimento sino ai 16 anni di età del reo che l’accusa doveva superare per poter arrivare ad una condanna.

231. *C.p.* 1839, art. 93, 26.

232. Sull’imputabilità minorile e sul significato della capacità di discernimento imprescindibile è il riferimento a G. PACE GRAVINA, *Il discernimento dei fanciulli: ricerche sulla imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Torino, 2000, 248; si veda inoltre R. BIANCHI RIVA - C. STORTI, *L’imputabilità del minore: profili storici*, in, *Il difetto d’imputabilità del minore*, a cura di D. Vigoni, Torino, 2016, 25 ss. Illustrando questa disposizione nel loro commentario sul codice penale sabauda gli avvocati Buniva e Paroletti affermarono quanto segue: «Quando abbia agito senza discernimento non soggiacerà a pena. Si stabilisce allora che non vi fu la determinata intenzione la quale da al fatto il carattere di colpevolezza: nel qual caso mancando il fondamento dell’imputazione criminale non vi può essere soggetto ad alcuna pena», G. BUNIVA - G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato in ciascuno dei suoi articoli con annotazioni ed esempi*, Torino, 1842, 30.

233. La particolare cornice edittale prevista per i minori di età inferiore ai quattordici anni dotati di discernimento era contenuta nell’art. 94 del codice; cfr. *C.p.* 1839, art. 94, 26-27.

l'adozione di una disposizione che avrebbe esentato «da ogni pena» il minore di anni dieci, a prescindere da ogni valutazione giudiziale sul suo discernimento²³⁴. Si può quindi affermare che inizialmente l'impianto codicistico dell'imputabilità minorile era stato costruito nel solco di una tradizione giuridica totalmente diversa da quella poi adottata nella versione definitiva del testo albertino.

Le ragioni di un cambiamento così netto vanno ricercate all'interno dei lavori preparatori a cominciare dalle osservazioni rassegnate dalle principali Corti del regno. Se su questa norma i Senati di Piemonte e di Savoia non ebbero nulla da obiettare, quello di Genova la giudicò al contrario del tutto inopportuna. Come spiegò la suprema magistratura ligure:

Si veggono per altro giornalmente fanciulli dell'età di sette in dieci anni troppo maliziosi, e scostumati, e si ebbe come si ha tutt'ora in carcere il tristo esempio di tali fanciulli rei agli anni sette, e taluni già recidivi agli otto, e nove anni per furti, ed altri reati astutamente consumati²³⁵.

Pur con minor enfasi il medesimo concetto fu espresso nelle osservazioni dei giudici nizzardi²³⁶. Nel rispondere a questi rilievi la quarta classe della *Commissione* affermò di aver adottato un approccio conforme alla tradizione romanistica escludendo il periodo dell'infanzia (almeno fino all'insorgere della pubertà) dalla possibilità di essere colpiti da procedimenti criminali. Il limite dei dieci anni (ripreso dal codice penale di Maria Luigia del 1820)²³⁷ individuato nel primo progetto sabauda come discriminare tra età imputabile e non imputabile rispondeva proprio a questo scopo. Come venne infatti sostenuto dai redattori del codice albertino: «La generale esperienza fa conoscere che un individuo al disotto di tale età non può avere quel discernimento, quella intelligenza delle cose che solo può costituire la moralità dell'azione, e senza della quale non si può stabilire con giustizia l'imputazione dell'azione medesima»²³⁸. In pratica la quarta classe della *Commissione* presieduta dal Peyretti non contestò la possibile fondatezza dei pericoli denunciati dalle magistrature di Genova e Nizza, ma sostenne che ad essi non si poteva ovviare ponendo una

234. *Progetto di codice penale*, cit., art. 92, 24: «Il minore degli anni dieci è esente da ogni pena».

235. *Osservazioni del Senato di Genova*, cit., 10.

236. Cfr. *Osservazioni del Senato di Nizza*, cit., 5-6.

237. Cfr. *C.p. Parma 1820*, art. 62, 17.

238. *Risposte della Regia Commissione di legislazione alle osservazioni dei Senati*, cit., 86-87.

legge che non avrebbe rispecchiato criteri di giustizia oggettivi²³⁹. Per tali ragioni l'esenzione assoluta della capacità penale sotto i dieci anni venne confermata anche nella seconda minuta²⁴⁰ ma tale norma fu soppressa e profondamente cambiata, in accoglimento delle preoccupazioni del Senato di Genova, durante l'esame finale effettuato dal Consiglio di Stato²⁴¹. In questa sede, sostenendo la necessità di contrastare anche i reati dei fanciulli, si scelse di non considerare punibile solo l'infraquattordicenne giudicato privo di discernimento al momento della commissione della condotta, ponendo a suo favore (sul modello francese) una presunzione di "innocenza" superabile dalla pubblica accusa. Questa soluzione spiccava per il suo carattere repressivo sia rispetto alle legislazioni di Napoli e Parma sia in confronto a quella napoleonica²⁴², ma probabilmente appariva più conforme alla tradizione giuridica sabauda che non aveva mai ammesso l'insindacabile esclusione della capacità penale in ragione dell'età²⁴³.

In ogni caso anche nell'ipotesi in cui fosse risultato incapace di discernimento al momento del fatto il fanciullo poteva comunque venire recluso, secondo le circostanze e a discrezione dei magistrati, fino (al massimo) a quando avesse compiuto i diciotto anni. Quest'ultima previsione potrebbe sembrare una contraddizione in quanto, di fatto, consentiva l'applicazione di una pena vera e propria (la legge indicava espressamente l'ergastolo) anche nei confronti di soggetti giovanissimi che avevano agito senza rendersi esattamente conto delle implicazioni antisociali e criminali delle proprie condotte. Diversa era però l'ottica adottata dai membri della quarta classe della *Commissione* e da tutte le altre istituzioni giudiziarie coinvolte nei lavori preparatori che, sul punto, ne avallarono le scelte: la reclusione dell'infraquattordicenne incapace di discernimento non rispon-

239. «Non contraddirà la Commissione ai Senati di Nizza, e di Genova che possono esservi fanciulli, massime nelle spiagge marittime, i quali per sviluppo dell'intelletto, in essi precoce, delinquiscano con qualche proposito; ma questi casi che non sono frequenti, non si verificano nella più estesa parte dei Regii Stati; e siccome la legge debba stabilire delle norme generali, la prudenza esige di preferire quel periodo di età generalmente più verosimile, cioè il più tardo, per non esporre giammai la legge al rimprovero di essere ingiusta», *ivi*, 87.

240. *Progetto di codice penale, minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti*, cit., art. 93, 26.

241. *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 7 gennaio 1839.

242. Pur presentando la medesima impostazione sabauda, il codice napoleonico del 1810 aveva adottato il più favorevole limite di sedici anni; cfr. *C.p.* 1810, art. 66, 168.

243. Si veda quanto sostenuto sull'interpretazione delle *Regie Costituzioni* (in particolare su *RR.CC.* 1770, 2, l. IV, t. XXV, § 1, 144) da S. BLOT-MACCAGNAN - M. ORTOLANI, *La peine dans les Royales constitutions*, cit., 669-670 (nota 69).

deva infatti a una volontà punitiva o, peggio ancora, afflittiva, ma sarebbe servita come *extrema ratio* per supplire alla eventuale mancanza di una adeguata possibilità di educazione domestica²⁴⁴. Proprio per tale ragione essa non poteva essere disposta se fosse stato possibile affidare il giovane a dei parenti che garantissero di seguirne la formazione e la crescita²⁴⁵.

Un altro punto che venne discusso fu il momento di raggiungimento della piena “maturità penale” che il codice individuava nel compimento dei ventun anni²⁴⁶. Alle magistrature sabaude sembrava un termine eccessivamente tardo che, in effetti, nelle altre codificazioni non si riscontrava. A ben vedere la *Commissione* riprese la medesima età utilizzata nel codice civile per riconoscere la piena capacità di agire²⁴⁷; un errore secondo il Senato di Piemonte, che avrebbe invece auspicato una minore estensione temporale sul presupposto che «le nozioni del giusto e dell’ingiusto» essendo «le più semplici di tutte, e le più naturali all’uomo»²⁴⁸ si apprendono assai prima dell’esperienza e della maturità necessaria per districarsi consapevolmente negli affari civili. La posizione della magistratura torinese non venne in questo caso accolta²⁴⁹.

Strutturata nel modo appena esaminato l’influenza dell’età del reo, il codice albertino affrontava il problema delle conseguenze sul piano penale dello stato di infermità mentale²⁵⁰.

244. La possibilità di incarcerare i più giovani autori di condotte incriminanti anche qualora avessero agito senza discernimento era pure contemplata nel codice napoleonico all’art. 66. Come esposto al Corpo Legislativo dai consiglieri di Stato Treilhard, Faure e Giunti «Cette détention ne sera point une peine, mais un moyen de suppléer à la correction domestique, lorsque les circonstances ne permettront pas de la confier à sa famille»; *Code pénal, édition conforme à l’édition originale du Bulletin des lois; Précédé de l’Exposé des Motifs par les Orateurs du Conseil d’Etat, sur chacune des lois qui composent ce Code, avec une Table alphabétique des Matières*, Paris, 1811, 22.

245. «La correzione domestica può temersi insufficiente; ed in alcuni casi particolari le circostanze esigono di non confidarli semplicemente alle loro famiglie. I giudici usano allora del mezzo loro concesso dalla legge per promuovere più efficacemente la correzione di questi col mezzo degli ergastoli, specie di detenzione che può considerarsi come la più mite», G. BUNIVA - G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato*, cit., 30.

246. C.p. 1839, art. 92, 26.

247. Cfr. *Codice civile per gli Stati di Sua Maestà il re di Sardegna*, Torino, 1837, art. 367, 101.

248. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 43.

249. Sulle ragioni che indussero il Consiglio di Stato a confermare i ventun anni cfr. G. OBERT, *La formazione del codice penale albertino*, cit., 224.

250. Si rimanda, per una sintesi dell’evoluzione della posizione dei portatori di disabilità intellettive e sensoriali negli ordinamenti giuridici preunitari e poi in quello del regno d’Italia (fino ad arrivare alla disciplina della Costituzione repubblicana del 1947), a I.

Innanzitutto si escludeva la configurabilità del reato nei casi di vizio totale di mente o di forza maggiore, conseguenza ovvia e naturale sulla quale nessuno ebbe nulla da obiettare²⁵¹. L'articolo 100 disciplinava invece le conseguenze del vizio parziale di mente, ovvero di quei casi in cui «la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non si riconoscessero a quel grado da render non imputabile affatto l'azione»²⁵²; in tali ipotesi il nuovo codice dava la possibilità ai giudici di comminare al soggetto agente, secondo le circostanze del fatto e in sostituzione alle pene ordinariamente previste, fino a dieci anni di carcere o l'ergastolo per i più giovani. Il Senato di Piemonte avrebbe desiderato che fosse permesso al giudice (anche di fronte ad un imputato colpito da vizio parziale di mente) di disporre fino a vent'anni di carcerazione e riuscì comunque a far aumentare l'iniziale limite di cinque anni previsto nella prima minuta²⁵³. Per i soggetti affetti da patologie mentali non erano quindi previste tipologie di pene o luoghi di detenzione particolari ma, soprattutto, il giudizio sul loro stato mentale veniva demandato totalmente alla magistratura. Nel corso dei lavori preparatori non vennero sollevate critiche a riguardo, ma la questione venne portata all'opinione pubblica pochi anni dopo dal noto clinico e primario del manicomio di Torino Stefano Bonacossa²⁵⁴, che nel febbraio del 1849 indirizzò una petizione al neo-costituito Parlamento subalpino per chiedere proprio l'abolizione dell'articolo 100 del codice penale²⁵⁵.

Le richieste del medico piemontese erano chiare. Come scrisse nella sua *Petizione*:

DEL BAGNO, *Da incapaci a disabili. Minorati sensoriali e cultura dei diritti*, Torino, 2021; in particolare, per la posizione di questi soggetti nei codici della Restaurazione, si vedano le pp. 66-82.

251. «Non vi ha reato se l'imputato trovasi in stato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non poté resistere»; C.p. 1839, art. 99, 28-29.

252. *Ivi*, art. 100, 29.

253. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 47-48.

254. Sul medico nato a Casalgrasso (oggi in provincia di Cuneo) nel 1804 si veda E. TACCARI, *Bonacossa, Giovanni Stefano*, in *DBI*, vol. 11, Roma, 1969, *ad vocem*.

255. S. BONACOSSA, *Petizione presentata al Parlamento nazionale il 18 febbraio 1849*, in *Id.*, *Elementi teorico-pratici di patologia mentale*, Torino, 1851, 21-34. Una breve analisi tecnica di questa petizione è proposta da S. BARAL, *Il frenologo in tribunale. Nota per una ricerca sul caso italiano*, *Criminocorpus* [En ligne], in *Folie et justice de l'Antiquité à l'époque contemporaine*, sous la direction de H. Ménard et M. Renneville, articles mis en ligne le 01 juin 2016: <http://journals.openedition.org/criminocorpus/3283>.

Io vengo a domandarvi una modificazione nelle leggi relative alla procedura nei giudizi civili e criminali per quanto esse concernono ai mentecatti: vengo a domandarvi la totale soppressione dell'articolo centesimo del Codice penale: vengo infine a domandarvi una special legge che governi le sorti di quella infelice e notabil parte della società che ha smarrito il bene dell'intelletto²⁵⁶.

Si trattava di doglianze che non si limitavano alla legislazione penale, ma che interessavano l'intero ordinamento sabaudo che appariva inadeguato alle specifiche esigenze dei soggetti affetti da questo tipo di patologie. Secondo Bonacossa era necessario prevedere che «il giudizio definitivo sulla esistenza o non esistenza della pazzia»²⁵⁷ spettasse in ultima analisi ad una commissione di medici e che, in caso di risposta affermativa, venissero previsti rimedi particolari in grado, laddove possibile, di migliorare la salute del condannato o, quantomeno, di non peggiorarla. La petizione dell'alienista cuneese ebbe una notevole risonanza, tanto da venir pubblicizzata nelle principali riviste di scienze mediche e da indurre la Camera dei deputati a inviarla ai ministri della Giustizia e dell'Interno nella tornata del 6 marzo 1849²⁵⁸. Inoltre, sulla base di essa, il deputato e medico Bernardino Bertini presentò una proposta di legge il 23 agosto dello stesso anno che, pur avendo riscosso un trasversale consenso parlamentare, non entrò mai in vigore a causa dei coevi eventi bellici che sconvolsero anche la vita politica subalpina²⁵⁹.

256. S. BONACOSSA, *Petizione*, cit., 21.

257. *Ivi*, 33.

258. *Atti del Parlamento Subalpino, Discussioni della Camera dei Deputati*, II Legislatura, 1ª Sessione 1849 (01/02/1849-30/03/1849), Volume (s. n.) dal 01/02/1849 al 29/03/1849, Torino, 1860, 327.

259. Come fa notare Silvano Montaldo, la proposta di legge di Bertini non era del tutto coincidente con la petizione di Bonacossa benché ne riprendesse la volontà di tutelare gli infermi di mente; cfr. S. MONTALDO, *Manicomio e psichiatria nel Regno di Sardegna 1820-1850, in Il Regio manicomio di Torino. Scienza, prassi e immaginario nell'Ottocento italiano*, Torino, 2007, 45-47. Come spiegò lo stesso Bertini nella seduta del 23 agosto 1849: «La proposta di legge che ho l'onore di presentare alla Camera parmi degna delle sue più profonde meditazioni, posciachè vi sono ad un tempo interessati gl'individui, le famiglie, la società, ed incombe al legislatore l'obbligo: 1 Di guarentire le persone e gl'interessi dei mentecatti, sottraendoli ai soprusi di cui possono rimaner vittime; 2 Di cautelare la società dai disordini che i mentecatti possono involontariamente cagionare; 3 D'invigilare a che le provvidenze messe in pratica per il benessere fisico e morale dei mentecatti producano quel migliore risultamento che si può ricavare dai metodi curativi impiegati nei manicomii, e non degenerino in attentati contro la loro libertà individuale per parte di chi avrebbe interesse di simularne la malattia [...] La Commissione incaricata della revisione dei Codici

Alla disciplina dell'imputabilità seguiva nel codice albertino quella del tentativo (artt. 101-110) e del concorso di persone nel reato (artt. 111-122). Nel nuovo ordinamento che si stava costruendo, incentrato sul principio di legalità, era necessario stabilire un insieme di norme che estendessero la responsabilità penale anche a quei casi in cui, pur non integrando tutti gli elementi di un dato reato, un soggetto avesse cercato di realizzarlo senza riuscirci o avesse concorso alla commissione dello stesso insieme ad altre persone. Bisognava in sostanza trovare il modo per permettere di sanzionare anche le diverse forme di manifestazione, alternative a quella consumata, che il reato poteva presentare.

Nelle *Regie Costituzioni*, come in tutte le altre normative di Antico Regime, non era presente una regolamentazione generale del tentativo; solo in relazione a particolari crimini era previsto che il loro tentativo avrebbe dovuto essere sanzionato come se la fattispecie si fosse perfezionata²⁶⁰. Nel porre una disciplina organica di questo istituto, i compilatori del codice del 1839 non poterono guardare al diritto patrio, ma dovettero rivolgere lo sguardo alle coeve legislazioni vigenti negli altri Stati preunitari ed europei.

Ai sensi dell'art. 2 delle disposizioni preliminari del *code* napoleonico il tentativo si configurava quando si ponevano in essere atti esteriori che costituissero un principio di esecuzione della condotta criminosa e quando questa, per circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà di chi agiva, non si fosse poi realizzata²⁶¹. Sul punto la normativa francese

proporrà certamente, giusta il desiderio espresso dal mio collega Bonacossa, medico in capo del regio manicomio di questa metropoli, nella petizione da lui fatta distribuire alla Camera il 5 marzo prossimo passato [...] quelle mutazioni giudicate più acconcie per l'ammissione dei mentecatti nei manicomiali, per la loro custodia e la loro uscita, in seguito a decreto o deliberazione delle potestà giudiziarie od amministrative, per la tutela delle sostanze di questi infelici, e per meglio accertare l'imputabilità o no dei mentecatti inquisiti di reati»; *Atti del Parlamento Subalpino, Discussioni della Camera dei Deputati*, III Legislatura, 2ª Sessione 1849 (30/07/1849-20/11/1849), Volume (s. n.) dal 02/08/1849 al 17/11/1849, Torino, 1862, 179-180.

260. Ciò valeva, ad esempio, per l'omicidio, per cui era previsto che: «Se alcuno con animo premeditato, e senz'altro vi concorra veruna causa prossima, [...] assalirà altra persona per ucciderla, usando ogni sforzo per eseguire la sua intenzione [...] si punirà con la stessa pena dell'omicidio, ancorché non ne sia seguito l'effetto, o che avesse ucciso uno per un altro» (RR.CC. 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 7, § 1, 221). Anche per l'avvelenamento veniva comminata la morte «ancorché non sia seguito l'effetto» (*ivi*, § 5, 223) e inoltre la pena prevista per "l'attentato" era la stessa del consumato anche per la lesa maestà (*ivi*, c. 2, § 1, 201) e per le grassazioni (*ivi*, c. 6, § 1, 214).

261. *Code pénal, édition conforme à l'édition originale du bulletin des lois*, cit., *Code Pénal*, art. 2, 1.

era particolarmente severa²⁶² poiché in questo caso, a meno che l'azione non fosse stata interrotta volontariamente dall'agente (e si versasse quindi nella diversa ipotesi della "desistenza volontaria"), il colpevole veniva sanzionato con la medesima pena prevista per il reato consumato benché l'evento lesivo previsto dalla norma non si fosse, in concreto, verificato²⁶³.

Come spiegato dai consiglieri di Stato Treilhard, Faure e Giunti al Corpo Legislativo nella seduta del primo febbraio 1810, questa scelta trovava piena giustificazione nel fatto che in tali circostanze il reo: «a commis les crime autant qu'il était en lui de le commettre; il a donc encouru la peine prononcée par la loi contre le crime»²⁶⁴.

La draconiana previsione appena ricordata, pienamente conforme allo spirito del *corpus* penale del 1810 (che notoriamente privilegiava il mantenimento dell'ordine sociale anche rispetto alle esigenze di proporzionalità delle sanzioni²⁶⁵), finì per far assurgere a regola generale alcune disposizioni particolari già presenti nel *code Lepeletier* del 1791 che cominciavano la morte al tentato avvelenamento e al tentato assassinio²⁶⁶.

La maggioranza della dottrina penalistica italiana ottocentesca si oppose a questa scelta e anche il codice albertino vi si discostò. A ben vedere quest'ultimo mutuò da quello francese gli elementi costitutivi del tentativo, ovvero la presenza di «un principio di esecuzione»²⁶⁷ del reato (con l'esclusione quindi degli atti meramente preparatori) e la mancata

262. R. ISOTTON, *Crimen in itinere. Profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle codificazioni penali* (Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto giuridico, 9), Napoli, 2006, 345-346.

263. S. VINCIGUERRA, *Una tecnica giuridica raffinata*, cit., XIX.

264. *Code pénal, édition conforme à l'édition originale du bulletin des lois*, cit., *Exposé du Motifs du Livre Premier du Code Pénal*, Séance du 1^{er} février 1810, 9.

265. M. SBRICCOLI, *Introduzione. Giustizia criminale*, cit., 31.

266. *Loi. Code pénal. Donné à Paris le 6 octobre 1791*, Paris, 1791, *Deuxième partie*, Tit. II, Sec. I, artt. 13 e 15. Questo primo esperimento codicistico penale rivoluzionario non conteneva ancora una disciplina autonoma del tentativo quale forma di manifestazione del reato. La recente storiografia giuridica ha ritenuto che ciò corrispondesse ad una precisa volontà dei codificatori francesi che «in ossequio al principio di legalità dei delitti e delle pene» avrebbero consapevolmente evitato di «contemplare un istituto i cui contorni tradizionalmente si erano andati per larga parte delineando [...] attraverso un frequente ricorso ai poteri arbitrari del giudice» (R. ISOTTON, *Crimen in itinere*, cit., 339-340).

267. *C.p.* 1839, art. 101, 29. Si fondava quindi la punibilità del tentativo su un criterio "oggettivo" e si colpivano solo le condotte che avessero concretamente cominciato l'esecuzione della fattispecie criminale privando di ogni rilievo penale il mero *animus* e gli atti preparatori. Tale principio è stato poi ripreso nella sua sostanza e meglio definito dai codici Zanardelli e Rocco, nonostante le suggestioni proposte dalla Scuola positiva che sosteneva una diversa concezione del reato di impronta "soggettivistica".

consumazione dello stesso «per circostanze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore»²⁶⁸, ma non ne accolse l'equiparazione della pena a quella del reato consumato. In effetti, come avevano ben notato già Luosi e Romagnosi nelle *Osservazioni* predisposte nei primi anni del XIX secolo in vista della redazione di un codice penale per il regno d'Italia, non si poteva non tenere in considerazione che nel tentativo «generalmente altro è il delitto a cui si tendeva, altro quello che si è commesso»²⁶⁹. Era quindi necessario (pur con le dovute eccezioni relative a crimini particolarmente gravi e perturbativi della pace sociale) predisporre una punizione inferiore a quella del reato consumato e commisurata allo stato di “avanzamento” della condotta.

Per tale ragione il codice penale albertino seguì l'impostazione già inaugurata nel codice napoletano individuando le due figure di reato mancato e di reato meramente tentato²⁷⁰. La prima costituiva la forma

268. C.p. 1839, art. 101, 29.

269. *Osservazioni del Gran Giudice Luosi sulla prima parte del progetto di codice penale per il regno d'Italia*, in *Opere edite ed inedite di G.D. Romagnosi sul diritto penale con annotazioni di Alessandro de Giorgi*, II, *Scritti editi ed inediti di Giandomenico Romagnosi relativi al progetto del codice di procedura penale per il cessato Regno d'Italia*, Milano, 1842, 1065. Sulle riforme penalistiche riuscite e tentate da Luosi nella Repubblica Cisalpina e poi nel regno d'Italia, oltre ai contributi recentemente pubblicati in *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*, a cura di E. Tavilla, Atti del convegno internazionale di studi, Modena, 2009, si vedano: E. DEZZA, *Multi renescentur quae iam cadere. La plurisecolare vicenda del Progetto sostituito di Giandomenico Romagnosi*, in *Criminali*, 2009, 157-187; ID., *Appunti sulla codificazione penale nel primo regno d'Italia: il progetto del 1809*, in *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, cit., 101-182; *Le fonti del codice di procedura penale del Regno Italico*, a cura di E. Dezza, Milano, 1985; ID., *Il codice di procedura penale del Regno Italico (1807). Storia di un decennio di elaborazione legislativa*, Padova, 1983; L. GARLATI, *La macchina del flagello. Romagnosi alla ricerca della pena perfetta*, in *Italian Review of Legal History*, 1, 2015, n. 7, 1-23; R. ISOTTON, *Il Progetto sostituito di codice penale per il Regno d'Italia di G.D. Romagnosi (1806). Prima trascrizione*, in *Diritto penale XXI secolo V* (2006), f. 1, 119-177; A. CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica: Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in *Ius Mediolani, Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, 1996, 659-760. Per un approfondimento biografico su Romagnosi si rimanda, anche per indicazioni bibliografiche ulteriori, alle voci curate da G.P. ROMAGNANI, voce *Romagnosi, Gian Domenico*, in *DBI*, vol. 88, Roma, 2017, *ad vocem*; L. MANNORI, voce *Gian Domenico Romagnosi*, in *DBGI*, vol. 2, Bologna, 2013, 1723-1726.

270. Per una comparazione tra la disciplina del tentativo contenuta nella parte seconda del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* e in quello albertino si rimanda a M. TRAVERSO, *Tra modello francese e tradizione giuridica locale. Il tentativo nel codice penale albertino e del*

più grave in quanto più prossima alla perfetta consumazione della fattispecie criminosa: essa veniva integrata qualora l'agente avesse posto in essere integralmente la condotta necessaria per realizzare il reato, poi non consumatosi per ragioni indipendenti dalla sua azione (art. 102)²⁷¹. La seconda si realizzava invece quando l'azione dell'agente era ancora incompleta in quanto mancava ancora «qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato»²⁷².

Tale distinzione riprendeva proprio le riflessioni di Romagnosi ad avviso del quale «lo spazio che l'attentato può occupare, tutto al più si estende fra la deliberazione e la consumazione del delitto»²⁷³. Pertanto se per la fattispecie “mancata” la diminuzione di pena venne fissata in un solo grado, per quella “tentata” poteva variare da due a tre gradi a discrezione del giudice e soprattutto in ragione della maggior o minor prossimità della condotta alla piena consumazione del reato.

L'ordinamento penale sabaudo contemplava anche delle fattispecie in cui – in via eccezionale – l'autore del tentativo non beneficiava di alcuno sconto, secondo il modello francese. Ciò, come spiegò il primo professore di diritto penale dell'Università di Torino Leandro Saracco, «succede in alcuni crimini, i quali, compendosi, recherebbero funestissime ed irreparabili conseguenze nella sociale sicurezza»²⁷⁴.

Istituto ancora diverso era la cd. desistenza volontaria: l'agente che avesse volontariamente interrotto la propria azione, desistendo consapevolmente dal compimento della condotta criminosa, non sarebbe stato

Regno delle Due Sicilie, in Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico, a cura di F. Mastroberti e G. Masiello, Napoli, 2020, 629-647. Altre esperienze giuridiche preunitarie, come l'ordinamento penale parmense, non suddividevano invece il tentativo in due figure ma riguardo a questo istituto ponevano una disciplina unitaria.

271. C.p. 1839, art. 102, 29.

272. *Ivi*, art. 103, 29-30.

273. G.D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, I, Milano, 1836⁶, 296. L'individuazione e la separazione di queste due “figure” può dirsi frutto del recepimento di una dottrina giuridica trasversale e, di conseguenza, come un'indiretta conferma dell'esistenza di una vera e propria “scuola” penale italiana, cfr. S. SEMINARA, *Il delitto tentato*, Milano, 2012, 44-45.

274. L. SARACCO, *Trattato di diritto penale*, Torino, 1842, 137. Si trattava in particolare dell'attentato contro la persona del re o contro membri della famiglia regnante, dell'attentato contro la forma di governo o quello volto a incitare i sudditi alla rivolta o alla guerra civile, del tentato parricidio o avvelenamento e di alcune forme della tentata grassazione (artt. 183-186, 189, 578 e 646 del C.p. 1839). Si veda il commento all'art. 105 del codice proposto da G. BUNIVA - G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato*, cit., 38.

imputato di nulla, salvo che le azioni fino a quel momento compiute non avessero integrato fattispecie penali autonome²⁷⁵.

Sulla configurazione di questa disciplina la magistratura sabauda non sollevò particolari critiche²⁷⁶ ma assai più vivace si rivelò il dibattito sull'individuazione dei reati per cui il tentativo era da considerarsi penalmente rilevante. Se il primo progetto rendeva applicabile questo istituto addirittura a tutti i reati, la seconda minuta e poi la versione definitiva del codice ne prevedevano la configurabilità sia per i crimini che per i delitti (con l'esclusione cioè delle sole contravvenzioni, fattispecie penali così tenui da non ritenere opportuno che fossero sanzionate anche in questa forma di manifestazione imperfetta)²⁷⁷. Si trattava di una scelta controcorrente: i principali codici penali che precedettero quello albertino (e che adottavano, seppur utilizzando una diversa nomenclatura, il medesimo sistema di tripartizione delle fattispecie penali) ammettevano in via generale solo la punibilità dei tentativi dei crimini, lasciando alla legge l'individuazione, in via di eccezione, dei casi in cui ciò poteva avvenire anche per i reati meno gravi²⁷⁸. Nel codice sabauda questa regola veniva rovesciata: si sanzionavano sempre anche i delitti tentati, salvo i casi espressamente esclusi dalla legge.

Questo aspetto venne criticato dal Senato di Piemonte che suggerì di seguire l'esempio degli altri testi legislativi vigenti limitando la configurabilità di questo istituto ai soli crimini. Come osservò la Suprema magistratura torinese:

Neppure quanto ai delitti sembrerebbe da stabilirsi in principio generale, ed assoluto, che il tentativo, qualunque sia il delitto tentato, debba andar soggetto ad una pena. [...] Si può in questa parte convenevolmente seguire l'esempio de' Codici

275. C.p. 1839, art. 106, 30.

276. Con la sola eccezione della proposta avanzata dal Senato di Piemonte e rigettata dalla Regia Commissione di uniformare la punizione del crimine tentato con quella del crimine mancato; cfr. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 50-51.

277. Il primo progetto dichiarava infatti punibile qualunque tentativo di reato (*Progetto di codice penale*, cit., art. 103, 27), mentre la seconda minuta, anche in ragione delle osservazioni senatorie, limitava l'applicazione di questo istituto ai soli crimini e delitti (*Progetto di codice penale, minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti*, cit., art. 104, 29).

278. Il codice napoletano prescriveva che «I tentativi de' delitti e delle contravvenzioni non sono imputabili che ne' casi specialmente determinati dalla legge» (*C.p. Due Sicilie* 1819, art. 71, 19). Sulla stessa posizione quello di Parma: «Il tentativo è sempre punibile ne' crimini; ne' delitti è punibile in que' soli casi che sono espressamente additati dalla legge» (*C.p. Parma* 1820, art. 78, 22).

stranieri, specialmente di quelli di Francia e di Parma, secondo i quali il tentativo è in regola generale punito quanto ai crimini, lo è pure in alcuni casi espressamente determinati quanto ai delitti, non mai riguardo alle semplici contravvenzioni²⁷⁹.

Questa posizione non venne tuttavia accolta dalla *Regia Commissione*²⁸⁰ e il codice sabauda optò per sanzionare il tentativo non solo dei crimini ma anche dei delitti, mostrandosi così più severo perfino del *code pénal* del 1810, secondo cui «Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits, que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi»²⁸¹. In effetti in Francia l'idea di generalizzare anche ai delitti l'istituto del tentativo sembrò errata per le seguenti ragioni:

Mais cette disposition ne peut pas être si généralement adoptée pour les délits, parce que les caractères n'en sont pas aussi marqués que les caractères du crime; leur exécution peut très-bien avoir été préparée et commencée par des circonstances et des démarches qui, en elles-mêmes, n'ont rien de répréhensible, et dont l'objet n'est bien connu que lorsque le délit est consommé; il a donc été sage de déclarer que les tentatives du délit ne seraient considérées et punies comme le délit même que dans des cas particuliers, déterminés par une disposition spéciale de la loi²⁸².

Come è stato autorevolmente notato la struttura del tentativo e il suo trattamento sanzionatorio hanno sempre costituito un indice importante per valutare il carattere più o meno repressivo di un ordinamento²⁸³. Questo è evidente per il caso albertino: pur adottando un'impostazione "oggettivistica" che escludeva la rilevanza della sola intenzione non concretizzata in atti esteriori, la scelta di punire anche i tentativi di reati minori che non costituivano un effettivo pericolo per i beni giuridici tutelati pare eloquente. Ancora alle soglie dell'Unità questo punto costituirà uno degli aspetti da risolvere in vista dell'estensione della normativa penale sabauda alle nuove province italiane²⁸⁴.

279. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 49-50.

280. Per le risposte della *Commissione* al Senato di Torino si veda: *Risposte della Regia Commissione di legislazione alle osservazioni dei Senati*, cit., 97-98.

281. C.p. 1810, art. 3, 1.

282. *Code pénal, édition conforme à l'édition originale du bulletin des lois*, cit., *Exposé du Motifs du Livre Premier du Code Pénal*, Séance du 1^{er} février 1810, 10.

283. A. CAVANNA, *Il problema delle origini del tentativo*, cit., 1-4.

284. Sul permanere di discipline del tentativo disomogenee nella Penisola fino al codice Zanardelli cfr. S. SEMINARA, *Il delitto tentato*, cit., 52. Sulle difficoltà di coordinamento riguardo a questo istituto incontrate dopo l'Unità nelle diverse province del nuovo regno

In linea con quanto previsto negli altri codici penali preunitari era invece la regolamentazione del concorso di persone nel reato. Il codice penale albertino tipizzava le manifestazioni possibili di complicità, recependo in particolare la distinzione, già presente in quello parmense²⁸⁵, fra agente principale e complice. Entrambe queste figure si caratterizzavano per aver compiuto azioni diverse da quella tipica dell'autore, concorrendo con quest'ultimo alla realizzazione del reato. Nella prima categoria rientravano quelli che Pellegrino Rossi definiva i "codelinquenti", ovvero quei soggetti che contribuivano in modo diretto a far nascere la risoluzione criminosa o ad eseguire la condotta materiale²⁸⁶. Coerentemente con questa impostazione l'art. 107 del codice albertino individuava come agenti principali i mandanti del reato, coloro che inducevano altri a commetterlo con promesse, minacce, raggiri o abuso di autorità e infine coloro che partecipavano direttamente all'esecuzione della fattispecie incriminata²⁸⁷. Figure quindi il cui apporto causale appariva decisivo per la realizzazione del reato e che, pertanto, soggiacevano alla stessa pena prevista per l'autore. Più sfumata era invece la posizione dei complici, coloro che senza aver partecipato direttamente alla condotta ne avevano comunque agevolato la realizzazione. Il codice prevedeva tre categorie tipiche di complici: gli istigatori, coloro che avevano fornito i mezzi all'autore per commettere il reato e coloro che ne avevano scientemente facilitato l'azione²⁸⁸. Per essi la punizione era in larga parte rimessa alla valutazione del giudice: poteva essere la medesima dell'autore se il loro contributo fosse stato ritenuto essenziale per il perfezionamento del fatto delittuoso, ma negli altri casi poteva essere diminuita da uno a tre gradi.

Graduando il trattamento sanzionatorio dei concorrenti in ragione dell'apporto fornito da essi alla causazione della fattispecie, il codice albertino si discostava dall'esempio napoleonico che, viceversa, prevedeva per gli autori, gli istigatori ed i complici la medesima pena, salvo rare eccezioni

cfr. M. TRAVERSO, *Tra modello francese e tradizione giuridica locale*, cit., 645-647; M.N. MILETTI, «Piemontizzare le contrade italiane». *L'adeguamento del codice penale sardo alle province meridionali, in Il codice penale per gli stati del Re di Sardegna e per l'Italia unita (1859)* (a cura di S. Vinciguerra), Padova, 2008, CXVIII.

285. Cfr. *C.p. Parma 1820*, artt. 82-83, 22-23.

286. P. ROSSI, *Traité de droit pénal*, III, Paris-Genève, 1829, 26-27. Per orientarsi fra la vasta bibliografia prodotta sulla figura di Pellegrino Rossi si veda: L. LACCHÈ, voce *Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo*, in *DBI*, vol. 88, Roma, 2017, e ancora *Id.*, voce *Rossi, Pellegrino*, in *DBGI*, vol. II, Bologna, 2013, 1741-1744.

287. *C.p. 1839*, art. 107, 31.

288. *Ivi*, art. 108, 31.

di legge²⁸⁹. La scelta francese, in assoluta controtendenza con la dominante dottrina²⁹⁰, non venne adottata da nessuna legislazione preunitaria e alle soglie della metà del XIX secolo doveva sembrare del tutto anacronistica dal momento che nessuna delle istituzioni coinvolte nei lavori codificatori sabaudi pensò di proporla.

Come per il caso del tentativo, predisporre una disciplina organica che permettesse di delimitare il campo del concorso punibile, tradizionalmente lasciato all'arbitrio del giudice, diventava imprescindibile in un sistema che si assumeva fondato sul principio di legalità. Se, come riportava l'art. 3, nessun reato poteva essere punito con pene non previste dalla legge prima della sua commissione²⁹¹, era necessario che la stessa legge individuasse, *ex ante* e in modo astratto, gli elementi costitutivi di questo istituto. Tuttavia, nonostante la nuova normativa, non mancarono resistenze da parte della giurisprudenza subalpina. Per un reato commesso in concorso si era ad esempio soliti condannare tutti gli imputati indistintamente come complici quando non si riusciva a dimostrare chi tra essi fosse l'autore del fatto²⁹². Per alcune specifiche fattispecie (come l'omicidio avvenuto nel corso di una rissa)²⁹³ il nuovo codice ammetteva questa possibilità, ma continuare ad applicare tale sistema fuori dalle eccezioni previste legislativamente non sembrava più possibile, proprio in ossequio a quel principio di legalità appena ricordato. Nonostante ciò,

289. *Code pénal, édition conforme à l'édition originale du bulletin des lois*, cit., *Code Pénal*, artt. 59-62, 167-168. Come spiegato dai consiglieri di Stato Faure, Berlier e Portalis al Corpo Legislativo nella seduta del 3 febbraio 1810: «Le Code établit d'abord pour règle générale que le complice d'un crime ou délit sera puni de la même peine que celui qui en est l'auteur. Cependant comme cette règle est susceptible de quelques exceptions, quoique très-rares, le Code permet ces exceptions, pourvu qu'elles soient le résultat d'une disposition de la loi; elles trouveront leur place naturelle dans les articles relatifs aux cas pour lesquels elles seront jugées nécessaires» (*ivi*, *Exposé du Motifs du Livre Premier du Code Pénal*, Séance du 3 février 1810, 20).

290. Cfr. M. HELFER, *Il concorso di più persone nel reato. Problemi aperti del sistema unitario italiano*, Torino, 2013, 36-37.

291. *C.p.* 1839, art. 3, 1.

292. Cfr. G. BUNIVA - G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato*, cit., 41.

293. *C.p.* 1839, art. 606, 179-180: «Se in una rissa insorta tra più persone resta qualcuno ucciso, ciascuno di quelli che hanno recata una ferita mortale è reo d'omicidio. Ma se non si conoscesse il preciso autore di detta ferita, o se la morte fosse stata prodotta dal complesso di più ferite, tutti quelli che hanno portata la mano sull'ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, sono puniti colla reclusione o colla relegazione od anche col carcere avuto riguardo alla qualità ed alla quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa».

in una sentenza del 16 marzo 1841, il Senato di Torino confermò questa possibilità nonostante il parere contrario espresso dall'avvocato generale²⁹⁴ palesando una difficoltà di fondo nell'accogliere il cambiamento dei paradigmi penali avvenuto con la codificazione.

Seguendo l'ordine del primo libro del codice dopo il concorso di persone troviamo la disciplina del concorso di reati e della recidiva.

Questi due argomenti venivano trattati nel medesimo capo V pur consistendo in fattispecie differenti: il concorso (che il codice individuava con l'espressione "*Dei rei di più reati*") si aveva quando un soggetto commetteva ulteriori fatti penali senza essere stato ancora condannato con sentenza divenuta irrevocabile per i precedenti, mentre la recidiva, al contrario, per essere integrata presupponeva proprio l'esistenza di una pronuncia per altri reati a carico del colpevole.

Sul primo istituto il codice adottava generalmente la regola del cd. cumulo giuridico delle pene, stabilendo (con alcune eccezioni)²⁹⁵ che in caso di concorso di due o più crimini, delitti o contravvenzioni si sarebbe dovuta applicare la sanzione più grave aumenta secondo i casi, le circostanze, il numero e il tipo di reati e la qualità delle persone. Su questo aspetto il codice sardo prese a modello quello napoletano, sviluppando il concetto di reiterazione che quest'ultimo testo legislativo aveva introdotto distinguendolo da quello della recidiva²⁹⁶.

Il cambiamento rispetto al sistema adottato nelle *Regie Costituzioni* era netto, dal momento che l'antica consolidazione sabauda in presenza di più reati seguiva l'opposta regola del cumulo materiale, sommando *de plano* le pene di ciascuna condotta del colpevole²⁹⁷.

294. Cfr. G. BUNIVA - G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato*, cit., 41.

295. Agli articoli 112-121 il codice sardo prevedeva una nutrita casistica di concorsi possibili tra crimini, delitti e contravvenzioni, alla lettura dei quali si rimanda per più precise informazioni. Inoltre per regola generale se alcuni fra i reati in concorso prevedevano sanzioni quali l'interdizione dai pubblici uffici, la multa e l'ammenda il cumulo giuridico non trovava luogo e tali pene venivano applicate insieme alle altre. Cfr. *C.p.* 1839, art. 116, 33-34. La ragione di questa eccezione è abbastanza intuitiva, trattandosi di sanzioni non detentive e volte a tutelare interessi specifici non si prestavano all'applicazione di questa regola.

296. Cfr. E. PESSINA, *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX*, Firenze, 1868, 10-11. Cfr. *C.p. Due Sicilie* 1819, art. 85, 22: «La reiterazione si ha quando il colpevole di un misfatto, per lo quale non è stato ancora legalmente condannato, commette un altro misfatto; o il colpevole di delitto commette altro delitto; o il colpevole di contravvenzione commette altra contravvenzione». Il codice napoletano utilizzava diversi criteri per risolvere il problema della punizione del concorso di reati a seconda del numero e del tipo di fattispecie coinvolte.

297. «Occorrendo, che un reo abbia commesso più delitti, la pena del più grave di essi non assorbirà quella, che resta prescritta per gli altri, ma si condannerà in tutte le pene,

La scelta fatta dai redattori del codice albertino avrebbe potuto essere ancora diversa. Come fece notare il Senato di Piemonte non mancavano legislazioni che per i casi di reiterazione si limitavano a far subire al reo la pena prevista per il reato più grave. Il riferimento era probabilmente a quanto disposto nel codice penale parmense²⁹⁸ e nella nuova edizione del 1832 del *code d'instruction criminelle* francese²⁹⁹ che non prevedevano in questi casi alcun tipo di “cumulo” optando per il più favorevole criterio dell'assorbimento. Questa soluzione, estremamente garantista, non convinceva la Corte torinese per il rischio di incentivare la realizzazione di condotte criminali minori insieme ad un reato più grave nella «certezza dell'impunità»³⁰⁰. Passare dall'applicazione del cumulo materiale previsto dalla precedente normativa al più mite cumulo giuridico (oltre ad essere in linea con quanto previsto nella maggioranza degli altri codici di area italiana) incontrava il consenso della magistratura subalpina, ma una soluzione come quella adottata a Parma ed in Francia sembrava eccessiva.

In sostanza nelle osservazioni dei giudici sabaudi emerge su questo istituto una posizione severa ma equilibrata, come risulta anche dal riconoscimento della necessità di differenziare gli aumenti di pena tra i casi di reiterazione e di recidiva. Sempre al Senato di Piemonte sembrava infatti corretto mantenere «costantemente una giusta differenza [...] tra chi, quantunque colpevole di più reati» era soggetto «per la prima volta ad un giudizio, e colui, che avvertito di una condanna, e dopo di aver sentito il rigor delle leggi»³⁰¹ dimostrava invece, commettendone altri, di non temere la giustizia³⁰².

Per tali ragioni, a differenza dei casi di reiterazione, la recidiva poteva avere come conseguenza non solo un aumento quantitativo della pena, ma il passaggio ad una sanzione superiore. L'impostazione adottata dai

ove siano eseguibili, prescritte per ognuno de' suddetti delitti»; *RR.CC.* 1770, v. 2, l. IV, t. XXV, § 5, 146.

298. *C.p. Parma* 1820, art. 46, 11: «Le pene non possono mai cumularsi in un medesimo giudizio, ma si applica sempre la più grave secondo i gradi stabiliti in questo codice».

299. *Code d'instruction criminelle et code pénal (édition de 1832), annotés des lois analogues, des arrêts et décisions judiciaires, des discussion sur la loi du 28 avril 1832; et des opinions des auteurs*, Paris, 1833, art. 365, 61: «En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée».

300. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 54.

301. *Ivi*, 54-55.

302. Sull'importanza giuridica ed ideologica che la recidiva ha avuto nel XIX secolo cfr. B. SCHNAPPER, *La récidive, une obsession creatrice au XIX siècle*, in *Le récidivisme*, Atti del XXI congresso della Association Française de Criminologie, Poitiers 7-9 octobre 1982, Poitiers, 1983, 25-64.

redattori sabaudi riprendeva da vicino quella del codice napoleonico, ma non senza qualche importante eccezione favorita anche dall'apporto delle osservazioni delle supreme magistrature.

3.2.2 Le cause estintive del reato e delle pene e l'istituto mancato: la riabilitazione del condannato

Apredo la parte del loro commentario al codice penale dedicata all'estinzione delle pene e dei reati gli avvocati Buniva e Paroletti osservavano quanto segue:

Dal momento in cui un reato è stato commesso, la società ha diritto ad una riparazione del male sì pubblico che privato che dall'azione criminosa può essere derivato. La legge definisce i mezzi coi quali il reo adempisce all'obbligazione che in lui nasce per proprio misfatto. Adempiuto il fine della legge cessa ogni ragione d'imputazione penale, ed è sotto quest'aspetto che il Legislatore riguarda siccome estinti i reati e le relative pene³⁰³.

Per quanto concettualmente ben distinte, il codice albertino non separava la disciplina dell'estinzione del reato e delle pene. L'art. 135 si limitava infatti ad indicare quali cause di estinzione di entrambe una serie di ipotesi tra loro eterogenee, quali la morte del condannato, l'espiazione della pena, l'indulto o la grazia sovrana e la prescrizione nei casi in cui era prevista dalla legge³⁰⁴, in presenza delle quali cessava il diritto della società di pretendere la punizione dell'autore di un fatto criminoso.

Le prime due suddette ipotesi erano definite in dottrina "naturali"; anche se va detto che la morte, oltre a non pregiudicare le obbligazioni civili nascenti da reato, non estingueva integralmente le pene del deceduto. Innanzi tutto le sanzioni pecuniarie si trasmettevano agli eredi, contro i quali il fisco avrebbe potuto agire per il loro pagamento. Inoltre, nel caso in cui un soggetto, attinto da una condanna alla pena capitale, si fosse tolto volontariamente la vita prima della sua esecuzione, la legge imponeva che venisse affisso sul luogo dove essa avrebbe dovuto svolgersi un cartello infamante. Contro gli altri suicidi era comunque prevista la privazione degli onori funebri oltre alla nullità delle disposizioni di ultima volontà.

Scontando invece la propria condanna si saldava il proprio debito con la società, tuttavia questo non era sufficiente a riottenere i diritti e le capacità civili perdute in seguito alla comminazione dell'infamia e dell'in-

303. G. BUNIVA - G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato*, cit., 46.

304. Cfr. C.p. 1839, art. 135, 39.

terdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio di una professione³⁰⁵. Questo tipo di sanzioni accessorie presentavano infatti un effetto perpetuo, essendo connesse a fattispecie considerate così gravi e moralmente indegne da conferire al loro autore uno stigma indelebile che non poteva essere eliso espianando la pena (pecuniaria o detentiva) principale³⁰⁶.

Coerentemente con questa concezione anche gli indulti e la grazia sovrana non sottraevano l'infamia al loro destinatario, salvo che ciò venisse espressamente previsto. Proprio intorno a questi istituti, che costituivano espressione di quel potere "clemenziale" del re di antichissima origine, si sviluppò un certo dibattito nel corso dei lavori di codificazione³⁰⁷.

Nelle prime versioni dei progetti del codice era stato infatti previsto un ulteriore mezzo per consentire al condannato di sollecitare l'intervento del sovrano. Si trattava della riabilitazione, a cui nelle prime minute era dedicato un titolo specifico – il terzo – del primo libro³⁰⁸. In sostanza si dava la possibilità di chiedere al re, alcuni anni dopo aver scontato la pena, di essere "riabilitati". In questo caso, tutte le incapacità connesse alla condanna sarebbero cessate *ex nunc*³⁰⁹. La novità consisteva nel coinvolgimento obbligatorio della magistratura: prima di andare dal sovrano sarebbe stato infatti necessario presentare una domanda al Senato territorialmente

305. Cfr. C.p. 1839, art. 139, 40: «Estinguendosi il reato per l'espiazione della pena, il condannato, non rientrerà in quei diritti civili, né riacquisterà quelle capacità di cui sia stato privato colla sofferta condanna, ove alla pena fosse unita l'infamia o l'interdizione dai pubblici, uffici o dall'esercizio di una professione, di una negoziazione o di un'arte».

306. G. BUNIVA - G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato*, cit., 47.

307. Sul potere di grazie è imprescindibile il riferimento a M. STRONATI, *Il governo della «grazia»*. *Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Macerata, 2009, *passim*.

308. Cfr. *Progetto di codice penale*, cit., artt. 138-151, 36-38 e *Progetto di codice penale, minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti*, cit., artt. 141-154, 39-42.

309. Come affermò la *Commissione* nelle risposte alle osservazioni delle magistrature sul primo progetto del codice: «Si considerò che [...] non stavi inconveniente che risulti tuttavia nelle leggi, che, oltre ad una grazia speciale, ovvi una via aperta al Trono per sperare, mediante l'adempimento di alcune condizioni, e dopo il lasso di un tempo, di ottenere la riabilitazione, colla data prova cioè di emendazione, di migliore vita, di fatto senno, e di devozione al Re ed alle legge. Questa via parve alla Commissione non doversi chiudere né anche in una Monarchia, e perché per le condizioni volute per la riabilitazione ordinaria, è dell'interesse della Monarchia istessa eccitare apertamente i condannati a farsi buoni; ed, emendati i rei, il principale scopo delle pene sia ottenuto: [...] tale via parve alla Commissione dovesse essere fatta nota e generale acciocchè chiunque la conosca, e chiunque sappia che la clemenza Sovrana non è esaurita mai per condannati provati emendati». *Risposte della Regia Commissione di legislazione alle osservazioni dei Senati*, cit., 131-132.

competente e poter dimostrare, tramite attestati rilasciati dal sindaco del comune di residenza, di avere una dimora stabile e di essere persone di buona condotta. Dopo aver ricevuto le conclusioni dell'avvocato generale il Senato avrebbe rassegnato un proprio parere che, se negativo, avrebbe interdetto all'istante una nuova proposizione della domanda per cinque anni. Nel caso in cui la Suprema magistratura si fosse invece pronunciata in senso positivo la domanda sarebbe stata inviata al Guardasigilli affinché potesse sottoposta al re che manteneva la parola definitiva.

Per quanto questa soluzione non rappresentasse una novità assoluta nei coevi ordinamenti penali preunitari³¹⁰, la delicatezza e le problematiche che essa comportava non sfuggirono alla quarta sezione della *Commissione di Legislazione* in quanto era evidente che richiedendo una preliminare pronuncia da parte dei giudici sulla buona condotta del condannato e sull'ammissibilità della riabilitazione si apriva la strada a potenziali conflitti istituzionali nel caso in cui il re avesse ritenuto di disattendere il parere fornito dei suoi giudici. Nelle osservazioni sul primo progetto il tema non sollevò tuttavia particolare dibattito; solo la Camera dei conti ritenne infatti opportuno dedicare qualche riga di commento al «savio sistema della riabilitazione» ma solo per salutarne l'introduzione in modo molto positivo³¹¹. Il Senato di Piemonte si spinse anzi a chiedere di ampliare la portata di questo istituto, consentendo che tramite esso fosse possibile cancellare anche la limitazione relativa all'interdizione all'esercizio dei pubblici uffici³¹². Se la *ratio* della riabilitazione era restituire alla società il condannato «fatto quasi uomo nuovo»³¹³ questa esclusione non aveva sufficientemente fondamento e fu in effetti eliminata dalla *Commissione* nella seconda minuta. Era quindi evidente che la magistratura sabauda fosse assolutamente favorevole alla creazione di un sistema in qualche modo “concorrenziale” alla tradizionale grazia sovrana, che prevedesse il suo intervento diretto (seppur non vincolante). Diverso parere fu invece il Consiglio di Stato, all'interno del

310. La riabilitazione era infatti prevista sia nel codice di procedura penale del regno delle Due Sicilie che in quello del Ducato di Parma. Cfr. *C.p.p. Due Sicilie*, artt. 623-634, 236-238 e *C.p.p. Parma*, artt. 592-604, 142-143.

311. Per usare le parole della Camera questo istituto sarebbe stato «[...] utile per restituire alla società, all'industria, ed anche alla probità ed all'onore quegli uomini che l'avvilimento e la miseria terrebbero in una specie di stato di ostilità verso i loro concittadini», *Osservazioni della Regia Camera de' conti*, cit., 12.

312. Il primo progetto escludeva infatti espressamente questa ipotesi («Il funzionario, od ufficiale pubblico qualunque non potrà però mai essere riabilitato all'esercizio dei pubblici impieghi», *Progetto di codice penale*, cit., art. 139, 36).

313. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 63.

quale si decise di non inserire nella versione definitiva del codice questo istituto, sconosciuto alla cultura giuridica sabauda.

Assai articolata era infine la disciplina della prescrizione, ultima causa di estinzione della pena prevista dal codice a chiusura del libro I. Se le *Regie Costituzioni* non prevedevano, in via generale questo istituto non si poteva dire che esso non fosse del tutto assente nella legislazione vigente nel regno di Sardegna. Come in effetti osservò la Camera dei conti, la struttura del primo sistema delle prescrizioni redatto dalla *Commissione* si rifaceva espressamente a quello «già vigente con successo nel Ducato di Genova» e, secondo il magistrato, sembrava essere «in armonia collo stato attuale della pubblica opinione»³¹⁴. Anche per questo punto pare evidente il tentativo di costruire la normativa optando, per quanto possibile, per una certa continuità con l'esperienza precedente.

Nella versione definitiva esso venne in parte modificato, distinguendo tra prescrizione della pena (che si aveva quando era stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva) e dell'azione penale (che viceversa poteva intervenire prima che fosse cominciato un procedimento a carico del soggetto agente). Il tempo previsto per la prima era decisamente più lungo rispetto alla seconda³¹⁵, infatti, ad esempio, era previsto che le condanne inferiori alla morte ed ai lavori forzati a vita si prescrivessero in vent'anni dal giorno della sentenza, mentre la relativa azione penale in dieci anni dal giorno del commesso reato.

Numerose erano invece le fattispecie in relazione alle quali non si poteva beneficiare di questo meccanismo: non si prescrivevano in nessun caso alcuni reati contro la religione, quelli di lesa maestà e quello di parricidio; lo stesso era previsto per i crimini contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato colpiti con la pena di morte, e per alcuni tipi di omicidio aggravati³¹⁶. Per gli altri casi il tempo della prescrizione variava

314. *Osservazioni della Regia Camera de' conti*, cit., 13. Il riferimento era in particolare al titolo XXXIV della parte seconda, libro II, del *Regolamento di S.M. per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova*, in *Raccolta degli atti del governo di S.M. il Re di Sardegna*, II (dal 1° gennaio a tutto dicembre 1815), cit., 415-416.

315. Come spiegavano nel loro commentario Buniva e Paroletti: «La ragione della differenza sia in che quando la giustizia ha già pronunciato, l'infrazione ai decreti di lei costituisce un fatto più repressibile, le cui conseguenze debbono avere più lunga durata; nell'altro caso si può imputare all'amministrazione della giustizia il silenzio osservato, e l'aver forse lasciato perdere le prove dell'innocenza dell'agente». G. BUNIVA - G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato*, cit., 48.

316. Ma, in tali casi, se il colpevole fosse stato arrestato dopo vent'anni dalla loro commissione la sanzione sarebbe stata diminuita di un grado. Benché anch'essi fossero esclusi

a seconda del tipo di reato di cui si trattava (crimini, delitti o contravvenzioni) e della loro gravità. In fin dei conti rispetto all'iniziale progetto della Commissione la disciplina del codice venne moderatamente mitigata.

Rimane di un certo interesse esporre come la giurisprudenza sabauda abbia applicato questa normativa alle condotte realizzate prima dell'entrata in vigore del codice. La questione poteva sembrare solo in apparenza risolta dalla disciplina dell'art. 157 a tenore del quale:

Le prescrizioni delle azioni penali e delle pene, che fossero state stabilite dalle leggi penali anteriori e già incominciate al tempo dell'osservanza del presente Codice, saranno regolate a norma delle suddette leggi. Ciò non ostante le prescrizioni incominciate prima del tempo suddetto, e per cui secondo le leggi anteriori si richiederebbe tuttora un decorso di tempo maggiore di quello che si determina nei termini rispettivamente da questo stabiliti³¹⁷.

Optare per la legislazione più favorevole al reo in caso di conflitto tra le legislazioni rappresentava una scelta quasi obbligata alla luce dei nuovi principi cui il nuovo codice intendeva informarsi. Non a caso infatti questa norma non venne pressoché toccata nella dialettica intercorsa tra Commissione, Magistrature e Consiglio di Stato. Ciò, nella prassi, significava applicare anche ai casi precedenti le regole del nuovo codice, essendo la disciplina in esso prevista quasi sempre più mite di quella anteriore.

Se non era quindi in discussione la normativa da utilizzare sorse tuttavia una diversa questione interpretativa riguardo l'individuazione del momento dal quale fare decorrere il tempo della prescrizione, se dal giorno del commesso reato oppure dal giorno di osservanza del codice.

Appena due mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa, in una sentenza relativa a due furti avvenuti una decina di anni prima, il Senato di Torino optò per la seconda soluzione accogliendo la posizione espressa dall'avvocato fiscale³¹⁸. In sostanza la linea interpretativa sposata dalla

dall'operatività di questa causa di estinzione, pure i condannati alla pena capitale e ai lavori forzati a vita per reati diversi da quelli appena indicati beneficiavano della medesima diminuzione di pena, a condizione che fossero stati catturati dopo un ventennio dalla pronuncia della loro sentenza; *C.p.* 1839, artt. 141-142, 40-41.

317. *C.p.* 1839, art. 157, 45.

318. In particolare secondo l'Avvocato fiscale del Senato: «Sebbene possa a prima fronte apparire che i termini portati dal secondo alinea di questo articolo abbiano a computarsi dal giorno del commesso reato, mentre egli è sempre nel senso che tende a mitigarne il rigore che le leggi penali debbono essere intese, ben considerato tuttavia ed il generale principio in prima stabilito, che si volle solo per certi casi modificare, e le parole stesse della legge,

magistratura sabauda finì per limitare fortemente i benefici che la nuova normativa avrebbero potuto comportare alla posizione degli inquisiti per reati commessi prima della sua introduzione.

4. La sistematica dei delitti e delle contravvenzioni. Cenni sul libro II e III del codice penale albertino

Nella versione finale, entrata in vigore nel 1840, la disciplina dei crimini e dei delitti fu interamente inserita nel libro II del codice, rubricato “*Dei crimini e dei delitti e delle loro pene*”.

Come si è già accennato in precedenza, l'impostazione finale, coerente con la suddivisione in tre parti dell'opera, era differente da quella proposta nel primo progetto, che presentava una struttura quadripartita. In essa, infatti, la regolamentazione delle fattispecie più gravi, punite con pene criminali o correzionali, era suddivisa tra il secondo e il terzo libro, mentre il quarto era dedicato alle contravvenzioni³¹⁹.

La scelta iniziale rispondeva alla volontà di separare la trattazione degli illeciti penali che ledevano prevalentemente l'interesse pubblico da quelli che invece offendevano i privati, seguendo idealmente la suddivisione tra *Crimes et délits contre la chose publique* e *Crimes et délits contre le particuliers* già adottata dal modello napoleonico e ripresa da quello parmense³²⁰.

Questa quadripartizione, come ravvisò lo stesso Barbaroux, presentava tuttavia diverse forzature e non rispondeva a effettiva utilità. Come rilevò infatti il Guardasigilli, presentando la seconda minuta al Consiglio di Stato:

se per un canto egli è difficile di segnare esattamente una linea di partizione tra i reati che riguardano l'interesse pubblico, e quelli che riflettono solo l'interesse dei privati, sembra poi, per altra parte che l'ordine e la classificazione delle materie sia abbastanza chiara e distinta, collocando tutta la serie di crimini e dei delitti sotto titoli diversi che indichino il loro speciale carattere come vedesi fatto nel Codice delle due Sicilie³²¹.

ed il successivo articolo 158, ed altre analoghe disposizioni, sarà agevole convincersi che i riferiti termini non possono altrimenti computarsi che dal giorno dell'osservanza del nuovo codice». Le conclusioni appena riportate sono state pubblicate in estratto nell'*Appendice al Diario forense per materie criminali* curato da G.M. Regis e in G. BUNIVA - G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato*, cit., 50-51.

319. Cfr. *Progetto di codice penale*, cit., *Indice delle materie*, 209-216.

320. Cfr. C.p. 1810, 79-82 e C.p. Parma 1820, *Indice*, 165-170.

321. *Lettera di S.E. il Guardasigilli di S.M. del 2 ottobre 1838*, cit., 32.

Nel testo definitivo le fattispecie delittuose vennero quindi inserite in un solo libro, il secondo, ed organizzate e sistematizzate su dieci titoli, in base al bene giuridico leso³²². Se, almeno a livello formale, questo schema presentava una certa somiglianza con quello adottato nella codificazione penale borbonica, a livello sostanziale la disciplina dei reati risentì molto dell'influenza della specifica tradizione, giuridica e sociale, sabauda³²³.

Come già le *Regie Costituzioni*, anche il libro secondo del codice penale albertino si apriva con l'enunciazione delle figure criminose contro il rispetto dovuto alla religione dello Stato (tit. I). Se questa decisione non rappresentava certo un *unicum* nell'ambito delle codificazioni preunitarie (ritrovandosi ad esempio anche in quella delle Due Sicilie) emergeva una spiccata severità nelle sanzioni previste che, oggettivamente, non stupisce, considerando anche le raccomandazioni che su questo specifico aspetto erano state manifestate da Carlo Alberto nelle sue *Observations*.

Dall'analisi dei lavori codificatori emerge anzi che l'azione dei magistrati sabaudi riuscì in parte a moderare una normativa che, nei primi progetti, si palesava ancora più rigida. Il Senato di Piemonte in particolare cercò di limitare la "latitudine" di alcune fattispecie contro la religione a quei soli atti commessi «coll'empio fine di oltraggiarla»³²⁴. Per questo tipo di fattispecie l'elemento soggettivo doveva assumere la forma di dolo specifico in quanto, come venne chiaramente espresso dai senatori torinesi:

Da questo fine è determinata la natura dell'azione, e per lui avviene che divenga oltraggio alla religione, e quindi reato gravissimo un fatto per se stesso considerato, e da quell'intenzione disgiunto, o non sarebbe reato, od appartenerebbe a tutt'altra classe di reati, che a quella che forma il soggetto di questo titolo³²⁵.

Anche la suprema corte della capitale riteneva che nessuna condotta idonea a turbare l'esercizio del culto dovesse comunque rimanere impunita, a prescindere dal motivo che l'aveva determinata, tuttavia, se fosse

322. "Dei reati contro il rispetto dovuto alla Religione dello Stato" (tit. I), "Dei reati di lesa Maestà" (tit. II), "Dei reati contro l'amministrazione della giustizia ed altre pubbliche amministrazioni" (tit. III), "Dei reati contro la fede pubblica" (tit. III), "Dei reati relativi al commercio, alle manifatture ed arti, alle sussistenze pubbliche, ed ai pubblici incanti" (tit. V), "Dei reati contro la pubblica sanità" (tit. VI), "Dei reati contro il costume pubblico" (tit. VII), "Dei reati contro la pubblica tranquillità" (tit. VIII), "Dei reati contro l'ordine delle famiglie" (tit. IX), "Dei reati contro i privati" (tit. X).

323. Cfr. S. VINCIGUERRA, *I codici penali sardo-piemontesi*, cit., 363.

324. *Osservazioni del Senato di Piemonte*, cit., 71.

325. *Ibidem*.

mancata la specifica finalità anti-religiosa, l'azione avrebbe dovuto integrare altre fattispecie meno gravi. In questo modo si proponeva di aderire all'impostazione propria della legislazione penale del regno delle Due Sicilie dove si individuava, quale elemento costitutivo di questi reati, proprio la necessaria presenza dell'«empio fine di far onta alla religione cattolica apostolica romana»³²⁶. Confrontando in effetti le versioni successive del testo albertino si può notare che il suggerimento della Magistratura subalpina venne accolto integralmente, facendo emergere nel dettato normativo un ulteriore elemento soggettivo e determinando una minima attenuazione delle sanzioni³²⁷. Certo le conseguenze pratiche di questa aggiunta erano piuttosto limitate in quanto, come venne osservato in seno al Consiglio di Stato, se era vero che gravava sul fisco dimostrare che le condotte in questione fossero state realizzate «in isprezzo della Religione»³²⁸ tale onere poteva nella maggioranza dei casi desumersi *in re ipsa* sul presupposto che «l'atto stesso indica da se il disprezzo»³²⁹.

Subito dopo quelli contro il rispetto della religione furono inseriti, al titolo II, i reati di lesa Maestà. Rispetto alla precedente impostazione unitaria contenuta nelle *Regie Costituzioni*³³⁰, il testo albertino suddivise queste fattispecie, sull'esempio del codice francese, in due categorie, distinguendo i reati contro la sicurezza esterna dello Stato da quelli contro la sicurezza interna³³¹. Nella prima classe rientravano condotte come le intelligenze con Stati stranieri o l'accettazione di stipendi o pensioni da essi, la rivelazione di segreti di Stato, e ancora le congiure contro il regno³³²; nella seconda erano invece comprese le fattispecie che si rivolgevano con-

326. Cfr. artt. 92, 93, 95, 96, 100 del *C.p. Due Sicilie* 1819, 26-29.

327. Si possono portare alcuni esempi, come la fattispecie di distruzione di arredi sacri prevista nel primo progetto all'art. 175 e poi confluita nel testo definitivo nell'art. 160. «Chiunque conculchi, distrugga, od infranga nelle Chiese, o nei loro vestiboli, o nelle sacrestie vasi sacri, o sacre immagini, sarà punito colla pena dei lavori pubblici a tempo, non minore di anni dieci, ed eziandio coi lavori pubblici a vita, secondo le circostanze dei casi», *Progetto di codice penale*, cit., art. 175, 46.

328. *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., 16 febbraio 1839.

329. *Ibidem*.

330. *RR.CC.* 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. 2, §§ 1-8, 201-205.

331. «La Commissione che ebbe sott'occhio le diverse legislazioni straniere ha creduto di non potere meglio compiere questo fine che adottando in questa parte le disposizioni del Codice francese cui sono conformi i Codici di Parma, e delle Due Sicilie: giusta il sistema dei quali Codici si dividono i reati di lesa Maestà in due categorie principali di reati che attaccano o la sicurezza esterna, o la sicurezza interno dello Stato», *Lettera di S.E. il Guarda-sigilli di S.M. del 2 ottobre 1838*, cit., 37.

332. Cfr. *C.p.* 1839, artt. 170-182, 80-83.

tro la persona del re o la famiglia reale e quelle dirette a turbare l'ordine politico con guerre civili o scritti e discorsi sediziosi³³³.

A seguire i rilievi presentati dal Guardasigilli al Consiglio di Stato, questa distinzione rappresentava il presupposto per una miglior graduazione delle sanzioni delle singole condotte rispetto alla previgente disciplina che le puniva indiscriminatamente con la morte e che lasciava solo in taluni casi all'arbitrio dei Senati la possibilità di mitigarle³³⁴. Tuttavia, anche nel nuovo codice, la gran parte delle ipotesi di lesa Maestà continuarono ad essere sanzionate con il supplizio capitale. Inoltre, in ragione della pericolosità di questi reati, che potevano minare la stessa esistenza dell'ordine costituito, si optò per punire i tentativi dei principali crimini contro la sicurezza dello Stato allo stesso modo del crimine consumato.

Seguivano poi i reati contro l'amministrazione della giustizia, che comprendevano una serie di eterogenee condotte che rischiavano di costituire intralcio al corretto andamento dell'azione delle pubbliche amministrazioni. La finalità di queste fattispecie era duplice, da un lato si voleva garantire che i provvedimenti emanati dalle amministrazioni non incontrassero «ostacolo né resistenza nella loro esecuzione», ma dall'altro si voleva anche assicurare che i titolari di cariche pubbliche non commettessero «abusi o eccessi»³³⁵. Per tale ragione questo terzo titolo si suddivideva in tre capi, dedicati rispettivamente alla disciplina “*Della ribellione alla giustizia, della disobbedienza, ed altre mancanze verso la pubblica autorità*”, “*Della prevaricazione e di altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni*” e infine “*Degli abusi che si commettessero dagli avvocati o dai caudidici nell'esercizio del loro ministero*”.

Parimenti finalizzati a reprimere comportamenti che potevano danneggiare l'azione della pubblica amministrazione, erano i successivi reati contro la fede pubblica. Rientravano tra essi la falsificazione di monete, di sigilli, di bolli, di cedole ed obbligazioni statali, di atti pubblici nelle scritture private, di passaporti etc... Per costruire la disciplina di molti di essi, come ad esempio la falsificazione di monete, la *Commissione* utilizzò come punto di partenza le disposizioni delle *Regie Costituzioni*, servendosi però delle altre legislazioni preunitarie per precisarne la portata e operare una efficiente graduazione delle sanzioni³³⁶.

333. *Ivi*, artt. 183-200, 84-89.

334. *Lettera di S.E. il Guarda-sigilli di S.M. del 2 ottobre 1838*, cit., 36-37.

335. *Ivi*, 39-40.

336. «Si è distinta così la falsificazione della moneta dello stato dall'estera; si è pur fatta una distinzione tra la falsificazione delle monete di oro da quelle erose, ed eroso-miste; e

Come fece presente Barbaroux nell'inviare al Consiglio di Stato la seconda minuta redatta dopo le osservazioni delle supreme magistrature:

Se si considerano i perniciosi effetti che derivano dai reati di tal natura in rapporto all'interesse generale, non puossi non convenire ch'essi violano più particolarmente la fede pubblica, e sebbene alcuni di essi come le falsità in scritture private sembrino colpire più direttamente l'interesse individuali, non potevano però separarsi per la stretta affinità che hanno colle altre falsità pel loro stesso comune carattere³³⁷.

Per la medesima ragione si optò per includere fra questo tipo reati anche la calunnia³³⁸, distanziandosi dall'esempio francese che inseriva questa fattispecie, insieme all'ingiuria ed alla diffamazione, tra quelle contro i privati. Come fu in effetti osservato quantunque la calunnia avesse «per iscopo il danno privato», essa costituiva «realmente un reato contro la giustizia»³³⁹ in quanto rendeva necessaria la celebrazione di un processo in mancanza di una reale necessità e aumentava il rischio di errori giudiziari.

I tre titoli successivi perseguivano le condotte lesive del commercio e dei pubblici incanti, della pubblica sanità e del costume pubblico. Tra le prime spiccava per importanza la bancarotta³⁴⁰, definita dal Guardasigilli come uno «di quei reati che più di ogni altro distrugge la buona fede, base principale del commercio»³⁴¹. Già le *Regie Costituzioni* punivano questo tipo di reato³⁴² e l'uso dell'espressione bancarotta, e non quella di

si sono preveduti diversi casi più o meno gravi d'introduzione, di alterazione e di svendita di dette monete», *Lettera di S.E. il Guarda-sigilli di S.M. del 2 ottobre 1838*, cit., 59.

337. *Ivi*, 58.

338. «Sono rei di calunnia: Coloro che a disegno di nuocere ad alcuno porgeranno contro il medesimo o querela o denuncia di un reato, di cui eglino sanno essere questo innocente; Coloro, che all'oggetto di far comparire taluno colpevole di reato, avranno dolosamente riposto, o nella sua casa o sulla sua persona od in altro luogo idoneo a tal fine, cose tali, la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi o servire possa ad indizio di reato»; *C.p.* 1839, art. 389, 114-115.

339. G. BUNIVA - G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato*, cit., 123.

340. «Coloro, che nei casi previsti dalle leggi di commercio sono dichiarati colpevoli di bancarotta, saranno puniti come segue: I rei di bancarotta fraudolenta saranno puniti colla pena della reclusione, ed anche con quella dei lavori forzati a tempo, secondo la maggiore o minore gravezza dei casi; I rei di bancarotta semplice saranno puniti col carcere non minore di un mese ed estensibile a due anni»; *C.p.* 1839, art. 394, 117.

341. *Lettera di S.E. il Guarda-sigilli di S.M. del 2 ottobre 1838*, cit., 62.

342. *RR.CC.* 1770, I, l. II, t. XVI, c. VI, 259-265.

fallimento, indicava l'espressa volontà di criminalizzare solo quegli stati di insolvenza causati da dolo o colpa grave dell'imprenditore³⁴³. È interessante notare che per definire gli elementi costitutivi di questo reato il testo albertino rimandava «alle leggi di commercio»³⁴⁴ ovvero al codice di commercio francese, ancora vigente nell'area ligure.

La sanità pubblica veniva invece tutelata proibendo quei comportamenti che potevano recare nocimento alla salute della popolazione come la fabbricazione e la vendita senza autorizzazioni di sostanze venefiche o di bevande e cibi avariati in violazione dei regolamenti in materia³⁴⁵. Anche in questo caso il legame con il precedente sistema giuridico era piuttosto forte, in quanto vennero lasciati in vigore la maggior parte dei precedenti atti emanati dal Magistrato del protomedicato e di quello di Sanità³⁴⁶. Nella categoria dei reati contro il costume pubblico rientravano invece comportamenti di favoreggiamento della prostituzione e lesivi del pudore altrui, mentre non vennero inclusi l'incesto, l'adulterio, lo stupro, il ratto, la bigamia e l'aborto, che sembrò al contrario necessario, *ratione materiae*, comprendere tra i reati contro l'ordine delle famiglie. Nell'ottica del legislatore sabauda, queste ultime fattispecie (titolo IX) dovevano rappresentare una specie intermedia tra i reati contro l'interesse pubblico, disciplinati nei precedenti titoli e quelli contro i privati; d'altronde la famiglia era percepita come una «società intermedia, l'anello»³⁴⁷ tra la società e i sudditi.

343. Come espongono Buniva e Paroletti nel loro commentario: «Fu perciò adottato la parola bancarotta, e non quella di fallimento, a cagione della diversità essenziale che passa tra l'una e l'altra: dappoichè la bancarotta è sempre volontaria, cagionata dalla colpa del debitore, e sempre accompagnata dal dolo; il fallimento invece è sempre forzoso e necessario, causato da qualche perdita, od avvenimento considerevole, e spesso indipendente dalla volontà del fallito: di maniera che il fallimenti, essendo la conseguenza di una disgrazia che il negoziante non ha potuto evitare, non può dar luogo all'applicazione di alcuna pena, quando invece la bancarotta, siccome conseguenza di colpa o di dolo, costituisce un reato che deve quindi essere punito colle leggi penali»; G. BUNIVA - G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato*, cit., 125.

344. C.p. 1839, art. 394, 117.

345. Cfr. *ivi*, art. 419 ss., 126 ss.

346. *Lettera di S.E. il Guardasigilli di S.M. del 2 ottobre 1838*, cit., 65-66.

347. *Copia di lettera di S.E. il Guardasigilli di S.M. del 28 marzo 1839 a S.E. il Vice-Presidente del Consiglio di Stato nel trasmetterle il progetto di Codice penale, seconda parte del secondo libro e libro terzo*, 76. Un esemplare a stampa di questa lettera è conservato, insieme alle altre lettere di presentazione al Consiglio delle ulteriori parti del codice penale, presso la *Sezione antichi e rari* della Biblioteca Norberto Bobbio sita al Campus Luigi Einaudi a Torino con collocazione A*Patetta 99 A 02 02.

L'ultima parte del secondo libro era infine dedicata alla repressione dei reati contro i privati. Divisi in due capi, "contro le persone" e "contro le proprietà", sanzionavano l'omicidio, le ferite, le percosse, le diffamazioni, il duello, le condotte predatorie (come la grassazione, la rapina e il furto), le truffe e gli incendi. Tra essi era compreso anche il suicidio, la cui disciplina venne inserita subito dopo quella dell'omicidio. Pur non potendo più riproporre il sistema dell'impiccagione in effigie previsto dalla precedente legislazione, si stabilì che:

Chiunque volontariamente si darà la morte è considerato dalla legge come vile, ed incorso nella privazione dei diritti civili, ed in conseguenza le disposizioni di ultima volontà che avesse fatte saranno nulle e di niun effetto: sarà inoltre il medesimo privato degli onori funebri di qualunque sorta. Il colpevole di tentativo di suicidio, quando l'effetto ne sia mancato non per spontaneo suo pentimento, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà, sarà condotto in luogo di sicura custodia, e tenuto sotto rigorosa ispezione da uno a tre anni³⁴⁸.

Nonostante le perplessità sollevate da alcune magistrature sabaude³⁴⁹, si optò quindi per inserire questa particolare sanzione postuma, macchiando di infamia il suicida e disattendendone le disposizioni testamentarie. La ferma posizione espressa sul tema da Carlo Alberto nelle sue *Observations* (di cui si è dato conto nei precedenti paragrafi) non consentiva una soluzione diversa, anche se negli altri codici preunitari questo fenomeno era ormai uscito integralmente dall'area del penalmente rilevante.

Il terzo ed ultimo libro del codice penale albertino constava di appena sette articoli che disciplinavano quei reati meno gravi puniti con pene di polizia, ovvero le contravvenzioni. Seguendo il solito modello gerarchico si scelse di normare prima le contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico, poi quelle contro le persone e infine quelle contro le proprietà³⁵⁰.

Chiudeva infine l'intero testo albertino una disposizione generale che abrogava «le preesistenti leggi ed i regolamenti in materia penale»³⁵¹, facendo però salve quelle che si riferivano a materie non regolate nel nuovo codice. Come chiosò il Guardasigilli nel presentare il testo al Consiglio di Stato:

348. C.p. 1839, art. 585, 172-173.

349. Si veda ad esempio lo scetticismo sull'utilità di questa sanzione manifestato dal Senato di Genova, a suo tempo evidenziato da L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria*, cit., 110-111.

350. C.p. 1839, artt. 732-738, 224-229.

351. *Ivi*, art. 739, 229.

Questa disposizione era necessaria, ed il suo tenore ne manifesta la convenienza. Essa mantiene quelle disposizioni generali che sono contenute nelle leggi e regolamenti alle quali il progetto vi si riferisce, ovvero formano il soggetto di leggi e regolamenti particolari non contemplate nel progetto e che non sono colle disposizioni di questo incompatibili: ciò è conforme ai principii generali in punto di abrogazione e di deroga comuni a qualunque ramo di legislazione³⁵².

352. *Copia di lettera di S.E. il Guardasigilli di S.M. del 28 marzo 1839, cit., 112.*

Capitolo II

L'interpretazione del codice penale albertino

1. Il codice penale, la dottrina e le nuove forme di letteratura giuridica nel regno di Sardegna

In un articolo di oltre vent'anni fa, Pene Vidari lamentava la scarsa reazione della dottrina civilistica sabauda all'emanazione del codice del 1837¹. In sostanza, con l'eccezione qualche trattato «nel complesso piuttosto pedissequo e meramente pratico»², era mancata una produzione scientifica di livello paragonabile a quello dei coevi studi europei³.

Si può dire che l'introduzione del codice penale ebbe invece ripercussioni maggiori sulla scienza giuridica subalpina. Al netto della qualità delle pubblicazioni prodotte, la svolta legislativa albertina spinse la classe forense ed accademica del regno di Sardegna ad approfondire una materia che, fino a quel momento, era stata piuttosto sottovalutata. In effetti l'assoluta trascuratezza in cui versavano gli studi di carattere penalistico emerge con chiarezza dalla situazione dell'Università di Torino nella quale,

1. G.S. PENE VIDARI, *La cultura giuridica e la Deputazione di storia patria*, in *Milleottocentoquarantotto*, cit., 277.

2. *Ibidem*.

3. Per avvalorare la sua tesi Pene Vidari elencava gli studi sul codice pubblicati a Torino dopo il 1837: il *Manuale forense, ossia confronto tra il codice albertino, il diritto romano e la legislazione anteriore, con rapporto ed illustrazioni dei corrispondenti articoli del codice civile francese ed austriaco*, Novara-Torino, 1838-1843, voll. 9; V. PASTORE, *Codice civile per gli Stati di S.M. Il Re di Sardegna*, Torino, 1838-1846, voll. 16; gli anonimi *Trattato dei contratti ossia delle obbligazioni convenzionali in genere*, Torino, 1839 e *Trattato delle affittane dei fondi rustici e delle locazioni delle opere e dell'industria e della soccida secondo le disposizioni del codice civile*, Torino, 1839; e ancora A. FERRERO, *Trattato analitico e ragionato delle successioni ab intestato*, Torino, 1838. Si trattava sostanzialmente di opere «esplicative della disciplina del codice, dirette a notai o modesti avvocati, prive di ogni livello dottrinario», G.S. PENE VIDARI, *La cultura giuridica e la Deputazione di storia patria*, in *Milleottocentoquarantotto*, cit., 277.

seguendo una lunga tradizione condivisa da molti altri centri universitari, tale disciplina non era neppure insegnata ancora alle soglie del 1839.

Vittorio Amedeo II, nel rifondare l'Ateneo torinese nel 1720, non solo non pensò di aggiungere il diritto penale nei programmi della Facoltà di Leggi della capitale ma anzi irrigidì il sistema, strutturando gli studi giuridici in appena quattro cattedre: due di *ius civile* (una di diritto civile e una di istituzioni di diritto civile) e due di *ius canonico* (una di diritto canonico e una di istituzioni di diritto canonico). Il piano predefinito di insegnamenti che venne programmato con questa fondamentale riforma non lasciava spazio alle scelte degli studenti che, viceversa, nel Seicento, avevano goduto di maggior libertà⁴.

Contrariamente a quanto queste scelte potrebbero indurre a pensare, la necessità di introdurre una cattedra di diritto penale era evidentemente sentita già in questo periodo tanto da esser stata espressamente suggerita al primo re di Sardegna sia da Francesco d'Aguirre nel 1717⁵ (vero ispiratore delle riforme universitarie amedeane) e poi ancora da Scipione Maffei nel 1718⁶. Entrambi i predetti giuristi, che fecero parte di quel gruppo di "collaboratori" appositamente scelti da Vittorio Amedeo II per attuare il proprio progetto di riforma dell'Ateneo torinese, consigliarono infatti (pur senza successo) l'istituzione di un apposito insegnamento di diritto criminale che affiancasse i corsi consueti civilistici e canonistici⁷.

Può in effetti apparire come un paradosso, ma lo stesso sovrano sabaudo che nel far predisporre le *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà* aveva avallato la scelta di dedicare l'intero libro quarto alla materia penale (tanto sostanziale che processuale) optò per escludere l'insegnamento della sua stessa normativa dall'Università, attivando soltanto i due già citati corsi istituzionali pluriennali⁸. Saltuariamente, nel corso del XVIII secolo, vennero organizzati a Torino alcuni corsi "straordinari" dedicati a materie considerate "ancillari" e di secondaria importanza, quali il diritto

4. D. BALANI, *Toghe di Stato. La facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento*, Torino, 1996, 36-37.

5. Cfr. F. D'AGUIRRE, *Della Fondazione e ristabilimento degli studi generali in Torino*, Palermo, 1901.

6. Il progetto di Maffei prevedeva di mantenere la suddivisione dei corsi della Facoltà di Leggi in diritto civile e canonico. Proprio nell'ambito del corso di diritto civile Maffei suggeriva però al re di prevedere anche una cattedra per la materia «Criminale, l'arte Notaria, e 'l Gius Municipale». S. MAFFEI, *Parere sul migliore ordinamento della R. Università di Torino alla Sua Maestà*, Verona, 1871, 15-16.

7. D. BALANI, *Toghe di Stato*, cit., 36-37.

8. *Ivi*, 27, in cui l'autrice ricostruisce la tabella degli insegnamenti e dei docenti.

feudale, la procedura civile e, talvolta, anche il diritto penale. In questi corsi il docente si limitava tuttavia ad enunciare a grandi linee i concetti essenziali della materia, senza però offrire un approfondimento tematico organico e completo.

Le ragioni di questa mancanza sono difficili da comprendere. Si può ipotizzare che un corso «de iure naturali, gentium et civili», oppure uno di diritto pubblico (anch'essi proposti dal d'Aguirre e da Maffei), potessero risultare troppo innovativi e finanche "sospetti" in una Facoltà che doveva preparare buoni burocrati e professionisti, ma un corso di diritto penale sarebbe stato pienamente congeniale al disegno riformista dell'Università che aveva il sovrano, volto ad accrescere la professionalità della futura classe dirigente subalpina⁹. È ragionevole pensare che sia prevalso il timore che lo studio di questa materia avrebbe finito per coinvolgere questioni *latu sensu* "politiche" (come ad esempio quelle relative al fondamento del diritto di punire) che si voleva tener al di fuori delle aule universitarie torinesi.

In un tal contesto, l'unica possibilità per gli studenti sabaudi di venire a contatto con alcuni principi penalistici si riduceva all'illustrazione (che veniva effettuata nell'ambito del corso di diritto civile) di alcuni titoli della parte terminale del Digesto riguardanti il diritto penale romano, che veniva svolta con un metodo di insegnamento che si articolava nella preliminare lettura del testo, seguita dalla dettatura "in compendio" degli argomenti affrontati, e successivamente (nella seconda parte della lezione), nella spiegazione vera e propria.

Pare inoltre che l'indifferenza dei programmi universitari settecenteschi per il diritto penale si sommasse al disinteresse dello stesso corpo docente: pochi tra i professori torinesi si occuparono nei loro studi di tematiche criminali. Fra questi ultimi merita di essere ricordato il canonista Giovanni Battista Agostino Bono¹⁰ che, nel 1790, pubblicò un *tractatus de criminibus*¹¹ dedicato al tema (di chiaro stampo giurisdizionalistico

9. *Ivi*, 36-38.

10. Sulla figura di questo giurista, allievo di Francesco Antonio Chionio e di Carlo Sebastiano Berardi, si rimanda agli studi di Alberto Lupano, che ne ha sottolineato il tentativo di creare «una sintesi tra razionalismo illuminista e tradizione canonica» nella docenza del diritto canonico, cfr. A. LUPANO, *Verso il Giurisdizionalismo subalpino. Il De Regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino, 2001, 362-387.

11. J.A. BONUS, *Tractatus de criminibus*, 1790, con 52 "tesi" sulle competenze processuali dei tribunali ecclesiastici ed un'appendice sulle usure (7 "tesi"), come fa notare D. BALANI, *Toghe di Stato*, cit., 85 e 88.

e, se si vuole, processuale) della delimitazione della giurisdizione civile ed ecclesiastica circa la cognizione di alcuni reati. Tuttavia tale opera (estremamente specialistica) non affrontava alcuno dei concetti basilari del diritto penale e mancava di quella sintesi d'insieme che il promettente titolo poteva al contrario lasciar presumere.

Si può quindi affermare che la formazione dei giuristi torinesi prescindesse totalmente, al pari di quella della più parte dei loro colleghi stranieri, dallo studio dei più elementari principi della penalistica: ci si laureava senza aver affrontato il problema della definizione del concetto di reato, del nesso di causalità, della punibilità, del concorso nell'attività delittuosa, etc... Era quindi soprattutto la pratica forense quella che – dopo la laurea – riusciva in concreto a formare nei giovani avvocati e magistrati sabaudi una solida conoscenza pratica di questa materia, imprescindibile per potersi districare nelle controversie criminali.

Con l'occupazione francese le cose cambiarono e, seppur non immediatamente, anche questa disciplina venne compresa tra quelle insegnate all'Università. A partire dall'a.a. 1805-06, nell'Ateneo torinese guidato dal rettore Prospero Balbo, venne attivato un insegnamento di diritto penale (ed annesse procedure) che fu affidato ad un professore di lungo corso e di solida formazione romanistica come Joseph Boyer¹². Le complesse vicende dell'assimilazione dell'ordinamento giuridico sabardo a quello francese e le coeve riforme codicistiche napoleoniche condizionarono notevolmente il programma dei suoi corsi che mutò più volte nel corso degli anni. Ad esempio, nell'*Annuaire* dell'Università imperiale di Torino dell'a.a. 1809-10 si preannunciava che il corso del Boyer sarebbe iniziato con l'illustrazione degli elementi essenziali del diritto penale (il codice penale del 1810 era ormai di imminente emanazione) e della procedura civile, infine con l'analisi del codice di procedura civile del 1806¹³. L'anno successivo il programma cambiò, perché l'insegnamento iniziava con la procedura civile, proseguiva con gli elementi del diritto penale e si concludeva con la procedura penale¹⁴. Nel 1812-13 il programma mutava ancora: prima la procedura civile, poi gli «elementi del codice criminale», infine la

12. Per un approfondimento di queste vicende e del programma di insegnamento seguito da Boyer ci si permette di rinviare a M. TRAVERSO, *L'inizio dei corsi di Diritto penale nella napoleonica Académie de Turin*, in *Rivista di storia dell'Università di Torino*, 6, 2017, fasc. 1, 45-58.

13. *Calendrier de l'Académie de Turin pour l'an 1810*, Turin, 1809, [a.a. 1809-1810], 30.

14. *Calendrier de l'Université Imperiale pour l'Académie de Turin, an 1811*, Turin [a.a. 1810-1811], 30.

procedura penale¹⁵. Come si può constatare già solo dal calendario degli insegnamenti, il nuovo codice penale del 1810 rientrava nella didattica annuale, anche se questa doveva pure occuparsi dei due codici processuali.

Dopo la Restaurazione anche l'organizzazione dell'Ateneo di Torino ritornò al precedente sistema e dunque le materie criminali scomparvero dai programmi di insegnamento. Questa situazione si protrasse ancora per circa un quarto di secolo fino all'emanazione del codice penale. Solo nel 1839 si ritenne infatti di istituire una cattedra specifica di diritto penale e, finalmente, con l'a.a. 1842-43 la materia fu attivata ed affidata ad un esperto docente come Leandro Saracco (da alcuni anni già primo professore ordinario di Diritto civile), che la insegnerà sino alla riforma Alfieri del 1846. Da questo momento in poi anche nell'Ateneo torinese si tennero istituzionalmente corsi di questa materia: a Saracco subentrò infatti Luigi Genina¹⁶, che tenne l'insegnamento sino all'Unità d'Italia, lasciando poi l'incarico a Tancredi Canonico¹⁷.

Le nuove esigenze didattiche conseguenti all'introduzione di questa disciplina nell'Ateneo torinese portarono in breve tempo alla pubblicazione di trattati specifici, rivolti ad illustrare gli istituti giuridici disciplinati nel codice penale albertino.

La correlazione tra l'introduzione dei codici, l'avvio di nuovi insegnamenti e il ritrovato interesse della dottrina subalpina verso la sperimentazione di diverse forme di letteratura giuridica pare indiscutibile: fino a quel momento infatti nel regno di Sardegna non erano mai stati pubblicati trattati organici di diritto penale. A ben vedere quest'ultima osservazione potrebbe farsi anche per il diritto civile, trattandosi di un fenomeno comune a tutti i campi del diritto. Anche in questo caso è difficile ipotizzare le ragioni che portarono la classe giuridica sabauda a

15. *Annuaire de l'Université Imperiale pour l'Académie de Turin, an 1813*, Turin [a.a. 1812-1813], 42. Al termine del calendario si comunica che quello dell'anno precedente non è stato pubblicato.

16. Per una breve biografia di Genina si veda la relativa voce pubblicata sul Dizionario biografico dei giuristi italiani: P. ALLEGREZZA, voce *Genina, Luigi*, in *DBGI*, vol. I, Bologna, 2013, 962. Si veda inoltre la tesi di laurea conservata presso il Settore antichi e rari della biblioteca Norberto Bobbio di Torino, P. LOTTI, *Luigi Genina e la scienza del diritto penale nel Piemonte della metà del XIX secolo*, Università degli studi di Torino, Facoltà di giurisprudenza, a.a. 1991-1992, relatore prof. Isidoro Soffietti.

17. Sulla figura e sulla docenza di Tancredi Canonico si rimanda a I. FERRERO, «*La peine a commencé, dès lors, à devenir la pénitence: Tancredi Canonico penalista europeo*, in *Italian Review of Legal History*, 3, 2017, paper 6, 1-17; ID., *Tancredi Canonico, professore di diritto penale all'Università di Torino, fautore di rigenerazione spirituale e riforme penali*, in *Rivista di storia dell'Università di Torino*, 5, 2016, fasc. 2, 1-29.

non redigere questo tipo di opere fino alla metà del XIX secolo; sicuramente il timore di incorrere nella censura delle autorità ecclesiastiche e civili ha rappresentato un disincentivo forte ma è possibile che lo stesso metodo di insegnamento universitario, tradizionalmente incentrato sulla “dettatura” e poi sulla spiegazione del docente, rendesse anche meno pressante la necessità per gli studenti di avere a disposizione dei manuali di approfondimento¹⁸.

Non è quindi un caso che sia stato proprio Leandro Saracco a pubblicare nel 1842 un suo *Trattato di diritto penale*¹⁹ e che il suo successore alla cattedra penale Genina abbia fatto lo stesso, firmando il *Trattato elementare di diritto penale ad uso degli studenti della facoltà legale*²⁰ nel 1847, ovvero l'anno successivo alla sua presa di servizio all'Università.

Sarebbe tuttavia un errore pensare che queste nuove pubblicazioni servissero solo come supporto alla formazione dei giovani aspiranti giuristi. In ragione del cambiamento della legislazione (concretizzatosi in un brusco passaggio da una disciplina formalmente e sostanzialmente settecentesca all'adozione di un moderno sistema penale) l'interpretazione della normativa penale doveva necessariamente partire *ex novo* ed era anche compito della dottrina supportare i magistrati e gli avvocati in questo faticoso percorso. Dal proemio dell'opera *Il codice penale spiegato in ciascuno dei suoi articoli con annotazioni ed esempi*, pubblicato nel 1842 da Giuseppe Buniva e Gustavo Paroletti, questa esigenza emergeva con chiarezza. Come scrissero i due avvocati piemontesi:

quale sia stato il nostro scopo [...] risulta di per sé evidente [...] poiché non potendosi ancora trarre alcuna norma d'interpretazione dalla Giurisprudenza dei Magistrati, egli era indispensabile di richiamare i principii generali del diritto, di svolgerne le svariate teoriche, e di far apprezzare il vero spirito della nuova legge

18. D. BALANI, *Toghe di Stato*, cit., 50-51.

19. L. SARACCO, *Trattato di diritto penale*, cit.; rimangono poi produzioni che testimoniano anche l'attività di studioso di diritto civile di Saracco che, dalla seconda metà degli anni '40 dell'Ottocento, fu chiamato ad insegnare proprio questa materia: ID., *Dei beni e della proprietà; diverse modificazioni della proprietà; modi coi quali la proprietà originariamente si acquista: trattato elementare ad uso delle scuole della Regia Università degli studi di Torino per l'anno scolastico 1851-52*, Torino, s. d.; ID., *Delle leggi in generale e del diritto delle persone secondo il codice civile: trattato elementare ad uso degli studenti della facoltà legale nella R. Università di Torino*, Torino, 1850.

20. L. GENINA, *Trattato elementare di diritto penale ad uso degli studenti della facoltà legale*, Torino, 1847; ID., *Trattato elementare teorico pratico di diritto penale secondo il codice sardo del 1839*, Torino, 1854.

col confronto di quella anteriormente vigente e delle disposizioni contenuti in altri Codici²¹.

L'obiettivo primario era quindi fornire un supporto di base agli addetti ai lavori, spiegando ed illustrando in tutti i suoi aspetti il nuovo codice ed i suoi istituti.

L'approccio metodologico adottato dai due noti protagonisti del mondo forense subalpino era diverso rispetto a quello di Saracco e Genina. Il loro lavoro, da cui traspare un certo influsso metodologico della Scuola dell'esegesi²², non si presentava infatti come un trattato, ma come un vero e proprio commentario al codice penale albertino: per quasi ogni articolo veniva proposta un'analisi che, a seconda dei casi e dell'importanza del tema, poteva essere più o meno approfondita e corredata da spunti teorici, storici e comparatistici. Si trattava quindi di un commento alla legge penale che intendeva ispirarsi, per stessa ammissione degli autori, al più celebre *Théorie du code pénal* pubblicato in prima edizione nel 1834 dai giovani magistrati francesi Adolphe Chauveau e Faustin Hélie, volto a facilitare una piena applicazione della nuova disciplina²³.

Ancora prima di Buniva e Paoletti, pochi mesi dopo l'entrata in vigore del codice, l'avvocato Ambrogio Omodeo aveva dato alle stampe le sue brevi *Tavole sinottiche del codice penale*²⁴ che, oltre a godere di una certa diffusione anche fuori dal regno sardo²⁵, ebbero un certo successo nell'ambiente forense. La finalità dell'opera era eminentemente pratica: semplificare e chiarire le nuove regole codicistiche e, talvolta, gli stessi

21. G. BUNIVA - G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato*, cit., 272 ss.

22. Per un inquadramento generale dell'influenza di questa scuola giuridica in Italia si rimanda a G. TARELLO, *La «Scuola dell'esegesi» e la sua diffusione in Italia*, in *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, Milano, 1969, 264-276.

23. In modo che «mai si perdesse di vista la disposizione della Legge», G. BUNIVA - G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato*, cit., proemio.

24. A. OMODEO, *Tavole sinottiche del codice penale per gli stati di S.M. il re di Sardegna divise in tre serie e precedute da nozioni generali di diritto penale*, Alessandria, 1840; un analogo lavoro era stato compiuto da Omodeo per il codice civile (Id., *Tavole sinottiche, ossia Guida nuova pronta e facile allo studio ed all'osservanza del R. codice civile*, Alessandria, 1838) e verrà anche realizzato, qualche anno dopo, per il codice penale militare (Id., *Il codice penale militare per gli stati di S.M. il re di Sardegna*, Torino, 1846).

25. Quest'opera venne ad esempio citata da Enrico Pessina nell'elenco dei testi della *Letteratura del diritto criminale* che l'avvocato napoletano accluse in appendice all'edizione da lui tradotta e curata di P. Rossi, *Trattato di diritto penale*, Napoli, 1853, 352.

termini utilizzati in esse²⁶. Proprio allo scopo di spiegare parola per parola questo codice, nel 1839 l'avvocato Roberto Ghione aveva redatto un *Indice analitico-alfabetico* che comprendeva oltre un centinaio di vocaboli per i quali si indicavano gli articoli di riferimento del codice albertino²⁷. Il medesimo approccio piuttosto schematico e descrittivo fu adottato l'anno successivo anche dal causidico Paolo Isnardi, che pubblicò un *Dizionario legale* all'interno del quale, oltre ad illustrare sommariamente il significato dei termini inclusi alla luce della nuova legislazione, si indicavano (in ottica comparatistica) gli articoli del codice penale francese, austriaco e anche delle *Regie Costituzioni* che ad essi si riferivano²⁸.

26. La finalità delle *Tavole sinottiche* di Omodeo venne ben riassunta, con una efficace immagine, nella *Cronaca ossia collezione di notizie contemporanee su le lettere, le scienze, la morale, l'arti e l'industria*, pubblicata da I. Cantù, tomo I, Milano, 1840. In esse si afferma che: «l'utilità di siffatti lavori uno non può significarla adeguatamente con parole, né io saprei come meglio esprimere il merito dei faticosi lavori del signor avvocato Omodeo, che dicendo come egli vi conduca per sicuri accorciati al punto stesso ove il volume del codice guida per ampie strade ma lunghe, e talvolta anche meno piane e meno sicure» (ivi, 218).

27. R. GHIONE, *Indice analitico alfabetico delle materie contenute nel Codice penale per gli stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, 1839. Dello stesso autore sono anche: ID., *Indice alfabetico analitico delle materie contenute nel Codice civile per gli stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, 1837; ID., *Indice analitico delle materie contenute nel codice penale militare per gli stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, 1841; ID., *Indice alfabetico analitico delle materie contenute nel Codice di commercio per gli stati di S.M. il re di Sardegna*, Torino, 1843.

28. P. ISNARDI, *Dizionario del codice penale per gli Stati di S.M. il re di Sardegna, col testo compendiatto del medesimo alfabeticamente disposto, col rapporto a ciascun articolo del codice del numero di quelli ad esso analoghi nelle Leggi romane, nelle Regie Costituzioni, e nei codici penali francese ed austriaco; con note apologetiche e spiegate, ed un indice pure alfabetico di vocaboli e frasi usate nelle legge, e spiegate nel senso di essa - Aggiunto in fine un estratto delle R. Patenti 11 gennaio 1840, col rapporto dei paragrafi delle Regie Costituzioni con esse variati ed abrogati, e degli articoli del regolamento annesso al Regio editto 27 settembre 1822 in esse accennati*, Novara, 1840. Come affermò lo stesso autore nell'introduzione: «sembrommi che molte denominazioni e frasi usate nella legge avessero a riuscire oscure, o lasciar dubbi sul legale loro significato, le raccolsi in un indice alfabetico, dandone di ciascuna la spiegazione nel senso del Codice», ivi, VIII. Nello stesso anno fu poi pubblicato un *Manuale della giurisdizione in materia penale, giusta il nuovo codice e le Regie Patenti 11 gennaio 1840*, Alessandria 1840, agile *vademecum* dedicato alla procedura criminale. La produzione di Isnardi interessò anche le materie civilistiche. Sempre nella forma pratica del dizionario aveva pubblicato nel 1837, per i tipi di Giuseppe Pomba, un'analoga opera (benché più corposa) sul codice civile (ID., *Il codice civile per gli stati di S. M. il Re di Sardegna compendiatto e per ordine alfabetico disposto con note e spiegazioni pratiche, arricchito di una tabella delle definizioni e di un indice dei termini tecnici che trovarsi nel medesimo colla spiegazione ed applicazione*

Nel 1834 Chauveau e Hélie aprivano la prefazione della loro *Theorie* dividendo in due categorie gli autori che si erano occupati del diritto penale:

[...] les uns qui, foulant aux pieds les lois existantes et les regardant comme menacées d'une ruine plus ou moins prochaine, ont édifié sur leurs débris futurs des systèmes nouveaux, de nouvelles théories; les autres qui se sont enfermés dans les travaux moins brillants, mais non moins utiles peut-être, de l'interprétation et du commentaire²⁹.

Pare chiaro che la maggior parte delle pubblicazioni penalistiche apparse dopo il 1839 nel regno di Sardegna fossero inquadrabili nel secondo gruppo individuato dai due giuristi francesi. Non stupisce quindi che Sclopis, scrivendo a Cesare Cantù nel dicembre del 1856, lamentasse la mancanza di recenti studi di un certo rilievo scientifico in questa materia, con l'eccezione del già citato trattato di Genina³⁰.

D'altronde lo scarso approfondimento concettuale che la maggior parte della produzione sabauda presentava si spiega considerando il pubblico a cui si voleva rivolgere, ovvero i professionisti del diritto chiamati a dare vita alle nuove norme nella quotidianità dei tribunali subalpini.

Accanto a queste pubblicazioni, cominciarono a comparire anche delle raccolte di sentenze ed "arresti" giurisprudenziali. A differenza della Francia, dove questo tipo di opere avevano ampiamente cominciato a diffondersi dall'inizio del secolo, nell'area italiana il timore di consentire una sorta di giudizio sull'operato dei magistrati aveva inibito la pubblicazione di tali rassegne. Questo atteggiamento prudenziale da parte della cultura giuridica italiana, maturato nel clima politico della Restaurazione e poi acuitosi con i moti del 1821, perdurò fino alla metà del XIX secolo³¹.

loro, Torino, 1837) mentre tra il 1854 ed il 1855 (contestualmente all'emanazione del codice di procedura civile sabauda) videro la luce *Il nuovo stile della civile procedura dinanzi alle corti ed ai tribunali degli stati sardi ossia il nuovo codice messo in pratica con spiegazioni, esempi e moduli*, Torino, 1854, e poi *Il nuovo vademecum dei giudici, segretarii, uscieri, avvocati, causidici, periti... riveduto dall'autore e messo in relazione colla tariffa giudiziaria e col regolamento 24 dicembre 1854 con spiegazioni, commenti e moduli relativi*, Chieri, 1855.

29. A. CHAUVEAU - F. HÉLIE, *Théorie du droit pénal*, Paris, 1834, III.

30. C. CANTÙ, *Lettere di Federigo Sclopis a Cesare Cantù*, Livorno, 1878, lettera X, cit., 23.

31. G.S. PENE VIDARI, *Contributo sui periodici italiani del primo Ottocento in tema di "iurisdiction"*, in *Iurisdiction*, 1, 2020, paper 4, 88.

In realtà nel regno di Sardegna venne pubblicato già nel 1815 un volume, il cui curatore è rimasto anonimo, intitolato *Giurisprudenza patria, ossia raccolta di casi decisi e massime assentate dai Supremi Magistrati degli Stati di Sua Sacra Reale Maestà il Re di Sardegna*³² in cui erano presentate, in ordine alfabetico, alcune massime tratte dalla giurisprudenza senatoria torinese della seconda metà del Settecento. L'anno successivo inoltre, su iniziativa dell'editore Luigi Soffietti, venne avviata la pubblicazione (che si protrarrà fino al 1834) di una raccolta di sentenze emesse dal Senato di Torino e dalla Camera dei conti successivamente al ritorno di Vittorio Emanuele I. Al di là di qualche influenza formale del modello francese delle raccolte di *arrêts*, quelle sabaude presentavano un'impostazione teorica di Antico Regime assai lontana dalla "nuova" cultura giuridica transalpina³³. Come ha evidenziato Lorenzo Sinisi, la presenza di tali raccolte in uno Stato come quello sabaudo che aveva impostato la Restaurazione in modo particolarmente ostile verso la passata esperienza francese, soprattutto da un punto di vista giuridico, non è causale e stupisce solo in apparenza. In effetti il ritorno in vigore delle *Regie Costituzioni* implicò nuovamente il riconoscimento come fonte del diritto sussidiaria delle *decisiones* delle Supreme corti (con l'eccezione del neo-istituito Senato di Genova)³⁴. Il ceto forense aveva quindi necessità di conoscere le sentenze delle Supreme corti in modo da potersene servire efficacemente nell'esercizio della propria professione.

Per le medesime finalità videro progressivamente la luce altre iniziative editoriali come il *Diario forense* di Giuseppe Maria Regis (destinato ad avere un grande riscontro nell'ambiente giudiziario subalpino ed a continuare ad essere stampato anche dopo la morte del suo fondatore), la particolare raccolta *Giurisprudenza dell'Eccellentissimo Reale Senato di Genova* dell'avvocato Niccolò Gervasoni³⁵, il *Giornale di giurisprudenza*

32. *Giurisprudenza patria, ossia raccolta di casi decisi e massime assentate dai Supremi Magistrati degli Stati di Sua Sacra Reale Maestà il Re di Sardegna*, Torino, 1815.

33. Per un'analisi di queste raccolte, della loro struttura, stile e contenuto si veda L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria*, cit., 280-282.

34. L. SINISI, *Niccolò Gervasoni, avvocato, arrêteste e magistrato fra Restaurazione e Unità*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento*, cit., 31.

35. Come si è evidenziato nel primo capitolo, Genova rappresentava un'eccezione nel panorama giuridico sabaudo della Restaurazione in quanto da un lato conservò (come era stato stabilito nel corso del Congresso di Vienna) i codici civile e di commercio francese e, dall'altro, fu imposto al suo Senato l'obbligo di motivare le sentenze pronunciate in materia civile. Su questo e sulla figura di Niccolò Gervasoni si veda L. SINISI, *Niccolò Gervasoni*, cit., 23-52.

civile, criminale e di commercio dell'avvocato Gioacchino Fornovi e la *Collezione progressiva* di Felice Amato Duboin³⁶.

Per opera di un gruppo di intraprendenti avvocati, tra cui spiccavano i nomi di Filippo Galvagno, Felice Merlo, Pier Dionigi Pinelli, Urbano Rattazzi e Riccardo Sineo, nel 1838 apparvero a Torino gli *Annali di giurisprudenza* che verranno pubblicati sino al 1845³⁷. Nell'introduzione del primo numero Agostino Biagini osservò quanto segue:

Molte delle Massime e delle Decisioni dapprima con maturo giudizio introdotte, e con severo scrutinio opportunamente pronunciate, passando di mano in mano come tradizioni per le quali è superflua ogni disamina, perdono poco a poco il loro genuino carattere ed il giusto loro valore; si adoperano indifferentemente e si applicano a cose ed a materie affatto disparate³⁸.

L'obiettivo che questa raccolta si poneva era quindi contribuire ad una corretta comprensione delle sentenze, in modo che non diventassero – per usare ancora le parole di Biagini – «pure suppellettili di quei pochi, che scarsi di ogni altro sussidi osano avventurarsi alla pratica ed all'esercizio di una scienza, che non posseggono abbastanza»³⁹.

Oltre alle cautele “politiche” di cui si è fatto cenno, un elemento che non rendeva oggettivamente possibile la pubblicazione di organiche raccolte come quelle dei francesi Dalloz e Sirey di inizio secolo era la stessa struttura delle sentenze degli organi giudiziari sabaudi. L'obbligo di motivare le proprie decisioni venne infatti introdotto per le sentenze civili solo nel 1838, mentre per quelle penali fu necessario attendere addirittura il codice di procedura del 1847⁴⁰.

36. Sulle caratteristiche di queste tre pubblicazioni si veda sempre L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza*, cit., 283-284.

37. *Annali di Giurisprudenza, raccolta mensile pubblicata da una società di avvocati e causidici*, Torino, 1838-1845.

38. *Annali di Giurisprudenza*, cit., anno I, tomo I, Torino, 1838, III-IV.

39. *Ivi*, IV.

40. L'art. 448 di questo codice disciplinava analiticamente il contenuto della sentenza, imponendo la presenza di alcuni elementi, quali: «1 Il nome e cognome dell'accusato, il di lui soprannome, se ne ha, il nome del di lui padre, la sua età, il luogo di sua nascita, il suo domicilio o la sua dimora, e la sua professione; 2 Il riassunto dell'atto di accusa; 3 La menzione della lettura della sentenza e dell'atto di accusa, non che la menzione di essere stati sentiti la parte civile, il pubblico ministero e l'accusato, esprimendo che quest'ultimo ed i suoi difensori hanno avuto gli ultimi la parola; 4 I motivi su cui la sentenza è fondata; 5 La dichiarazione dei fatti di cui l'accusato è riconosciuto autore o complice; 6 La condanna coll'indicazione degli articoli della legge applicata; o l'assolu-

Anche per questo motivo, solo nel 1848 l'avvocato Filippo Bettini cominciò a pubblicare, con l'importante editore Pomba, la sua *Giurisprudenza degli Stati sardi*, opera che, come ha osservato Gian Savino Pene Vidari, si può considerare «fra le prime raccolte annuali di giurisprudenza di caratteristiche moderne edite in uno Stato preunitario»⁴¹ e che verrà trasformata, una volta compiuta l'unificazione politica della Penisola, nella *Giurisprudenza italiana*.

La diffusione di nuove forme di letteratura giuridica penalistica che si è registrata nel regno di Sardegna a partire dagli anni '40 dell'Ottocento testimonia il cambiamento di considerazione di cui fu oggetto l'ordinamento criminale sabaudo con il codice del 1839 e poi con il successivo codice di procedura del 1847. Da un lato, in ragione del cambiamento di legislazione, la classe forense subalpina necessitava di un supporto agile e veloce per riuscire a districarsi nelle nuove regole⁴², dall'altro, la scelta codificatoria non rendeva più possibile mantenere nel diritto penale l'approccio casistico che ne aveva fino a quel momento caratterizzato lo studio e la divulgazione (anche universitaria). Considerati in quest'ottica, i trattati, i commentari e le raccolte di giurisprudenza pubblicate in questi decenni hanno rappresentato gli strumenti necessari per costruire (con un certo ritardo rispetto al resto degli Stati preunitari) quella teoria giuridica onnicomprensiva, razionale e astratta che in precedenza era mancata.

toria, oppure la dichiarazione di non esservi stato luogo a procedere nei casi preveduti nell'art. 437; 7 La data in tutte lettere del giorno, mese ed anno, e l'indicazione del luogo in cui fu pronunciata; 8 I nomi e cognomi de' Giudici intervenuti a proferirla; 9 La sottoscrizione de' Giudici suddetti e del Segretario; Se si tratta di sentenza di condanna alla pena di morte, la quale debba eseguirsi in un dato luogo, la sentenza lo indicherà»; *C.p.cr.* 1847, art. 448.

41. G.S. PENE VIDARI, *Filippo Bettini e la sua raccolta di giurisprudenza*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento*, cit., 119.

42. Per raggiungere questo scopo, come hanno evidenziato Luigi Lacchè e Monica Stronati rifacendosi a loro volta a Pellegrino Rossi, «la specificità e la potenzialità di *medium* della forma-rivista» non era comparabile con le altre forme di letteratura giuridica; L. LACCHÈ - M. STRONATI, *La 'cultura' delle riviste e le scienze criminali. Introduzione*, in *Una tribuna per le scienze penali. La cultura delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, a cura di L. Lacchè e M. Stronati, Macerata, 2012, 11-12.

2. Le problematiche interpretative del codice penale nei documenti dell'Archivio di Stato di Torino

Gli sforzi profusi dalla dottrina non riuscirono a impedire l'emersione, nella quotidiana vita dei tribunali, di questioni tecniche sulla nuova legislazione che diedero origine, in alcuni casi, ad una serrata dialettica interpretativa tra i giudici.

Tra le più significative “*querelle*” di cui è rimasta testimonianza nei fondi dell'Archivio di Stato di Torino si può annoverare quella relativa all'applicazione dell'articolo 75 del codice penale. La norma in esame, che indicava come determinare concretamente la durata delle pene detentive, recitava testualmente: «Nelle condanne penali il giorno è di 24 ore; il mese di 30 giorni; l'anno di 12 mesi»⁴³. Almeno ad una prima lettura, questa disposizione non suscitava particolari problemi, tanto che gli avvocati Buniva e Paroletti non ritennero necessario fare alcuna osservazione in proposito nel loro commentario⁴⁴.

Tuttavia si formò in poco tempo una divergenza interpretativa su come computare la durata delle pene detentive superiori al mese, che vide contrapporsi chi riteneva necessario considerarli di trenta giorni ciascuno (con la conseguenza che una condanna ad un anno di detenzione sarebbe stata pari a trecentosessanta giorni) e chi invece rifiutava questa suddivisione e faceva al contrario riferimento alla durata naturale dei mesi calcolata secondo il calendario gregoriano.

Uno dei primi episodi in relazione al quale si pose questa questione ebbe origine a seguito della condanna a sette mesi di carcere pronunciata dal Tribunale di Prefettura di Savona il 23 aprile 1841 contro un certo Luigi Ferrando, confermata poi in appello, l'anno successivo, dal Senato di Genova⁴⁵. Essendo stato arrestato a Torino il 6 aprile 1843, Ferrando chiese ed ottenne di poter spiare la sua sanzione nel carcere della capitale; il 27 ottobre dello stesso anno egli indirizzò una supplica alla Segreteria

43. C.p. 1839, art. 75, 21.

44. G. BUNIVA - G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato*, cit., 26.

45. Come emerge dalla lettura della memoria dell'avvocato fiscale di Genova Bartolomeo Bermondi, Luigi Ferrando era stato condannato ai sensi degli artt. 592 e 589 del c.p. per aver ferito e percosso Bernardo Facello che era il marito della sua amante. Nonostante le lamentele del condannato, l'avvocato fiscale sosteneva che la pena infittagli era «forse di troppo mite, e tale che i termini della legge non avrebbero acconsentito di menomarla ancora per quanto poco si voglia»; ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 2 prima addizione, f. 11. Su Bartolomeo Bermondi cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, cit., vol. II, 481.

di Stato per chiedere di essere rilasciato il primo novembre successivo, sul presupposto che la sua pena (calcolata considerando ciascun mese di detenzione della durata di trenta giorni esatti) fosse ormai prossima a terminare⁴⁶. Il 31 ottobre l'Ufficio dell'avvocato fiscale generale del Senato di Piemonte inviò alla Segreteria di Stato un parere "*Sul rilascio di Luigi Ferrando*", nel quale si esprimeva una ferma contrarietà a questo metodo di calcolo osservando quanto segue:

Sebbene coll'art. 75 del Codice Penale siasi stabilito che nelle condanne penali il mese sia di 30 giorni, io non posso persuadermi che questa disposizione di legge si possa applicare a quelle condanne penali, che importassero due o più mesi di carcere⁴⁷.

Secondo l'avvocato fiscale era necessario calcolare i sette mesi applicando il calendario gregoriano, in modo conforme al senso letterale dell'art. 75 ma anche allo spirito della norma. Infatti, ad avviso del magistrato torinese, la ragione principale che aveva spinto il legislatore a stabilire che un singolo mese di detenzione dovesse equivalere sempre a trenta giorni era da ravvisare nell'esigenza di evitare che, pur a fronte dello stesso dispositivo, alcuni condannati si trovassero in concreto a dover scontare un giorno in più o in meno di detenzione (a seconda del mese nel quale sarebbe stata eseguita la loro sanzione). Questo pericolo tuttavia non sussisteva per detenzioni più lunghe di un mese in quanto – per usare le parole dell'Ufficio dell'avvocato fiscale torinese – «vi si oppone lo alternarsi dei mesi, che ora contano soli trenta giorni, ora ne contengono trent'uno»⁴⁸. Inoltre, se si fosse accettata la tesi del calcolo "per giorni" dei mesi di detenzione, anche gli anni avrebbero dovuto essere computati secondo il medesimo criterio, dando luogo ad una confusione che veniva bollata senza mezzi termini come assurda. Nel medesimo parere si faceva tuttavia presente che se il Senato di Torino aveva già in precedenza manifestato adesione alla tesi della durata "naturale" del calcolo dei mesi, incerta era la posizione delle altre magistratura sabaude e, in particolare, del Senato di Genova.

Stranamente, nonostante si fossero formate sul punto linee interpretative opposte tra due delle principali istituzioni giudiziarie del regno, non

46. ASTo, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 2 prima addizione, f. 11.

47. Ivi, *Real Senato di Piemonte. Ufficio dell'Avvocato Fiscale generale. "Sul rilascio di Luigi Ferrando"*, n. 685.

48. *Ibidem*.

vi fu un intervento risolutivo del sovrano per diversi anni. Dal momento che si trattava di una questione di una certa rilevanza e generalità, l'intenzione era di attendere che essa venisse risolta, una volta per tutte, dal futuro codice di procedura criminale.

Tuttavia i lavori per la formazione del nuovo codice di rito si prostrarono per più anni rispetto alle attese iniziali e, all'inizio del 1847, la questione tornò alla ribalta tanto da essere portata all'attenzione di Carlo Alberto nel corso del Consiglio di Conferenza del 25 febbraio. Ormai vi erano due posizioni ben delineate nella giurisprudenza sabauda, una maggioritaria seguita dai Senati di Torino e Casale, propensa a computare secondo la loro durata naturale i mesi e gli anni, e una minoritaria sostenuta dal Senato di Genova, favorevole a convertire sempre i mesi in trenta giorni e, conseguentemente, gli anni in trecentosessanta. Nel corso del Consiglio di Conferenza di febbraio venne ribadita l'opportunità di attendere l'ormai davvero prossima emanazione del codice di rito («il ne convenait pas de résoudre cette question par une loi interpretative pour le peu de temps qu'il faudra encore attendre la publication du dit code»⁴⁹) ma, nel contempo, si riconobbe la necessità di chiarire il punto con un provvedimento particolare del re. Nella stessa data venne quindi inviato al Senato di Genova un biglietto regio in cui Carlo Alberto, preso atto che sull'art. 75 del codice penale si erano consolidate «divergenti maniere di computare la durata dei mesi e dell'anno nelle condanne penali»⁵⁰, rese noto alla Suprema magistratura ligure che la soluzione corretta in tali casi era fare riferimento al «calendario Gregoriano»⁵¹.

In questo modo si intervenne direttamente per correggere la giurisprudenza della magistratura genovese in modo conforme a quanto era riportato nella seconda minuta del codice di istruzione criminale che era in discussione presso il Consiglio di Stato⁵². Dopo la comunicazione del re, il Senato di Genova scrisse due lettere alla Segreteria di Stato assicurando innanzi tutto che gli ordini ricevuti sarebbero stati prontamente eseguiti⁵³, ma chiedendo di poter applicare il nuovo metodo di calcolo

49. *Ivi*, *Rapport au Roi en Conseil de conférence, séance du 25 Février 1847*.

50. *Ivi*, *Copia di R. Biglietto in data 25 febbraio 1847, relativamente alla computazione dei mesi e dell'anno nelle condanne penali secondo il calendario Gregoriano*.

51. *Ibidem*.

52. «Nelle condanne penali per più mesi o per un anno, il tempo della durata della pena si computerà secondo il calendario Gregoriano», art. 575 del *Progetto di codice di procedura penale*, minuta seconda, 189.

53. ASTo, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 2 prima addizione, f. 11, *Senato di Genova, Gabinetto del Primo Presidente, 5 marzo 1847*.

solo *ex nunc*, escludendo cioè i casi occorsi prima del 25 febbraio 1847 (data del regio biglietto)⁵⁴.

Oltre a quella appena descritta, dalla nuova legislazione penale nacquero altre questioni dubbie per la cui risoluzione si scelse di aspettare la pubblicazione del codice di rito.

Talvolta, più che di casi dubbi, si trattava di vere e proprie questioni lasciate in sospeso; lacune punitive del codice penale che si volevano colmare almeno da un punto di vista processuale, predisponendo una disciplina *ad hoc* particolarmente efficace a fini repressivi. Un esempio importante è dato dal problema dei furti campestri⁵⁵, fenomeno criminale assai diffuso non solo nei territori periferici del regno di Sardegna ma anche nelle zone limitrofe alla capitale. A questo proposito il 3 aprile del 1844 arrivò presso la Cancelleria regia una memoria del Ministero di Guerra e Marina di questo tenore:

La frequenza dei furti di campagna e particolarmente di legna nei boschi, ed il modo impudente ed audace con cui sono eseguiti hanno portato le cose al punto che in ogni parte insorgono fortissimi lamenti. A questo Dicastero già pervennero moltissime rappresentanze e recentemente l'Eccellentissimo signor Governatore della Divisione di Torino nel segnalare il numero sempre crescente dei ladri nelle campagne e nei boschi di Volpiano e di Caselle fa presente l'assoluta necessità che si adottino sanzioni penali, e misure di coercizione atte a porre un potente riparo a così flagrante disordine⁵⁶.

Secondo questa denuncia, questo problema criminale (già di per sé endemico delle zone rurali, meno agevoli da controllare rispetto ai centri urbani) sarebbe stato aggravato da una lacuna giuridica, ovvero l'impunità

54. «Tuttavia l'aver S.M. riconosciuto l'opportunità di dichiarare il dubbio, essendo una prova dell'esistenza del dubbio stesso, almeno agli occhi del Magistrato che credeva ravvisare nell'art. 75 del Codice penale un fondamento a computare così i mesi di 30 giorni, come gli anni in 360 pare che più consentaneo sarebbe all'equità il far partire il computo fissato dal R. Biglietto soltanto dalla data di esso cioè dal 25 Febbraio scorso e non debbo dissimulare che avendo esplorato l'opinione del Magistrato fu esso quasi unanime in questo senso», *ivi*, *Real Senato di Genova, ufficii dell'Avvocato Generale di S.M. e Avvocato fiscale generale, 20 marzo 1847*.

55. Per un inquadramento generale di questo tipo di fattispecie, benché analizzato con precipuo riferimento alla realtà mezzadrile, si veda M. SBRICCOLI, *Il furto campestre nell'Italia mezzadrile. Un'interpretazione*, in *Annali dell'Istituto 'A. Cervi' 2*, 1980, 371-378, ora ripubblicato in *Id.*, *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., 419-426.

56. ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 3 prima addizione, f. 44, *Ministero di Guerra e Marina, 3 aprile 1844*; sottolineature presenti nel testo originale.

o, quantomeno, la «non proporzionata pena»⁵⁷ con cui venivano colpiti i furti di legna. Per capire esattamente questa affermazione è necessario un breve *excursus* sull'evoluzione delle strategie punitive realizzate nel regno di Sardegna per questa fattispecie.

Nelle *Regie Costituzioni* del 1770, innovando rispetto alle due edizioni precedenti, era stata introdotta una normativa apposita per le sottrazioni di legna che così recitava:

Per i furti nelle campagne i ladri di frutti, piante, legna, ed altre cose della stessa natura si puniranno col carcere, se saranno recidivi, colla catena; e se ritorneranno nondimeno a rubare, anche colla galera rispettivamente a tempo, ed eziandio con qualche esemplarità per soddisfazione del Pubblico, e contegno de' malviventi, quando il Senato lo stimerà, secondo le circostanze delle persone, e delle cose rubate⁵⁸.

Il codice penale del 1839 considerava invece questo tipo di fattispecie come furti semplici e, come tali, punibili col carcere che, a seconda dei casi, doveva essere non minore di tre o sei mesi (art. 673)⁵⁹ e poteva estendersi sino ad un anno (art. 674)⁶⁰. La medesima pena (con l'aggiunta talvolta di una sanzione pecuniaria) era inoltre stabilita per le condotte volte a danneggiare i fondi altrui distruggendo alberi, siepi, raccolti e altre coltivazioni (art. 718)⁶¹.

57. *Ibidem*.

58. *RR.CC.*, 1770, 2, l. IV, t. XXXIV, c. IX, § 5, 231.

59. «Il furto di aratri, di attrezzi aratorii, di frutti staccati dal suolo o dalle piante, di legna nelle tagliate dei boschi, di alveari di api, di piante ne' vivai, di pesci custoditi nelle peschiere, negli stagni od in altri siffatti luoghi, di mercanzie od effetti esposti alla fede pubblica o nelle campagne o sulle strade, sulle fiere, sui mercati od in altri luoghi pubblici, sarà punito colla pena del carcere non minore di tre mesi se è stato commesso di giorno, e non minore di sei mesi se di notte»; *C.p.* 1839, art. 673, 202-203.

60. «Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, i furti commessi nelle campagne di frutti, di piante, di legna e di altre cose della stessa natura, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno», *ivi*, art. 674, 203.

61. «Coloro che senza titolo alcuno avranno volontariamente cagionato guasto, danno o deterioramento qualunque in un fondo altrui con un mezzo diverso da quelli indicati negli articoli precedenti: Sia tagliando od abbattendo o scavando in qualunque luogo si trovino alberi, viti od altre piante, rami, innesti, seminati, raccolte, erbaggi, oppure scorzando o mutilando alberi in modo da farli perire; Sia facendovi pascolare o abbandonandovi animali; Sia distruggendo in tutto o in parte siepi, chiusure di ogni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie o capanne di custodi; Sia appianando, o colmando fossi o canali; Incorreranno nelle pene seguenti: Se il danno eccede cento lire, la pena sarà del carcere per

In sostanza, l'apparato punitivo predisposto per queste condotte predatorie dal nuovo codice sembrava adeguato, ma il problema era che esso veniva sovente disatteso e non applicato. Diversi giudici, per queste fattispecie, tendevano infatti ad applicare le più leggere contravvenzioni stabilite dal titolo VII del *Regolamento per l'amministrazione dei boschi* del 1833⁶², rubricato «Delle devastazioni e dei furti», che sanzionava analoghi comportamenti con una semplice sanzione pecuniaria⁶³.

Come esposto dal primo ufficiale di Guerra e Marina nella doglianza del 3 aprile 1844, era «opinione generalmente sentita che se pei furti in discorso venisse sempre intentato il formale processo criminale considerandoli come reati previsti dagli articoli 674, 718 del codice penale per cui il verbale degli agenti forestali tenesse luogo ove d'uopo della denuncia criminale, si otterrebbe se non in tutto in gran parte almeno lo scopo tanto desiderato, nell'interesse del buon ordine e del rispetto alla proprietà»⁶⁴.

La questione destava evidentemente un certo allarme sociale tanto da essere portata, dopo pochi giorni, all'attenzione di Carlo Alberto che stabilì di coinvolgere la *Commissione di legislazione* che stava esaminando

un tempo non minore di tre mesi; Se non supera un tale valore, la pena sarà egualmente del carcere estensibile a sei mesi. Alla pena del carcere si aggiungerà i ambedue i casi una multa che non sarà minore della metà né maggiore del triplo del danno arrecato. Colle stesse pene sono puniti i colpevoli di ogni altro danno o deterioramento con incendio, od in qualsivoglia altra guisa volontariamente arrecato, tanto ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, quanto ad ogni altro mobile od immobile di altrui spettanza, e fuori dei casi già specialmente contemplati così in questo come nei precedenti articoli»; *ivi*, art. 718, 217-218.

62. Sulla politica realizzata in materia forestale da Carlo Alberto e dai suoi predecessori (in particolare Carlo Felice) e in generale sulla gestione dei beni comuni nel regno di Sardegna si veda P. CASANA, *L'educazione del principe*, cit., 41-45; M. ROSBOCH, *Considerazioni storico-giuridiche su comunità e territori nell'Arco Alpino Occidentale*, in *Mondi montani da governare*, a cura di R. Louvin, Roma, 2017, 38-39; G.S. PENE VIDARI, *La normativa forestale da Carlo Felice a Carlo Alberto*, in *Per un Museo dell'Agricoltura in Piemonte*, vol. V, *Il bosco e il legno*, Torino, 1987, 7-28; *Id.*, *Aspetti del regolamento forestale albertino*, in *L'agricoltura nel Piemonte dell'800*, a cura di P. Caroli, P. Corti e C. Pischetta, Atti del seminario in memoria di Alfonso Bogge, Torino 2 dicembre 1989, Torino, 1991, 35-71.

63. Come sottolineò la memoria: «Fu osservato che finché i tribunali si limiteranno ad applicare il disposto degli articoli 161 e seguenti del Regolamento forestale annesso alle Regie Patenti del 2 novembre 1833, cioè la penalità della semplice contravvenzione ai furti di questa natura, mai si otterrà di frenare i ladri ed i devastatori dei boschi»; ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 3 prima addizione, f. 44, *Ministero di Guerra e Marina, 3 aprile 1844*.

64. ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 3 prima addizione, f. 44, «*Ministero di Guerra e Marina, 3 aprile 1844*»; sottolineature presenti nel testo originale.

il progetto di codice di istruzione criminale per sollecitare la creazione di una procedura speciale e un sistema di mezzi di prove meno rigoroso per il perseguimento dei furti di campagna⁶⁵.

Nella riunione del 26 aprile, la *Commissione*, sollecitata dal primo segretario di Stato Avet, discusse il tema dichiarandosi subito consapevole «del vero bisogno di porre riparo prontamente ai furti di campagna mercè l'adozione di un procedimento più pronto e spedito per la punizione di tali colpevoli»⁶⁶. Come si evince dalla lettura del verbale di quell'adunanza, la stessa *Commissione* propendeva in realtà per soluzioni diverse e assai più articolate rispetto ad una modifica procedurale⁶⁷ a cominciare dalla predisposizione di una nuova e onnicomprensiva “legge penale rurale” che stabilisse con chiarezza e uniformità competenze, ufficiali e giudici incaricati di vigilarne l'osservanza, e coordinasse i vari bandi campestri che, per concessione sovrana, erano ancora esistenti in molti comuni⁶⁸. Come osservò la *Commissione*, si sarebbe trattato di emanare una legge «speciale in quanto all'oggetto, ma generale nel senso di essere estesa ad ogni punto dei Reali Domini»⁶⁹, in grado di mettere ordine in una materia in cui il codice appena emanato non era evidentemente riuscito. Un altro problema (che si sommava all'inefficienza dei controlli) che la *Commissione* mise in evidenza riguardava poi la carenza nei vari mandamenti del regno di “case di deposito” in cui poter far scontare i brevi periodi di detenzione comminati per piccoli reati.

65. Ivi, “Relazione a S.M. in Torino nell'Udienza del 6 aprile 1844”.

66. ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Progetti e osservazioni relative a regie costituzioni, codice civile e criminale, Codice di Procedura Penale e Codice Penale*, m. 2 (non inventariato), *Regia Commissione di Legislazione, Adunanza 26 aprile 1844*.

67. Che poi, in concreto, sembra non esser stata portata a compimento dal momento che nel codice di istruzione emanato nel 1847 non sono previste speciali procedure per questo tipo di reati. Si potrebbe quindi pensare che la preliminare dichiarazione di adesione alla richiesta che proveniva da Avet (e che era stata concordata con Carlo Alberto) fosse determinata più dalla volontà di non contraddire apertamente il sovrano piuttosto che da una effettiva convinzione.

68. Il codice del 1839 non aveva abolito completamente le disposizioni penali contenute nei bandi campestri in quanto l'articolo 738 li ammetteva come fonti residuali per tutte le altre fattispecie che non erano previste in esso: «Per tutte le altre contravvenzioni non indicate nel presente libro continueranno ad osservarsi, sia rispetto alle autorità competenti per conoscerne, sia rispetto alle pene da infliggersi, le disposizioni contenute nei regolamenti particolari o nei bandi politici o campestri»; C.p. 1839, art. 738, 229.

69. ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Progetti e osservazioni relative a regie costituzioni, codice civile e criminale, Codice di Procedura Penale e Codice Penale*, m. 2 (non inventariata), *Regia Commissione di Legislazione, Adunanza 26 aprile 1844*.

Le osservazioni della *Commissione* vennero accolte nel Consiglio di Conferenza con una certa freddezza. Se si riconosceva la necessità di affrontare il problema dei luoghi di reclusione e di riorganizzare le guardie campestri, sulla proposta di provvedere ad una nuova legislazione penale rurale la posizione negativa era ferma, come evidenziano le osservazioni che si riportano di seguito:

il parait que la formation de la loi rurale qu'on propose, ne soit ni nécessaire, ni convenable. Elle n'est point nécessaire, par ce que tout ce qui est susceptible d'être réglé par des dispositions générales se trouve déjà compris dans les dispositions du Code pénal lequel ne s'est rapporte aux règlements particuliers que pour les matières qu'il n'a pas réglé. Elle n'est pas même utile, car il serait impossible de l'adapter aux besoins et aux circonstances de chaque localité et d'ailleurs elle détruirait les bans champêtres que les Communes désirent généralement de conserver comme les meilleurs garanties de la police rurale⁷⁰.

Sulla questione intervenne anche il Senato di Piemonte con una memoria del 22 aprile 1844 indirizzata alla Cancelleria reale e firmata dall'avvocato fiscale (e futuro presidente di classe della Corte di Cassazione) Leonzio Massa-Saluzzo⁷¹. La riflessione sviluppata dal magistrato subalpino appariva piuttosto originale, in quanto cercò di spostare l'attenzione sulle cause di questi fenomeni, sul presupposto che fosse inutile peggiorare il trattamento sanzionatorio di certi comportamenti senza avere effettuato un'analisi preliminare dei fattori che ne avevano determinato l'insorgenza⁷². A giudizio dell'avvocato fiscale l'incremento dei furti campestri non

70. *Ivi*, *Rapport à S.M. en Conseil de conférence dans la séance di 23 mai 1844*.

71. Nato a Tortona nel 1799, Massa-Saluzzo iniziò la sua carriera nell'alta magistratura sabauda come giudice della Reale Udienza di Cagliari (1829). Dopo un'esperienza di circa quattro anni nella Regia Segreteria dell'interno per gli affari di Sardegna venne nominato nel 1841 avvocato fiscale generale del Senato di Piemonte di cui divenne, nel 1845, presidente di classe. Presidente del Magistrato d'appello di Nizza (1853) e Genova (1855), Massa-Saluzzo fu nominato nel 1857 presidente di sezione della Corte di Cassazione, carica che mantenne fino al 1864. Morì nel 1869. Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, cit., vol. II, 480. Si veda anche la relativa scheda pubblicata sul sito del Senato della Repubblica nella sezione *Senatori del regno di Sardegna* (https://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/A_1?OpenPage).

72. Come affermato dal Senato infatti «lo esacerbar le pene pel solo motivo che crescono i misfatti, condurrebbe talvolta a servir contro il genere umano, perché da esso non possono sradicarsi i vizii»; ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, 3 prima addizione, f. 44, «*Real Senato di Piemonte, Ufficio dell'Avvocato Fiscale generale, n. 900 del Protocollo, Repressione di furti di campagna*».

traeva origine da una legislazione e da una giurisprudenza troppo blanda, ma piuttosto da questioni più generali, ovvero la penuria di legna che in alcune parti del regno era da tempo avvertita e la mancanza di un sistema di sorveglianza efficace dovuto alle ristrettezze economiche in cui versavano molte comunità locali. Si trattava quindi di problematiche risolvibili solo con politiche complesse, volte a tutelare ed accrescere il patrimonio boschivo e a organizzare un sistema di vigilanza di polizia in grado di far fronte a queste necessità. Insistere sull'aspetto propriamente normativo, aumentando le pene, non poteva eliminare il fenomeno anche perché, trattandosi nella pressoché totalità dei casi di piccoli furti determinati da bisogni famigliari e non da volontà di lucro, «inutile riesce ogni ritegno di legge»⁷³.

Fatta questa generale premessa, Massa-Saluzzo affrontò comunque il problema giuridico che era stato sollevato relativo al coordinamento degli articoli del codice penale sui furti campestri e il *Regolamento per l'amministrazione dei boschi* del 1833: l'art. 171 del citato *Regolamento* consentiva di cumulare alle multe ivi previste anche le altre «pene corporali cui i delinquenti potessero essere condannati secondo le leggi criminali qualora la condanna non importi pena maggiore del carcere, e ciò ancora oltre al risarcimento dei danni»⁷⁴. Partendo da questa constatazione, l'avvocato fiscale ritenne che le fattispecie sanzionate nel *Regolamento* e quelle previste dal codice penale, benché presentassero molti elementi costitutivi comuni, fossero concettualmente distinte e che dunque spettasse alla sensibilità del giudice stabilire quali applicare al caso concreto⁷⁵. L'avvocato fiscale non nascose comunque la necessità di migliorare il coordinamento normativo per prevenire l'insorgere di questo tipo di dubbi interpretativi.

73. *Ibidem*.

74. *Regolamento dei boschi e selve*, allegato a *Regie Lettere Patenti per le quali S.M. approva un nuovo Regolamento per l'Amministrazione dei Boschi*, art. 171, 285.

75. Nella memoria si cercava di dare qualche aiuto interpretativo basandosi soprattutto sull'elemento soggettivo del violatore e sostenendo che «Se in un bosco, od in una foresta venisse rubata legna di proprietà altrui, che si trovasse precedentemente recisa, e fosse stata lasciata sul luogo, o sparsa, o raccolta a mucchi, od in cataste, oppure anche già ridotta a qualche forma per essere messa in opra, certamente sarebbe più da applicarsi l'art. 674 del codice anziché il titolo settimo del regolamento per li boschi, e selve. Se per lo contrario vi fosse atterramento, danno, o guasto di arbusti, di piante, per cagione di passaggio di carri, o di bestie da soma senza determinata volontà di fare quelle devastazioni, dovrebbe preferibilmente applicarsi l'art. 161 del regolamento forestale, anziché l'art. 718 del codice penale», ASTO, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, 3 prima addizione, f. 44, «*Real Senato di Piemonte, Ufficio dell'Avvocato Fiscale generale, n. 900 del Protocollo, Repressione di furti di campagna*».

Nonostante la lungimirante memoria del Senato, l'idea che la principale motivazione dell'*escalation* di questo tipo di furti dipendesse principalmente da una repressione giudiziaria piuttosto lassista portò la Segreteria di Stato a indirizzare un dispaccio agli avvocati fiscali generali di tutti i Senati. Con tale atto veniva ordinato a questi ultimi di sollecitare gli avvocati fiscali che esercitavano le loro funzioni nei rispettivi distretti affinché perseguissero con severità questi reati all'apparenza meno gravi, specificando, a livello procedurale, che i rapporti delle guardie campestri e degli altri ufficiali di polizia erano dotati di pubblica fede sui fatti in essi narrati fino a prova contraria⁷⁶.

Oltre ai due casi esaminati, l'applicazione del nuovo codice ha necessariamente dato luogo ad una miriade di problemi interpretativi minori dei quali, per avere contezza, è sufficiente consultare qualche commentario o raccolta di giurisprudenza. Gli esempi su cui ci si è soffermati, relativi all'art. 75 c.p. e al tema dei "ladri di campagna", sono tuttavia particolarmente significativi in quanto, oltre ad aver coinvolto direttamente le apicali istituzioni del regno, manifestano uno dei nodi maggiormente critici della legislazione penale albertina, ovvero l'assenza di un coordinamento effettivo con la legislazione processuale. La scelta di codificare il diritto penale sostanziale senza provvedere contestualmente (o subito dopo) ad un coordinato rinnovamento del rito non ha certo agevolato l'applicazione della nuova normativa. Proprio per tale ragione e per eliminare le incongruità più evidenti, l'11 gennaio 1840 venne pubblicato un breve regolamento giudiziario (ventitré articoli in tutto) per «togliere le dubbiezze, che, stante la diversa classificazione data ai reati ed alle pene, potrebbero insorgere sulla competenza dei Giudici»⁷⁷. Per molti aspetti,

76. L'unica circolare conservata presso l'Archivio di Stato di Torino è quella emanata dall'avvocato fiscale del Senato di Savoia; ASTo, *Corte, Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 3 prima addizione, f. 44, "Circulaire n. 281".

77. *Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. VIII (dal 1 gennaio a tutto dicembre 1840), Torino 1840, *Regie Patenti colle quali S.M. dà alcune disposizioni relative alla competenza dei Magistrati supremi e Tribunali inferiori, ed alle forme di procedere in materia penale*, 1-2. Un importante conoscitore delle istituzioni giudiziarie sabaude del XIX secolo come Dionisotti, che tra l'altro proprio nel 1840 stava per iniziare i suoi studi giuridici, ritiene che queste patenti abbiano rappresentato «il preludio della pubblicità dei dibattimenti in materia penale» (C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, cit., vol. II, 70-71) dal momento che incrementava i poteri della difesa nel processo e che consentiva in alcuni casi di ripetere i testimoni. In realtà ad un regime processuale incentrato sulla pubblicità del dibattimento e sul contraddittorio tra le parti si arriverà solo con l'emanazione del codice di rito del 1847 per una analisi del quale si rimanda a I. SOFFIETTI, *Il codice di procedura criminale sardo del 1847-48*, cit., 431-443.

tuttavia, si continuò ad avvertire nitidamente la difficoltà di coordinare due discipline che rispondevano ancora a paradigmi profondamente diversi.

3. La giurisprudenza sabauda e l'interpretazione del codice penale albertino: una testimonianza illustre

Nel primo paragrafo si è fatto riferimento al fenomeno della progressiva diffusione di raccolte giurisprudenziali penali nel regno di Sardegna. Il documento che si vuole presentare in conclusione di questo studio costituisce una testimonianza dell'importanza che le massime emanate dai principali organi di giustizia continuarono a ricoprire nella quotidiana attività dei giuristi anche dopo che, con l'introduzione del codice del 1839, esse cessarono di essere fonti del diritto.

Autore di questo documento è Carlo Dionisotti, giurista piemontese e membro di spicco della società e della magistratura subalpina, ben noto per i suoi studi di carattere storico su Vercelli e sull'ordinamento giudiziario sabauda e post-unitario.

Presso la Biblioteca civica di Vercelli (ente al quale Dionisotti ha lasciato in legato diversi scritti e libri) è infatti conservato un esemplare del codice penale ad egli appartenuto edito dalla tipografia G. Serra e comp. nel 1841⁷⁸. Si tratta di una versione della legislazione penale albertina in italiano ed in francese che presenta, in relazione a molti articoli, alcune note manoscritte dal proprietario⁷⁹ che riportano massime prese dalla giurisprudenza degli organi d'appello e della Corte di Cassazione sabauda emanate dal 1849 sino alla fine degli anni '50 dell'Ottocento. Nella maggior parte dei casi l'autore non si è premurato di specificare la magistratura dalla quale sono tratti i suddetti arresti giurisprudenziali, ma per ciascuno di essi è indicato il giorno e l'anno di emanazione: è ragionevole presumere che quando l'autore non ha indicato la corte di provenienza intendesse fare

78. *Codice penale per gli Stati di S.M. il re di Sardegna - Code pénal pour les États de S.M. le roi de Sardaigne*, Torino, 1841.

79. L'attribuzione a Dionisotti di queste note viene proposta sulla base di una serie di elementi. Innanzi tutto vi è la testimonianza di Guido Fagioli Vercellone, che nella voce biografica nel *Dizionario Biografico degli Italiani* dedicata al magistrato subalpino parla espressamente di questo codice penale (G. FAGIOLI VERCELLONE, voce *Dionisotti, Carlo*, in *DBI*, vol. 40, Roma, 1991, *ad vocem*); in secondo luogo si è comparata la grafia di queste annotazioni con altri manoscritti di Dionisotti conservati nella sezione manoscritti e rari della Biblioteca civica di Vercelli. A questo proposito si ringrazia la dott.ssa Alessandra Cesare per l'aiuto nella ricerca.

riferimento alla Cassazione, la quale (essendo unica per tutto il regno di Sardegna) non dava adito a confusione. In qualche caso Dionisotti non ha neppure specificato, oltre al giudice, nemmeno la data esatta della sentenza, limitandosi ad indicare l'anno od il mese; questo sembra confermare che l'interesse di chi ha interpolato questo codice penale era eminentemente pratico, ovvero fornire semplicemente un ausilio interpretativo su certi istituti, mentre minore era l'attenzione nell'indicazione precisa delle fonti degli orientamenti giurisprudenziali.

Il rilievo dell'autore rende questo documento una preziosa testimonianza della vita delle aule giudiziarie sabaude. Nato a Vercelli il 31 maggio 1824, Dionisotti si laureò presso l'Ateneo torinese nel 1845; seguendo un *cursus honorum* abbastanza comune, iniziò la propria carriera come volontario nell'ufficio dell'avvocato fiscale generale nel 1848 e, già nel 1850, venne nominato giudice aggiunto nel Tribunale di prima cognizione di Vercelli. Per meno di un anno, nel 1853, venne mandato come sostituto dell'avvocato fiscale presso il Tribunale di Saluzzo per poi tornare ad esercitare funzioni giudicanti in quello di Vercelli già nel novembre dell'anno successivo. Alternando funzioni giudicanti e requirenti, alla vigilia dell'Unità il magistrato vercellese venne trasferito, dopo una parentesi di cinque anni trascorsa al Tribunale di Biella (1856-1861), al Tribunale di Torino dove rimase per un triennio prima di essere assegnato come cancelliere al Tribunale di commercio della medesima città. Si trattava di un ruolo delicato, essendo il cancelliere l'unico giurista di formazione presente in questi organi giudiziari (composti da giudici commercianti)⁸⁰ e dunque il principale punto di riferimento per la risoluzione delle questioni legali più delicate che si presentavano. L'azione di Dionisotti fu probabilmente apprezzata dal momento che, dopo circa dieci anni di servizio nella magistratura commerciale, fu nominato consigliere della Corte d'appello di Torino (1873) e poi di Genova (1885), per approdare infine alla Corte di Cassazione di Torino dove raggiunse, nel 1893, il grado di primo presidente.

Come si è accennato in precedenza, l'indiscusso rilievo della sua figura per la storia giuridica subalpina (confermato anche dalla scelta di dedicargli una voce nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani* edito nel 2013) è in gran parte dovuto alla sua attività di storico delle istituzioni giudiziarie sabaude e italiane. Nel corso della sua lunga carriera Dionisotti ha pubblicato con continuità numerosi studi principalmente relativi alla

80. Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Tribunali di commercio e codificazione commerciale carloalbertina*, cit., 1-98.

magistratura, dei quali la storiografia novecentesca si è ampiamente giovata per approfondire l'esame del sistema giudiziario sabauda⁸¹.

La sua opera oggi più nota, *Storia della magistratura piemontese*, è stata pubblicata in due volumi nel 1881 e descrive le tappe di formazione e le caratteristiche dell'istituzione giudiziaria sabauda partendo dalle origini della contea di Savoia nell'XI secolo per arrivare fino al 1861. Questo studio, redatto assumendo come modello le ricerche compiute tra XVIII e XIX secolo dallo storico eporediese Carlo Botta (di cui Dionisotti era un grande ammiratore)⁸², risente forse di un eccessivo "sabaudismo"⁸³ e di una visione eccessivamente agiografica della classe magistratuale subalpina che l'autore considerava come un elemento «moderatore al potere assoluto» e a cui riconosceva «il gran merito di aver impedito che in Piemonte la tirannia si scoprisse»⁸⁴. Al netto delle questioni metodologiche, ciò che rende questo lavoro un *unicum* è la lunga serie di biografie dei cancellieri e dei membri delle principali magistrature presente in appendice al secondo volume (II vol., 185-510). Si tratta di una raccolta rilevante (realizzata da Dionisotti in ideale continuazione con il precedente volume *Cariche del Piemonte e Paesi uniti* pubblicato nel 1798 da Pietro Gaetano Galli della Loggia⁸⁵) che costituisce ancor oggi un ausilio alla ricerca imprescindibile per gli studiosi della materia.

Di un certo interesse per la storia del diritto sono anche altre sue due brevi opere; ci si riferisce ai *Cenni sull'origine della Corte d'Appello di Torino*⁸⁶, edita nel 1875 dopo la sua nomina a consigliere proprio in quell'organo giudiziario, e *La Corte di Cassazione di Torino*⁸⁷ del 1891. Quest'ultimo *pamphlet* è significativo in quanto, oltre a celebrare l'esperienza ormai quarantennale della Suprema Corte torinese, si inserisce nel coevo dibattito sulla necessità di istituire un unico organo di legittimità per tutto il regno d'Italia⁸⁸.

81. S. CIPOLLA, voce *Dionisotti, Carlo*, in *DBGI*, vol. I, Bologna, 2013, 772.

82. G. FAGIOLI VERCELLONE, voce *Dionisotti, Carlo*, cit.

83. S. CIPOLLA, *Dionisotti, Carlo*, cit., 772.

84. C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, cit., vol. I, 5.

85. Cfr. P.G. GALLI DELLA LOGGIA, *Cariche del Piemonte e Paesi uniti colla serie cronologica delle persone che le hanno occupate ed altre notizie di nuda storia dal fine del secolo X sino a dicembre 1798, con qualche aggiunta relativa anche al tempo posteriore*, 3 voll., Torino, 1798. Si veda anche la versione precedente dell'opera: ID., *Dignità e cariche negli Stati della Real Casa di Savoia con altre notizie relative alla medesima e suoi domini*, 3 voll., Torino, 1795-1797.

86. C. DIONISOTTI, *Cenni sulla Corte d'Appello di Torino*, Torino, 1875.

87. C. DIONISOTTI, *La Corte di Cassazione di Torino*, Torino, 1891.

88. Come scritto in conclusione dell'opera: «il principio della Cassazione unica con sede in Roma allo stato delle cose è nel dominio della pubblica opinione, e non può essere che

Non mancano poi esempi di pubblicazioni di carattere puramente giuridico come il trattato *Delle servitù delle acque secondo il codice civile italiano*⁸⁹ che, come è stato osservato, ha costituito per diverso tempo il principale punto di riferimento dottrinario in materia⁹⁰.

Come si evince da questo breve inquadramento biografico, il profilo di Dionisotti è quello di un giurista completo, che ha saputo coniugare gli aspetti più pratici del ruolo di giudice ad un costante approfondimento teorico, senza trascurare lo studio degli aspetti storici della sua professione (con risultati che, nel 1868, lo portarono a diventare anche membro della *Regia Deputazione di storia patria*). Siamo inoltre di fronte ad un esponente di quella “nuova” classe magistratuale che si era formata ed aveva cominciato ad esercitare le proprie funzioni giudiziarie quando la lunga corsa alla codificazione era ormai giunta al termine in pressoché tutti i campi e che riteneva, come si evince dai suoi stessi scritti, il codice penale sabauda migliorativo in diversi punti di quello francese⁹¹.

Di seguito si riporta la trascrizione (laddove il testo, spesso di difficile intelligibilità, lo consente) delle massime annotate in questo codice, che si presentano a fianco dell’articolo del codice al quale si riferiscono. Non è possibile stabilire con certezza se questo codice sia stato in concreto utilizzato da Dionisotti nella sua quotidiana attività forense ma, in ogni caso, dalla sua analisi è possibile effettuare alcune osservazioni sulle questioni che emergono dalle note manoscritte in esso riportate e, conseguentemente, sulle principali problematiche interpretative che interessavano i coevi processi penali.

una questione di opportunità per essere attuato», *ivi*, 38. All’epoca della pubblicazione di questo volume erano attive nel regno, oltre a quella romana, quattro Corti di Cassazione regionali con sede a Torino, Firenze, Napoli e Palermo che, dopo la legge 6 dicembre 1888, avevano solo più competenza in materia civile nei distretti di loro giurisdizione (tutti i ricorsi penali erano infatti di competenza di quella di Roma). Il percorso che avrebbe portato alla definitiva soppressione di queste corti fu in realtà più lungo e complesso di quello che immaginava Dionisotti, concludendosi solo nel 1923, con il *Regio decreto* n. 601 del 24 marzo. Su queste vicende si veda M. MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell’Italia unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Milano, 2005, 299 pagine.

89. C. DIONISOTTI, *Delle servitù delle acque secondo il codice civile italiano*, Torino, 1868; ripubblicato in seconda e terza edizione dall’Unione tipografico-editrice nel 1872 e nel 1873.

90. S. CIPOLLA, *Dionisotti, Carlo*, cit., 771-772.

91. C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, cit., vol. II, 68-69. Perplesità rimanevano sulla forte repressione, ritenuta eccessiva, delle condotte contrarie alla religione.

Un primo rilievo è che in questo documento manca qualunque annotazione di natura teorica sul fondamento della pena, sul diritto di punire e su altre analoghe questioni teoriche. Si tratta di una assenza attesa, che trova innanzitutto giustificazione nella fisiologica indifferenza della quotidiana attività forense verso queste tematiche più astratte. Inoltre con l'emanazione del codice molti problemi dottrinali erano in realtà stati risolti: il fatto ad esempio che la pena non potesse risolversi in una mera vendetta contro l'autore del reato (circostanza che, come si è visto nel primo capitolo, ancora nel 1824 un giurista "pratico" come Regis sentiva l'esigenza di specificare) era ormai pacifico e indiscutibile. I problemi ora vertevano su come applicare le nuove norme alla realtà sociale in cui avevano vigenza ed infatti gran parte di queste massime è volta proprio a risolvere specifici dubbi di qualificazione giuridica delle fattispecie: ad esempio capire se le guardie delle municipalità nell'esercizio delle loro funzioni dovessero considerarsi quali agenti di forza pubblica ai sensi dell'art. 227 (con ogni conseguenze giuridica in caso di reati commessi contro di loro), se le guardie dei dazi comunali fossero o meno comprese fra le persone incaricate di un pubblico servizio, se la condotta di chi altera un vaglia postale per riscuoterne una somma maggiore integrasse il reato di *"falsificazione o alterazione di biglietti o ordini di pagamento"* di cui all'art. 349 piuttosto che quello di *"falsità in scrittura privata"* di cui all'art. 364 del codice penale etc...

Problemi di ordine pratico assai specifici, che tuttavia interessavano l'attenzione degli operatori forensi anche più delle questioni di carattere generale attinenti agli istituti regolati nel primo libro del codice (tentativo, correità, etc...), per i quali si poteva tendenzialmente fare affidamento sulla costruzione dogmatica realizzata dalla dottrina giuridica che si era già impegnata su quello napoleonico e sulle altre legislazioni codicistiche preunitarie.

Sofferarsi in conclusione su questo documento ci consente di osservare direttamente la realtà giudiziaria sabauda dal punto di vista di uno dei suoi membri più illustri, le difficoltà incontrate nell'applicazione del nuovo codice penale e le soluzioni in concreto adottate.

Il codice penale annotato da Carlo Dionisotti⁹²

<i>Articoli del Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1839</i>	<i>Annotazioni di Dionisotti</i>
Art. 60 La pena della reclusione non potrà essere minore di tre anni, né maggiore di dieci. La durata di questa pena si divide in tre gradi: 1.° Grado, da tre anni a cinque inclusivamente; 2.° Da cinque a sette; 3.° Da sette a dieci	<u>60</u> La graduazione della pena prevista da quest'articolo non comprende nel primo grado che il quarto e quinto anno inclusivamente: li tre primi anni non sono compresi nel primo grado ma costituiscono la pena ordinaria. 16 marzo 1852.
Art. 75 Nelle condanne penali il giorno è di 24 ore; il mese di 30 giorni; l'anno di 12 mesi.	<u>75</u> La norma pel calcolo del tempo in ordine alla durata della pena stabilito da quest'articolo non è applicabile alla prescrizione. 18 giugno 1853
Art. 80 I condannati per uno stesso reato sono tenuti solidariamente alle restituzioni, ai danni, agli interessi ed alle spese	<u>80</u> Le spese di un procedimento criminale sono in totalità a carico di tutti i condannati, sebbene nella sentenza che li condannò pure alle spese non sia stata espressa la solidarietà. Nizza 6 gennaio 1856
Art. 102 Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per sua parte onde mandarlo ad effetto, sarà punito colla pena del reato consumato, colla diminuzione di un solo grado. Questo tentativo si considera come <i>crimine o delitto mancato</i> .	<u>102</u> Onde costituire il crimine mancato basta il manifesto proposito unito all'uso di tutti i mezzi ed atti idonei alla consumazione del reato per parte dell'inquisito. C. 13 marzo 1849 Se risulta dalla volontà di commettere il reato di atti esteriori che la manifestano, e di un principio di esecuzione, la grassazione deve qualificarsi mancata e non solamente tentata sebbene per cause indipendenti dalla volontà dell'accusato dessa non abbia potuto avere il suo compimento. 9 febbraio 1853

92. Nel trascrivere le osservazioni di Carlo Dionisotti si è scelto, ove possibile, di sciogliere le abbreviazioni utilizzate dall'autore in modo da rendere più agevole la lettura. Le parti di cui non è stato possibile operare la trascrizione sono indicate con [...].

Il fatto di colui che introdottosi con chiave falsa in un granaio ripone in sacchi, con intenzione di derubarle le derrate ivi esistenti, costituisce un furto consumato e non solo mancato, sebbene il ladro sorpreso dalla forza pubblica non abbia potuto asportare la cosa derubata. 9 aprile 1855

Al tentativo di truffa sono pure applicabili le norme generali di diritto stabilite negli articoli 101 e 103 del codice penale. Cass. 24 marzo 1849

Il furto che non poté compiersi per essere stato il delinquente sorpreso nell'atto di introdursi nella casa veste i caratteri di furto tentato e non compiuto per cause indipendenti dalla di lui volontà. Cass. 20 agosto 1849

Il rimuovere la cosa altrui dal luogo in cui si trova e l'appropriarsene con animo di farne lucro contro la volontà del padrone costituisce un furto consumato, e non un semplice tentativo di furto. 13 giugno 1854

Colui che sottraendo un oggetto in procinto di essere sorpreso lo nascose nella casa stessa del padrone ove fu indi rinvenuto a caso non per abbandonarlo ma perché il corpo del delitto non fosse trovato su lui, è reo di furto consumato e non di tentativo. 19 luglio 1852

Il giornaliero lavorante in una fabbrica di tabacco che s'impossessa di una quantità di questo, lo nasconde nel proprio berretto e tenta di uscire con esso dalla fabbrica è colpevole di furto qualificato consumato e non solo tentato, sebbene per essere stato alla porta arrestato dai preposti non abbia potuto asportare la cosa derubata. 15 marzo 1854

Art. 107 Sono agenti principali: 1.° Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato; 2.° Coloro i quali con doni, con promesse, con minacce, con abuso di potere o di autorità, o con artifizii colpevoli avranno indotto taluno a commetterlo; 3.° Coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto istesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo.

107 Sono agenti principali tutti coloro che concorrono alla perpetrazione del crimine di comune accordo progettato ed eseguito, sebbene dal procedimento non risulti chi pure di essi sia l'autore dei fatti speciali seguiti nella consumazione del reato. 18 ottobre 1850

Colui che presta un aiuto efficace alla esecuzione di un crimine, o che colle sue provocazioni vi coopera in modo tale che senza di esse il reato non sarebbe commesso, deve essere considerato quale agente principale. 5 agosto 1850

Deve punirsi quale agente principale colui che previo concerto coll'uccisore, s'introduce col medesimo nella casa dell'ucciso ed armato assista alla perpetrazione del reato [...] Nizza 21 luglio 1851

Colui che si tiene in vedetta, mentre il complice commette il furto, concorre al reato con diretta ed immediata cooperazione ed è perciò legalmente dichiarato correo e non semplicemente complice. 8 marzo 1854

Le teorie sulla complicità correlativa sono inapplicabili ai correi che sono riconosciuti aver concorso in egual grado all'esecuzione del misfatto. 16 aprile 1853

Dichiarato in fatto che un individuo sia concorso quale coagente principale in una grassazione [...], e quindi della violenza e minacce che l'accompagnano, quand'anche fatte da altro dei correi. 7 febbraio 1856.

L'omicidio commesso con agguato, premeditazione e correatà si ascrive a tutti egualmente i concorrenti, benché il colpo che uccise sia uno solo, e non si conosca da quale mano partisse. 7 febbraio 1856

<p>Art. 108 Sono complici: 1.º Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, le direzioni per commettere un reato; 2.º Coloro che avranno procurato le armi, gli strumenti o qualunque altro mezzo, che avrà servito all'esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne; 3.º Coloro che, senza l'immediato concorso all'esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito l'autore o gli autori del reato nei fatti che lo avranno preparato o facilitato, od in quei fatti che lo avranno consumato.</p>	<p><u>108</u> Il complice di un reato è contabile delle circostanze aggravanti inerenti al reato stesso, quantunque non sia materialmente concorso alla perpetrazione. 23 luglio 1853</p>
<p>Art. 115 Quando concorrono reati punibili di pena criminale, correzionale e di polizia, la pena correzionale e di polizia sarà assorbita dalla pena criminale: quando però la pena correzionale importasse tre o più anni di carcere, in questo caso la pena dei lavori forzati, della reclusione o della relegazione si accrescerà, avuto riguardo alla qualità delle pene criminali da infliggersi, con che però l'aumento non mai ecceda nella durata la metà della pena correzionale incorsa. Tuttavia l'aumento non avrà luogo qualora la pena criminale per se sola non sia minore di anni dieci.</p>	<p><u>115</u> Nella sentenza di condanna capitale l'omissione della dichiarazione d'assorbimento di pena per altri reati non trae la nullità della medesima. 11 aprile 1854</p>
<p>Art. 117 Nel concorso di due o di più delitti tutti soggetti allo stesso genere di pena correzionale, si applicheranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè fra tutte non si ecceda della metà il <i>maximum</i> stabilito dalla legge pel genere di pena incorsa.</p>	<p><u>117</u> La sentenza che ritenendo l'accusato colpevole di varie distinte truffe connesse contro diverse persone in tempi diversi non riconosce in questi fatti tanti singoli distinti reati ma la continuazione di un solo reato punibile di una sola pena viola quest'articolo</p>
<p>Art. 123 È considerato recidivo colui che dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile commetterà altro crimine o delitto.</p>	<p><u>123</u> Il giudice può tenerne conto nella sentenza senza necessità di un nuovo atto d'accusa, benchè non sia stata contestata e risulti solo dai dibattimenti. Non costituisce un distinto corpo di reato, ma una circostanza intrinseca aggravante la pena. 26 gennaio 1850</p>

	<p>È nulla la sentenza che applica l'aggravamento di pena riguardante la recidività, se non v'ha cenno di questa né nell'atto d'accusa, né nel corso del dibattimento, né nella [...] delle stesse. 29 febbraio 1856</p>
<p>Art. 128 Il condannato a pena criminale o correzionale, che commetterà altro delitto, soggiacerà alla pena inflitta pel nuovo delitto coll'aumento di uno o di due gradi, purchè non ecceda mai il doppio della pena dalla legge stabilita. Il condannato alla pena del carcere per tempo non minore di un anno, il quale commetta un crimine, non sarà mai punito col <i>minimum</i> della pena inflitta pel crimine da lui commesso.</p>	<p><u>128 alinea</u> La sentenza con cui l'accusato era stato precedentemente dichiarato sufficientemente punito col carcere sofferto [...] l'anno ne costituisce l'elemento legale. 26 gennaio 1856</p> <p>Non si può mai applicare il minimum della reclusione contro il recidivo del crimine contemplato in questo articolo sebbene già con altra sentenza si fosse contro di lui tenuta a calcolo la recidività. 21 agosto 1850</p> <p>Nei casi in cui la pena dei lavori forzati a vita debbasi diminuire di un grado, la diminuzione deve farsi passando al genere di pena immediatamente inferiore, e così al maximum dei lavori forzati a tempo; la recidività dell'accusato non può esser d'ostacolo a tale riduzione. 31 marzo 1852</p>
<p>Art. 132 Coloro, che dopo aver goduto degli indulti, o dopo avere ottenuta una speciale grazia Sovrana per reati o per pene inflitte con sentenza revocabile od irrevocabile, commetteranno nuovi reati punibili con pena dello stesso genere o di un genere superiore, si considereranno come se non avessero goduto degli indulti od ottenuta la grazia, e saranno giudicati e puniti come colpevoli di più reati, o come recidivi, a termini delle disposizioni con tenute nelle due sezioni di questo capo. Se poi il nuovo reato sarà punibile con pena di genere inferiore, si avrà anche riguardo al primo per accrescere di uno o di due gradi la pena in cui sarebbe il reo incorso pel nuovo reato.</p>	<p><u>132</u> La grazia speciale accordata dal re non cancella il reato a modo che non possa essere luogo all'aggravamento di pena per recidività. 5 novembre 1850</p>

<p>Art. 135 Il reato e le pene si estinguono: 1.° Colla morte del reo, salvo il disposto degli articoli 15 e 585; 2.° Coll'espiazione della pena; 3.° Cogli indulti o colla grazia Sovrana; 4.° Colla prescrizione nei casi determinati dalla legge.</p>	<p><u>135</u> Li decreti d'amnistia coprono d'oblivione il reato, e cancellano la memoria, e gli effetti sì delle condanne come delle istanze ed atti che già si fossero o potessero essere intentati a differenza degli indulti che solo producono il condono della pena. Le persone comprese nell'amnistia non possono rinunciarvi. Il decreto Regio del 14 Gennaio 1850 racchiude una amnistia. 21 febbraio 1850</p>
<p>Art. 144 Contro le sentenze di pene criminali minori della morte o dei lavori forzati a vita, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di venti anni compiuti a cominciare dal giorno della sentenza. L'azione penale per crimini punibili colle pene suddette si prescriverà in dieci anni compiuti da decorrere dal giorno del commesso crimine, o se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo.</p>	<p><u>144</u> Il beneficio accordato da quest'articolo quanto alle riduzioni del termine dalle antiche leggi stabilito pei reati sotto il loro impero commessi, è limitato ai casi nei quali all'epoca dell'attivazione del Codice si richiedesse tuttora secondo quelle leggi un decorso di tempo maggiore dell'intero periodo fissato dal Codice stesso per la prescrizione. 19 febbraio 1853 La sentenza in contumacia produce i suoi effetti relativamente alla prescrizione della pena ancorché si sia considerata per non avvenuta in seguito ad arresto del condannato prima che la pena sia prescritta. 25 luglio 1854</p>
<p>Art. 145 Contro le sentenze portanti pene correzionali la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di anni dieci compiuti a cominciare dal giorno della sentenza.</p>	<p><u>145</u> Se la multa od ammenda comminata dalla legge o da speciali regolamenti può eccedere le l. 50. La medesima vuolsi di regola comprendere nella categoria delle pene correzionali onde determinare lo spazio di tempo necessario per la prescrizione dell'azione penale, salvo nei casi in cui sia espressamente stabilito il contrario. 6 maggio 1854 L'ordinanza colla quale il presidente rinvia la discussione della causa ad altra udienza da fissarsi è un atto di procedura, valevole ad impedire la prescrizione. 28 aprile 1853</p>

<p>Art. 146 Contro le condanne a pene di polizia ha luogo la prescrizione col trascorso di due anni compiuti, da decorrere giusta le norme stabilite nel precedente articolo. L'azione penale per reati punibili con pene di polizia si prescrive in un anno dal giorno del commesso reato, ancorchè vi siano stati atti di procedura.</p>	<p><u>146</u> Il titolo del reato imputato e non la pena afflittiva devesi prendere in considerazione nel giudicare dalla prescrizione dell'azione penale; quindi se il reato imputato è punibile con pena correzionale non è applicabile la prescrizione stabilita dall'alinea di questo articolo, sebbene nella sentenza per il concorso di circostanze attenuanti siasi inflitta solo una pena di polizia. 27 marzo 1852</p>
<p>Art. 147 L'azione penale per le ingiurie verbali punibili in via correzionale si prescrive in sei mesi: se le ingiurie sono punibili con pene di polizia si prescrive in un mese semprecchè nei sei mesi o nel mese rispettivamente non vi sia stata denuncia, querela od altro atto di procedura.</p>	<p><u>147</u> La prescrizione per ingiurie verbali non si estende ai casi in cui entro li sei mesi siasi sporta querela, sebbene posteriormente alla medesima siasi decorso un termine eguale senza verun atto processuale. Art. 145, 21 Marzo 1853. Stesso principio per le ingiurie punibili in via di polizia. 26 febbraio 1856</p>
<p>Art. 150 Nei reati continuati la prescrizione non correrà che dal giorno in cui cessò la continuazione.</p>	<p><u>150</u> Applicabile [...] 1° settembre 1854</p>
<p>Art. 164 Chiunque con pubblici insegnamenti, con arringhe o col mezzo di scritti, di libri o di stampe da esso pubblicati o spacciati, attacchi direttamente od indirettamente la Religione dello Stato con principii alla medesima contrari, sarà punito colla relegazione. Se però il colpevole avrà agito per imprudenza e senza deliberato proposito di offendere la Religione sarà punito col carcere o col confino secondo le circostanze; e nel caso che il reato sia stato commesso nell'esercizio di una carica o professione, il colpevole sarà inoltre sospeso da tale esercizio.</p>	<p><u>164</u> Per costituire il reato d'attacco alla religione dello Stato non è necessario si usino nello scritto termini di derisione o di disprezzo. 15 Giugno 1850</p>

<p>Art. 179 Chiunque avrà con atti ostili non approvati dal Governo esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà punito colla reclusione o colla relegazione, secondo le circostanze: se la guerra ne fosse seguita, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.</p>	<p><u>179</u> Quando gli atti che si consumano in uno stato tendono a sollevare le popolazioni del Governo limitrofo, possano dirsi ostili e tali da esporre lo Stato in cui ebbero luogo ad una dichiarazione di guerra da parte del Governo contro cui sono diretti poco [...] che la dichiarazione di guerra non abbia avuto luogo, basta solo l'aver esposto lo Stato al pericolo di essa - I crimini di alto tradimento non sono di giurisdizione ordinaria, spetta solo al Re di sottoporre gli accusati al giudizio del Senato, mediante apposito decreto ove lo creda. 17 novembre 1854 [...]</p>
<p>Art. 211 È reato di ribellione alla giustizia qualunque attacco, qualunque resistenza con violenza o vie di fatto contro la forza pubblica, contro gli uscieri o servienti di giustizia, le guardie campestri o forestali, gli incaricati della esazione delle tasse e delle contribuzioni, o contro coloro che portano per essi gli atti esecutivi, contro i preposti delle Regie dogane o gabelle, i sequestratari, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria od amministrativa, quando agiscono per l'esecuzione delle leggi, degli ordini o delle ordinanze della autorità pubblica, dei mandati di giustizia o delle sentenze.</p>	<p><u>211</u> La resistenza con violenza o vie di fatto verso i preposti delle dogane che agivano per l'esecuzione delle leggi costituisce la ribellione alla giustizia - La ribellione non diverrebbe legittima né potrebbe scusarsi sotto il pretesto che il potere esecutivo non è autorizzato a [...] i diritti a cui sono sottoposte le mercanzie provenienti dall'estero. Chi introduce dette mercanzie deve pagare i diritti salvo ad azione in restituzione per le vie legali se ha luogo - 28 Maggio 1856 - 28 ottobre 1851 - Nell'applicare le pene pel reato di ribellione alla giustizia li magistrati non possono far distinzione fra li casi in cui quella sia stata precedentemente concertata o sia sorta all'improvviso - 28 maggio 1853 Onde costituire il reato di ribellione alla giustizia colla circostanza aggravante del numero non è necessario che il reato si commetta con premeditazione o concerto tra gli accusati - 1 giugno 1853 -</p>

	Per costituire un reato di resistenza alla forza pubblica non è indispensabile che l'agente sia rivestito della propria divisa ove consti che l'imputato conosceva in modo indubitabile la qualità del medesimo - 6 luglio 1853 -
Art. 214 Se la ribellione è stata commessa in riunione armata di persone in numero non maggiore di dieci, né minore di tre, la pena sarà quella della reclusione. Se non vi fu porto d'armi, la pena sarà del carcere, non minore di sei mesi.	<u>214</u> A senso della legge può esistere la ribellione armata alla giustizia anche senza precedente concerto, senza che le armi siansi prese allo scopo, di commetterle - 23 febbraio 1852 - [...] La prova del vero autore dell'omicidio commesso in tale circostanza non esclude la complicità di coloro che presero parte alla ribellione ed aiutarono scientemente l'uccisore - 28 giugno 1854 -
Art. 219 Le disposizioni degli articoli 195, 196, 197 e 198 saranno applicate ai casi di ribellione contemplati negli articoli 213, 214 e 218.	<u>219</u> Sono passibili di egual pena tutti coloro che vi concorsero salvo le maggiori pene per quelli fra di essi che avessero commesso atti costituenti speciali crimini contemplati da altre disposizioni di leggi. 28 maggio 1853
Art. 224 Allorquando un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo avrà ricevuto nell'esercizio delle sue funzioni o a causa del medesimo qualche oltraggio con parole tendenti ad intaccare il suo onore o la sua rettitudine, il colpevole di tale oltraggio sarà punito col carcere non minore di un mese. Se l'oltraggio ha avuto luogo all'udienza di un Magistrato o di un Tribunale o di un Giudice, sarà punito col carcere non minore di sei mesi.	<u>224</u> Il Sindaco che manda un semplice divieto di proseguire un'opera pregiudizievole al Comune non eccede i limiti de' suoi poteri; all'oltraggio che egli soffre per tale inibizione è rettamente applicato quest'articolo - 19 aprile 1854 - Le espressioni ingiuriose usate contro un pubblico funzionario a causa di provvedimenti emessi in tale qualifica costituiscono il reato d'oltraggio previsto da quest'articolo, sebbene non siansi proferite in presenza dello stesso funzionario ma solo degli agenti incaricati dell'esecuzione dei suoi ordini - 31 marzo 1852.

	<p>A costituire il reato d'oltraggio di cui in quest'articolo, è necessario che l'ingiuria sia fatta in cospetto del pubblico funzionario, e rivolta direttamente contro le sue persone, e chi la riceve nell'atto a causa dell'esercizio delle sue funzioni; non è però tal presenza richiesta materialmente, purché vero difetta [...] e l'offesa sia fatta in tali circostanze e modi che debba necessariamente riguardarsi come a lui personalmente rivolta. L'elemento della pubblicità è estraneo ad un tal reato. 11 febbraio 1856 -</p>
<p>Art. 227 Sotto le denominazioni di agenti o di depositari della forza pubblica vengono pure i preposti delle Regie dogane o gabelle, gli agenti di polizia, e le guardie campestri o forestali, anche quando siano legittimamente richiesti fuori dell'esercizio ordinario delle loro funzioni.</p>	<p><u>227</u> Le guardie municipalità nell'esercizio delle loro funzioni devono considerarsi quali agenti di forza pubblica; le violenze contro di esse usate sono passibili delle pene stabilite dagli articoli 226, 227 o 229 del codice penale - 10 marzo 1854 - Le guardie comunali incaricate dal sindaco di un servizio d'ordine e di sicurezza devonsi considerare nell'adempimento di tale incarico quali agenti di forza pubblica - 26 aprile 1854</p>
<p>Art. 229 Le violenze accennate nell'articolo precedente, dirette contro un agente della forza pubblica od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, nell'atto dell'esercizio delle sue funzioni od a causa di esse, saranno punite col carcere non minore di sei mesi.</p>	<p><u>229</u> Le persone preposte all'esazione dei diritti di pedaggio sebbene appaltati ad un privato, e le guardie dei dazi comunali sono compresi fra le persone incaricate di un pubblico servizio - 17 novembre 1854 -</p>

<p>Art. 263 Chiunque, al solo oggetto di esercitare un preteso diritto, costringe taluno al pagamento di un debito o ad eseguire un'obbligazione qualunque, o turba l'altrui possesso, demolisce fabbricati, devia acque, abbatte alberi, siepi, ripari e cose simili, se la violenza sarà stata fatta con armi ed accompagnata da percossa o ferita, il colpevole sarà punito colla reclusione. Se si sarà fatto uso d'armi, ma senza percosse né ferite, ovvero, se saranno intervenute percosse o ferite, ma senza armi, il colpevole sarà punito col carcere, salve in tutti i casi le maggiori pene per reati per se stessi più gravi.</p>	<p><u>263</u> Le violenze nella cosa o nella persona è indispensabile onde far luogo all'applicazione degli art. 263 o 264 - 7 agosto 1849 - Nel reato di usurpazione dei diritti della giustizia la legge non determina i caratteri costitutivi della violenza: ciò è lasciato alla coscienza dei giudici - La violenza può essere soltanto morale. 23 luglio 1853 - Colui che fa eseguire [...] a diritti dell'autorità competente non è reo del crimine di ribellione alla giustizia ma solo del delitto di usurpazione dei diritti della medesima - 8 giugno 1850 -</p>
<p>Art. 281 Ogni tesoriere, esattore, ricevitore, od altro contabile od amministratore di danaro Regio o di altra cosa delle Regie aziende; come pure di danaro o di altri fondi provinciali o comunali; qualunque depositario o contabile pubblico, che ha trafugato o sottratto somme di danaro o carte di credito che le rappresentino, o documenti o titoli od atti od effetti mobiliari, che erano ad esso affidati per ragione delle sue funzioni, sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo, se le cose trafugate o sottratte saranno di un valore che giunga alle lire cinque mila. Se il valore delle cose trafugate o sottratte sarà minore di lire cinquemila, ma giunga alle lire mille o le ecceda, i colpevoli saranno puniti colla pena della reclusione non minore di cinque anni. Quando il valore delle cose trafugate tratte sia inferiore a lire mille, ma giunga alle lire cinquecento o le ecceda, i colpevoli saranno puniti colla pena della reclusione estensibile a cinque anni: se tale valore sarà inferiore a lire cinquecento la pena sarà del carcere non minore di un anno.</p>	<p><u>281</u> Le disposizioni degli articoli 281 e 285 sono applicabili ai commessi delle Regie Poste che sottraggono lettere ad essi in tale qualità affidate e contenenti valori [...]. 28 novembre 1850 Una semplice deficienza di una somma nella cassa di un esattore, senza che consti dell'intenzione dolosa del contabile, non basta a costituire il reato di sottrazione e trafugamento contemplati in questo articolo.</p>

<p>Art. 284 Qualunque giudice, amministratore od ufficiale pubblico, che avrà dolosamente distrutti, soppressi, sottratti o trafugati atti o documenti, dei quali era depositario in tale qualità, o che gli erano stati rimessi o comunicati per ragione delle sue funzioni, sarà punito coi lavori forzati a tempo o colla relegazione, secondo le circostanze.</p>	<p><u>284</u> I commessi dell'appaltatore delle Gabelle [...] sono agenti di un pubblico contabile - art. 285 - quindi la distrazione dai medesimi operate, mediante compenso di un verbale di contravvenzione alle leggi gabellarie [...] e ad essi affidato, pur essendo consegnato ai superiori costituisce il reato previsto da questo articolo e non semplicemente quello di concussione contemplato negli articoli 290 e 293 di questo Codice. 8 agosto 1851</p>
<p>Art. 290 Qualunque pubblico ufficiale, qualunque esattore di dritti, di tasse, di contribuzioni, di danaro, di rendite pubbliche o comunali, che si renda colpevole di concussione, incorrerà nella pena del carcere non minore di mesi tre, od in una multa non minore di lire cento: queste pene potranno eziandio essere cumulate secondo i casi. I loro commessi o preposti saranno puniti colle stesse pene, le quali potranno però essere diminuite di uno di due gradi secondo le circostanze. Si commette concussione allorchè dolosamente si riceve o si esige o si ordina di esigere quanto non è dovuto od eccede il dovuto per dritti, per tasse, contribuzioni, rendite, mercede o per stipendio.</p>	<p><u>290</u> Il [...] delle gabelle ed i suoi commessi sono agenti della pubblica amministrazione: essi non hanno facoltà di transigere sulle contravvenzioni: le esazioni fatte a tale titolo costituiscono il reato di concussione - 9 luglio 1849 - Vedi sentenza Cassazione 8 agosto 1851 - art. 284</p>
<p>Art. 293 Ove le persone enunciate nel precedente articolo avessero per doni o remunerazioni ricevute o promesse accettate fatto un atto ingiusto, o si fossero astenute dal fare un atto di particolare loro attribuzione, o non l'avessero fatto in valida forma, saranno punite colla pena d'interdizione dai pubblici uffizi, oltre la multa di cui nell'articolo precedente.</p>	<p><u>293</u> Al [...] incombe di esercitare anche l'ufficio di guardiacaccia; in caso di dolosa omissione di verbali o denunce di contravvenzioni alle leggi sulla caccia si applica detto articolo.</p>

<p>Art. 334 Chiunque avrà fabbricata falsa moneta di oro o di argento, contraffacendo quella di Regio conio, sarà punito colla pena dei lavori forzati a vita. Se la falsa moneta è erosa od eroso-mista, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.</p>	<p><u>334</u> Nel reato di fabbricazione o spendita di falsa moneta la legge non ammette distinzione per la più o meno perfetta conformità apparente delle monete fabbricate colle vere. 22 giugno 53</p>
<p>Art. 349 Sarà punito colla reclusione per tempo non minore di anni sette, e potrà la pena estendersi anche a lavori forzati a tempo: Colui che ha falsificato o contraffatto od in qualsivoglia altra maniera dolosamente alterato qualunque recapito, promessa, biglietto od ordine di pagamento spediti a nome e per conto delle Regie aziende ed amministrazioni, o ne avrà scientemente fatto uso. La pena però sarà diminuita di uno o di due gradi quando colui che fece uso di tali effetti li avesse ricevuti per veri; Colui che ha contraffatto i bolli del Governo, punzoni da esso destinati al marchio delle materie di oro e di argento, o che scientemente ha fatto uso di detti bolli o punzoni contraffatti.</p>	<p><u>349</u> Al possessore di un vaglia postale che altera le cifre delle somme per cui fu rilasciato, e ne usa per riscuotere una somma maggiore, si applica l'art. 349 del Codice penale non già gli articoli 364 e 376 - 26 febbraio 1856 -</p>
<p>Art. 357 Qualunque altra persona, che ha commesso un falso in un atto pubblico od in una scrittura di commercio: Sia per mezzo di contraffazione od alterazione di scritture o di sottoscrizioni; Sia formando false convenzioni, obbligazioni, quietanze o liberazioni, od inserendole nei suddetti atti dopo la loro formazione; Sia aggiugnendo, od alterando le clausole, le dichiarazioni od i fatti, che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere e comprovare; Sia con supposizione di persone; Sarà punita colla reclusione non minore di anni cinque, e la pena potrà estendersi ai lavori forzati per anni dieci secondo le circostanze. Le scritture di commercio, di cui in questo articolo, sono le <i>cambiali</i> ed i <i>biglietti a ordine</i>.</p>	<p><u>357</u> Colui che assumendo un falso nome in un atto pubblico si obbliga mediante prezzo a surrogare taluno nel servizio miliare, e colui che somministra gli opportuni mezzi per la consumazione di tale reato, si rendono colpevoli di falso e sono passibili delle pene portate da questo articolo - 23 luglio 1853 -</p>

<p>Art. 364 Chiunque ha in uno dei modi specificati nell'art. 357 commessa una falsità in una scrittura privata, atta a produrre obbligazione o liberazione, od a nuocere altrui in qualsivoglia modo, sarà punito colla reclusione.</p>	<p><u>364</u> Il reato di falsità in scritture private sussiste sebbene la scritta non abbia prodotto alcun effetto per cause indipendenti dalla volontà dell'accusato - 26 settembre 1848 - [...]</p>
<p>Art. 376 Pei falsi certificati di tutt'altra natura, e dai quali possa derivare danno ad un terzo od al Regio erario, e per ogni altra falsità di simile specie non contemplata in questo capo, se il reato è commesso da un notaio o da altro pubblico ufficiale o funzionario con abuso di ufficio, la pena sarà della reclusione: se è commesso da privati, la pena sarà del carcere non minore di sei mesi. Le stesse pene colla diminuzione di un grado saranno applicate nei due casi sovra specificati a coloro, che scientemente hanno fatto uso di atti o di scritture in cui fossero state commesse tali falsità.</p>	<p><u>376</u> La formazione di parcelle per diritti indebiti [...] dalla copia del verbale e degli atti menzionati nell'articolo 383 primo comma che non esistevano costituisce il reato di falso tostochè le parcelle stesse vidimate dal pubblico ministero o rese esecutorie col decreto del presidente sono presentate per l'esazione a del loro importo - L'uso doloso di quelle scritture è sottoposto a pena criminale - 18 maggio 1854. Il rilascio doloso per parte di un sindaco di falsi certificati onde ottenere passaporti all'estero cade nel novero dei reati contro la fede pubblica - 11 gennaio 1856</p>
<p>Art. 380 Il colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale sia in favore sia contro l'inquisito sarà punito colla reclusione.</p>	<p><u>380</u> [...] Onde sia luogo all'applicazione delle pene per falsa testimonianza in giudizio non è d'uopo che da questa sia derivato pregiudizio ad un terzo ma basta la dolosa alterazione della verità, e le possibilità di tale pregiudizio - 27 settembre 1851</p>
<p>Art. 384 Alle stesse pene sovra stabilite nei precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, gl'istigatori od altri cooperatori alle false testimonianze e perizie: tali pene saranno accresciute di un grado, qualora nella subornazione, nella istigazione o nella cooperazione vi sarà intervenuta promessa di danaro o di altra qualsivoglia cosa, ovvero sarà stato usato inganno o fatta violenza.</p>	<p><u>384</u> - Sentenza 24 luglio 1852 - La subordinazione dei testi non può esistere allorché questi non hanno alterato né tentato d'alterare la verità. 22 marzo 1854</p>

<p>Art. 387 Se il falso testimonio o perito, ed egualmente colui il quale ha formato o scientemente prodotto una scrittura falsa si ritratta, ovvero palesa la falsità della scrittura prima che su tale falsità siasi istituito procedimento criminale, od in difetto di procedimento criminale prima della sentenza relativa alla causa, in cui sarebbesi reso colpevole di falsità, la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere per la falsità sarà diminuita da uno a tre gradi.</p>	<p><u>387</u> La diminuzione di pene a favore del testimonio falsa alla [...] solo può aver luogo quando il medesimo si ritratta prima dell'istituzione del criminale procedimento -12 luglio 1854 -</p>
<p>Art. 389 Sono rei di calunnia: Coloro che a disegno di nuocere ad alcuno porgeranno contro il medesimo o querela o denuncia di un reato, di cui eglino sanno essere questo innocente; Coloro, che all'oggetto di far comparire taluno colpevole di reato, avranno dolosamente riposto, o nella sua casa o sulla sua persona od in altro luogo idoneo a tal fine, cose tali, la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi o servire possa ad indizio di reato.</p>	<p><u>389</u> È reo di calunnia colui che denuncia alla giustizia qualche persona come autore di un delitto c'egli sapeva non essere stato commesso - È complice di tale reato colui che si adopera a far credere l'esistenza del medesimo e ad avvalorarne li sospetti contro la persona calunniata - 5 aprile 1850 -</p>
<p>Art. 392 Quando la calunnia sia stata scoperta, o prima di ogni procedimento contro il calunniato o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero sia stata scoperta dopo la sentenza di assoluzione del calunniato, il calunniatore sarà punito pel solo fatto della calunnia come in appresso: Se la calunnia racchiude l'imputazione di un crimine, il calunniatore è punito colla reclusione; Se la calunnia è diretta alla imputazione di un delitto o di una contravvenzione, il calunniatore è punito col carcere non minore di un mese, ovvero con multa estensibile a lire cinquecento, quando il reato supposto non avesse importato che la pena della multa.</p>	<p><u>392</u> Il disposto nella seconda parte di questo articolo abbraccia anche il caso in cui la calunnia sia stata riconosciuta durante il procedimento - 4 ottobre 1850 -</p>

<p>Art. 434 Chiunque avrà eccitato, favorito o facilitato il libertinaggio o la corruzione di persone dell'uno o dell'altro sesso, sarà punito col carcere non minore di tre mesi ed estensibile a tre anni. Se la prostituzione o corruzione avrà avuto luogo in una persona, che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, il colpevole sarà punito col carcere non minore di due anni, e sempre col <i>maximum</i> di detta pena quando il reato avesse il carattere di abituale ed infame traffico.</p>	<p><u>434</u> Favoreggiamento al libertinaggio - per costituire tale reato non è d'uopo v'intervenga mercede scandalo, o querela dell'offeso - Il reato ha luogo benché si faciliti la prostituzione di persona già dedita a tale vizio - 11 novembre 1848 - Quest'articolo è applicabile a tutti coloro che eccitano al libertinaggio per soddisfare sia le proprie che le altrui passioni - 13 aprile 1850 -</p>
<p>Art. 435 Quando la prostituzione o la corruzione delle persone sarà stata eccitata o facilitata dagli ascendenti, tutori od altri incaricati di sorvegliare la condotta delle medesime, la pena sarà della reclusione; Se la prostituzione o la corruzione avrà avuto luogo in una persona, che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.</p>	<p><u>435</u> La parola ascendenti comprende le persone d'ambo i sessi.</p>
<p>Art. 437 Coloro che tengono pratiche disoneste con pubblico scandalo saranno puniti: Se hanno luogo fra persone libere, col carcere estensibile ad un anno; Se sono tenute fra una persona coniugata ed una libera, col carcere da uno a due anni; Se seguono fra persone entrambe coniugate, colla stessa pena da due a tre anni; Le pene sovra stabilite si applicheranno eziandio nei casi in cui non vi concorra il pubblico scandalo, quando vi sia denuncia od istanza del coniuge, degli ascendenti, tutori o di altri incaricati di sorvegliare la condotta delle persone anzi dette.</p>	<p><u>437</u> La pena prevista da questo articolo non colpisce soltanto il concubinato, ma ancora tutte le violazioni illecite che producono pubblico scandalo. 17 aprile 1855</p>

<p>Art. 460 Oltre agli oziosi, vagabondi, mendicanti validi menzionati nelle sezioni precedenti, sono considerati come persone sospette: Coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe; Coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della polizia; Lo straniero entrato nel territorio dei Regii Stati senza passaporto od altra carta regolare, e che manchi di ogni giustificazione sulle sue qualità.</p>	<p><u>460</u> Gli elementi della diffamazione si ricavano specialmente dalla condanna sofferta dall'accusato. 31 agosto 1850. La qualità di persona sospetta può ricavarsi dal complesso delle risultanze processuali senza necessità di precedente condanna dell'accusato - 13 febbraio [...]</p>
<p>Art. 461 I mendicanti, gli oziosi e vagabondi od altre persone sospette le quali saranno trovate in qualunque maniera travestite, o saranno colte con scalpelli, lime, grimaldelli, succhielli, od altri ferri od ordigni atti a forzare porte, finestre, steccati o recinti, od a dar modo di penetrare nelle case, botteghe o stalle o magazzini, qualora non giustifichino una legittima attuale destinazione di tali oggetti, saranno per questo solo fatto puniti con carcere da sei mesi a tre anni. Se tali individui sono stati sorpresi di notte tempo con alcuno degli oggetti sopra indicati, la pena sarà del carcere non minore di due anni. Se furono colti in qualunque tempo con alcuno di quegli oggetti, e con armi proprie, la pena sarà della reclusione.</p>	<p><u>461</u> Se dalla perizia risulta che la chiave rinvenuta indosso all'accusato è di genere adulterino devesi annoverare pure fra gli ordigni contemplati in questo articolo. Lo stilo tagliente da una parte ed in punta da ambe le parti è arma di genere proibito. 13 febbraio 1851-</p>
<p>Art. 480 Colui che senza approvazione dell'autorità competente faccia il mestiere di esporre, divulgare, affiggere scritti, stampati o disegni o rami, anche col nome e cognome dell'autore, dello stampatore o dell'incisore, sarà punito con carcere estensibile a due mesi.</p>	<p><u>480</u> Quest'articolo non fu abrogato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1848, né dallo Statuto - 26 ottobre 1850 -</p>

<p>Art. 518 Saranno considerati come illeciti i contratti di compra e vendita di mercanzie fatti con qualsivoglia persona eziandio maggiore d'età, quando risulti che le mercanzie vendute a credito sono ritornate alle mani del venditore o dei mediatori, o saranno state per mezzo di questi distratte a minore prezzo della compra, o si saranno stimate nel venderle a prezzo non giusto, e sarà stata sborsata qualche somma di danaro al compratore.</p>	<p><u>518</u> La parola mercanzie comprende ogni specie di oggetto commerciabile. La vendita di dette mercanzie fatta a credito costituisce il contratto illecito previsto da questo articolo, se queste furono indi per mezzo di mediatori distratti a minor prezzo della compra, sebbene all'atto di detta vendita non si sia sborsata veruna somma di denaro al compratore - per far luogo all'applicazione della pena non è d'uopo che li contratti siano reiterati bastando siano intervenuti nel contratto frode, inganno o seduzione - È regolare l'applicazione della pena se alla dichiarazione del fatto risulta che oltre al dolo intrinseco l'accusato si ritenne convinto di avere con dolo frode o seduzione indotto il compratore alla stipulazione del contratto - 17 luglio 1850 -</p>
<p>Art. 522 L'incesto in linea retta ascendente o discendente, sia che la parentela derivi da nascita legittima od illegittima, è punito coi lavori forzati a tempo. Se l'incesto sarà in linea trasversale sino al quarto grado della computazione civile inclusivamente la pena sarà della reclusione o del carcere, avuto riguardo alla maggiore o minore prossimità del grado. Quando nell'incesto vi concorra la violenza la pena sarà dei lavori forzati a tempo estensibili al <i>maximum</i>; e se l'incesto sarà in linea retta ascendente o discendente la pena potrà anche estendersi ai lavori forzati a vita. In tutti i casi d'incesto in linea retta sarà inoltre applicata all'ascendente colpevole la disposizione dell'art. 436.</p>	<p><u>522</u> La parola violenza impiegata in questo articolo comprende la violenza previste dall'articolo 531 - 25 luglio 1854</p>
<p>Art. 530 Si commette stupro violento semprechè togliendo i mezzi di difesa od ispirando gravi timori a persona di altro sesso si abusa della medesima: questo reato è punito colla reclusione non minore di anni sette, od anche coi lavori forzati per anni dieci.</p>	<p><u>530</u> È rettamente qualificato tentativo di stupro violento e non semplice attentato al pudore il fatto imputato quando risulta che il reato (ch'ebbe un principio d'esecuzione) non poté compiersi per circostanze indipendenti dalla volontà del suo autore - 5 aprile 1854</p>

<p>Art. 531 Lo stupro si considera sempre violento: 1.° Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni; 2.° Quando la persona di cui si abusi trovisi per malattia, per alterazione di mente o per altra causa accidentale fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.</p>	<p><u>531</u> L'abuso d'una persona imbecille è uno stupro - 25 luglio 1854 vedi articolo 522 Esiste il reato di stupro ogniqualvolta l'abuso di persona d'altro sesso si commette contro il di lei libero consenso, sia col toglierle i mezzi di difesa od ispirarle gravi timori, sia col prevalersi dello stato d'impotenza ad opporne resistenza, o per età, o per malattia, o per aberrazione mentale o per qualunque altra causa.</p>
<p>Art. 532 La pena dello stupro violento sarà il <i>maximum</i> dei lavori forzati a tempo, se il colpevole è della classe di coloro i quali hanno autorità sulla persona che ha patita la violenza, se egli è istitutore o domestico salariato della medesima o della sua famiglia, o se il colpevole qualunque siasi ebbe aiuto per commettere il reato da una o da più persone. Al <i>maximum</i> dei lavori forzati a tempo potrà pure estendersi la pena quando il reato sarà commesso sopra persone religiose dedicate per loro istituto ad uffici di carità.</p>	<p><u>532</u> Lo stupro violento commesso sopra una fanciulla da colui che ebbe a riceverla in custodia e mediante retribuzione è passibile delle pene contemplate in questo articolo. 20 gennaio 1853 Il marito della madre dalla fanciulla stuprata e di lei convivente deve per l'applicazione della pena incorsa collo stupro di questa considerarsi fra coloro che hanno autorità sulle persone che soffrì la violenza. 19 marzo 1853</p>
<p>Art. 567 Sarà punito colla reclusione o col carcere o con multa estensibile sino a lire trecento secondo la maggiore o minore gravità dei casi chiunque si sarà reso colpevole d'insulti ai cadaveri o di violazione di tombe o di sepolcri.</p>	<p><u>567</u> La escavazione, la vendita o l'esportazione nei campi per servirsi di concime, delle terre di un cimitero non restituito ad usi profani costituiscono la violazione di sepolture previste da questo articolo.</p>
<p>Art. 570 L'omicidio volontario quando è commesso col mezzo di sostanze venefiche, in qualunque modo siano state adoperate o somministrate, è qualificato venefizio. Sono riputate materie venefiche non solo quelle che sono tali di loro natura e così atte a portare prontamente la morte, ma anche le altre naturali od artefatte, che per la loro maligna qualità alterando insensibilmente la salute conducono pure alla morte.</p>	<p><u>570</u> È reo di tale crimine colui che all'oggetto di dare la morte somministra un veleno, qualunque sia la qualità di questo - 16 luglio 1850 - La legge non esige nel reato d'avvelenamento mancato la dichiarazione della quantità della sostanza velenosa - 25 marzo 1850 -</p>

<p>Art. 581 È punito anche di morte l'omicidio volontario quando è stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione alla giustizia, ancorchè solo tentato, o quando è stata la conseguenza delle violenze usate verso le persone nei casi di cui negli articoli 231 e 241.</p>	<p><u>581</u> Alla ribellione alla giustizia accompagnata da omicidio è applicabile il disposto di quest'articolo e non semplicemente quello degli articoli 274 e 282 del codice penale militare - 3 maggio 1851 - Nel reato di ribellione alla giustizia è passibile della pena capitale l'omicidio volontario, ancorché solo tentato - marzo 1854</p>
<p>Art. 586 Le ferite e le percosse volontarie che non hanno il carattere di tentato omicidio sono punite colla reclusione o colla relegazione estensibile ad anni dieci, quando vi concorrano cumulativamente le seguenti due circostanze: Che le offese sovra espresse portino seco il pericolo della vita; Che da dette offese ne sia derivata malattia od incapacità di lavoro personale che ecceda la durata di trenta giorni.</p>	<p><u>586</u> Onde la ferita rivesta il carattere di crimine a senso di quest'articolo non è necessario che il pericolo di vita si manifesti immediatamente - 14 luglio 1853 - La pena della reclusione è applicabile a tutte le ferite dalle quali possa risultare la morte dell'offeso, quale conseguenza diretta della medesima quand'anche un tale sinistro non sia accaduto -13 [...] 1851</p>
<p>Art. 587 Colle stesse pene saranno punite le ferite e le percosse volontarie nei seguenti casi: Se avranno prodotto rottura d'ossa o in una gamba o in una coscia o in un braccio od in altra principale parte del corpo; Se avranno fatto perdere l'uso assoluto d'un occhio o di qualche membro; Se porteranno seco oppure cagioneranno la mutilazione o la debilitazione permanente di qualche parte del corpo; Se renderanno deforme l'aspetto.</p>	<p><u>587</u> La ferita che cagionò debilitazione permanente al dito mignolo della destra è pur contemplato nell'articolo 3. [...] febbraio 1856 -</p>
<p>Art. 590 Le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi sono agguagliate all'omicidio e punite colle pene corrispondenti. Se la morte dell'offeso seguita entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.</p>	<p><u>590</u> Per l'applicazione dell'alinea di questo articolo non si esige che le ferite sieno di loro natura mortali, ma basta che le medesime in concorso anche di altra causa preesistente o sopravvenuta abbiano occasionata la morte dell'offeso - 10 [...] 1851 -</p>

<p>Art. 593 La pena del carcere non sarà minore di un anno e potrà estendersi a cinque anni in ciascuno dei casi seguenti: 1.° Se le ferite o percosse volontarie portano seco il pericolo della vita; 2.° Se le ferite o percosse volontarie, quantunque non portino seco il pericolo della vita, abbiano però cagionato una malattia od incapacità di lavoro eccedente i trenta giorni; 3.° Se il reato è stato commesso per vendetta sopra testimoni o periti, che hanno deposto in giustizia o dato il loro giudizio, e per motivi di tale testimonianza o perizia; 4.° Se le ferite sono state cagionate con armi di cui è proibito il porto, ovvero con coltelli ancorchè di genere non proibito, salvo il disposto dell'art. 596 per le ferite cagionate colle armi ivi menzionate.</p>	<p><u>593</u> Nel reato di tentato omicidio l'esito della ferita inferta nel premeditato disegno di dare la morte, non può avere influenza sull'imputabilità dell'accusato - marzo 1854 -</p>
<p>Art. 605 L'omicidio, se è commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione, sarà punito con uno a tre gradi di meno della pena che sarebbe applicata se non vi concorresse tale circostanza attenuante. Se la provocazione fu grave, la pena sarà della reclusione o della relegazione, le quali pene potranno anche commutarsi in carcere per tempo non minore di sei mesi. È riputata provocazione grave quella che si fa con percosse o violenze gravi contro le persone, o con minacce a mano armata, o con atroci ingiurie, avuto riguardo all'indole dei fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate.</p>	<p><u>605</u> L'alterco seguito in epoca anteriore all'omicidio fra l'accusato e l'ucciso non può costituire la prova scagione contemplata in questo articolo - 22 Marzo 1856</p>
<p>Art. 606 Se in una rissa insorta tra più persone resta qualcuno ucciso, ciascuno di quelli che hanno recata una ferita mortale è reo d'omicidio.</p>	<p><u>606</u> Non può esser luogo alla riduzione di pena contemplata nell'alinea di quest'articolo se l'omicidio in rissa fu commesso in esecuzione di deliberato proposito di delinquere - 27 marzo 1854 -</p>

<p>Ma se non si conoscesse il preciso autore di detta ferita, o se la morte fosse stata prodotta dal complesso di più ferite, tutti quelli che hanno portata la mano sull'ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, sono puniti colla reclusione o colla relegazione od anche col carcere avuto riguardo alla qualità ed alla quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa.</p>	<p>L'alinea di quest'articolo non è applicabile ai correi del reato di grassazione sebbene siavi incertezza sull'autore diretto delle inferte ferite - 11 marzo 1854 -</p>
<p>Art. 607 L'omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore, o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica, è punito col carcere che non sarà però minore di mesi sei. Colla stessa pena è punito l'omicidio che per eccesso nella difesa sia commesso di giorno nell'atto di respingere lo scalamento o la rottura di recinti, muri, porte, finestre di una casa o di un appartamento abitato o di luoghi dipendenti da abitazione.</p>	<p><u>607</u> Non è applicabile a quegli agenti di forza pubblica che commettono un omicidio facendo uso senza necessità delle armi - 9 novembre 1849 -</p>
<p>Art. 608 L'omicidio commesso nello stato di ubbriachezza da colui che non è solito ubbriacarsi, è punito colla reclusione non minore di anni sette od anche coi lavori forzati a tempo.</p>	<p><u>608</u> Non è applicabile alle ferite commesse in istato di ebbrezza - 18 giugno 1856 -</p>
<p>Art. 610 Le ferite o percosse volontarie contemplate nella sezione terza di questo capo, se sono state fatte nell'impeto dell'ira ed in seguito di provocazione, sono punite colla diminuzione da uno a tre gradi della pena in cui sarebbero incorsi i colpevoli, se non vi concorresse tale circostanza, se la provocazione è grave, si osserveranno le stesse norme di cui nell'articolo precedente.</p>	<p><u>610</u> La ferita volontaria fatta nell'impeto dell'ira ed in seguito a grave provocazione non può essere punita con pena eccedente li sei mesi di carcere - 26 aprile 1856 - Non tutte le percosse o ferite, anche capo, costituiscono sempre una grave provocazione - 27 giugno 1850; 22 luglio 1854 -</p>

<p>Art. 617 Se l'imputazione di cui nel precedente articolo sarà stata fatta in un atto pubblico od autentico, oppure col mezzo di stampati, di manoscritti, di figure, di immagini, di incisioni o di emblemi, che sieno stati venduti od esposti in vendita od affissi od in qualsivoglia modo sparsi o distribuiti, l'autore dell'imputazione sarà reo di <i>libello famoso</i> e punito col carcere non minore di un anno ed estensibile ad anni cinque e con multa non minore di lire trecento.</p>	<p><u>617</u> La diffamazione ed ingiuria col mezzo della stampa costituiscono un reato di stampa e non un reato comune: non sono perciò al medesimo applicabili le disposizioni del codice penale - art. 12 27 e 28 - Cassazione 26 marzo 1848 - L'azione penale nei rari suddetti è prescritta anche nel caso in cui dopo di essere stata intentata siasi lasciato trascorrere un termine di tre mesi senza averne atto d'istruttoria - art. 12; 13 maggio 1851 -</p>
<p>Art. 629 Fuori dei casi ne' quali l'imputazione cade sopra fatti che possono esporre l'imputato ad un procedimento criminale o correzionale, non si potrà procedere contro l'autore di diffamazione o d'ingiurie, salvo sulla querela della parte offesa. Sarà eziandio in questo caso in facoltà della parte offesa di agire in via solamente civile contro l'autore della imputazione all'oggetto di farlo dichiarare tenuto al risarcimento dei danni per la sofferta diffamazione od ingiuria, ed in quella somma che sarà dal Giudice stabilita. Potrà altresì il Giudice quando la parte offesa ne faccia istanza dichiarare nello stesso giudizio tenuto l'autore dell'imputazione ad una scusa verso la medesima, ed in caso di rifiuto al pagamento di una somma estensibile a lire cinquecento da applicarsi alla congregazione locale di carità.</p>	<p><u>629</u> Per l'esercizio dell'azione d'ingiuria non è necessario che il nome dell'ingiuriato accompagni l'ingiuria stessa, se dalle forme usate rimanga accertata e palese la persona cui mirava. 22 febbraio 1856</p>
<p>Art. 630 Tutte le ingiurie commesse con fatti, con scritti od in altro modo qualunque, che non avranno il carattere di pubblicità di cui negli articoli precedenti, saranno punite col carcere estensibile a tre mesi ed anche con pene di polizia secondo le circostanze. Le ingiurie verbali saranno punite con pene di polizia, salvo che concorrano circostanze aggravanti di luogo, di tempo o di persona.</p>	<p><u>630</u> Le espressioni che offendono con animo deliberato e senza fondamento la dignità ed il carattere di un pubblico funzionario costituiscono il reato di ingiuria scritta, sebbene siano contenute in un ricorso diretto al superiore del funzionario stesso - 28 aprile 1853; 24 luglio 1852 -</p>

<p>Art. 643 La depredazione commessa in qualsivoglia luogo con alcuna delle circostanze indicate nei numeri seguenti costituisce la <i>grassazione</i>: 1.° Se è accompagnata da omicidio, ancorchè solo tentato, o da ferite, percosse o mali trattamenti tali che costituiscano di per sé un crimine; 2.° Se è accompagnata da ferite, percosse o mali trattamenti che costituiscano di per sé un delitto, o da minacce nella vita a mano armata; 3.° Se è stata commessa con violenze e con minacce qualunque che non costituiscano per sé un crimine o delitto; ovvero da due o più persone ancorchè non armate, od anche da una sola persona munita di armi apparenti o nascoste; 4.° È pure qualificata grassazione la depredazione commessa con abuso del titolo o della divisa di un funzionario pubblico, o di un ufficiale civile o militare, o collo spacciare un falso ordine di una autorità pubblica.</p>	<p><u>643</u> Se la depredazione fu lo scopo del commesso reato a nulla rileva, per costituire la grassazione, ch'essa abbia avuto luogo prima o dopo il seguito omicidio. 29 Gennaio 1853</p> <p>L'omicidio commesso dopo la grassazione all'oggetto di assicurare l'impunità ai grassatori è punito colla morte - 12 marzo 1853</p> <p>Il furto accompagnato da violenza porta seco il carattere della grassazione - 8 giugno 1854 -</p> <p>La depredazione commessa da più persone con minacce e violenza anche solo morali costituisce la grassazione; la circostanza ammessa nella sentenza che la causa impulsiva fosse la vendetta e la compensazione per oggetti dal derubato precedentemente involati all'accusato non priva il reato di quel carattere per fargli assumere quello di esercizio arbitrario dei propri diritti - 25 luglio 1854 -</p> <p>Colui che penetra col mezzo di rottura o scalata in una casa ove non ignorava trovarsi il proprietario, e sorpreso da questo mentre ruba, lo assale, lo colpisce, finché lo crede estinto e poi lo depreda, è colpevole di grassazione con omicidio mancato, sebbene la primitiva intenzione fosse sol quello di commettere un furto. 18 gennaio 1856</p>
<p>Art. 644 La grassazione è punita: Colla morte, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 1 dell'articolo precedente; Coi lavori forzati a vita, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 2; Coi lavori forzati a tempo estensibili agli anni quindici, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 3; Coi lavori forzati a tempo non minore di anni quindici, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 4.</p>	<p><u>644</u> Depredazione - accompagnata da minaccia o violenze a mano armata è punita colle pene stabilite dal n. 3 di questo articolo - 8 luglio 1850 -</p>

<p>Art. 652 Il furto è <i>qualificato</i> o <i>semplice</i>.</p>	<p><u>652</u> Il furto volsi considerare consumato ogni volta che ebbe luogo la sottrazione coll'animo di spossessare il proprietario sebbene per cause indipendenti dalla volontà del ladro, il medesimo non abbia potuto appropriarsi la cosa derubata.</p>
<p>Art. 655 Il furto è qualificato per la persona:</p> <p>1° Se è stato commesso da persona domestica in qualunque luogo, in danno del suo padrone od anche in danno di altre persone, purché nel commetterlo abbia servito di facilitazione la qualità di domestico:</p> <p>Sotto nome di domestico s'intende ogni individuo addetto al giornaliero servizio e nella casa del padrone con salario od altro stipendio, coabitanti col padrone;</p> <p>2° Se il furto è stato commesso dall'ospite o da persona della sua famiglia nella casa di abitazione ove riceve l'ospitalità, o se è stato commesso verso gli ospiti da colui che dà l'ospitalità, o da altri della sua famiglia;</p> <p>3° Se il furto è stato commesso da un locandiere, da un albergatore, oste, vetturale, barcaiolo o da alcuno dei loro servi od impiegati quali siansi, di cose ad essi affidate nella detta loro qualità;</p> <p>4° Se il furto è stato commesso da un servo di campagna, da un operaio, da un allievo o compagno od impiegato qualunque nella casa, bottega, officina od in altro luogo in cui è ammesso liberamente per ragione della sua professione o del suo mestiere od impiego.</p> <p>I colpevoli dei furti indicati in questo articolo saranno puniti colla reclusione; per quello però indicato nel n. 1 la pena potrà estendersi ai lavori forzati a tempo se il valore della cosa rubata ecceda lire duecento.</p>	<p><u>655</u> Non cessa di essere qualificato per la persona il furto commesso dall'operaio nella bottega in cui è liberamente ammesso per ragione del suo mestiere, sebbene il reato abbia avuto luogo in tempo non destinato al lavoro e che l'introduzione nell'officina siasi eseguita col mezzo di chiavi false - 10 ottobre 1850</p> <p>Non può considerarsi domestico colui che è impiegato in una casa senza ricevervi salario - 28 novembre 1850</p> <p>Si deve considerare per persona domestica quella che ha salario fisso a servizio giornaliero determinato - 5 febbraio 1853 -</p> <p>La sottrazione dolosa di una parte del carico di legna, commessa a pregiudizio del proprietario dal carrettiere cui erasene affidato il trasporto dal di lui padrone costituisce un furto qualificato per la persona e non un semplice abuso di confidenza. Quindi li ricettatori dolosi di detta legna devono essere puniti quali complici di furto qualificato - 19 marzo 1853 -</p> <p>Non può caratterizzarsi come qualificato a termini de n° 2 di questo articolo il furto a pregiudizio dell'inquilino di una casa in una camera da esso occupata, commesso da persona ospitata da un subinquilino in una camera a questo subaffittata. 10 marzo 1854 -</p>

	<p>Il furto commesso dall'operaio a danno del padrone non cessa di essere qualificato per le persone a motivo che l'accusato siasi introdotto nella bottega in tempo in cui era chiusa e non siasi valso per introdursi della qualità di operaio. 1 marzo 1854</p> <p>L'albergatore non può considerarsi quale ospite onde rendere qualificato il furto a di lui pregiudizio commesso dall'albergato; tale qualificazione ha luogo allora solo che il furto si commetta a danno dell'albergato - 25 luglio 1854 -</p> <p>L'appropriazione per parte di un servo di denari ed effetti ad esso affidati per essere trasportati e consegnati in luogo determinato costituisce il furto qualificato previsto dall'art. 655 n. 4 e non il semplice abuso di confidenza - 5 marzo 1851; 29 febbraio 1856</p>
<p>Art. 656 Il furto è qualificato pel tempo, e si punisce colla reclusione: 1.° Se fu commesso di notte in casa abitata; od inserviente ad abitazione da persona che non conviva col derubato; 2.° Se fu commesso in tempo di pericolo; e così il furto di cose gettate o trasportate per metterle in salvo, od abbandonate nei casi d'incendio, di rovina di edifizi, di naufragio, d'inondazione, d'incursione di nemici, o di altre gravi calamità.</p>	<p>656 Se risulta che lo scalo di una via ferrata racchiude edifici destinati alla costante abitazione d'impiegati e di operai, il furto ivi di notte commesso è qualificato pel tempo e il luogo - 21 marzo 1853 -</p> <p>Il furto commesso di notte sopra un balcone di una casa abitata è qualificato pel tempo - 14 giugno 1854</p> <p>Il furto commesso di notte in una bottega sopra la quale insiste una camera abitata è qualificato pel tempo, sebbene il derubato non abitasse in detta camera e fra questa e la bottega non esistesse comunicazione interna - 1 marzo 1854 -</p>

<p>Art. 658 È parimente qualificato pel luogo e punito colla reclusione il furto di cavalli, di buoi, di bestie da soma, da tiro o da cavalcare, di bestiame grosso o minuto, commesso in aperta campagna o nelle stalle. Se però il valore del bestiame rubato eccedesse le lire cinquecento è qualificato <i>abigeato</i>, e la pena della reclusione non sarà minore di anni sette, e potrà estendersi a quella dei lavori forzati a tempo.</p>	<p><u>658</u> Il furto commesso in luogo cinto da muro in molte parti caduto, e di facile ingresso a chicchessia e che trovasi in aperta campagna devesi ritenere qualificato nel senso di questo articolo - 23 luglio 1856 - È reo di abigeato e passibile della pena del reato consumato il servo salariato che dopo la sottrazione fraudolenta d'animali alla sua custodia affidati e di un valore eccedente le lire 500, abbia convenuto il prezzo della loro vendita, sebbene indiziati effettuata la vendita di una parte soltanto dei medesimi e per un prezzo minore di detta somma - 10 agosto 1850 -</p>
<p>Art. 659 Il furto è qualificato per riguardo al mezzo col quale si commette, ed è punito colla reclusione: 1.° Se è stato commesso mediante rottura o scalata, o con false chiavi, sebbene tali mezzi siansi usati in edifizi, fabbricati od in altri luoghi cinti e chiusi che non servono ad abitazione, od in botteghe anche mobili, e quand'anche la rottura non sia stata che interna; 2.° Se è stato commesso in unione di due o di più persone provvedute tutte od alcuna di esse di armi apparenti o nascoste, ed in casa abitata, senza minaccia o violenza alcuna.</p>	<p><u>659</u> Per la qualificazione del furto si deve considerare luogo cinto qualunque fondo circondato da muri dell'altezza di due metri quand'anco il muro di cinta sia di spettanza del proprietario del fondo adiacente - maggio 1854 - La rottura di un muro, anche semplicemente costruito a secco, rende qualificato il furto per ragione del mezzo - 14 gennaio 1854 - Il furto commesso con scalata da un domestico nella casa del suo padrone è qualificato per la persona e pel mezzo - 1 giugno 1849 -</p>
<p>Art. 660 È qualificato per la qualità delle cose: 1.° Il furto di cose sacre commesso in luogo sacro, o dove le medesime soglionsi custodire; 2.° Quello di cose non sacre, ma dedicate o destinate al culto divino, commesso in luogo sacro; 3.° Quello di danaro Regio o di altre cose delle Regie aziende. Il furto contemplato nel n.° 1 è punito coi lavori forzati a tempo.</p>	<p><u>660</u> Il calice e la patena devono riputarsi cose sacre senza necessità di dare la prova della loro consacrazione. 26 aprile 1854 - Il furto di tabacchi commesso da persona impiegata nella loro fabbricazione è passibile della pena della reclusione aumentata di un grado -</p>

<p>Quello contemplato nel n.° 2 è punito colla reclusione; e se il valore della cosa derubata eccede lire cinquecento, la pena della reclusione non sarà minore di anni sette e potrà estendersi a quella dei lavori forzati a tempo. Se il furto di cose sacre è accompagnato da altre circostanze aggravanti, la pena potrà estendersi ai lavori forzati a vita. Se però l'empietà del colpevole giungesse a segno di rubare vasi sacri colle Ostie consacrate portandole seco o disperdendole, la pena sarà della morte, previa sempre la pubblica emenda. Il furto contemplato nel n.° 3 è punito con un grado maggiore di quella pena che sarebbe inflitta, se non concorresse la qualità della cosa rubata, e con che però la pena del carcere non sia mai minore di mesi sei. Non sarà mai applicato a questo furto il disposto dall'art. 729.</p>	<p>La sentenza che suppone non essere applicabile la disposizione finale di quest'articolo che nei soli casi in cui la pena da impiegarsi sia unicamente del carcere, intende erroneamente e viola la disposizione stessa - 26 luglio 1854 - Il denaro depositato nelle casse di un impiegato contabile è denaro dello Stato, quindi il furto commesso da un terzo, del medesimo, è qualificato per la natura della cosa derubata - 7 gennaio 1856 -</p>
<p>Art. 666 È rottura esterna ogni guasto, ogni demolizione od altra violenza simile fatta ai muri od alle pareti di qualunque specie, ai tetti, alle soffitte, serrature, chiusure di legname o di ferro o di altra solida materia, che facciano impedimento ad introdursi in un fabbricato, in una bottega anche mobile, in un luogo cinto e chiuso, od in un appartamento od alloggio particolare, di modo che non possa seguire tale introduzione o passaggio senza rompersi o scomporsi siffatto impedimento.</p>	<p>666 Per costituire la rottura esterna non è necessario che essa sia stata un mezzo d'introduzione del ladro nel luogo chiuso né che essa abbia avuto per oggetto la sua introduzione nello stesso luogo. 29 marzo 1852.</p>
<p>Art. 668 Si considera scalata nei furti l'entrare in una casa o nelle sue dipendenze, in un fabbricato od edificio qualunque, od in luoghi cinti e chiusi, mediante apposizione di scala, o con qualunque altro mezzo, non escluso quello di arrampicarsi, ascendendo o discendendo muri, porte, tetti, finestre o qualunque altra chiusura del genere di quelle contemplate nell'art. 664 di altezza di metri due.</p>	<p>668 Ha luogo la scalata allorquando l'entrata dal di fuori all'interno della casa o della chiusura ha luogo per mezzi straordinari - 1 giugno 1849 -</p>

<p>È circostanza aggravante al pari della scalata l'ingresso nei luoghi anzidetti per un'apertura sotterranea diversa da quella che è destinata per introdurvisi.</p>	
<p>Art. 673 Il furto di aratri, di attrezzi aratorii, di frutti staccati dal suolo o dalle piante, di legna nelle tagliate de' boschi, di alveari di api, di piante ne' vivai, di pesci custoditi nelle peschiere, negli stagni od in altri siffatti luoghi, di mercanzie od effetti esposti alla fede pubblica o nelle campagne o sulle strade, sulle fiere, sui mercati od in altri luoghi pubblici, sarà punito colla pena del carcere non minore di tre mesi se è stato commesso di giorno, e non minore di sei mesi se di notte.</p>	<p><u>673</u> Non può qualificarsi grassazione il furto di legna esistente in aperta campagna, sebbene il ladro sorpreso dal proprietario mentre la trasportava altrove abbia opposto resistenza con minacce - 10 giugno 1854 -</p>
<p>Art. 675 Chiunque sia facendo uso di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando rigiri fraudolenti per far credere l'esistenza di false imprese, di un potere o di un credito immaginario, o per fare nascere la speranza od il timore di un successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico, o con qualsivoglia altro artificio o maneggio doloso atto ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede, si sarà fatto consegnare o rilasciare fondi, mobili od obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, quietanze o liberazioni, ed avrà con alcuno di questi mezzi carpito la totalità o parte degli altrui beni, sarà punito col carcere e con multa estensibile a lire due mila, salve sempre le pene maggiori se vi è reato di falso.</p>	<p><u>675</u> Colui che per esimersi dalla restituzione delle cose avuta in deposito tenta con maneggi dolosi di procacciarsi un titolo di liberazione a pregiudizio del deponente commette un reato punibile colle pene prescritte dagli articoli 675 e 680 - 5 aprile 1850 Commette il reato di truffa colui che abusando della religione si procura un indebito lucro - 10 ottobre 1848 La non eseguita tradizione della cosa venduta non costituisce furto, truffa od abuso di confidenza ma solo dà luogo alla rifusione dei danni in via civile - 23 febbraio 1849 - Il tentativo di truffa sussiste anche senza l'effettiva rimessione di danari o titoli d'obbligazione - 18 giugno 1849; 22 Novembre id - Vedi art. 103 È legalmente qualificato truffa il fatto per cui gli accusati, giunti prima coi praticati raggiri a mobilitare la sostanza stabile del truffato riuscirono poscia cogli stessi mezzi ad appropriarsela - 10 maggio 1854 -</p>

	<p>Nei reati di truffa la legge accorda ampia latitudine ai giudici di ponderare la qualità o l'influenza degli intervenuti artifici e maneggi secondo le circostanze e le qualità delle persone - 12 luglio 1854 -</p>
<p>Art. 679 Chiunque avrà consumato, dissipato, alienato od in qualsiasi modo convertito in uso proprio, e con danno del proprietario o possessore o detentore, robe, danaro, mercanzie, biglietti o qualunque altro scritto portante obbligazione o liberazione, le quali cose fossero state a lui consegnate coll'obbligo di restituirle, di presentarle o di farne un uso od impiego determinato, sarà punito col carcere non minore di un mese, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nella sez. VIII del capo I, e nella sez. I del capo II del tit. III di questo libro II.</p>	<p><u>679</u> Vedi art. 655 Onde sia luogo all'azione penale non è d'uopo che l'abuso di confidenza abbia prodotto un danno irreparabile quindi è rettamente applicata la pena da questo articolo stabilita a colui che dispone a suo vantaggio dandoli in pegno di oggetti rimessi per tutt'altro fine con obbligo di pronta restituzione - 26 novembre 1851</p>
<p>Art. 684 Non ha luogo l'azione penale per le sottrazioni commesse dai mariti a danno delle loro mogli, dalle mogli a danno dei loro mariti, da un vedovo o da una vedova quanto alle cose che appartenevano al coniuge defunto, dai figli od altri discendenti a danno dei loro genitori o di altri ascendenti, dai genitori od ascendenti a danno dei figli o di altri discendenti, dal genero o dalla nuora a danno del suocero o della suocera, o viceversa, come neppure tra fratelli od affini nello stesso grado quando convivano insieme. Qualunque altra persona, che abbia avuta parte nelle sottrazioni suddette come correo, complice o ricettatore doloso, sarà punito secondo la disposizione della legge.</p>	<p><u>684</u> La sottrazione commessa dalle serve a pregiudizio del padrone non può andare esente dalle pene stabilite per motivo di relazioni confidenziali fra di essi esistenti - 5 febbraio 1853 - Alla sottrazione furtiva commessa dal nipote naturale del derubato non è applicabile l'impunità prevista da quest'articolo - 30 giugno 1854 -</p>

<p>Art. 688 Coloro poi che senza precedente trattato od intelligenza avranno scientemente ricettato o comprato in tutto od in parte cose depredate, rubate, truffate o simili, o si saranno intromessi per farle vendere, saranno puniti colla reclusione per tempo non minore di anni sette, od anche coi lavori forzati per anni dieci, se il reato importa la pena della morte o dei lavori forzati a vita; e negli altri casi colla pena immediatamente inferiore a quella dovuta all'autore del reato, in modo però che in nessuno di tali casi la pena possa essere inferiore al carcere.</p>	<p><u>688</u> Se gli accusati sono dichiarati quali coautori diretti e principali del furto non può essere il caso dell'applicazione degli articoli 688 e 689 del codice penale - 8 giugno 1854 -</p>
<p>Art. 700 Sarà parimente punito colla pena di morte chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, fabbriche, bastimenti, navi, porti, molini natanti od a barche da trasporto sui laghi e lungo i fiumi, magazzini, cantieri e generalmente a qualunque altro edificio, semprecchè tali edifizii od oggetti siano abitati o servano di abitazione, sia che i medesimi appartengano all'autore dell'incendio o siano di altrui spettanza. Nei casi però previsti in quest'articolo si potrà discendere alla pena dei lavori forzati a vita, quando vi concorrano cumulativamente le due circostanze seguenti: 1.º Che nessuna persona sia perita o rimasta gravemente offesa; 2.º Che il colpevole non abbia potuto prevedere che l'oggetto a cui appiccò il fuoco fosse attualmente abitato.</p>	<p><u>700</u> Si applica tuttevolte che concorre la volontà di incendiare col fatto materiale d'aver appiccato il fuoco a casa abitata od inserviente ad abitazione, qualunque [...] il risultato - 9 luglio 1853 -</p>

<p>Art. 701 Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, a fabbriche, magazzini, bastimenti, cantieri, porti e ponti sui fiumi o torrenti, molini natanti od altri edifizii i quali non fossero abitati né inservienti ad abitazione, o ad edifizii che servono a pubbliche riunioni fuori del tempo di esse, se questi oggetti non gli appartengono sarà punito colla pena dei lavori forzati a vita: se poi detti oggetti fossero propri dell'autore dell'incendio, ove abbia questi volontariamente cagionato danno: ad altri, sarà punito colla reclusione per tempo non minore di anni sette, e la pena potrà estendersi anche ai lavori forzati a tempo secondo le circostanze.</p>	<p><u>701</u> Il fabbricato rurale in muratura chiuso con porta a chiave, destinato a deposito di paglia e fieno deve considerarsi quale magazzino ed edificio non servente ad abitazione di cui in questo articolo: all'incendio del medesimo è perciò applicabile la pena in esso pronunciata - 21 maggio 1850</p> <p>Il casolare formato di tavole e vimini [...] con porte volsi annoverare fra gli edifici contemplati in quest'articolo, anziché fra le capanne menzionate nel 718 - 23 luglio 1853 -</p>
<p>Art. 702 Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a battelli o ad altre piccole navi sul mare, od a barchette sui laghi, fiumi o torrenti, a vigne, oliveti o ad altra piantagione di alberi fruttiferi o ad altre utili produzioni, a selve, boschi cedui o di alto fusto, biade pendenti o raccolte esistenti in aperta campagna, ad ammassi o cataste di legna ed altre materie combustibili, a pagliai, fenili, quando detti oggetti siano di altrui spettanza sarà punito coi lavori forzati a tempo, o colla reclusione non minore di anni sette: se poi gli oggetti fossero propri dell'autore dell'incendio sarà esso punito colla reclusione estensibile ad anni sette, ove coll'incendio abbia volontariamente cagionato un danno ad altri.</p>	<p><u>702</u> Quest'articolo riguarda solo i fieni ed altre materie accatastate in campagna e non i fienili soprastanti ai locali non inservienti ad abitazione, i quali devono comprendere fra i magazzini contemplati nell'art. 701 - 16 gennaio 1851 -</p>

<p>Art. 718 Coloro che senza titolo alcuno avranno volontariamente cagionato guasto, danno o deterioramento qualunque in un fondo altrui con un mezzo diverso da quelli indicati negli articoli precedenti: Sia tagliando od abbattendo o scavando in qualunque luogo si trovino alberi, viti od altre piante, rami, innesti, seminati, raccolte, erbaggi, oppure scorzando o mutilando alberi in modo da farli perire; Sia facendovi pascolare o abbandonandovi animali; Sia distruggendo in tutto o in parte siepi, chiusure di ogni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie o capanne di custodi; Sia appianando, o colmando fossi o canali; Incorreranno nelle pene seguenti: Se il danno eccede cento lire, la pena sarà del carcere per un tempo non minore di tre mesi; Se non supera un tale valore, la pena sarà egualmente del carcere estensibile a sei mesi. Alla pena del carcere si aggiungerà in ambedue i casi una multa che non sarà minore della metà né maggiore del triplo del danno arrecato. Colle stesse pene sono puniti i colpevoli di ogni altro danno o deterioramento con incendio, od in qualsivoglia altra guisa volontariamente arrecato, tanto ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, quanto ad ogni altro mobile od immobile di altrui spettanza, e fuori dei casi già specialmente contemplati così in questo come nei precedenti articoli.</p>	<p><u>718</u> Il lancio di pietre contro le finestre di una casa fatto con animo deliberato di recare oltraggio alla persona che vi abita può costituire il delitto contemplato nell'ultima parte di questo articolo, e non una semplice contravvenzione - 16 febbraio 1853 -</p>
---	---

Conclusioni

Le 26 octobre 1839 fut publié le nouveau Code pénal sarde qui ressemble au Code pénal de France, mais avec beaucoup d'améliorations, parce qu'on mit à profit les expériences et les observations faites en Italie après l'introduction de la législation française¹.

Con queste parole l'avvocato fiorentino Giuseppe Panattoni, in un articolo pubblicato sulla *Revue critique de Législation et de jurisprudence* nel marzo del 1860, riassumeva il contenuto del codice penale albertino. Mentre consegnava il suo saggio alla *Revue* il futuro senatore del regno d'Italia e cofondatore della rivista giuridica *La Temi* probabilmente ignorava che, nel dicembre del 1859, quel testo normativo era stato sostituito da una nuova legislazione promulgata dal governo Rattazzi che aveva mitigato le sanzioni di diversi reati e ridotto notevolmente le fattispecie punite con la pena capitale². Benché il codice del 1839 non presentasse ancora questi miglioramenti, il giudizio di Panattoni sulla legislazione penale sabauda è nel complesso positivo: assomiglia a quella francese ma la migliora in molti punti, sfruttando le acquisizioni della scienza giuridica italiana.

1. G. PANATTONI, *De la Science du droit criminel en Italie*, in *Revue critique de Législation et de jurisprudence* XVI, 1860, mars, 230.

2. Sulla netta posizione assunta da *La Temi* (dalla sua fondazione nel 1847 sino alla sua chiusura nel 1864) e dallo stesso Panattoni circa la necessità di riforme nel settore penale, sostanziale e processuale, si rimanda a F. COLAO, *Il processo penale toscano e la «nobile divisa del difensore» (1814-1849)*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, a cura di M.N. Miletta, Atti del convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006), Milano, 2006, 123-134; P. GROSSI, *Stile Fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana (1859-1950)*, Milano, 1986, 32-34. Può essere interessante sottolineare che Giuseppe Panattoni fu membro del collegio difensivo di Alessandro Manzoni nella nota causa contro l'editore Le Monnier; L. MOSCATI, *Alessandro Manzoni «avvocato». La causa contro Le Monnier e le origini del diritto d'autore in Italia*, Bologna, 2017, 13-46.

Analoghe considerazioni su questo codice si rinvennero anche nelle valutazioni di Federigo Sclopis che, nella *Storia della legislazione*, per avvalorare la sua posizione citava le osservazioni espresse dal criminalista Mittermaier nella prestigiosa rivista *Kritische Zeitschrift Für Rechtswissenschaft Und Gesetzgebung Des Auslandes* l'anno stesso della sua entrata in vigore³.

3. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati del Re di Sardegna*, cit., 297. La citazione di Mittermaier, che occupa da pagina 297 a pagina 300 («Nel codice sardo la disposizione del complesso, la qualificazione dei singoli reati e la loro classificazione sotto certi riguardi, e l'indicazione dei vari modi con cui possono essere commessi i reati medesimi sono per la maggior parte determinati nello stesso modo che nel codice penale francese, ma ciò non pertanto potrà tosto ognuno convincersi che il codice sardo avanza positivamente di molto il codice francese. Per cagion d'esempio l'art. 92 del codice sardo prescrive che alla pena ordinaria soggiace solamente colui che abbia compita l'età di ventun'anno all'epoca del commesso reato; così pure circa l'imputazione che si può opporre ai sordo-muti gli articoli 97 e 98 contengono molte savie disposizioni, ed all'articolo 100 si ammette un alleviamento di pena per cui i magistrati possono condannare il reo soltanto al carcere, od al semplice ergastolo, allorché la pazzia, l'imbecillità, il furore e la forza non si riconoscessero al grado di rendere non imputabile affatto l'azione. Il tentativo non è, come fu nel codice francese, punito coll'istessa pena con che lo sono i reati consumati. La legge sarda distingue il delitto mancato dal tentativo propriamente detto, e fa nel primo caso diminuire la pena di un grado, e di due o tre nel secondo. I complici non sono, come in Francia, puniti con la pena stessa degli autori, ma la pena di quelli è diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze. Per quanto spetta alla recidività furono introdotte graduazioni meno rigide di quelle che si riscontrano nel codice francese; tuttavia per verità ancora troppo severe. La pena di morte nell'ordine di recidività è solo minacciata in quei casi in cui il condannato alla pena dei lavori forzati a vita, mentre sta scontando la sua pena, commette un nuovo reato punibile con i lavori forzati a vita. Quanto alle minacce fu mitigata la troppo terribile asprezza del codice francese per cui vengono irrogate pene inflitte in modo assoluto. Parimenti la pena capitale è talvolta minacciata non in modo assoluto, ma in guisa che sia data facoltà al giudice di giungervi per via di estensione. Così dopo d'aver stabilito che i colpevoli di crimine di parricidio o di venefizio, quantunque mancato, sono puniti colla morte, l'art. 578 ammette che si possa secondo le circostanze fare luogo alla diminuzione di un grado della pena. Ugualmente pel crimine d'incendio è fatta facoltà al giudice di scostarsi dalla pena ordinaria della morte quando concorrono alcune circostanze dal codice medesimo specificate all'art. 700. Anche la pena dei lavori forzati a vita può venir mitigata, lasciandosi in vista di certe circostanze facoltà al giudice di attenersi a quella dei lavori forzati a tempo (articoli 160, 188, 331). In tutti i reati poi che si commettono contro la proprietà quando il danno non ecceda le lire 25, e concorrano altre circostanze attenuanti, per l'articolo 727 si permette al giudice di diminuire le pene che sarebbero altrimenti inflitte, in modo che ai lavori forzati sottentri la reclusione, a questa il carcere non minore però di sei mesi. Riguardo finalmente alle pene ordinarie dal codice stesso prescritte si lascia sovente uno spazio più che bastante all'arbitrio per scegliere la più conveniente»), è presa da un articolo pubblicato nel 1840 sulla rivista *Kritische Zeitschrift*

Non sempre i giudizi espressi dai penalisti furono positivi; l'idea però che questa normativa penale fosse una sorta di nuova versione di quella francese – con l'inserimento di alcune soluzioni adottate dagli altri codici penali preunitari (quelli delle Due Sicilie e di Parma su tutti) – si riscontra con una certa costanza negli autori ottocenteschi⁴. Ad esempio nel primo volume del suo trattato di diritto penale Pessina descrisse come segue la codificazione subalpina:

Für Rechtswissenschaft Und Gesetzgebung Des Auslandes. Proprio questa rivista, fondata nel 1829 a Heidelberg dallo stesso Mittermaier e da Zachariae, diede un importante contributo alla diffusione della cultura giuridica tedesca in area francese e italiana; cfr. F. FURFARO, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino, 2016, 7. Su Mittermaier si rimanda a L. NUZZO, *Bibliographie der Werke Karl Josef Anton Mittermaiers*, Frankfurt am Main, 2004.

4. Una ricostruzione piuttosto suggestiva della genesi del codice penale del 1839 fu espressa dal giurista e professore francese Joseph Louis Elzéar Ortolan (1802-1873). Nel 1840 egli scriveva quanto segue: «Les États sardes, par leur situation géographique, sont pressés entre le royaume Lombard-Vénitien d'un côté, et notre territoire de l'autre; entre l'Autriche et la France. Dans le royaume Lombard règne le code pénal autrichien de 1803, qui y a été promulgué en 1815, en une traduction officielle italienne; chez nous c'est le code pénal 1810, révisé par la loi de 1832. Je ne suis pas confident des travaux préparatoires de ceux qui ont rédigé le projet du nouveau code pénal pour les États sardes; mais je crois voir exactement d'ici la manière dont ils on procédé. Ils ont placé les codes comme les territoires, le *Leggi e Costituzioni* de 1770, q'il s'agissait de réformer ou plutôt de remplacer; à gauche, le code pénal autrichien dans sa traduction italienne, à droite, pour le consulter bien plus souvent, et comme leur type modèle, le code pénal français révisé; car l'analogie d'esprit et de moeurs, les sympathies, les tendances populaires et même gouvernementales poussent bien plus ces États à imitation de la France qu'à celle de l'Autriche», J. ORTOLAN, *Du Code pénal pour les États de S.M. le roi de Sardaigne (promulgué à Turin le 26 octobre 1839)*, in *Revue étrangère et française de législation, de jurisprudence et d'économie politique*, Paris, 1840, t. 7, VI année, 35; la citazione di Ortolan è riportata in estratto da M. ORTOLANI, *Joseph Louis Elzéar Ortolan et le code pénal piémontais de 1839*, in *Les juristes des États de Savoie (XVI-XIX siècles): entre modèles nationaux et science européenne*, textes réunis par M. Ortolani, B. Decourt-Hollender et O. Vernier, Nice, 2018, 253. Nel complesso anche il giudizio di Ortolan sulla codificazione penale albertina può dirsi positivo. Il giurista francese riconobbe il notevole passo avanti realizzato sul piano normativo rispetto alla disciplina precedente, quantunque non nascondesse un certo disappunto per alcune "eredità", soprattutto sul piano sanzionatorio, riconducibili all'antica consolidazione sabauda. Ha approfonditamente studiato le osservazioni di Ortolan, vagliandone la fondatezza e offrendone una presentazione sistematica imprescindibile per comprendere l'accoglienza che ebbe in Francia questo codice penale, M. ORTOLANI, *Joseph Louis Elzéar Ortolan et le code pénal piémontais de 1839*, cit., 237-260. Per un inquadramento biografico di Ortolan si veda infine C. LECOMTE, voce *Ortolan*, in *Dictionnaire historique des juristes français XII-XX*, sous la direction de P. Arabeyre, J.-L. Halpérin et J. Krynen, Paris, 2007, 600-601.

Negli antichi Stati sardi re Carlo Alberto salito al trono il 1831 senti vivo il bisogno di rialzare il suo paese dalla condizione di barbarie in che la reazione l'aveva gittato eliminando tutti gl'istituti della nuova legislazione; e si affrettò a pubblicare delle Regie Patenti che posero nel nulla parecchie disposizioni penali atrocissime contenute nelle Leggi e Costituzioni di Vittorio Amedeo. Ma non pago di ciò egli volle dotare i suoi Stati di una Riforma compiuta della legislazione, ordinandola per Codici. Così sorsero ad una col Codice civile ed altri Codici anche il Codice penale ed il Codice di Procedura penale e il Codice Penale militare fra il 1839 e il 1840. Questi Codici ebbero per prima basa la legislazione francese e mentre porgeano grande somiglianza col Codice di Parma, in varie disposizioni lo migliorarono non senza far tesoro dei Codici napoletani⁵.

Al di là della descrizione a tratti agiografica della figura e dell'azione di Carlo Alberto, riconducibile ad una retorica tipicamente risorgimentale⁶, anche nella narrazione del penalista napoletano torna l'idea dell'influenza francese combinata con quella delle altre legislazioni italiane.

Non può certo essere messo in dubbio che il codice penale francese (appena riformato nel 1832)⁷ abbia rappresentato un punto di riferimento fondamentale anche per il testo del 1839. È d'altronde quasi pleonastico ricordare che l'intera azione di rinnovamento giuridico ed istituzionale realizzata nel regno di Sardegna da Carlo Alberto (a partire dalla creazione del Consiglio di Stato) prese ampiamente le mosse dalle riforme avvenute nei decenni precedenti Oltralpe. Tuttavia l'analisi dei lavori preparatori di questo codice ha messo in luce alcuni elementi peculiari di cui è opportuno dar conto in conclusione di questo studio.

5. E. PESSINA, *Elementi di diritto penale*, vol. I, Napoli, 1865, 69-70.

6. La considerazione che il futuro ministro del regno d'Italia aveva della dinastia sabauda emerge bene in un altro suo scritto dal titolo *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX*: «Egli è ormai risaputo che la grande opera del risorgimento e dell'unificazione d'Italia deve annoverare tra suoi fattori l'impulso vigoroso della monarchia piemontese. Animata da gloriose tradizioni domestiche, sospinta dalla più santa delle ambizioni, quella cioè della propria grandezza legata alla grandezza del popolo, essa accomunò i suoi propri interessi con quelli del paese, e mettendosi per la via della civiltà e del progresso, si trovò a capo di un movimento nazionale, e poté per sicuro cammino guidarlo alla sua metà», E. PESSINA, *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX* in *Opuscoli di diritto penale di Enrico Pessina*, Napoli, 1874, 109.

7. Sulle vicende del diritto penale francese negli anni '30 dell'Ottocento e, in particolare, sulla riforma sostanziale e processuale del 1832, si rimanda a P. VIELFAURE, *L'évolution du droit pénal sous la Monarchie de Juillet*, cit.

Innanzitutto è necessario distinguere tra l'aspetto formale e quello contenutistico/sostanziale di questa legislazione criminale.

Quanto al primo punto l'adesione al modello transalpino è stata totale: il già principe di Carignano è stato infatti il primo sovrano sabauda a voler pervicacemente adeguare l'ordinamento giuridico del suo regno a quel nuovo processo codificatorio che ormai caratterizzava tutti gli altri Stati preunitari, ponendo così fine al sistema del diritto comune.

Per quanto invece concerne il secondo aspetto, ovvero quello sostanziale, il discorso è più complesso. Come ci avverte il conte Alessandro Pinelli nelle *Notizie intorno ai lavori della Regia Commissione di Legislazione*, se nell'adunanza generale del 27 giugno 1831 (dunque agli albori dei lavori di riforma) tenutasi alla presenza del ministro Barbaroux si era deciso di seguire specialmente la "traccia" del *code Napoléon* per la redazione del codice civile, altrettanto non era stato indicato per la riforma degli altri settori giuridici. Come riporta il magistrato torinese:

Per le altre parti poi della legislazione, siccome, fuori del Codice di commercio, meno di gran lunga erano valutati i meriti dei Codici francesi, così alle rispettive classi della Commissione fu lasciata piena libertà di valersi di quelle basi che avrebbero trovate opportune nei varii Codici esistenti⁸.

I compilatori del codice penale hanno quindi goduto di maggior libertà rispetto ai loro colleghi della classe civile nel determinare i contenuti della nuova legge penale.

Certamente la struttura tripartita del codice e la costruzione dogmatica di molti istituti (a cominciare dalla definizione formale di reato) furono ripresi dal testo francese e dall'esempio degli altri codici preunitari⁹, ma non bisogna tuttavia trascurare il peso che ebbe l'eredità giuridica subalpina: laddove possibile si cercò infatti di personalizzare la nuova legislazione penale sabauda, facendovi confluire, direttamente o indirettamente, istituti e principi derivati dalla tradizione locale.

Si pensi ad esempio all'imputabilità dei minori, che si scelse di non escludere mai *ex lege* nemmeno al di sotto di una certa età, ponendo una disciplina ancora più severa di quella napoleonica e in totale opposizione a

8. [A. PINELLI], *Notizie intorno ai lavori della Regia Commissione di Legislazione*, cit., vol. II, 5.

9. Si veda il sintetico quadro che offre E. PESSINA, *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice vigente (1764-1890)*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di E. Pessina, vol. II, Milano, 1906, 589-591.

quelle adottate nelle principali legislazioni preunitarie¹⁰. Allo stesso modo anche la scelta di inserire nella parte speciale crimini come il suicidio, la sodomia e le altre fattispecie dedicate alla repressione delle condotte che offendevano la religione e gli interessi ecclesiastici, tralattivamente riprese dalle *Regie Costituzioni*, si poneva in piena controtendenza con la coeva scienza giuridica italiana.

In altri casi invece, anche se non derivate direttamente dalla precedente consolidazione settecentesca, le soluzioni adottate nel nuovo testo albertino erano comunque riprese dall'esperienza sabauda. Un esempio è dato dalla prescrizione, istituto non presente nelle *Costituzioni* del 1770 ma che si scelse di disciplinare partendo dalla normativa del *Regolamento criminale* emanato per il Ducato di Genova all'indomani del Congresso di Vienna¹¹.

Non mancano infine esempi in cui, nonostante declamazioni di principio "riformatrici", le prassi giuridiche precedenti furono di fatto mantenute. Emblematico è a questo proposito il complesso tema della possibilità di concedere alle supreme magistrature il potere di comminare le cd. pene straordinarie per punire i sospettati contro cui gli organi inquirenti non fossero riusciti a raggiungere una prova piena. Si già dato conto del dibattito sorto nel corso dei lavori codificatori intorno alla mancata riproposizione nel codice di questo istituto, che avrebbe introdotto nella legislazione la possibilità di comminare una pena *extra legem* del tutto incompatibile con il principio di legalità su cui voleva fondarsi il nuovo impianto codicistico. Tuttavia, rifiutato a livello teorico, il sistema della pena straordinaria venne di fatto reintrodotta, seppur limitatamente ad alcuni crimini particolarmente gravi. L'art. 731, posto a chiusura del libro secondo (e solo nella sua versione definitiva), consentiva infatti ai Senati ed alla Camera dei conti di sospendere il rilascio degli inquisiti (per un massimo di cinque anni) sospettati di

10. Cfr. R. BIANCHI RIVA - C. STORTI, *L'imputabilità del minore*, cit., 25 ss. e G. PACE GRAVINA, *Il discernimento dei fanciulli*, cit.

11. Cfr. *Regolamento di S.M. per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova, in Raccolta degli atti del governo di S.M. il Re di Sardegna, II (dal 1° gennaio a tutto dicembre 1815)*, cit., 415-416 e C.p. 1839, artt. 140-158, 40-45. Come osservò la Camera dei conti: «La legge della prescrizione dei reati e delle pene chiamata dall'interesse del reo, e consentito da quello della società, è già vigente con successo nel Ducato di Genova secondo basi non molto diverse da quelle ritenute nel Progetto, le quali sembrano pure in armonia collo stato attuale della pubblica opinione», *Osservazioni della Regia Camera de' conti*, cit., 13. Per completare il sistema, nei progetti successivi vennero apportate delle aggiunte a questa disciplina.

aver commesso reati contro la religione, di lesa Maestà, di parricidio o altri omicidi aggravati, contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato e contro la proprietà, anche se non si fosse raggiunta nel processo una piena prova della loro colpevolezza¹².

Per quanto nel loro *Commento* gli avvocati Buniva e Paroletti si siano premurati di specificare che il potere di “sospendere del rilascio” degli accusati non potesse essere considerato come una “pena” e che, d’altro canto, «poteva [...] parere soverchiamente pericoloso il restituire a libertà immantinenti dopo la spedizione del processo individui i quali forse non per altro i giudici non hanno potuto condannare, salvo per difetto di quella piena prova legale»¹³, una certa lesione al principio di legalità sembra evidente¹⁴.

Probabilmente l’intento iniziale che animava i compilatori subalpini era ancora più ambizioso, ovvero la creazione di codici originali ed autonomi rispetto a quelli precedenti¹⁵. Pur non essendo riusciti a raggiungere in pieno questo risultato, si può comunque affermare che la tradizione giuridica sabauda abbia continuato a ricoprire un ruolo importante anche nel nuovo codice criminale ed è anzi probabile che, senza l’intervento diretto di Barbaroux, il peso dell’eredità dell’antica legislazione sarebbe stato anche superiore. Come infatti ricorda nelle sue *Notizie* Alessandro Pinelli:

12. «Trattandosi di persone inquisite dei crimini contemplati negli articoli 141 e 142, ovvero di reati enunciati nel capo II, sezioni I, II, III, titolo X, lib. II, se dal processo non risulterà una piena prova della loro reità per fare luogo ad una sentenza di condanna, ma siano però aggravate da urgenti indizi, ed inoltre o gravemente sospette di altri reati dello stesso genere o notoriamente diffamate per crimini o delitti, i Magistrati supremi nel pronunciare sul reato potranno ordinare colla stessa sentenza, che sarà tuttavia sospeso il rilascio dell’inquisito durante quel tempo che sarà da essi determinato, e che non potrà però eccedere gli anni cinque»; *C.p.* 1839, art. 731, 222-223.

13. G. BUNIVA - G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato*, cit., 247.

14. Si tratta di un esempio di quella “tensione” che ha caratterizzato l’evoluzione nel XIX secolo del principio di legalità e la sua applicazione di fronte a emergenze di ordine pubblico. Come ha infatti evidenziato Pietro Costa: «Resta comunque alto [...] per i membri di quelle classi che l’Ottocento continuerà a chiamare *dangereuses* [...] il rischio di compiere azioni trasgressive. Non basta allora minacciarli (*ante delictum*) e punirli (*post delictum*): occorre neutralizzare la loro pericolosità, controllarli, disciplinarli; occorre riformare non solo la legge penale ma anche la concreta organizzazione della pena utilizzando la detenzione carceraria come un sapiente strumento di “disciplinamento” del trasgressore»; P. COSTA, *Pagina introduttiva (il principio di legalità: un campo di tensione nella modernità penale)*, cit., 11-12.

15. Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabauda*, cit., 215.

Non poche lotte a questo riguardo ebbe a sostenere il conte Barbaroux, siccome dotato altrettanto d'animo mite quanto di spirito chiaroveggente; ma più ancora si prolungarono in seno al Consiglio di Stato, dove trovò devoti e caldi fautori la strana idea di mantenere alcunché dell'antico sistema delle RR.CC., circa la distinzione delle pene, seconda la diversa condizione delle persone, alla quale un triste tributo rendevano gli art. 14 e 24, che accennano al modo di esecuzione della pena capitale: disposizioni abrogate poscia per legge 26 settembre 1848, come ne furono in parte abrogate, ed in parte modificate altre per legge del 10 luglio 1854, che non tolse però il desiderio di veder arretrate allo stesso Codice altre modificazioni¹⁶.

Lo scontro registrato in seno al Consiglio di Stato, nel momento terminale dell'*iter* formativo del codice penale, non costituì tuttavia il solo fattore che portò alla conservazione di un numero maggiore di elementi della precedente normativa rispetto a quelli probabilmente desiderati dal Guardasigilli Barbaroux.

A ciò contribuì anche la posizione assunta da Carlo Alberto, chiaramente espressa nelle *Observations* che indirizzò alla Commissione sul primo progetto e che sono state analizzate nel secondo capitolo¹⁷. In esse emerge con chiarezza la necessità (poi in gran parte recepita nel codice) di continuare a mantenere nel nuovo *corpus* normativo diverse incriminazioni a tutela della religione o dell'ordine pubblico interno dello Stato. Come d'altronde emerge da recenti studi, proprio nel 1839, quando il codice stava per essere emanato, Carlo Alberto «appariva dominato da una inestinguibile attitudine mistica»¹⁸ che lo portava a seguire un regime di austere privazioni quotidiane¹⁹. Siamo quindi di fronte ad un sovrano scisso tra due epoche, tra due generazioni, tra due modelli contrapposti, la cui ambiguità e contraddittorietà negli atteggiamenti si è necessariamente riflessa su un codice che (ad esempio) da un lato affermava la necessità che la pena avesse anche una funzione

16. [A. PINELLI], *Notizie intorno ai lavori della Regia Commissione di Legislazione*, cit., VI.

17. Insiste sull'importanza dell'intervento del sovrano nei lavori di redazione del codice anche M. ORTOLANI, *Joseph Louis Elzéar Ortolan et le code pénal piémontais de 1839*, cit., 252-253.

18. P. GENTILE, *Carlo Alberto in un diario segreto*, cit., 63.

19. Non sono sicure le voci che vedevano il re di Sardegna portare il cilicio, ma è invece un fatto che dormisse sovente su una panca di legno e che si mortificasse con digiuni settimanali; *ibidem*.

emendatrice²⁰ mentre dall'altro ammetteva ampiamente il ricorso alla sanzione capitale e ai lavori forzati a vita.

Da ultimo anche l'azione della Magistratura fu decisiva per conservare nella nuova legislazione criminale una certa parte dello spirito di quella precedente. Una classe di giudici "educati" nel solco delle riforme francesi di inizio secolo ma – nel contempo – gelosi delle proprie prerogative secolari, che non poteva supinamente accettare un ridimensionamento del proprio ruolo. Come è stato altrove rilevato, dal 1814 al 1848 la figura del giudice nel regno di Sardegna ha visto progressivamente ridurre il proprio potere discrezionale essendo chiamato ad «applicare in modo pedissequo la legge»²¹. D'altronde uno dei principali risultati che la lotta per la codificazione²² (sulla scorta dell'illuminismo giuridico) tendeva a perseguire era una diminuzione della libertà interpretativa del ceto forense: «Il sogno dell'assoluta prevedibilità delle pronunce giudiziarie, grazie alla trasformazione del giudice in un "automa" produttore di sentenze privo di ogni attività interpretativa e di adattamento della norma al caso di specie»²³. Non sembra però corretto ritenere che il codice del 1839 abbia realizzato pienamente questo obiettivo. Certamente finalizzata ad esso era la divisione delle sanzioni detentive secondo il sistema dei gradi, che limitava in modo stringente la cornice editale all'interno della quale il giudice poteva individuare in concreto il *quantum* della pena da comminare. In relazione a diverse fattispecie rimaneva tuttavia una certa latitudine in capo al magistrato: si può portare l'esempio dell'art. 200, che puniva con la «reclusione o colla relegazione o col carcere o col confino, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del

20. U. LEVRA, *L'altro volto di Torino risorgimentale*, cit., 230.

21. G.S. PENE VIDARI, *La magistratura e i codici*, cit., 208, 212. Pene Vidari arrivava a mettere in relazione proprio la perdita del potere discrezionale e "politico" dei giudici sabaudi alla concessione di qualche autonomia con lo Statuto, «cosa improponibile invece se la sua attività fosse stata svolta ancora con ampia discrezionalità, perché si sarebbe allora effettuata senza vincoli né controlli» (*ibidem*).

22. Sulle implicazioni del concetto di "lotta per la codificazione" è imprescindibile il rimando alle riflessioni di U. PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, Torino, 2002, *passim*.

23. P. ALVAZZI DEL FRATE, *Interpretazione giudiziale e Illuminismo da Beccaria al Code civil*, in *Attualità e storicità del «Dei delitti e delle pene» a 250 anni dalla pubblicazione*, a cura di G. Rossi e F. Zanuso, Napoli, 2015, 75; "sogno" che si è infranto velocemente dinanzi alla consapevolezza che l'eliminazione di ogni latitudine interpretativa sulla norma da parte dei giudici avrebbe impedito ogni possibilità di adattamento della stessa alla complessità della realtà paralizzando l'amministrazione della giustizia (come eloquentemente dimostrato dalla fallimentare esperienza del sistema delle pene fisse del *code Lepeletier*; cfr. M. RIBERI, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico*, cit., 70-72).

reato»²⁴ gli scritti ed i discorsi pronunciati contro il re, la famiglia reale o il governo. In ogni caso, se in effetti si può nel complesso riconoscere che, rispetto al passato sistema, la nuova normativa abbia limitato la discrezionalità del giudice sulle sanzioni (pur non annichilendola del tutto), la qualificazione e l'individuazione degli altri elementi del reato rimaneva in molti casi prerogativa dell'interprete: si pensi ad esempio alla definizione di «pratiche disoneste con pubblico scandalo»²⁵ di cui all'art. 437 che veniva integralmente rimessa alla sensibilità dei giudici o, ancora, ai reati di truffa riguardo alla valutazione dell'influenza degli inganni e dei raggiri sulle persone offese dal reato²⁶.

In sostanza, secondo Alessandro Pinelli, furono «motivi di natura politica, [...] malinteso favore della religione, o [...] ossequio di una poco illuminata giurisprudenza»²⁷ a portare ad un codice piuttosto conservatore che, già dopo lo Statuto, cominciò ad essere duramente attaccato dagli ambienti politici democratici subalpini. Come esponenti con eloquenza il futuro deputato Andrea Meneghini e l'avvocato Bartolomeo Benvenuti nel loro *Manuale del cittadino degli Stati sardi*, la revisione della legislazione penale non era necessaria solo per coordinarla con il nuovo assetto costituzionale ma anche per «metterla in accordo coi principi di umanità e giustizia»²⁸. Vi era quindi la consapevolezza che il codice albertino avesse conservato «in qualche parte i vestigi della fierezza e dei pregiudizi che dettarono le antiche costituzioni»²⁹.

Il decreto firmato da Carlo Alberto pochi mesi dopo la concessione dello Statuto, con il quale si abrogavano il discusso art. 731 (di cui si è detto sopra)³⁰ e le disposizioni riguardanti i reati di stampa e le adunanze illecite³¹ non riuscì a soddisfare le aspettative penalistiche connesse al nuovo ordine istituzionale.

Angelo Brofferio non mancò di esprimere questo malcontento nel corso di diversi interventi pronunciati alla Camera dei deputati:

24. C.p. 1839, art. 200, 59.

25. *Ivi*, art. 437, 131.

26. *Ivi*, artt. 675 ss., 203 ss.

27. [A. PINELLI], *Notizie intorno ai lavori della Regia Commissione di Legislazione*, cit., VI.

28. B. BENVENUTI - D. BERTI - A. MENEGHINI, *Manuale del cittadino degli Stati sardi*, anno I, Torino, 1852, 264.

29. *Ibidem*.

30. Cfr. C.p. 1839, art. 731, 222-223.

31. Cfr. R. Decreto portante modificazioni in alcune disposizioni del Codice penale (26 settembre 1848, n. 796), in *Raccolta degli atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna*, XVI (dal 1° gennaio a tutto dicembre 1848), semestre II, Torino, s. d., 739-740.

Fra il Codice e lo Statuto avvi un abisso! Molte e molte volte, o signori, ho avuto l'onore di chiamare l'attenzione della Camera sopra la discordanza che regna tra lo Statuto ed il Codice, fatale discordanza, in virtù della quale le nostre patrie istituzioni si risolvono in poco meno che in un pio desiderio, in poco più che in un'amara delusione³².

Le doglianze del deputato astigiano si riferivano in particolare ad alcuni istituti del codice di procedura criminale adottato nel regno nel 1847 (quali ad esempio la disciplina della carcerazione preventiva e della cauzione³³) ma non potevano non interessare anche la severità con la quale si punivano i reati contro il rispetto della religione cattolica e quelli politici. Come poteva ancora esistere questa disciplina dopo l'introduzione della Carta statutaria? Questa era la questione che fu sollevata già nel corso del biennio 1848-1849 dai democratici. Se l'art. 81 della nuova Costituzione statuiva solennemente che «Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata», Brofferio (e con esso tutta la Sinistra) sosteneva che

Era manifesto che gli articoli del codice che punivano con vent'anni di relegazione i discorsi contrari alla religione, che punivano colla morte il disprezzo delle ostie consacrate dal prete, che imponevano, sotto pena delle ritorte, l'obbligo della delazione, che legittimavano la violazione del domicilio, l'arresto arbitrario, la violenza personale, la detenzione poliziesca, che offendevano l'eguaglianza dinanzi alla legge, l'incolumità della persona, il rispetto della proprietà, la libertà della parola, la libertà della stampa, e ponevano il birro sopra l'uomo, la spia sopra il cittadino, dal giorno della promulgata costituzione non esistevano più³⁴.

32. *Intervento del deputato Brofferio alla Camera dei deputati*, Tornata del 7 marzo 1854, in *Atti del Parlamento Subalpino, Discussioni della Camera dei Deputati*, V Legislatura, Sessione 1853-1854 (19/12/1853-29/05/1855), vol. IV, Firenze, 1870, 530.

33. Cfr. *C.p.c.* 1847, artt. 189-208, 59-66. «Signori, sapete voi bene che cosa sia il carcere preventivo nel nostro paese? Ognuno che venga in sospetto al fisco di aver commesso o qualche crimine o qualche delitto, può essere quando che sia tradotto in carcere e messo in istato di accusa. Sotto gli artigli dell'accusa l'infelice arrestato attende l'ora del giudizio. E quest'ora sapete voi quando suona?... Mentre io vi parlo, nella segreteria criminale del magistrato di appello di Torino, sono più di 1300 cause giacenti sul cancello del segretario criminale, che da anni stanno aspettando di essere collocate a udienza. Ma passano i giorni, passano i mesi, passano gli anni, e il giorno del giudizio è sempre ritardato perchè il numero dei giudici non è sufficiente a quello dei giudizi», *Intervento del deputato Brofferio alla Camera dei deputati*, Tornata del 7 marzo 1854, cit., 532.

34. A. BROFFERIO, *I miei tempi. Memorie*, Torino, 1859, 18-19.

D'altronde lo stesso sovrano aveva, anche se in modo piuttosto generico, disposto l'immediata abrogazione di ogni norma del codice penale «contraddicente allo Statuto fondamentale»³⁵.

Si trattava di una posizione suggestiva, ma velleitaria e non priva di retorica che non fece breccia nei giudici subalpini. Al contrario, la stessa magistratura (che nelle aspirazioni democratiche avrebbe dovuto farsi carico dell'onere di far prevalere lo spirito della Carta albertina sulle leggi e suoi regolamenti «nati e cresciuti sotto la cupola dei Gesuiti, nell'antro della Polizia e nella caserma dei Comandanti militari»³⁶) si era dimostrata, secondo Brofferio, apertamente ostile alle novità, ideologiche ed istituzionali, inaugurate nel 1848.

Se la tesi dell'abrogazione implicita per contrarietà ai principi statutari non venne accolta, durante l'intero decennio precedente all'Unità si susseguirono diversi tentativi per correggere in via legislativa gli aspetti considerati ormai superati del codice penale. Oltre al già citato decreto del settembre 1848, nel 1854 vennero promulgate, sotto l'egida del Guardasigilli Urbano Rattazzi, le leggi del 23 giugno, con cui si modificarono alcuni aspetti procedurali dei reati commessi dai minori³⁷, e quelle del 5 luglio, con cui si ridimensionarono le sanzioni contro le condotte offensive alla religione cattolica, si colpì la possibile propaganda antigovernativa proveniente dai ministri di culto, si mitigarono le pene previste per le fattispecie di ingiuria e, soprattutto, si abolirono le pene accessorie della berlina e dell'emenda previste dal codice³⁸.

Anche quest'ultimo provvedimento destò alcune perplessità nei deputati subalpini. La lunga gestazione che ebbe e la promessa di realizzare una vera e propria riforma armonizzatrice di tutta la legislazione penale avevano generato aspettative di ben altro livello rispetto ad un intervento che, per quanto significativo, appariva comunque settoriale. Sebastiano Tecchio, chiamato a relazionare alla Camera a nome della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge in questione, parlò apertamente

35. R. Decreto portante modificazioni in alcune disposizioni del Codice penale (26 settembre 1848, n. 796), cit., 740.

36. A. BROFFERIO, *I miei tempi. Memorie*, cit., 19.

37. Cfr. Legge, colla quale si fanno alcune modificazioni ed aggiunte al Codice penale (23 giugno 1854, n. 1730), in *Raccolta degli atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna*, XXIII, Primo semestre, Torino, s. d., 431-434.

38. Cfr. Legge colla quale si fanno alcune aggiunte e modificazioni al Codice Penale (5 luglio 1854, n. 2), in *Raccolta degli atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna*, XXIII, cit., semestre II, 7-10.

di risultati utili ma «Scarsi veramente all'aspettativa»³⁹ di un'opinione pubblica che chiedeva ben altro e ricordò la «necessità di una revisione universale del Codice pei delitti e per le pene»⁴⁰. D'altronde, come affermò il relatore, «fermamente pensavasi, dover la quinta Legislatura sin da principio portare il desideratissimo frutto d'una generale riforma al Codice Penale»⁴¹.

In effetti le speranze del deputato vicentino erano in procinto di realizzarsi all'inizio dell'ultimo anno della quinta Legislatura quando Giovanni De Foresta, ministro della giustizia liberale ma di tendenze moderate durante il secondo Governo Cavour⁴², presentò il 9 gennaio 1857 un progetto di revisione di alcune disposizioni del codice penale albertino. Pur consistendo in appena 7 articoli (almeno nella versione presentata alla Camera) questa riforma apportava sostanziali modifiche sul piano sanzionatorio e al potere del giudice di graduare le pene. Si limitava fortemente l'applicazione della condanna capitale, che veniva convertita nei lavori forzati a vita – salvo che per le condotte che cagionavano la morte di una persona e per quelle di attentato contro la persona del Re o contro la famiglia reale – e si diminuivano le previsioni edittali previste per la bestemmia (portandola dai lavori forzati a tempo ad un massimo di tre mesi di carcere)⁴³. L'aspetto veramente innovativo di questo disegno di legge rispetto ai precedenti interventi normativi era però rappresentato dall'articolo 6, che riorganizzava la disciplina della prescrizione ammettendola in via generale per ogni reato e pena, e dagli articoli 5 e 7, con i quali si consentiva ai giudici di diminuire le pene di un grado in ragione delle circostanze del fatto, abrogando una serie di disposizioni del codice (in particolare gli artt. 158, 163, 585, 612, 728 e 730) che vietavano ai

39. *Relazione della Commissione composta dei Deputati Tecchio, Jacquier, Deforesta, Cadorna, Carlo, Serra Francesco, Pateri, Ravina sul progetto di legge presentato dal Ministro Guardasigilli nella tornata del 2 gennaio 1854*, 2.

40. *Ibidem*.

41. *Ibidem*.

42. Oltre alla voce (ormai datata) di G. RATTI, voce *De Foresta, Giovanni*, in *DBI*, vol. 33, Roma, 1987, 792-794, sulla vita e sulla carriera politica del deputato e ministro nizzardo (definito da Carlo Dionisotti, forse con eccessiva severità, «Debole di carattere, né rotto al lavoro»; C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, cit., vol. II, 228-229) si veda M. RIBERI, *Les députés du pays niçois à la Chambre subalpine de Turin (1848-1860)*, cit., 229-260 e, da ultimo, *Id.*, *Giovanni De Foresta, deputato alla Camera subalpina e ministro della Giustizia (1850-1859)*, in *Italian Review of Legal History*, 7, 2021, 199-255.

43. *Progetto di Legge De Foresta*, in *Atti del Parlamento subalpino raccolti e corredati di note e di documenti inediti da G. Galletti e P. Trompeo*, Sessione del 1857, cit., 156.

magistrati di effettuare tale operazione per determinate fattispecie particolarmente gravi⁴⁴.

Il progetto De Foresta venne discusso da una commissione formata pressoché interamente da avvocati e composta da Livio Benintendi, Riccardo Sineo, Luigi Melegari, Carlo Pezzani, Giacomo Astengo, e dagli stessi Brofferio e Tecchio (che, come nel 1854, fu chiamato ad esserne il relatore di fronte alla Camera nella tornata del 27 febbraio 1857). Particolarmente apprezzate furono le disposizioni sulle attenuanti che (come per il diritto penale militare)⁴⁵ imponevano al giudice di considerare qualunque circostanza concorrente con il reato anche se non espressamente prevista nel codice, aprendo «la via all'equità, che può temprare la rigidità dell'applicazione materiale della legge». Si trattava nel complesso di un primo passo che aveva «il vantaggio di renderne necessari molti altri» verso «una più ampia e ponderata revisione di tutta la penale»⁴⁶.

Tuttavia questo progetto, pur approvato dalla Camera il 25 marzo, non passò l'esame del Senato e non divenne mai legge⁴⁷.

Come si può notare, tutti questi tentativi, al netto della loro non sempre riuscita positiva, limitavano la loro portata alla parte speciale del codice, senza quasi occuparsi degli istituti presenti nel primo libro. Le parole pronunciate da Carlo Boncompagni alla Camera il 7 marzo 1854 aiutano a comprendere le ragioni di quella che, più che una scelta, pare essere stata una necessità. Egli infatti, ricordando la promessa di presentare al Parlamento un progetto di riforma della legislazione penale fatta l'anno precedente (quando ricopriva ancora la carica ministro di Grazia e Giustizia nel Governo Cavour), non nascose le gravi difficoltà incontrate nel corso dei lavori:

44. *Ibidem*. Questo progetto è ben analizzato da M. RIBERI, *Giovanni De Foresta*, cit., 220-229.

45. *C.p.m.* 1840, art. 178: «Concorrendovi nei reati, oltre i casi preveduti dal presente Codice, circostanze attenuanti, i Tribunali militari e misti ne terranno conto nell'applicazione della pena, salvo però il disposto dell'art. 223». Sul codice penale militare del 1840 cfr. G.S. PENE VIDARI, *Nota sul crimen laesae maiestatis*, cit., 423-424 e V. VIORA, *La codificazione del diritto penale militare*, cit., 47-54.

46. *Relazione fatta alla Camera il 27 febbraio 1857 dalla Commissione composta dai deputati Benintendi, Brofferio, Sineo, Melegari, Pezzani, Astengo, e Tecchio, relatore*, in *Atti del Parlamento subalpino raccolti e corredati di note e di documenti inediti da G. Galletti e P. Trompeo*, Sessione del 1857 (V Legislatura, dal 7 gennaio al 16 luglio 1857), *Documenti*, I, Roma 1872, 156.

47. Cfr. M. RIBERI, *Giovanni De Foresta*, cit., 222.

l'esperienza che ho dovuto fare delle difficoltà dell'impresa, delle molte e molte obiezioni che si potevano suscitare allorché si entrasse nel complesso dei principii dei quali il Codice s'informa e forse pur anche in quella parte alla quale portare rimedio è più urgente, mi hanno mostrato di quali difficoltà è circondato il complesso delle riforme che io aveva promesso alla Camera⁴⁸.

Va d'altronde considerato che le priorità politiche che occupavano i lavori parlamentari erano altre e gravi: dalla preparazione della seconda fase della guerra di indipendenza, alla modernizzazione del sistema fiscale fino alla messa a punto di un equilibrio istituzionale statutario ancora in divenire. Quello che certamente interessava era però (per usare le parole della relazione di De Foresta pronunciate al Senato il 31 marzo 1857) «non differire ulteriormente l'introduzione di quelle modificazioni» più urgenti che, non alterando la struttura del codice, potevano essere introdotte «isolatamente e senza pericolo che si sconvolgesse il sistema»⁴⁹. Tra queste priorità settoriali rientrava senza dubbio proseguire nell'azione di ridimensionamento dell'autonomia e delle prerogative ecclesiastiche inaugurata nel 1850 con le leggi Siccardi, perfettamente coerente con il progressivo smantellamento delle tutele penali che il codice del 1839 accordava alla Chiesa⁵⁰. Pare infatti evidente che buona parte delle misure ritenute improcrastinabili per rendere “presentabile” la legislazione criminale subalpina fossero sostanzialmente volte a “purificare” il codice, se non proprio da tutte le richieste “imposte” da Carlo Alberto nel corso dei lavori alla *Commissione di Legislazione*, almeno dallo spirito delle stesse. A distanza di circa vent'anni l'opinione pubblica del regno era profondamente mutata; una generazione si era avvicinata ed ora aveva

48. *Intervento del deputato Bon Compagni alla Camera dei deputati*, Tornata del 7 marzo 1854, in *Atti del Parlamento Subalpino, Discussioni della Camera dei Deputati*, cit., 537.

49. *Relazione del ministro di grazia e giustizia (De Foresta), 31 marzo 1857, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 25 stesso mese*, in *Atti del Parlamento subalpino raccolti e corredati di note e di documenti inediti da G. Galletti e P. Trompeo*, Sessione del 1857, cit., 157.

50. Sulla figura del magistrato e politico subalpino Giuseppe Siccardi si vedano innanzi tutto le seguenti voci bibliografiche: M. ROSBOCH, voce *Siccardi, Giuseppe*, in *DBI*, vol. 92, 2018, *ad vocem*, e P. CASANA, voce *Siccardi, Giuseppe*, in *DBGI*, vol. II, Bologna, 2013, 1860-1861. Si rimanda inoltre ai contributi di Paola Casana e Gian Savino Pene Vidari pubblicati in *Giuseppe Siccardi. Magistrato, giurista, ministro nel bicentenario della nascita*, a cura di G. Griseri e G.S. Pene Vidari, Atti del convegno Verzuolo 12 ottobre 2002, Cuneo 2005; in generale sulla politica ecclesiastica subalpina dopo lo Statuto si veda S. FERRARI, *La politica ecclesiastica subalpina e le leggi Siccardi*, in *ivi*, 65-81.

anche la possibilità, grazie al nuovo sistema istituzionale, di esprimersi in Parlamento.

Approfitando dei pieni poteri legislativi attribuiti al Governo dalla legge del 25 aprile 1859 n. 3345, fu infine Urbano Rattazzi a portare a compimento il nuovo codice penale, che fu emanato il 20 novembre 1859. Non si trattava di una riforma strutturale, ma più che altro di una “novella” del testo del 1839 realizzata al mero scopo di diminuire le sanzioni e di espungere dal sistema le fattispecie ideologicamente più retrive: quanto alla struttura ed alla disciplina degli istituti penali generali il nuovo codice non presentava invece alcuna modifica significativa rispetto a quello precedente⁵¹.

In questa formulazione, quasi interamente ricalcato sulla legislazione carloalbertina, questo codice venne nella sostanza esteso a tutta la penisola con l’eccezione della Toscana⁵² anche se, in alcune province, esso venne modificato in modo significativo (come per quelle napoletane e siciliane con il decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861⁵³).

Si può quindi dire che, riveduto e corretto, il codice del 1839 abbia in fondo continuato a condizionare per almeno altri trent’anni (fino all’emanazione del nuovo codice Zanardelli) la storia giuridica penale italiana attirando non poche critiche e lamentele. Questo testo, in ultimo, ha em-

51. Cfr. S. VINCIGUERRA, *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in *I codici preunitari ed il codice Zanardelli*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, 1999, 359. Anche il codice Rattazzi fu suddiviso in 3 libri (preceduti da 12 disposizioni preliminari), rubricati rispettivamente (esattamente come nel codice albertino) “*Delle pene e delle regole generali per la loro applicazione ed esecuzione*”, “*Dei crimini e dei delitti, e delle loro pene*”, “*Delle contravvenzioni e delle loro pene*”, cfr. *C.p.* 1859, 217-222.

52. Sull’eccezione toscana cfr. T. PADOVANI, *La tradizione penalistica toscana nel codice Zanardelli*, in *I codici preunitari ed il codice Zanardelli*, cit., 400-408. Cfr. anche M. DA PASSANO, *La codificazione penale nel granducato di Toscana*, in *Codice penale per granducato di Toscana (1853)*, Padova, 1995, VII-XLVII.

53. Cfr. *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Esteso alla Sicilia con decreto del Luogotenente generale del Re del 17 febbraio 1861 e modificato con la legge del 30 giugno 1861 di n. 56*, Palermo, 1861. Per una descrizione dei pregi e dei difetti del codice sardo rispetto al previgente codice penale delle due Sicilie del 1819, ripresa da quanto affermato nella relazione del 1861 prodotta dalla Commissione temporanea di studi legislativi presieduta da Pasquale Stanislao Mancini e incaricata di adattare la legislazione penale unitaria alle specifiche esigenze delle zone meridionali cfr. M.N. MILETTI, «*Piemontizzare le contrade italiane*», cit., CXIII-CXXIV. Sempre sulle vicende dell’estensione della legge penale sabauda alle province napoletane ed alla Sicilia cfr. M. DA PASSANO, *Il problema dell’unificazione legislativa e l’abrogazione del codice napoletano*, in *Codice per lo Regno delle due Sicilie (1819). Parte seconda. Leggi penali*, a cura di S. Vinciguerra, cit., CXVIII-CXXXII.

blematicamente rappresentato un compromesso tra antico e moderno, tra le istanze di conservazione e di innovazione, rispecchiando pienamente quel cauto e moderato modo di procedere che contraddistinse l'intera azione riformistica del regno di Carlo Alberto.

“*Tout améliorer et tout conserver*”⁵⁴, un motto che riassume i primi anni di regno di Carlo Alberto e che trova nel codice penale del 1839 un'ulteriore applicazione⁵⁵.

54. N. RODOLICO, *Carlo Alberto negli anni di regno 1831-1843*, cit., 83-84.

55. U. LEVRA, *L'altro volto di Torino risorgimentale*, cit., 247-248.

Indice dei nomi e degli autori citati

- Aboucaya, C. 16n
Accardo, A. 86n
Aimerito, F. 16n, 53n, 83n, 84n, 86n
Allegrezza, P. 173n
Allinne, J.P. 11n, 12n
Alvazzi del Frate, P. 30n, 73n, 237n
Amedeo VIII di Savoia 50n
Amorosi, G. 17n
Antonielli, L. 54n
Aquarone, A. 71n
Arabeyre, P. 231n
Arangio-Ruiz, V. 38n
Ardara, G.B. 58n
Ardissonne, A. 51n
Asinari di San Marzano, C. 92n
Assereto, G. 27n
Astengo, G. 242 e n
Avet, G.F. 98n, 187 e n
Avigdor, E. 42n
- Badinter, R. 11n
Balani, D. 170n, 171n, 174n
Balbo, P. 55n, 71 e n, 72 e n, 73, 74 e n, 83, 109, 172
Baral, S. 143n
Barbacovi, F.V. 85 e n
Barbarisi, G. 10n
Barbaroux, G. 23, 98 e n, 99, 100, 101, 108, 112, 113, 128, 133, 160, 164, 233, 235, 236
Battaglia, F. 46n
Beccaria, C. 11n, 53n, 59, 66 e n, 77 e n, 233n, 237n
Beignier, B. 11n
Benintendi, L. 242 e n
- Bensa, P.E. 175n
Benvenuti, B. 238 e n
Berlinguer, L. 10n, 85n
Bermondi, B. 181n
Bersani, C. 9n
Bersano, A. 92n
Bertani, G. 97
Berti, D. 238n
Berti, F. 59n, 77n
Bertini, B. 144n
Bertini, M.B. 70n
Bertolino, M. 54n
Bertolotti, A. 70n
Bertrandi, G. 98n
Bettini, F. 180 e n
Biagini, A. 179
Bianca di Monferrato 40n
Bianchi, P. 19n, 30n, 88n
Bianchi Riva, R. 139n, 234n
Bianco di San Secondo, C. 98n
Birocchi, I. 18n, 85n, 87n, 88n
Bitossi, C. 27n
Blot-Maccagnan, S. 55n, 56n, 57n, 58n, 60n, 62n, 141n
Bodin, J. 12n
Bogge, A. 186n
Bogino, G.B.L. 71n
Bonacossa, S. 143 e n, 144 e n, 145n
Boncompagni, C. 242
Bonfanti, C. 55n, 124n
Bono, G.B.A. 171
Bonzo, C. 23n, 95n, 111n, 129n
Borelli, G.B. 32, 37n, 40n, 41 e n, 42n, 44n, 45n, 48n, 123n
Borgarelli, G. 70 e n, 71n, 72 e n, 73

- Borio, G. 69 e n, 70
 Botta, C. 193
 Bottin, M. 45n, 95n
 Boyer, J. 172 e n
 Briegel, F. 45n
 Broers, M. 68n
 Brofferio, A. 238, 239 e n, 240 e n, 242 e n
 Buffo, P. 48n
 Bulferetti, L. 17n
 Buniva, G. 139n, 142n, 148n, 152n, 153n,
 155 e n, 156n, 158n, 160n, 164n, 165n,
 174, 175 e n, 181 e n, 235 e n
 Buraggi, G.C. 41n
- Cabrillac, R. 11n
 Cadoppi, A. 10n, 97n, 98n
 Caesar, M. 50n
 Caissotti, L. 39n
 Campobello, F. 100n
 Camporchiaro, E. 100n
 Canofari, F. 96
 Canonico, T. 173 e n
 Cantù, C. 83n, 177 e n
 Cantù, I. 176n
 Carassi, M. 15n
 Carbasse, J.M. 11n, 46n, 55n, 57n
 Carlin, M. 45n
 Carlo II di Savoia 48
 Carlo Alberto di Savoia-Carignano 9, 14 e
 n, 15n, 17, 18n, 20, 22, 23 e n, 28n, 43n,
 71n, 72n, 83, 91 e n, 92n, 93 e n, 94 e n,
 95 e n, 98, 99n, 103 e n, 104 e n, 105,
 106, 107, 108 e n, 109, 110 e n, 112, 113
 e n, 117, 124 e n, 125, 127, 129n, 130n,
 131, 161, 166, 183, 186 e n, 187n, 232,
 236 e n, 238, 243, 245 e n
 Carlo Emanuele I di Savoia 37, 40n, 41 e
 n, 41, 45, 48
 Carlo Emanuele II di Savoia 38, 40n, 41 e
 n, 48
 Carlo Emanuele III di Savoia 28, 32, 37n,
 48, 49, 52
 Carlo Emanuele IV di Savoia 71n, 109
 Carlo Felice di Savoia 18n, 68, 83, 86, 87 e n,
 88, 91, 92, 95, 113n, 121, 186n
 Caroli, P. 186n
 Carrara, F. 43n, 44n
- Carta, L. 86n
 Cartuyvels, Y. 10n, 11n
 Casana, P. 9n, 15n, 23n, 95n, 111n, 129n,
 186n, 243n
 Casseti, M. 69n
 Castiglione, L. 42n
 Caterina Michela d'Asburgo 40n
 Cattaneo, M.A. 10n
 Cavanna, A. 10n, 11n, 13 e n, 14n, 16n, 54n,
 81n, 147n, 150n
 Cavina, M. 41n
 Cavour, Camillo Benso conte di 17n, 42 e
 n, 241, 242
 Cazzetta, G. 53n
 Ceresa di Bonvillaret, G.F.A. 72 e n, 73n
 Cerruti, G. 69 e n, 70, 72
 Cesare, A. 191n
 Chauveau, A. 175, 177 e n
 Chionio, F.A. 171n
 Ciancio, C. 40n
 Ciavaldini Rivière, L. 50n
 Cibrario, L. 29n, 108n, 109n
 Cipolla, C. 51n
 Cipolla, S. 193n, 194n
 Claretta, G. 38n
 Cogrossi, C. 54n
 Colao, F. 10n, 85n, 229n
 Colombo, P. 15n
 Cornacchia, F. 97
 Corsi, C.F. 98n, 101 e n
 Corti, P. 186n
 Cosmelli, G. 11n
 Costa, P. 13n, 235n
 Criscuolo, V. 27n, 96n
- D'Aguirre, F. 170 e n, 171
 Da Passano, M. 11n, 16n, 20n, 27n, 29n,
 43n, 51n, 87n, 88n, 96n, 98n, 244n
 Dal Pozzo, F. 30n, 73n, 93n
 Danovi, F. 11n
 Datta, A. 70n
 De Foresta, G. 241 e n, 242 e n, 243 e n
 De Giorgi, A. 171n
 De Lange, A. 38n
 De Lorenzo, R. 96n
 De Maddalena, A. 10n
 De Simoni, A. 54 e n

- Debuyst, C. 11n
 Deciani, T. 36n
 Dassano, F. 61n
 Decourt-Hollander, B. 17n, 231n
 Demuro, G.P. 54n
 Derasse, N. 12n
 Des Ambrois de Nevâche, L. 9 e n, 10n, 22 e n, 23, 101n
 Dezza, E. 10n, 11n, 54n, 147n
 Di Giorgio, R. 96
 Di Renzo Villata, M.G. 47n
 Di Simone, M.R. 85n, 98n
 Digneffe, F. 11n
 Dionisotti, C. 56n, 57n, 69n, 70n, 71n, 72n, 100n, 101n, 109 e n, 110n, 181n, 188n, 190n, 191 e n, 192, 193 e n, 194 e n, 196 e n, 241n
 Duboin, F.A. 40n, 41n, 49n, 179
 Dubois, B. 11n
 Dupont-Bouchat, M.S. 12n
 Durand, B. 12n

 Eandi, G. 129n
 Edigati, D. 95n
 Einaudi, L. 100n, 110n, 111n, 130n, 165n
 Eleonora d'Arborea 87
 Emanuele Filiberto di Savoia 34 e n, 40 e n, 45
 Englen, V. 96 e n
 Eusebi, L. 54n

 Fabietti, R. 53n
 Facello, B. 181n
 Faccenda, E. 67n, 93n
 Fagioli Vercellone, G. 191n, 193n
 Fainardi, P. 97
 Fava, F.A. 51n
 Ferrando, L. 181 e n, 182 e n
 Ferrante, R. 18n, 22n, 29n
 Ferrari, F. 97
 Ferrari, S. 243n
 Ferrari Zubini, R. 15n
 Ferrero, A. 169n
 Ferrero, I. 37n, 173n
 Filangieri, G. 59 e n, 66 e n, 77n
 Fioravanti, L. 98n
 Fioravanti, M. 15n

 Fiorio, G.B. 58n
 Fois, D. 85 e n, 87n
 Fontana, F. 98n, 100, 102
 Fontana, M. 70
 Fornovi, G. 179
 Forti, G. 54n
 Francesco I di Francia 43
 Furfaro, F. 231n

 Galateri, G. 94n
 Galletti, G. 241n, 242n, 243n
 Galli della Loggia, P.G. 193 e n
 Gallino, L. 72n
 Galvagno, F. 179
 Gambaro, A. 11n
 Gambini, F. 19n, 20n, 55 e n, 74 e n, 75, 76, 78, 79, 80n, 82 e n, 83n, 85, 86
 Garbiglia, G. 98n, 100, 102
 Garis, E. 61n
 Garlati, L. 80n, 147n
 Gasparolo, F. 94n
 Genina, L. 173 e n, 174 e n, 175, 177
 Genta, E. 17 e n, 18n, 49n, 67n
 Gentile, P. 15n, 23n, 27n, 29n, 91n, 104n, 108n, 113n, 236n
 Gervasoni, N. 178 e n
 Ghione, R. 176 e n
 Ghisalberti, C. 15n
 Giuseppe II d'Asburgo-Lorena 10
 Gloria, G.M. 72 e n, 74
 Gloria, G.P. 72n
 Godi, G. 97
 Goisis, L. 59n
 Gorla, F.A. 70n
 Gosso, M. 73n
 Grassi, F. 100n
 Grattarola, N. 110 e n
 Gregorio XVI 98 e n
 Grilli, A. 28n
 Griseri, G. 243n
 Grossi, P. 11n, 88n, 229n
 Guarneri, A. 11n
 Guevarre, A. 51n
 Guidetti, M. 88n

 Halpérin, J.L. 231n
 Helfer, M. 152n

- Hélie, F. 175, 177 e n
- Ieva, F. 30n
- Isnardi, P. 176 e n
- Isotton, R. 81n, 146n, 147n
- Jano, F. 98n
- Jean, J.P. 12n
- Krynén, J. 11n, 231n
- Lacchè, L. 17n, 43n, 51n, 65n, 151n, 180n
- Laingui, A. 11n, 38n, 46n
- Landi, A. 51n
- Lascoumes, P. 12n
- Lattes, A. 29n
- Le Marc'hadour, T. 11n
- Lebigre, A. 38n, 46n
- Lecomte, C. 231n
- Lenoel, P. 12n
- Lepeletier de Saint-Fargeau, M.L. 11, 12n, 13, 146, 237n
- Levra, U. 19n, 91n, 237n, 245n
- Libetta, N. 96
- Lombardi, G. 39n
- Lotti, P. 173n
- Louvin, R. 186n
- Luigi XIV di Francia 31
- Luosi, G. 147 e n
- Lupano, A. 171n
- Maffei, S. 170 e n, 171
- Malerba, A. 27n
- Mangiardi, M. 98n
- Mango, A. 30n
- Mannori, L. 147n
- Manzoni, A. 229n
- Maria Cristina di Francia 38 e n, 42
- Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours 31, 37n, 44n, 123
- Maria Luigia d'Austria 97, 140
- Mariotti, S. 42n
- Maria Teresa d'Asburgo 10n
- Marsengo, G. 74n
- Martinage, R. 11n, 12n, 16n
- Martucci, R. 12n
- Masciari, F. 17n
- Masiello, G. 148n
- Massa-Saluzzo, L. 188 e n, 189
- Massabò Ricci, I. 15n, 53n, 84n
- Mastroberti, F. 96n, 148n
- Mazzacane, A. 96n, 97n
- Mazzini, G. 93, 94 e n
- Mattone, A. 18n, 43n, 87n
- Meccarelli, M. 13n, 194n
- Melas, M.F.B. 71
- Melegari, L. 242 e n
- Melis, G. 9n
- Ménard, H. 143n
- Meneghini, A. 238 e n
- Meriggi, M. 19n
- Merlin, P. 34n, 38n
- Merlin de Douai, P.A. 11
- Merlo, F. 179
- Merlotti, A. 19n, 30n, 88n
- Micolo, F. 31n
- Milbach, S. 45n
- Miletti, M.N. 11n, 34n, 151n, 229n, 244n
- Mittermaier, K. 129n, 230 e n, 231n
- Moffa di Lisio, G. 30n, 92n
- Mola di Nomaglio, G. 27n, 41n, 42n, 51n
- Mongiano, E. 15n, 53n, 67n
- Monnier, R. 12n
- Montaldo, S. 67n, 129n, 144n
- Montanari, C. 14n, 28n, 32n, 33n, 67n, 84n, 87n
- Montiglio, L. 72 e n, 109 e n
- Morenzoni, F. 50n
- Moscati, L. 17n, 229n
- Murat, G. 96 e n
- Musio, C. 98n
- Nada, N. 14n, 15n, 91n, 92n, 98n
- Nalbone, G. 129n
- Napoleone Bonaparte 13, 22n, 27, 28 e n, 71n, 72 e n, 91, 95n, 96, 109
- Niccoli, M.P. 70n
- Nicolini, N. 96 e n
- Nomis di Cossilla, L. 98n, 129 n
- Notario, P. 14n, 91n, 92n
- Novarese, D. 95n, 96n
- Nuzzo, L. 231n
- Obert, G. 16n, 102n, 142n

- Omodeo, A. 91n, 175 e n, 176n
 Ortolan, J.L.E. 231n
 Ortolani, M. 17n, 44n, 45n, 52n, 55n, 56n,
 57n, 58n, 60n, 62n, 95n, 141n, 231n,
 236n

 Pace Gravina, G. 139n, 234n
 Padovani, T. 10n, 98n, 244n
 Panattoni, G. 229 e n
 Paradisi, B. 27n
 Parlato, G. 74n
 Parioletti, G. 139n, 142n, 148n, 152n, 153n,
 155 e n, 156n, 158n, 160n, 164n, 165n,
 174, 175 e n, 181 e n, 235 e n
 Passamonti, E. 94n
 Pastore, V. 169n
 Patetta, I. 58n
 Pecorella, C. 34n
 Pene Vidari, G.S. 14n, 15n, 16n, 17n, 18n,
 19n, 22n, 29n, 32n, 34n, 38n, 39n, 49n,
 67n, 94n, 95n, 169 e n, 177n, 180 e n,
 192n, 235n, 237n, 242n, 243n
 Pennini, A. 27n, 39n
 Perrero, D. 28n
 Perrone di San Martino, E. 92n
 Perrot, M. 12n
 Pertile, A. 56n
 Pertué, M. 12n
 Pessina, E. 38n, 153n, 175n, 231, 232n, 233n
 Petitti di Roreto, C.I. 129n
 Petronio, U. 237n
 Pettiti, G. 109
 Peyretti, C. 100
 Peyretti di Condove, F. 98n, 100, 102, 140
 Pezzani, C. 242 e n
 Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena 11n
 Pifferi, M. 36n
 Pinelli, A. 101 e n, 233n, 235, 236n, 238 e n
 Pinelli, G.A. 98n
 Pinelli, P.D. 179
 Pires, A.P. 11n
 Pischedda, C. 186n
 Pomba, G. 176n
 Poncela, P. 12n
 Ponzio, M. 56n
 Prenant, P. 39n, 43n, 44n, 65n
 Provana di Collegno, G.O.E. 92n

 Quazza, G. 38n

 Raffaelli, G. 96
 Rainaud, P. 58n
 Rattazzi, U. 24, 179, 229, 240, 244 e n
 Ratti, G. 241n
 Rebuffa, G. 15n
 Regis, G.M. 43 e n, 46n, 48n, 53 e n, 54 e
 n, 55, 58n, 60n, 84 e n, 85 e n, 86 e n,
 160n, 178, 195
 Renneville, M. 143n
 Riberi, M. 12n, 14n, 39n, 45n, 52n, 55n,
 57n, 60n, 63n, 237n, 241n, 242n
 Ricciuto, M. 15n
 Ricotti, E. 38n
 Ricuperati, G. 30n, 31n, 38n
 Rigoletti, G.D. 69 e n, 70 e n
 Roccia, R. 15n
 Rodolico, N. 15n, 91n, 104 e n, 108, 124
 e n, 245n
 Roget de Cholex, G.J. 53 e n, 83 e n, 84 e n, 87
 Romagnani, G.P. 71n, 72n, 74n, 147n
 Romagnosi, G.D. 147 e n, 148 e n
 Romano, A. 15n
 Romano, M. 54n
 Rosboch, M. 15n, 98n, 186n, 243n
 Rossi, G. 237n
 Rossi, P. 151 e n, 175n, 180n
 Rosso, C. 38n
 Rousseaux, X. 12n
 Royer, J.P. 12n
 Rotelli, E. 10n

 Salata, F. 99n
 Salati, E. 97
 Sallier de La Tour, V.A. 23 e n, 113 e n
 Santorre di Santarosa 92n
 Saracco, L. 148 e n, 173, 174 e n, 175
 Saraceno, P. 70n, 84n
 Sartore, A. 56n, 57n
 Sarzotti, C. 129n
 Sbriccoli, M. 10 e n, 38n, 56n, 146n, 184n
 Schmoeckel, M. 48n
 Schnapper, B. 154n
 Schubert, W. 48n
 Sclopis, F. 17n, 55n, 83n, 98n, 99n, 100n,
 114n, 177 e n, 230 e n

- Seminara, S. 148n, 150n
 Sesto Pompeo Festo 42n
 Siccardi, G. 243 e n
 Sineo, R. 179, 242 e n
 Sinisi, L. 16n, 29n, 48n, 84n, 105 e n, 110n,
 124n, 166n, 178 e n, 179
 Sirugo, F. 72n
 Soffietti, I. 14n, 15n, 16n, 28n, 29n, 30n,
 32n, 33n, 38n, 48n, 61n, 64n, 68n, 69n,
 70n, 71n, 72n, 73n, 74n, 87n, 118n,
 173n, 190n
 Soffietti, L. 178
 Solimano, S. 12n
 Sotgiu, G. 86n
 Soula, M. 11n
 Spitalieri di Cessole, I. 110
 Stara, G. 98n, 100 e n, 101
 Storti, C. 139n, 234n
 Stronati, M. 156n, 180n
 Suworov, A.V. 71
 Symcox, G. 38n
- Taccari, E. 143n
 Talamo, G. 15n, 91n, 93n
 Tarello, G. 11n, 12n, 16n, 31n, 32n, 87n,
 175n
 Tavilla, E. 147n
 Tecchio, S. 240, 241n, 242 e n
 Trabucco, Cesare di Castagnetto 15n, 108n
 Traverso, M. 43n, 49n, 65n, 67n, 76n, 147n,
 151n, 172n
 Treilhard, J.B. 142n, 146
 Trompeo, P. 241n, 242n, 243n
- Vael, C. 12n
 Varnier, G.B. 16n
 Vassallo, G. 56n
 Vernier, O. 17n, 45n, 95n, 231n
 Verucci, G. 70n
 Vervaele, J. 12n
 Vidua, P.G. 69 e n
 Vielfaure, P. 12n, 22n, 232n
 Vigoni, D. 139n
 Vinciguerra, S. 10n, 16n, 61n, 96n, 98n,
 102n, 114n, 115n, 120n, 135n, 136n,
 146n, 151n, 161n, 244n
 Viora, M.E. 16n, 19n, 29n, 31n, 38n, 94n
 Viora, V. 39n, 86n, 242n
 Vismara, G. 147n
 Vittorio Amedeo I di Savoia 40 e n
 Vittorio Amedeo II di Savoia 30, 31n, 33,
 37n, 39n, 40n, 44n, 48, 49 e n, 51 e n,
 170, 232
 Vittorio Amedeo III di Savoia 88 e n
 Vittorio Emanuele I di Savoia 27 e n, 28,
 29 e n, 30, 52, 61, 63 e n, 68, 69n, 70n,
 76, 83, 86, 88, 91, 92n, 93n, 110n, 178
 Vochieri, A. 94n
- Wandruszka, A. 11n
- Zanardelli, G. 16n, 98n, 146n, 150n, 244 e n
 Zanuso, F. 237n
 Zoli, C. 9n

STAMPATO IN ITALIA
nel mese di settembre 2022
da Rubbettino print
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)

Il presente volume si incentra sulle vicende che hanno portato il regno di Sardegna ad adottare il primo codice penale; un lungo e difficoltoso percorso culminato nel 1839 sotto l'egida di Carlo Alberto, ma idealmente iniziato già all'indomani del Congresso di Vienna con i timidi tentativi riformistici di Vittorio Emanuele I e poi di Carlo Felice. Una storia e un risultato che non si possono ridurre alla mutata concezione del diritto e dello Stato dei tre sovrani che si sono succeduti a Torino dopo la Restaurazione, ma che ha sullo sfondo uno scontro, ideologico e generazionale, all'interno della stessa alta magistratura sabauda, ancora in tensione nei primi decenni del XIX secolo tra suggestioni passatiste e i nuovi modelli affermatasi con la Rivoluzione e, soprattutto, con il regime napoleonico.

Matteo Traverso ha conseguito nel 2018 il titolo di dottore di ricerca in Scienze Giuridiche all'Università di Milano. Attualmente è assegnista di ricerca in storia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Nel 2019 ha pubblicato con la Deputazione Subalpina di storia patria la sua prima monografia: «*A palladio delle costituzionali franchigie*». *La guardia nazionale subalpina nel XIX secolo*.

ISBN 978-88-7590-228-5



9 788875 902285

€ 20,00